



Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cod. 12 - P2 (GR/gr) - circolare n. 30

CNAPPC
Prot.: 0000279
Data: 12/04/2011
Uscita

A tutti i Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: Commissione Europea - Valutazione complessiva della legislazione in materia di appalti pubblici.

Facendo seguito alla precedente corrispondenza in merito alla proposta di revisione della Direttiva 2004/18/CE e, in particolare, alla circolare CNAPPC n. 19 del 24 marzo 2011 (prot. n. 221), si comunica che è scaduto il termine per presentare a questo Consiglio Nazionale eventuali contributi integrativi al documento degli Architetti italiani, già assunto integralmente, nello scorso mese di dicembre, dall'Assemblea Generale del CAE.

Tuttavia, per gli Ordini che volessero ancora offrire il loro contributo, potrà essere inviato un documento, in formato word, al seguente indirizzo di posta elettronica: **MARKT-CONSULT-PP-REFORM@ec.europa.eu**, entro il prossimo **18 aprile**, data in cui la Commissione Europea ha fissato la conclusione delle consultazioni on-line.

Tale documento dovrà fare riferimento alle domande già predisposte nell'allegato **libro verde**, già pubblicato sul sito web del Dipartimento per le Politiche Comunitarie: **<http://www.politichecomunitarie.it/comunicazione/17641/consultazione-sulla-riforma-degli-appalti-pubblici>**.

Si ritiene utile allegare, altresì, la precedente circolare CNAPPC sopra citata, il documento predisposto dal CNAPPC e assunto dal CAE, oltre al testo della Direttiva 2004/18/CE attualmente in vigore.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE DEL
DIPARTIMENTO LL.PP. E CONCORSI
(arch. Salvatore LA MENDOLA)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(arch. Franco FRISON)

IL PRESIDENTE
(arch. Leopoldo E. FREYRIE)



Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cod. 12 - P2 (GR/gr) - circolare n. 19

CNAPPC

Prot.: 0000221

Data: 24/03/2011

Uscita

A tutti i Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

LORO SEDI

OGGETTO: Commissione Europea - Valutazione complessiva della legislazione in materia di appalti pubblici.

Si fa seguito alle precedenti circolari pari oggetto di questo Consiglio Nazionale, del 24 settembre 2010, prot. 767 (circ. n. 107) e del 12 ottobre 2010, prot. 810 (circ. n. 113).

Come annunciato, si conferma che l'Assemblea generale del CAE, nello scorso mese di dicembre, ha assunto integralmente il documento degli Architetti italiani quale proposta ufficiale degli Architetti europei, da presentare al Commissario europeo per l'Industria e l'Imprenditoria, preposto alla revisione complessiva della normativa in materia di appalti pubblici.

Attualmente, nell'ambito dell'iter istruttorio attivato dalla stessa Commissione europea, è in corso una fase di consultazione delle parti interessate, la cui conclusione definitiva è fissata per il 16 aprile p.v.

In vista di tale scadenza, con la presente si invitano codesti Ordini a voler fornire eventuali ulteriori contributi di proposte integrative, essendo ancora possibile sottoporle all'attenzione della Commissione europea.

Detti contributi dovrebbero tuttavia pervenire improrogabilmente entro **lunedì 11 aprile 2011** all'indirizzo di posta elettronica **concorsi.cnappc@archiworld.it**.

A tale scopo si ritiene opportuno trasmettere nuovamente, allegandoli alla presente, il documento predisposto dal CNAPPC e assunto dal CAE, oltre al testo della Direttiva 2004/18/CE, attualmente in vigore.

Nell'attesa, è gradito porgere i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE DEL
DIPARTIMENTO LL.PP. E CONCORSI
(arch. Salvatore LA MENDOLA)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(arch. Franco FRISON)

IL PRESIDENTE
(arch. Leopoldo Emilio EREYRIE)

Allegato: n. 2



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

Dipartimento Lavori Pubblici e Concorsi
(Responsabile Arch. Paolo Pisciotta)

Valutazione complessiva della legislazione europea in materia di lavori pubblici

Proposta del CNAPPC per una revisione della Direttiva 2004/18/CE

*(documento presentato alla riunione del CAE
a Berlino l'8 e 9 ottobre 2010)*

Il Gruppo di lavoro:

Massimiliano Ali
Stefano Alletto
Marina Bruno
Fabio Foti
Massimo Gai
Enzo Renon
Luigi Scrima
Arnaldo Toffali

Vanda Fallabrino
Mirco Grassi

Coordinamento: Paolo Pisciotta

In collaborazione con ITACA: Vincenzo Puglielli

Consulenza giuridica: Antonio M. Leozappa

Funzionario preposto della Segreteria CNAPPC: Raffaele Greco

Traduzioni: Giusy Ranca (EN), Corine Veysseier (FR)

Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) ha letto con notevole interesse la nota inviata dal BNA, lo scorso 20 luglio 2010, al Commissario Europeo per il mercato interno e i servizi e al CAE.

Molte delle considerazioni in essa espresse sono state ampiamente condivise dal CNAPPC, poiché frutto di un'analisi del mercato dei servizi di architettura assolutamente riferibile anche alla situazione italiana, trascorsi quattro anni dall'emanazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, impianto legislativo attraverso il quale è stata recepita in Italia la Direttiva 2004/18/CE.

Nonostante le peculiarità della norma italiana, che risulta particolarmente farraginoso e non sempre coerente, tanto da aver già richiesto, nel frattempo, ben tre decreti correttivi, e il persistere della mancata approvazione del relativo Regolamento di Attuazione, tuttavia le evidenti analogie nella valutazione degli effetti dell'applicazione della Direttiva 2004/18/CE in ambiti territoriali e contesti di mercato così diversi, obiettivamente impongono alcune riflessioni in merito all'efficacia delle procedure in essa indicate, nonché, forse, riguardo ad alcuni dei suoi principi cardine.

Probabilmente non era nelle intenzioni del legislatore europeo, pur se adeguatamente allertato dalle organizzazioni professionali sui rischi legati alle scelte che si stavano compiendo, produrre l'odierno, generalizzato abbassamento del livello di qualità dei servizi di architettura, o anche determinare un mercato asfittico, nel quale il massiccio riferimento a predeterminati requisiti soggettivi di tipo "quantitativo" (economici e finanziari) tende a premiare in Europa un gruppo sempre più ristretto di studi professionali; e ancora, assecondare il ricorso sempre maggiore allo strumento dell'appalto integrato, che certo non favorisce la propensione alla ricerca di qualità, bellezza e innovazione nella realizzazione di opere pubbliche, che rivestono sul territorio una valenza sociale prima che ambientale.

In un simile contesto, non è certo un caso se la procedura del concorso, sia di idee che di progettazione, che il CNAPPC individua da sempre quale unico strumento realmente improntato a oggettivi criteri di qualità e quale impareggiabile opportunità per i giovani di accedere all'attività professionale, sia ormai relegato numericamente, in tutta Europa, al ruolo marginale di *Cenerentola* tra le modalità di affidamento di servizi di architettura, scelto solo episodicamente, almeno in Italia, in una logica più di valenza di tipo culturale che di vero riconoscimento procedurale della sua reale efficacia e funzionalità.

La principale causa di ciò risiede nell'aver delegato gli Stati membri alla piena libertà normativa circa il ricorso alla procedura concorsuale, non ponendo condizioni (tipologie, ambiti, ecc.) in presenza delle quali considerare pressoché obbligatorio l'utilizzo del concorso.

Se ancora oggi in Italia il numero dei concorsi rappresenta appena il 5% del totale delle procedure indette per l'affidamento dei servizi di progettazione, la spiegazione è da ricercarsi in un sistema normativo che attribuisce al solo responsabile del procedimento ogni scelta al riguardo, trasformando in totale discrezionalità quelli che dovrebbero essere legittimi, ma limitati margini decisionali circa la procedura da adottare, in

rapporto non solo alle esigenze della stazione appaltante, ma anche, e forse soprattutto, alla tipologia di opera che si intende realizzare.

A nostro parere, infatti, almeno una determinata serie di tipologie di opere richiederebbe l'obbligo di una valutazione in via prioritaria del ricorso a una selezione basata su elementi esclusivamente qualitativi, regolamentando esplicitamente e circoscrivendo con chiarezza quei pochi casi in cui, con adeguata motivazione, possa essere eventualmente adottata una scelta procedurale diversa da quella concorsuale.

Analogha incertezza e discrezionalità é stata riservata all'utilizzo dell'appalto integrato, consentendo, la Direttiva, quella "contaminazione" tra progettisti e imprese i cui effetti negativi, ampiamente annunciati, sono sotto gli occhi di tutti, in special modo in quei Paesi che hanno inteso introdurre incondizionatamente tale pratica nel proprio ordinamento, con evidenti ricadute negative sulla collettività circa i costi sociali ed economici che ne sono derivati.

Effetti evidentemente non evitabili solo attraverso la "raccomandazione" di giungere all'aggiudicazione, separata o congiunta che sia, in base a criteri sia qualitativi che economici, che certo non impedisce, come ad esempio in Italia, di procedere all'aggiudicazione congiunta sulla semplice base di un progetto "*preliminare*", assegnando quindi all'impresa aggiudicataria dei lavori, la redazione del progetto non solo "*esecutivo*" ma anche "*definitivo*".

E ancora, come ben descritto nella nota del BNA, non può non essere evidenziata tutta l'inefficacia del Considerando (29) della Direttiva, seppur assolutamente condivisibile a livello di principio: "*Le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici dovrebbero permettere l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza, A questo scopo deve essere possibile la presentazione di offerte che riflettano la pluralità di soluzioni tecniche...*".

Se i sei anni trascorsi dall'emanazione della Direttiva hanno prodotto, in senso assolutamente opposto alle intenzioni, una costante contrazione della concorrenza e una sostanziale mortificazione della pluralità delle soluzioni tecniche, grazie alla scelta straripante di procedure basate su criteri di valutazione di tipo *soggettivo-quantitativo* anziché *oggettivo-qualitativo*, si dimostra che anche i migliori principi di indirizzo, se non sostenuti da esplicite linee guida per la loro adozione, possono rimanere lettera morta e, come nel caso del Considerando (29), risultare totalmente contraddetti dai fatti.

Certamente, un possibile elemento di soluzione di alcuni di tali aspetti, può essere individuato, così come proposto dal BNA, anche nella rettifica dell'Allegato II, con l'inserimento dei servizi attinenti all'architettura nella parte B anziché A.

In tale ottica il CNAPPC manifesta interesse per tale proposta, ponendo l'accento, in particolare, sulla denuncia dell'effetto di progressiva spersonalizzazione nel rapporto tra committente e progettista, determinata dall'applicazione del regime procedurale *completo* collegato al conferimento dei servizi di cui all'Allegato IIA.

Particolarmente felice, in tal senso, ci è sembrato l'accostamento dei servizi di progettazione ad altre prestazioni intellettuali, quali i servizi legali, sanitari e sociali e, ancor più, culturali, considerando l'architettura anche come espressione artistica, tutti già contemplati, infatti, nell'Allegato IIB.

Per tutti questi servizi, la prestazione non può considerarsi "preconfezionata", ma il risultato di un indispensabile rapporto di collaborazione, in divenire, tra il professionista e il cliente.

Ciò richiede evidentemente qualità umane e capacità professionali difficilmente desumibili dalla sola valutazione del volume d'affari, dall'analisi di un bilancio o anche dal numero di servizi simili già svolti.

Peraltro, come già previsto nella stessa Direttiva, tale variazione imporrebbe l'applicazione del dialogo competitivo in riferimento ai servizi di architettura.

Ma se la rettifica dell'Allegato II può essere considerata un *modo*, non può sottacersi che questo debba essere affiancato e sostenuto da una più ampia *strategia* per cogliere finalmente quell'obiettivo di *qualità*, nel rispetto dei principi di *economicità*, *efficacia*, *tempestività* e *correttezza*, ancora in parte disatteso.

In via prioritaria, pertanto, il CNAPPC ritiene fondamentale sostenere una importante e mirata proposta di revisione della Direttiva 2004/18/CE, che ne renda più stringenti e rigorosi i principi generali e che, quindi, almeno su alcuni punti che riteniamo determinanti, offra minore spazio discrezionale alla loro interpretazione da parte dei singoli Stati membri.

Una proposta che, a parere del CNAPPC, debba articolarsi sui seguenti punti, aventi tutti quale comune denominatore proprio il principio della **QUALITÀ**:

- rafforzare e stimolare il ruolo del **CONCORSO** quale procedura privilegiata per l'affidamento degli incarichi di progettazione, con individuazione di alcune tipologie di opere per le quali sia obbligatorio valutare la possibilità di esperire in primo luogo il concorso;
- assicurare la **CONTINUITÀ** dell'attività **PROGETTUALE** nell'arco dell'intero processo di attuazione dell'opera, da quello ideativo a quello realizzativo, al fine di garantire la qualità del risultato finale e un'effettiva tutela, non solo del diritto d'autore, ma principalmente della qualità dell'opera;
- rafforzare il concetto di **SEPARAZIONE** tra il servizio di **PROGETTAZIONE** e l'appalto di **LAVORI**, limitando il ricorso all'appalto integrato ai soli casi di evidente specificità e complessità tecnologica e, comunque, da svolgere sulla base di un livello avanzato di progettazione già acquisito;
- ripensare a un sistema di **TARIFFAZIONE** (costi minimi di produzione) che, traendo spunto dal Considerando (47), definisca compiutamente il concetto di giusta

“remunerazione”, a garanzia di effettiva qualità e concorrenza, attraverso il quale individuare altresì una disciplina speciale che:

- preveda l’obbligo di aggiudicare i servizi di architettura secondo il criterio dell’offerta *economicamente più vantaggiosa*;
- ridefinisca i criteri di aggiudicazione con la svalutazione dei criteri quantitativi;
- disciplini in maniera più stringente l’*offerta anomala*.

Infine, il CNAPPC ritiene che una possibile revisione della Direttiva 2004/18/CE, che miri a difendere ed esaltare la qualità dell’opera pubblica, non possa prescindere da una profonda riflessione su importanti tematiche quali:

- la definizione minima del progetto;
- la disciplina delle società di ingegneria/progettazione circa la capacità del progettista;
- il divieto di partecipazione agli affidamenti di servizi di architettura e di ingegneria per i soggetti che ricevono finanziamenti pubblici;
- la disciplina di protezione o di promozione del nome del progettista (senza pregiudizio del diritto del committente ad adeguare l’opera alle proprie esigenze).

Siamo certi che i temi proposti trovino condivisione nell’ambito del CAE e che, attraverso il contributo di tutti, si possa giungere alla predisposizione di un adeguato ed efficace impianto unitario di emendamenti alla Direttiva 2004/18/CE, da sottoporre all’apposita Commissione Europea.

Si accludono le seguenti schede che costituiscono parte integrante del presente documento:

SCHEDA N. 1 – IL CONCORSO QUALE PROCEDURA PREMINENTE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE

SCHEDA N. 2 – LIMITAZIONE DEL RICORSO ALL’APPALTO INTEGRATO

SCHEDA N. 3 – ASSOGGETTAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA A REGIME TARIFFARIO

SCHEDA N. 4 – AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE SECONDO CRITERI A PREVALENTE INDICE DI QUALITÀ

SCHEDA N. 5 – ESTENSIONE DEL DIALOGO COMPETITIVO AI SERVIZI DI PROGETTAZIONE

SCHEDA N. 6 – AMMISSIONE AGLI APPALTI DEI SOLI SOGGETTI CHE ESERCITANO STABILMENTE E A TITOLO PROFESSIONALE

SCHEDA N. 1

IL CONCORSO QUALE PROCEDURA PREMINENTE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE

L’attuale sistema di affidamento di incarichi per la progettazione di opere pubbliche, basato in massima parte sulle gare d’appalto, ha prodotto in Italia un’eccezionale regressione del livello qualitativo dei servizi di architettura. Ciò si deve principalmente allo sbilanciamento, nell’ambito di tali procedure, verso criteri premianti sempre più elementi di tipo quantitativo, sia soggettivi (quale la capacità economico-finanziaria) che oggettivi (quale l’offerta economica al massimo ribasso).

Il ricorso massiccio a siffatti criteri ha determinato un mercato sempre meno concorrenziale, in quanto *riservato* ad un gruppo via via più ristretto di operatori economici in grado di offrire prestazioni professionali a condizioni al limite della sostenibilità.

Tale scelta da parte delle stazioni appaltanti deriva dall’equivoco di fondo per cui, analogamente a un servizio di fornitura, a potere economico corrisponderebbe affidabilità e supposta qualità della prestazione.

Ma nell’ambito di una *prestazione intellettuale* quale quella del servizio di progettazione, una scelta di fondo così generalizzata produce evidenti effetti negativi:

- sulle **opere pubbliche**, caratterizzate dal mero conseguimento del vantaggio finanziario e, quindi, da scarsa qualità e assenza di ricerca e innovazione;
- sulla **categoria professionale** che, a causa di un mercato ristretto ormai a poche, potenti realtà economiche, vede sempre più ridotta la possibilità di accesso per gli studi di media entità e pressoché precluso quello per i piccoli studi e i giovani professionisti;
- sugli **aspetti socio-culturali intrinseci all’architettura**, per l’assenza degli effetti sociali positivi che un’opera pubblica di qualità può produrre, per la mancata crescita culturale che una buona architettura può generare, per il depauperamento delle potenzialità ideative di un’intera categoria professionale.

Ma la gara d’appalto non è la sola procedura che la legislazione mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni; strumento alternativo è costituito dal Concorso di Progettazione.

Il Concorso, se finalizzato all’affidamento di incarichi e se controllato in tutti i suoi aspetti, può fornire risultati progettuali di alta qualità e aprire il mercato a una più vasta platea professionale, riscattando così l’immagine dell’*architetto* e più in generale dell’*architettura*.

Il Concorso, infatti, all’opposto della gara, si fonda esclusivamente su criteri oggettivi di tipo qualitativo (il progetto), garantendo pari opportunità di espressione delle idee progettuali – tanto al soggetto economicamente più potente che al piccolo studio

professionale – e potendo comunque assicurare alla stazione appaltante, quale risultato finale, il progetto qualitativamente più elevato.

Ma la Direttiva 2004/18/CE, pur dedicando alla disciplina dei concorsi di progettazione l'intero Titolo IV, di fatto ha lasciato al legislatore nazionale ampi margini di discrezionalità in merito alle modalità di attuazione della procedura concorsuale e, soprattutto, ha omesso di prendere posizione circa le condizioni per la sua promozione. Ciò ha determinato una sostanziale svalutazione dello strumento che, invece, per quanto detto finora, merita la più ampia diffusione a garanzia di un'effettiva concorrenza di merito nelle offerte.

A nostro parere, la previsione, nel panorama delle procedure per l'affidamento di incarichi di servizi, di una procedura così particolare e atipica quale quella del concorso, dimostra l'assoluta specificità del servizio di progettazione e, nel contempo, della progettazione stessa in architettura.

Eppure la Direttiva, trascurando proprio tali specificità, non ha inserito i servizi di progettazione nel contesto più appropriato dei servizi di cui all'Allegato IIB e ha taciuto una definizione compiuta di progetto, omettendo altresì di assoggettare il progetto ad un regime che, da un canto, garantisca la sua fedele realizzazione e, dall'altro, ne regolamenti le eventuali successive modifiche.

Proposte di revisione della Direttiva 2004/18/CE

1. Introdurre il principio per cui il concorso di progettazione è la procedura tipica per l'affidamento del progetto in architettura, prevedendo le condizioni tassative in presenza delle quali è dato alle stazioni appaltanti ricorrere alle altre procedure.
2. Introdurre la nozione minima di progetto.
3. Introdurre l'affidamento dell'incarico di direzione lavori al progettista per assicurare la continuità dell'attività progettuale nell'arco dell'intero processo di attuazione dell'opera, da quello ideativo a quello realizzativo, al fine di garantire la qualità del risultato finale e un'effettiva tutela, non solo del diritto d'autore, ma anche della qualità dell'opera.
4. Introdurre una disciplina per le modifiche del progetto, in grado di contemperare le nuove esigenze della committenza con la salvaguardia dell'idea progettuale.
5. Stabilire l'obbligo di dare pubblicità al nome del progettista e dell'appaltatore in modo da favorire la relativa assunzione di pubblica responsabilità.

Un quadro normativo europeo così riformato, renderebbe possibili eventuali modifiche dei quadri normativi nazionali anche sui seguenti aspetti:

- oggetto del concorso deve essere un'opera da realizzare, presupponendo il preliminare inserimento di questa all'interno dei Piani Triennali delle Pubbliche Amministrazioni delle opere da porre a concorso;

- in quanto procedura per l'affidamento d'incarico il bando del concorso deve riportare la definizione dell'importo delle opere da realizzare e del calcolo dell'onorario per la loro progettazione;
- i bandi non devono prevedere la richiesta di requisiti tecnico-finanziari obbligatori, sia intesi come sbarramento per l'accesso al concorso, sia come criteri di valutazione;
- qualora risulti vincitore un soggetto non provvisto di adeguati requisiti tecnico-finanziari, questi potrà ricorrere allo strumento dell'avvalimento di soggetti terzi, mantenendo comunque il ruolo di coordinatore della progettazione e di referente per l'ente banditore;
- incentivare l'utilizzo del concorso in due gradi, con una prima fase aperta e meno onerosa possibile, finalizzata alla selezione di idee progettuali espresse mediante elaborati semplici (extempore), e una seconda fase, a carattere ristretto, dedicata a un livello di progettazione approfondito. A tale fase dovrebbe essere invitato un numero limitato di partecipanti (ad esempio 5), al fine di circoscrivere a pochi soggetti l'onere del massimo sforzo progettuale e i relativi costi di rimborso obbligatorio delle spese da parte dell'Amministrazione;
- le caratteristiche e le esigenze tecniche e funzionali dell'opera da realizzare devono essere chiare, esaurienti e complete, ma non eccessive e dispersive;
- la documentazione a disposizione dei concorrenti deve essere completa e coerente con gli elaborati richiesti, predisposta appositamente per il concorso in formati ad ampia diffusione, elaborabili e gestibili da tutti i concorrenti;
- gli elaborati richiesti devono essere in formato e scala adeguati alla dimensione dell'opera e costituiti dal numero minimo necessario alla comprensione e valutazione del progetto;
- i tempi di consegna devono essere coerenti con le richieste progettuali formulate;
- la Giuria deve essere composta da membri qualificati e selezionati in base a requisiti inerenti la capacità analitica e critica dell'architettura contemporanea;
- occorre promuovere una composizione delle Giurie che non preveda l'obbligo di una prevalente presenza di funzionari locali e che, soprattutto, sia costituita da una maggioranza di tecnici esperti nella materia del concorso. Componenti aventi qualifiche diverse da quelle richieste per la partecipazione al concorso, non potranno rivestire la carica di Presidente e dovranno comunque possedere caratteristiche professionali legate alle tematiche oggetto del concorso;
- la composizione delle Giurie deve essere riportata nominalmente nel bando all'atto della sua pubblicazione. Pur consapevoli di ricondurre, in tal modo, la responsabilità di verifica di eventuali incompatibilità direttamente ai partecipanti, riteniamo tuttavia preminente la citazione della composizione della Giuria nel bando quale indicatore di qualità e trasparenza della procedura.

SCHEDA N. 2

LIMITAZIONE DEL RICORSO ALL'APPALTO INTEGRATO

Il quadro normativo italiano antecedente l'entrata in vigore della Direttiva 2004/18/CE vietava il ricorso al cosiddetto appalto *integrato*, quella procedura cioè nella quale è possibile assegnare congiuntamente sia la progettazione che l'esecuzione dei lavori.

E' il Considerando (9) della Direttiva ad aver introdotto i seguenti principi: *“Vista la diversità che presentano gli appalti pubblici di lavori, è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici possano prevedere sia l'aggiudicazione separata che l'aggiudicazione congiunta di appalti per l'esecuzione e la progettazione dei lavori. La presente direttiva non è intesa a prescrivere un'aggiudicazione separata o congiunta. La decisione relativa a un'aggiudicazione separata o congiunta dell'appalto deve fondarsi su criteri qualitativi ed economici che possono essere definiti dalle legislazioni nazionali.”*

Pur sottolineando l'intento volto a non prescrivere l'una o l'altra tipologia di procedura, tuttavia la piena discrezionalità lasciata alle singole legislazioni nazionali, con la sola condizione – facilmente aggirabile per la genericità della sua formulazione – di affiancare ai criteri economici anche elementi qualitativi, ha di fatto favorito il proliferare delle procedure congiunte, che oggi, in Italia, possono spingersi ad assegnare la progettazione risalendo a un livello quale quello definitivo.

Si tratta di un'impostazione che nella sua essenza, per la posizione preminente dell'esecutore dei lavori, non può che essere fondata sul presupposto dell'*economicità*, riservando al progettista, in questa “contaminazione” con l'impresa, un ruolo di estrema debolezza e marginalità, a tutto discapito di quei criteri qualitativi inutilmente invocati dalla Direttiva.

Di fatto l'appalto integrato non può che muovere in direzione contraria alla ricerca di qualità, bellezza e innovazione nella progettazione di opere pubbliche e la sua diffusione, quindi, è causa di evidenti ricadute sul territorio, in termini di costi sociali, prima ancora che ambientali.

Proposta di revisione della Direttiva 2004/18/CE

1. Rafforzare il concetto di separazione tra l'affidamento di un servizio di progettazione e un appalto di lavori, prevedendo esplicitamente che il ricorso all'appalto integrato possa essere consentito nei soli casi di evidente specificità e complessità tecnologica e, comunque, da svolgere esclusivamente sulla base di un livello avanzato di progettazione già acquisito. Fermo restando, altresì, al fine di tutelare il diritto d'autore e il principio dell'unicità del progetto, che in sede di validazione del progetto sia prevista l'acquisizione del parere anche del progettista.

SCHEDA N. 3

ASSOGGETTAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA A REGIME TARIFFARIO

L'art. 53 della Direttiva 2004/18/CE, nel fissare i criteri di aggiudicazione degli appalti, precisa espressamente che sono “*Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di servizi specifici*”.

Pur nella sua importanza, tale disposizione risulta tuttavia generica, non indicando i servizi che possono essere soggetti a regime di tariffazione e i relativi principi e/o criteri di legittimità.

Ogni decisione, sul tema, viene di fatto rimessa agli Stati membri.

Tale opzione ha alimentato un diffuso contenzioso e, spesso, a seguito di contestazioni mosse a vario titolo dalla Commissione europea, diversi Stati membri hanno preferito acriticamente abrogare i regimi tariffari.

Poiché la Direttiva concorda sulla circostanza che, in linea di principio, alcuni servizi possano necessitare di un regime tariffario, è opportuno, per evitare che tale proposizione venga ignorata, che questi ultimi vengano espressamente indicati.

Proposta di revisione della Direttiva 2004/18/CE

1. Indicare le attività in materia di architettura e ingegneria tra quelle soggette a tariffazione, con la definizione dei relativi principi e/o criteri di legittimità.

SCHEDA N. 4

AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE SECONDO CRITERI A PREVALENTE INDICE DI QUALITÀ

L'art. 53 della Direttiva 2004/18/CE stabilisce i criteri di aggiudicazione degli appalti, rimettendo alle stazioni appaltanti la decisione sulla scelta degli stessi.

Le notorie esigenze di economicità condizionano quasi sempre le scelte delle stazioni appaltanti, che tendono a ricorrere al criterio del prezzo più basso anche per quegli appalti nei quali è rilevante l'indice di qualità.

D'altro canto, anche quando viene adottato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli indici di qualità non sempre ricevono un peso adeguato e coerente con l'opzione procedimentale.

Proposte di revisione della Direttiva 2004/18/CE

1. Stabilire che l'offerta economicamente più vantaggiosa costituisce il criterio tassativo di aggiudicazione degli appalti relativi alle attività in materia di architettura e ingegneria.
2. Definire il valore degli indici in modo tale da assicurare che quelli di qualità siano prevalenti.

SCHEDA N. 5

ESTENSIONE DEL DIALOGO COMPETITIVO AI SERVIZI DI PROGETTAZIONE

La disciplina del dialogo competitivo prevede che lo stesso si applichi agli “*appalti particolarmente complessi*” (art. 29), non chiarendo, però, se la complessità possa essere definita anche in termini qualitativi.

Proposta di revisione della Direttiva 2004/18/CE

1. Prevedere espressamente i servizi di progettazione tra gli appalti ai quali si applica il dialogo competitivo e le condizioni che ne rendano obbligatoria l’adozione.

SCHEDA N. 6

AMMISSIONE AGLI APPALTI DEI SOLI SOGGETTI CHE ESERCITANO STABILMENTE E A TITOLO PROFESSIONALE

L'art. 1, comma 8, della Direttiva 2004/18/CE stabilisce che: *“I termini <<imprenditore>>, <<fornitore>> e <<prestatore di servizi>> designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti o servizi”*.

Per la sua genericità, tale definizione ha generato ampio contenzioso, anche dinanzi alla Corte di Giustizia Europea, in quanto si è posto il problema se l'offerta sul mercato debba o meno avere carattere professionale, ossia se debba o meno costituire l'oggetto di un'attività esercitata stabilmente e secondo criterio di economicità/scopo di lucro.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea ha avallato una lettura ampia della definizione, tale da ricomprendere anche i soggetti che non operano sul mercato stabilmente e a titolo professionale (C. Giust. Eur., 23 dicembre 2009, c-305/2008).

Tale lettura, se ha il merito di garantire l'apertura alla concorrenza nella misura massima possibile, tende in realtà a falsare la concorrenza, consentendo la partecipazione agli appalti anche a soggetti che godono di finanziamenti e/o agevolazioni pubbliche o che risultano dotati, in virtù di privilegi legali, di una struttura che consente loro vantaggi impropri nella presentazione delle offerte.

La Corte di Giustizia ha però ritenuto superabile detta contestazione sull'assunto che la disciplina delle offerte anormalmente basse (art. 55) possa comunque assicurare una corretta concorrenza.

A nostro parere tale assunto non è corretto in quanto, a ben vedere, l'anomalia in questione non risiede, o può non risiedere, nell'offerta, ma sussiste già nella sola presenza di questi soggetti nella competizione, che altera le condizioni per l'esistenza di un mercato oggettivamente e virtuosamente competitivo, pregiudicando il principio della parità di trattamento. Ciò in quanto:

- a) non sempre le offerte di questi soggetti si configurano come “anormalmente” basse, permanendo invece un impianto normativo che consente loro di sfruttare i privilegi di cui godono con la presentazione di offerte comunque altamente competitive;
- b) tali privilegi, infatti, consentono loro di liberare risorse economico-finanziarie che sono in grado di alterare a loro vantaggio la concorrenza per il reperimento dei fattori della produzione, con ricadute sulla stessa formazione delle offerte per gli appalti pubblici;
- c) in specie, la struttura delle organizzazioni no profit è tale che, dopo l'aggiudicazione dell'appalto, tali organizzazioni possano contare per la realizzazione del medesimo su economiche improprie (ad es. volontariato, sconti nella mano d'opera, etc.) che si risolvono in un indebito vantaggio nella formazione di successive offerte per gli appalti pubblici.

Proposte di revisione della Direttiva 2004/18/CE

1. Circoscrivere la partecipazione agli appalti ai soggetti, pubblici e privati, che offrono sul mercato i loro servizi, opere e forniture stabilmente e a titolo professionale.
2. Riformulare coerentemente l'art. 4 della Direttiva, che è stato interpretato dalla Corte di Giustizia europea nel senso che gli Stati membri possono selezionare le categorie di operatori autorizzate a partecipare a determinati tipi di appalti, ma che siffatta selezione non può essere opposta agli operatori di altri Stati membri che sono dagli stessi autorizzati a partecipare agli appalti (C. Giust. Eur., 23 dicembre 2009, cit.).

DIRETTIVA 2004/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 31 marzo 2004****relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi**

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e gli articoli 55 e 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾, visto il progetto comune approvato il 9 dicembre 2003 dal comitato di conciliazione,

considerando quanto segue:

- (1) In occasione di nuove modificazioni alle direttive 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi ⁽⁵⁾, 93/36/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture ⁽⁶⁾ e 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori ⁽⁷⁾, necessarie per rispondere alle esigenze di semplificazione e di modernizzazione formulate sia dalle amministrazioni aggiudicatrici che dagli operatori economici nel contesto delle risposte al Libro verde adottato dalla Commissione il 27 novembre 1996, è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla loro rifusione in un unico testo. La presente direttiva si basa sulla giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare sulla giurisprudenza relativa ai criteri di aggiudicazione, che chiarisce le possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di soddisfare le esigenze del pubblico interessato, tra l'altro in materia ambientale e sociale, purché tali criteri siano collegati all'oggetto dell'appalto, non conferiscano all'amministrazione aggiudicatrice una libertà incondizionata di scelta, siano espressamente menzionati e rispettino i principi fondamentali di cui al considerando 2.
- (2) L'aggiudicazione degli appalti negli Stati membri per conto dello Stato, degli enti pubblici territoriali e di altri

organismi di diritto pubblico è subordinata al rispetto dei principi del trattato ed in particolare ai principi della libera circolazione delle merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nonché ai principi che ne derivano, quali i principi di parità di trattamento, di non discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità e di trasparenza. Tuttavia, per gli appalti pubblici con valore superiore ad una certa soglia è opportuno elaborare disposizioni di coordinamento comunitario delle procedure nazionali di aggiudicazione di tali appalti fondate su tali principi, in modo da garantirne gli effetti ed assicurare l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. Di conseguenza, tali disposizioni di coordinamento dovrebbero essere interpretate conformemente alle norme e ai principi citati, nonché alle altre disposizioni del trattato.

- (3) Tali disposizioni di coordinamento dovrebbero rispettare, nella misura del possibile, le procedure e le prassi in vigore in ciascuno Stato membro.
- (4) Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la partecipazione di un offerente che è un organismo di diritto pubblico a una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico non causi distorsioni della concorrenza nei confronti di offerenti privati.
- (5) Conformemente all'articolo 6 del trattato, le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente sono integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni comunitarie di cui all'articolo 3 del trattato, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. La presente direttiva chiarisce dunque in che modo le amministrazioni aggiudicatrici possono contribuire alla tutela dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile garantendo loro al tempo stesso di poter ottenere per i loro appalti il miglior rapporto qualità/prezzo.

⁽¹⁾ GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 11 e GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 210.

⁽²⁾ GU C 193 del 10.7.2001, pag. 7.

⁽³⁾ GU C 144 del 16.5.2001, pag. 23.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 17 gennaio 2002 (GU C 271 E del 7.11.2002, pag. 176), posizione comune del Consiglio del 20 marzo 2003 (GU C 147 E del 24.6.2003, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 2 luglio 2003 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 gennaio 2004 e decisione del Consiglio del 2 febbraio 2004.

⁽⁵⁾ GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/78/CE della Commissione (GU L 285 del 29.10.2001, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/78/CE.

⁽⁷⁾ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/78/CE.

(6) Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe vietare di imporre o di applicare misure necessarie alla tutela dell'ordine, della moralità e della sicurezza pubblici, della salute, della vita umana e animale o alla preservazione dei vegetali, in particolare nell'ottica dello sviluppo sostenibile, a condizione che dette misure siano conformi al trattato.

(7) La decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) ⁽¹⁾ ha approvato in particolare l'accordo sugli appalti pubblici, di seguito denominato «l'Accordo», al fine di istituire un quadro multilaterale equilibrato di diritti e doveri in materia di appalti pubblici per liberalizzare ed espandere il commercio mondiale.

Alla luce dei diritti e degli impegni internazionali che la Comunità si assume accettando l'Accordo, il regime applicabile agli offerenti e ai prodotti dei paesi terzi firmatari è quello definito dall'Accordo. Quest'ultimo non ha effetti diretti. È perciò opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici contemplate dall'Accordo, che si conformano alla presente direttiva ed applicano le stesse disposizioni agli operatori economici dei paesi terzi firmatari dell'accordo, rispettino così l'Accordo. È inoltre opportuno che tali disposizioni di coordinamento garantiscano agli operatori economici della Comunità condizioni di partecipazione agli appalti pubblici altrettanto favorevoli di quelle di cui godono gli operatori economici dei paesi terzi firmatari dell'Accordo.

(8) Prima dell'avvio di una procedura di aggiudicazione di un appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono, avvalendosi di un «dialogo tecnico», sollecitare o accettare consulenze che possono essere utilizzate nella preparazione del capitolato d'oneri a condizione che tali consulenze non abbiano l'effetto di ostacolare la concorrenza.

(9) Vista la diversità che presentano gli appalti pubblici di lavori, è opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici possano prevedere sia l'aggiudicazione separata che l'aggiudicazione congiunta di appalti per l'esecuzione e la progettazione dei lavori. La presente direttiva non è intesa a prescrivere un'aggiudicazione separata o congiunta. La decisione relativa a un'aggiudicazione separata o congiunta dell'appalto deve fondarsi su criteri qualitativi ed economici che possono essere definiti dalle legislazioni nazionali.

(10) Un appalto pubblico è considerato appalto pubblico di lavori solo se il suo oggetto riguarda specificamente l'esecuzione delle attività di cui all'allegato I, anche se

l'appalto può riguardare la fornitura di altri servizi necessari per l'esecuzione delle suddette attività. Gli appalti pubblici di servizi, anche nel settore dei servizi di gestione immobiliare, possono in talune circostanze comprendere dei lavori. Tuttavia, se tali lavori sono accessori rispetto all'oggetto principale dell'appalto, e costituiscono quindi solo una conseguenza eventuale o un complemento del medesimo, il fatto che detti lavori facciano parte dell'appalto può giustificare la qualifica di appalto pubblico di lavori per l'appalto in questione.

(11) Occorre prevedere una definizione comunitaria degli accordi quadro nonché delle norme specifiche per gli accordi quadro conclusi in relazione ad appalti che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva. Ai sensi di dette disposizioni un'amministrazione aggiudicatrice, quando conclude, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, un accordo quadro riguardante, tra l'altro, la pubblicità, i termini e le condizioni di presentazione delle offerte, può concludere, nel periodo di durata dell'accordo quadro, contratti basati su tale accordo quadro sia applicando le condizioni stabilite nell'accordo quadro stesso oppure, se tutte le condizioni non sono state stabilite in anticipo nell'accordo quadro, riaprendo il confronto competitivo tra le parti all'accordo quadro sulle condizioni non stabilite. Il rilancio del confronto competitivo dovrebbe rispettare alcune regole il cui obiettivo è quello di garantire la flessibilità richiesta nonché l'osservanza dei principi generali, ivi compreso il principio della parità di trattamento. Per tale ragione la durata massima degli accordi quadro dovrebbe essere limitata e non dovrebbe poter superare quattro anni, tranne in casi debitamente giustificati dalle amministrazioni aggiudicatrici.

(12) Alcune nuove tecniche di acquisto elettronico sono in costante sviluppo. Tali tecniche consentono un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica, in particolare grazie al risparmio di tempo e di denaro derivante dal loro utilizzo. Le amministrazioni aggiudicatrici possono far uso delle tecniche di acquisto elettronico, purché il loro utilizzo avvenga nel rispetto delle norme stabilite dalla presente direttiva e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. In tale misura, la presentazione di un'offerta da parte di un offerente, in particolare in caso di rilancio del confronto competitivo per l'applicazione di un accordo quadro o di attuazione di un sistema dinamico di acquisizione, può assumere la forma del catalogo elettronico di detto offerente, a condizione che quest'ultimo utilizzi i mezzi di comunicazione scelti dall'amministrazione aggiudicatrice, conformemente all'articolo 42.

⁽¹⁾ GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

- (13) Tenuto conto della rapida espansione dei sistemi di acquisto elettronici, occorre prevedere fin d'ora norme adeguate per consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di trarre pienamente profitto dalle possibilità offerte da detti sistemi. In questa prospettiva occorre definire un sistema dinamico di acquisizione interamente elettronico per acquisti di uso corrente e fissare norme specifiche riguardanti l'istituzione e il funzionamento di un siffatto sistema onde garantire l'equo trattamento degli operatori economici che desiderassero farne parte. Qualsiasi operatore economico dovrebbe poter partecipare a detto sistema non appena presenta un'offerta indicativa conforme al capitolato d'onere e che soddisfa i criteri di selezione. Questa tecnica di acquisizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici di disporre, grazie alla creazione di un elenco di offerenti già ammessi e alla possibilità offerta a nuovi offerenti di aderirvi, di un ventaglio particolarmente ampio di offerte grazie ai mezzi elettronici utilizzati e, quindi, di assicurare un'utilizzazione ottimale delle finanze pubbliche mediante un'ampia concorrenza.
- (14) Poiché l'uso della tecnica delle aste elettroniche è destinato a diffondersi, occorre introdurre una definizione comunitaria di dette aste e regolamentarle mediante norme specifiche per garantire che si svolgano nel pieno rispetto dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza. A tal fine occorre prevedere che le aste elettroniche riguardino soltanto appalti di lavori, forniture e servizi le cui specifiche possono essere definite in modo preciso. Ciò può avvenire in particolare nel caso di appalti di forniture, lavori e servizi ricorrenti. Allo stesso fine è necessario altresì prevedere che la classificazione degli offerenti possa essere stabilita in ogni momento dell'asta elettronica. Il ricorso alle aste elettroniche consente alle amministrazioni aggiudicatrici di chiedere agli offerenti di presentare nuovi prezzi modificati al ribasso e, quando l'appalto è attribuito all'offerta economicamente più vantaggiosa, anche di migliorare elementi diversi dal prezzo. Per garantire il rispetto del principio di trasparenza possono essere oggetto di asta elettronica solo gli elementi che possono essere soggetti ad una valutazione automatica a mezzo elettronico, senza intervento e/o valutazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, ossia solo gli elementi quantificabili in modo tale da poter essere espressi in cifre o percentuali. Al contrario, gli aspetti delle offerte che implicano una valutazione di elementi non quantificabili non dovrebbero essere oggetto di aste elettroniche. Di conseguenza taluni appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, quali la progettazione di lavori, non dovrebbero essere oggetto di aste elettroniche.
- (15) In alcuni Stati si sono sviluppate tecniche di centralizzazione delle committenze. Diverse amministrazioni aggiudicatrici sono incaricate di procedere ad acquisti o di aggiudicare appalti pubblici/stipulare accordi quadro destinati ad altre amministrazioni aggiudicatrici. Tali tecniche consentono, dato il volume degli acquisti, un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica. Occorre pertanto prevedere una definizione comunitaria di centrale di committenza destinata alle amministrazioni aggiudicatrici. Occorre altresì fissare le condizioni in base alle quali, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, le amministrazioni aggiudicatrici che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza possono essere considerate come aventi rispettato le disposizioni della presente direttiva.
- (16) Al fine di tener conto delle diversità esistenti negli Stati membri, occorre lasciare a questi ultimi la facoltà di prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere ad accordi quadro, a centrali di committenza, ai sistemi dinamici di acquisizione ad aste elettroniche e al dialogo competitivo, quali sono definiti e disciplinati dalla presente direttiva.
- (17) L'esistenza di una pluralità di soglie di applicazione delle disposizioni di coordinamento genera complicazioni per le amministrazioni aggiudicatrici. Inoltre, in considerazione dell'unione monetaria, è appropriato fissare soglie espresse in euro. Appare pertanto opportuno fissare le soglie in euro in modo da semplificare l'applicazione di tali disposizioni, pur garantendo il rispetto delle soglie espresse in diritti speciali di prelievo previste dall'accordo. In quest'ottica è altresì opportuno prevedere una revisione periodica delle soglie espresse in euro allo scopo di adeguarle, se necessario, in funzione delle eventuali variazioni del valore dell'euro rispetto ai diritti speciali di prelievo.
- (18) Per l'applicazione delle disposizioni previste dalla presente direttiva e ai fini della sorveglianza, il metodo migliore per definire il settore dei servizi è quello di suddividere tali servizi in categorie corrispondenti a talune voci di una nomenclatura comune e di riunirli in due allegati II A e II B, a seconda del regime cui sono assoggettati. Per quanto riguarda i servizi di cui all'allegato II B, le disposizioni della presente direttiva dovrebbero far salva l'applicazione di norme comunitarie specifiche per i servizi in questione.
- (19) Per quanto concerne gli appalti pubblici di servizi, l'applicazione integrale della presente direttiva dovrebbe essere limitata, per un periodo transitorio, agli appalti per i quali le disposizioni della direttiva stessa consentiranno il pieno sfruttamento del potenziale di crescita degli scambi con l'estero. Gli appalti degli altri servizi

- dovrebbero essere sottoposti a osservazione durante tale periodo transitorio prima che una decisione venga presa su una piena applicazione della presente direttiva. A questo proposito è opportuno definire le modalità di tale osservazione. Tali modalità devono nel contempo consentire agli interessati di avere accesso alle informazioni in materia.
- (20) Gli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici operanti nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali che rientrano nell'ambito di tali attività sono disciplinati dalla direttiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e dei servizi postali⁽¹⁾. Tuttavia gli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel quadro delle loro attività di prestazione di servizi di trasporto marittimi, costieri o fluviali devono rientrare nel campo di applicazione della presente direttiva.
- (21) In considerazione della situazione di concorrenza effettiva degli appalti nel settore delle telecomunicazioni in seguito all'attuazione della normativa comunitaria volta a liberalizzare tale settore, è opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva gli appalti pubblici in tale settore, a condizione che siano aggiudicati allo scopo principale di permettere alle amministrazioni aggiudicatrici di esercitare talune attività nel settore delle telecomunicazioni. Tali attività sono definite conformemente alle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 8 della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni⁽²⁾; la presente direttiva non si applica pertanto agli appalti che sono stati esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/38/CEE ai sensi dell'articolo 8 della medesima.
- (22) È opportuno prevedere i casi nei quali le misure di coordinamento delle procedure possono non essere applicate per ragioni connesse alla sicurezza o ai segreti di Stato o a causa dell'applicabilità di particolari norme di aggiudicazione degli appalti previste da accordi internazionali, attinenti alla presenza di truppe di stanza o proprie delle organizzazioni internazionali.
- (23) A norma dell'articolo 163 del trattato, la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico costituisce uno dei mezzi per potenziare le basi scientifiche e tecnologiche dell'industria della Comunità e l'apertura degli appalti pubblici di servizi contribuisce al conseguimento di questo obiettivo. Il cofinanziamento di programmi di ricerca non dovrebbe essere oggetto della presente direttiva: risultano pertanto esclusi i contratti per servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell'esercizio della propria attività, a condizione che la prestazione dei servizi sia interamente retribuita da tale amministrazione.
- (24) Nell'ambito dei servizi, gli appalti aventi per oggetto l'acquisto o la locazione di beni immobili o diritti su tali beni presentano caratteristiche particolari che rendono inappropriata l'applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti pubblici.
- (25) L'aggiudicazione di appalti pubblici in relazione a taluni servizi audiovisivi nel settore delle trasmissioni radio-televisive dovrebbe consentire di tenere conto di considerazioni di rilievo culturale e sociale che rendono inappropriata l'applicazione delle norme di aggiudicazione degli appalti. Per questi motivi si deve dunque prevedere un'eccezione per gli appalti pubblici di servizi aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi pronti per essere diffusi e di altri servizi preparatori, quali quelli relativi alle sceneggiature o alle prestazioni artistiche necessarie alla realizzazione del programma nonché gli appalti concernenti il tempo di trasmissione. Tuttavia tale eccezione non dovrebbe applicarsi alla fornitura del materiale tecnico necessario alla produzione, alla coproduzione e alla trasmissione di tali programmi. Per trasmissione si dovrebbe intendere la ritrasmissione e la diffusione tramite qualsivoglia rete elettronica.
- (26) I servizi d'arbitrato e di conciliazione sono di norma prestati da enti o persone all'uopo selezionati o designati secondo modalità che non possono essere disciplinate da norme di aggiudicazione degli appalti pubblici.
- (27) In conformità dell'Accordo, i servizi finanziari soggetti alla presente direttiva non comprendono gli strumenti in materia di politica monetaria, tassi di cambio, debito pubblico, gestione delle riserve e di altre politiche che comportino operazioni su titoli o altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento

⁽¹⁾ V. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2001/78/CE.

di denaro o capitale delle amministrazioni aggiudicatrici. Di conseguenza i contratti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari non sono contemplati. Sono altresì esclusi i servizi forniti dalle banche centrali.

offerenti siano al corrente degli aspetti coperti dai requisiti fissati dall'amministrazione aggiudicatrice.

- (28) L'occupazione e le condizioni di lavoro sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti i cittadini e contribuiscono all'integrazione nella società. In questo ambito i laboratori protetti ed i programmi di lavoro protetti contribuiscono efficacemente a promuovere l'integrazione e la reintegrazione dei disabili nel mercato del lavoro. Tuttavia, detti laboratori potrebbero non essere in grado di ottenere degli appalti in condizioni di concorrenza normali. Appare pertanto opportuno prevedere che gli Stati membri possano riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici a tali laboratori o riservare l'esecuzione degli appalti nel contesto di programmi di lavoro protetti.
- (29) Le specifiche tecniche fissate dai committenti pubblici dovrebbero permettere l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza. A questo scopo deve essere possibile la presentazione di offerte che riflettano la pluralità di soluzioni tecniche. Pertanto le specifiche tecniche devono poter essere fissate in termini di prestazioni e di requisiti funzionali e, in caso di riferimento alla norma europea, o, in mancanza di quest'ultima, alla norma nazionale, le amministrazioni aggiudicatrici devono prendere in considerazione offerte basate su altre soluzioni equivalenti. Per dimostrare l'equivalenza, gli offerenti dovrebbero poter utilizzare qualsiasi mezzo di prova. Le amministrazioni aggiudicatrici, laddove decidano che in un determinato caso l'equivalenza non sussiste, devono poter motivare tale decisione. Le amministrazioni aggiudicatrici che desiderano definire requisiti ambientali nelle specifiche tecniche di un determinato contratto possono prescrivere le caratteristiche ambientali, quali un metodo di produzione determinato, e/o gli effetti ambientali specifici di gruppi di prodotti o di servizi. Esse possono utilizzare, ma non vi sono obbligate, le specifiche adeguate definite dall'ecoetichettatura, come l'ecoetichettatura europea, l'ecoetichettatura (multi)nazionale o qualsiasi altra ecoetichettatura, purché i requisiti per l'etichettatura siano elaborati ed adottati in base a informazioni scientifiche mediante un processo cui possano partecipare le parti interessate, quali gli organi governativi, i consumatori, i produttori, i distributori o le organizzazioni ambientali e purché l'etichettatura sia accessibile e disponibile per tutte le parti interessate. Ogni qualvolta ciò sia possibile, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero definire specifiche tecniche in modo da tener conto dei criteri di accessibilità per i portatori di handicap o di una progettazione adeguata per tutti gli utenti. Le specifiche tecniche dovrebbero essere chiaramente indicate, affinché tutti gli
- (30) Le informazioni supplementari relative agli appalti devono essere indicate, com'è consuetudine negli Stati membri, nel capitolato d'oneri relativo a ciascun appalto o in ogni documento equivalente.
- (31) Le amministrazioni aggiudicatrici che realizzano progetti particolarmente complessi possono trovarsi nell'impossibilità oggettiva, non per carenze loro imputabili, di definire i mezzi atti a soddisfare le loro esigenze o di valutare ciò che il mercato può offrire in termini di soluzioni tecniche e/o di soluzioni giuridico/finanziarie. Tale situazione può in particolare verificarsi per l'esecuzione di importanti progetti di infrastruttura di trasporti integrati, di grandi reti informatiche, di progetti che comportano un finanziamento complesso e strutturato, di cui non è possibile stabilire in anticipo l'impostazione finanziaria e giuridica. Nella misura in cui il ricorso a procedure aperte o ristrette non consenta di aggiudicare detti appalti, occorre prevedere una procedura flessibile che salvaguardi sia la concorrenza tra operatori economici sia la necessità delle amministrazioni aggiudicatrici di discutere con ciascun candidato tutti gli aspetti dell'appalto. Tuttavia tale procedura non deve essere utilizzata in modo che limiti o distorca la concorrenza, in particolare mediante modifiche di elementi sostanziali delle offerte o imponendo elementi nuovi sostanziali all'offerente scelto ovvero coinvolgendo qualsiasi altro offerente che non sia quello che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa.
- (32) Per favorire l'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici, è necessario prevedere disposizioni in materia di subappalto.
- (33) Le condizioni di esecuzione di un appalto sono compatibili con la presente direttiva a condizione che non siano, direttamente o indirettamente, discriminatorie e siano indicate nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. In particolare esse possono essere finalizzate alla formazione professionale nel cantiere, alla promozione dell'occupazione delle persone con particolari difficoltà di inserimento, alla lotta contro la disoccupazione o alla tutela dell'ambiente. A titolo di esempio, si possono citare, tra gli altri, gli obblighi - applicabili all'esecuzione dell'appalto - di assumere disoccupati di lunga durata o di introdurre azioni di formazione per i disoccupati o i giovani, di rispettare in sostanza le disposizioni delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nell'ipotesi in cui non siano state attuate nella legislazione nazionale, di assumere un numero di persone disabili superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale.

- (34) Durante l'esecuzione di un appalto pubblico si applicano le leggi, le regolamentazioni e i contratti collettivi, sia nazionali che comunitari, in vigore in materia di condizioni di lavoro e sicurezza sul lavoro, purché tali norme, nonché la loro applicazione, siano conformi al diritto comunitario. Nelle situazioni transfrontaliere, in cui lavoratori di uno Stato membro forniscono servizi in un altro Stato membro per la realizzazione di un appalto pubblico, la direttiva 96/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi⁽¹⁾, stabilisce le condizioni minime che devono essere rispettate nel paese ospitante nei confronti di detti lavoratori distaccati. Se il diritto nazionale contiene disposizioni in tal senso, il mancato rispetto di questi obblighi può essere considerato una colpa grave o un reato che incide sulla moralità professionale dell'operatore economico e può comportare l'esclusione di quest'ultimo dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico.
- (35) Tenuto conto delle nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e delle semplificazioni che esse possono comportare per quanto riguarda la pubblicità degli appalti nonché in termini di efficacia e di trasparenza delle procedure di aggiudicazione, è opportuno porre sullo stesso piano i mezzi elettronici e gli strumenti classici di comunicazione e di scambio di informazioni. In tutta la misura del possibile i mezzi e le tecnologie prescelti dovrebbero essere compatibili con le tecnologie utilizzate negli altri Stati membri.
- (36) Lo sviluppo di una effettiva concorrenza nel settore degli appalti pubblici richiede una pubblicità comunitaria dei bandi di gara redatti dalle amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri. Le informazioni contenute in tali bandi devono permettere agli operatori economici della Comunità di valutare se gli appalti proposti li interessano. A tal fine occorre fornire loro una sufficiente conoscenza dell'oggetto dell'appalto e delle relative condizioni. È pertanto opportuno garantire una migliore visibilità dei bandi pubblicati, mediante strumenti appropriati, come i formulari standard di bandi di gara e la nomenclatura «Vocabolario comune per gli appalti» (CPV) («Common Procurement Vocabulary»), previsto dal regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, come la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici. Nelle procedure ristrette, la pubblicità dovrebbe mirare più in particolare a permettere agli operatori economici degli Stati membri di manifestare il loro interesse per gli appalti, sollecitando dalle amministrazioni aggiudicatrici un invito a presentare un'offerta in conformità alle condizioni prescritte.
- (37) Nel quadro della presente direttiva alle trasmissioni di informazioni per via elettronica si dovrebbero applicare la direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche⁽³⁾ e la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico)⁽⁴⁾. Le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e le norme applicabili ai concorsi di servizi richiedono un livello di sicurezza e riservatezza maggiore di quello previsto dalle suddette direttive. Di conseguenza, i dispositivi per la ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione nonché dei piani e progetti dovrebbero soddisfare requisiti specifici aggiuntivi. A questo scopo, l'uso delle firme elettroniche ed, in particolare, della firma elettronica avanzata, dovrebbe essere incoraggiato in tutta la misura del possibile. Inoltre l'esistenza di sistemi di accreditamento facoltativi può costituire un quadro favorevole al miglioramento del livello del servizio di certificazione fornito per questi dispositivi.
- (38) L'uso di mezzi elettronici determina economie di tempo. È pertanto opportuno prevedere una riduzione dei termini minimi in caso di ricorso a tali mezzi elettronici, a condizione tuttavia che essi siano compatibili con le modalità di trasmissione specifiche previste a livello comunitario.
- (39) La verifica dell'idoneità degli offerenti, nelle procedure aperte, e dei candidati, nelle procedure ristrette e negoziate con pubblicazione di un bando di gara nonché nel dialogo competitivo, e la loro selezione dovrebbero avvenire in condizioni di trasparenza. A questo riguardo è opportuno che siano indicati i criteri non discriminatori che le amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare per la selezione dei candidati ed i mezzi di cui gli operatori economici possono avvalersi per dimostrare di ottemperare a tali criteri. In vista di tale trasparenza le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero essere tenute a indicare, fin dall'avvio del confronto competitivo, i criteri di selezione cui si atterrano, nonché il livello di capacità specifiche eventualmente preteso dagli operatori economici per ammetterli alla procedura di aggiudicazione dell'appalto.
- (40) L'amministrazione aggiudicatrice può limitare il numero di candidati alle procedure ristrette e negoziate con la pubblicazione di un bando di gara, nonché al dialogo competitivo. La riduzione del numero di candidati dovrebbe essere effettuata sulla base di criteri oggettivi indicati nel bando di gara. Detti criteri oggettivi non

(1) GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

(2) GU L 340 del 16.12.2002, pag. 1.

(3) GU C 193 del 10.7.2001, pag. 7.

(4) GU C 144 del 16.5.2001, pag. 23.

implicano necessariamente ponderazioni. Per quanto riguarda i criteri relativi alla situazione personale degli operatori economici un riferimento generico, nel bando di gara, alle ipotesi riportate nell'articolo 45 può essere sufficiente.

Il mancato rispetto delle disposizioni nazionali che attuano le direttive 2000/78/CE ⁽¹⁾ e 76/207/CEE ⁽²⁾ in materia di parità di trattamento dei lavoratori, che sia stato oggetto di una sentenza definitiva o di una decisione avente effetti equivalenti, può essere considerato un reato che incide sulla moralità professionale dell'operatore economico o come una colpa grave.

- (41) Nel dialogo competitivo e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, tenuto conto della flessibilità che può essere necessaria nonché dei costi troppo elevati connessi a tali metodi di aggiudicazione degli appalti, occorre consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di prevedere uno svolgimento della procedura in fasi successive in modo da ridurre progressivamente, in base a criteri di attribuzione preliminarmente indicati, il numero di offerte che continueranno a discutere o a negoziare. Tale riduzione dovrebbe assicurare, purché il numero di soluzioni o di candidati appropriati lo consenta, una reale concorrenza.
- (42) Le norme comunitarie in materia di reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri documenti atti a comprovare una qualifica formale sono applicabili quando si esiga la prova del possesso di una particolare qualifica per partecipare a una procedura d'appalto o a un concorso di progettazione.
- (43) Occorre evitare l'aggiudicazione di appalti pubblici a operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione o di frode a danno degli interessi finanziari delle Comunità europee o di riciclaggio dei proventi di attività illecite. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero richiedere, all'occorrenza, ai candidati/offerti i documenti appropriati e, in caso di dubbi sulla loro situazione personale, potrebbero chiedere la cooperazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato. L'esclusione di detti operatori economici dovrebbe intervenire non appena l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza di una sentenza relativa a tali reati, emessa conformemente al diritto nazionale e avente un carattere definitivo che le conferisce autorità di cosa giudicata. Se il diritto nazionale contiene disposizioni in tal senso, il mancato rispetto della normativa ambientale o di quella degli appalti pubblici in materia di accordi illeciti, che sia stato oggetto di una sentenza definitiva o di una decisione avente effetti equivalenti, può essere considerato un reato che incide sulla moralità professionale dell'operatore economico o come una colpa grave.
- (44) Nei casi appropriati, in cui l'applicazione di misure o sistemi di gestione ambientale durante l'esecuzione dell'appalto pubblico è giustificata dalla natura dei lavori e/o dei servizi, può essere richiesta, l'applicazione di siffatte misure o sistemi. I sistemi di gestione ambientale, indipendentemente dalla loro registrazione conformemente agli strumenti comunitari quale il regolamento (CE) n. 761/2001 ⁽³⁾ (EMAS), possono dimostrare la capacità tecnica dell'operatore economico di realizzare l'appalto. Inoltre, deve essere accettata come mezzo di prova alternativo ai sistemi di gestione ambientale registrati, una descrizione delle misure applicate dall'operatore economico per assicurare lo stesso livello di protezione dell'ambiente.
- (45) La presente direttiva prevede la possibilità per gli Stati membri di istituire elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi o una certificazione da parte di organismi pubblici o privati, nonché gli effetti di una siffatta iscrizione o di un siffatto certificato nel quadro di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici in un altro Stato membro. Per quanto riguarda l'elenco ufficiale di operatori economici riconosciuti, si deve tener conto della giurisprudenza della Corte di giustizia nel caso in cui un operatore economico facente parte di un gruppo si avvale della capacità economica, finanziaria o tecnica di altre società del gruppo a sostegno della sua domanda di iscrizione. In tal caso spetta all'operatore economico comprovare che disporrà effettivamente di detti mezzi durante tutta la durata di

⁽¹⁾ Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 02.12.2000 pag. 16).

⁽²⁾ Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (GU L 39 del 14.2.1976, pag.40). Direttiva modificata dalla direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 15).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e di audit (EMAS) (GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1).

validità dell'iscrizione. Ai fini di detta iscrizione, uno Stato membro può quindi determinare livelli di esigenze da raggiungere ed in particolare, ad esempio, allorché detto operatore si avvale della capacità finanziaria di un'altra società del gruppo, l'impegno, se necessario solidale, di quest'ultima società.

- (46) L'aggiudicazione dell'appalto deve essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza. Di conseguenza occorre ammettere soltanto l'applicazione di due criteri di aggiudicazione: quello del «prezzo più basso» e quello della «offerta economicamente più vantaggiosa».

Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento in sede di aggiudicazione degli appalti è opportuno prevedere l'obbligo - sancito dalla giurisprudenza - di assicurare la trasparenza necessaria per consentire a qualsiasi offerente di essere ragionevolmente informato dei criteri e delle modalità applicati per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa. Spetta quindi alle amministrazioni aggiudicatrici indicare i criteri di aggiudicazione nonché la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di tali criteri e questo in tempo utile affinché gli offerenti ne siano a conoscenza quando preparano le loro offerte. Le amministrazioni aggiudicatrici possono derogare all'indicazione della ponderazione dei criteri di aggiudicazione in casi debitamente motivati, che devono essere in grado di giustificare, quando detta ponderazione non può essere stabilita preliminarmente, in particolare a causa della complessità dell'appalto. In questi casi esse dovrebbero indicare l'ordine decrescente di importanza di tali criteri.

Le amministrazioni aggiudicatrici, quando scelgono di aggiudicare l'appalto all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutano le offerte per determinare quella che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. A tal fine stabiliscono i criteri economici e qualitativi che, nel loro insieme, devono consentire di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione aggiudicatrice. La determinazione di tali criteri dipende dall'oggetto dell'appalto in quanto essi devono consentire di valutare il livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, quale definito nelle specifiche tecniche, nonché di misurare il rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta.

Al fine di garantire la parità di trattamento, i criteri di aggiudicazione dovrebbero consentire di raffrontare le

offerte e di valutarle in maniera oggettiva. Se tali condizioni sono soddisfatte, criteri di aggiudicazione economici e qualitativi, come quelli relativi al rispetto di requisiti ambientali, possono consentire all'amministrazione aggiudicatrice di rispondere ai bisogni della collettività pubblica interessata, quali espressi nelle specifiche dell'appalto. Alle stesse condizioni un'amministrazione aggiudicatrice può utilizzare criteri volti a soddisfare esigenze sociali, soddisfacenti, in particolare bisogni - definiti nelle specifiche dell'appalto - propri di categorie di popolazione particolarmente svantaggiate a cui appartengono i beneficiari/utilizzatori dei lavori, forniture e servizi oggetto dell'appalto.

- (47) Negli appalti pubblici di servizi, i criteri di aggiudicazione non devono influire sull'applicazione delle disposizioni nazionali relative alla remunerazione di taluni servizi, quali ad esempio le prestazioni degli architetti, degli ingegneri o degli avvocati e, per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture, sull'applicazione delle disposizioni nazionali che impongono un prezzo fisso per i libri scolastici.

- (48) Talune condizioni tecniche e segnatamente quelle riguardanti i bandi, le relazioni statistiche, nonché la nomenclatura utilizzata e le condizioni di riferimento a tale nomenclatura, richiedono di essere adottate o modificate in funzione dell'evolversi delle esigenze tecniche. Anche gli elenchi delle amministrazioni aggiudicatrici contenuti negli allegati necessitano di aggiornamenti. Appare quindi opportuno prevedere una procedura di adozione flessibile e rapida a tale effetto.

- (49) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.

- (50) È opportuno che il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini ⁽²⁾, si applichi al computo dei termini previsti dalla presente direttiva.

- (51) La presente direttiva non dovrebbe influire sugli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di applicazione delle direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE indicati nell'allegato XI,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23

⁽²⁾ GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1.

INDICE

TITOLO I

Definizioni e principi generali

- Articolo 1 — Definizioni
- Articolo 2 — Principi di aggiudicazione degli appalti
- Articolo 3 — Concessione di diritti speciali o esclusivi: clausola di non discriminazione

TITOLO II

Disposizioni relative agli appalti pubblici

CAPO I

Disposizioni generali

- Articolo 4 — Operatori economici
- Articolo 5 — Condizioni relative agli accordi conclusi in seno all'Organizzazione mondiale del commercio
- Articolo 6 — Riservatezza

CAPO II

Campo di applicazione

SEZIONE 1 — Soglie

- Articolo 7 — Importi delle soglie degli appalti pubblici
- Articolo 8 — Appalti sovvenzionati in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici
- Articolo 9 — Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti pubblici, degli accordi quadro e dei sistemi dinamici di acquisizione

SEZIONE 2 — Situazioni specifiche

- Articolo 10 — Appalti nel settore della difesa
- Articolo 11 — Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza

SEZIONE 3 — Appalti esclusi

- Articolo 12 — Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali
- Articolo 13 — Esclusioni specifiche nel settore delle telecomunicazioni
- Articolo 14 — Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza
- Articolo 15 — Appalti aggiudicati in base a norme internazionali
- Articolo 16 — Esclusioni specifiche
- Articolo 17 — Concessioni di servizi
- Articolo 18 — Appalti di servizi affidati in base ad un diritto esclusivo

SEZIONE 4 — Regime particolare

Articolo 19 — Appalti riservati

CAPO III

Norme applicabili agli appalti pubblici di servizi

Articolo 20 — Appalti di servizi elencati nell'allegato II A

Articolo 21 — Appalti di servizi elencati nell'allegato II B

Articolo 22 — Appalti di servizi elencati nell'allegato II A e di servizi elencati nell'allegato II B

CAPO IV

Disposizioni specifiche sul capitolato d'oneri e sui documenti dell'appalto

Articolo 23 — Specifiche tecniche

Articolo 24 — Varianti

Articolo 25 — Subappalto

Articolo 26 — Condizioni di esecuzione dell'appalto

Articolo 27 — Obblighi relativi alle fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro

CAPO V

Procedure

Articolo 28 — Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate e al dialogo competitivo

Articolo 29 — Dialogo competitivo

Articolo 30 — Aggiudicazione mediante procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara

Articolo 31 — Aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara

Articolo 32 — Accordi quadro

Articolo 33 — Sistemi dinamici di acquisizione

Articolo 34 — Appalti pubblici di lavori: disposizioni specifiche sull'edilizia sociale

CAPO VI

Disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza

SEZIONE 1 — Pubblicazione di bandi e avvisi

Articolo 35 — Bandi e avvisi

Articolo 36 — Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

Articolo 37 — Pubblicazione non obbligatoria

SEZIONE 2 — Termini

Articolo 38 — Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte

Articolo 39 — Procedure aperte: capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari

SEZIONE 3 — Contenuto e mezzi di trasmissione delle informazioni

Articolo 40 — Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare

Articolo 41 — Informazione dei candidati e degli offerenti

SEZIONE 4 — Comunicazioni

Articolo 42 — Regole applicabili alle comunicazioni

SEZIONE 5 — Verbali

Articolo 43 — Contenuto dei verbali

CAPO VII

Svolgimento della procedura

SEZIONE 1 — Disposizioni generali

Articolo 44 — Accertamento dell'idoneità e scelta dei partecipanti, aggiudicazione degli appalti

SEZIONE 2 — Criteri di selezione qualitativa

Articolo 45 — Situazione personale del candidato o dell'offerente

Articolo 46 — Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale

Articolo 47 — Capacità economica e finanziaria

Articolo 48 — Capacità tecniche e professionali

Articolo 49 — Norme di garanzia della qualità

Articolo 50 — Norme di gestione ambientale

Articolo 51 — Documenti e informazioni complementari

Articolo 52 — Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato

SEZIONE 3 — Aggiudicazione dell'appalto

Articolo 53 — Criteri di aggiudicazione dell'appalto

Articolo 54 — Ricorso alle aste elettroniche

Articolo 55 — Offerte anormalmente basse

TITOLO III**Disposizioni nel settore delle concessioni di lavori pubblici**

CAPO I

Disposizioni applicabili alle concessioni di lavori pubblici

Articolo 56 — Campo di applicazione

Articolo 57 — Esclusioni dal campo di applicazione

Articolo 58 — Pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici

Articolo 59 — Termini

Articolo 60 — Subappalto

Articolo 61 — Aggiudicazione di lavori complementari al concessionario

CAPO II

Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 62 — Disposizioni applicabili

CAPO III

Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 63 — Disposizioni in materia di pubblicità: soglie ed eccezioni

Articolo 64 — Pubblicazione del bando

Articolo 65 — Termini per la ricezione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte

TITOLO IV**Disposizioni applicabili ai concorsi di progettazione nel settore dei servizi**

Articolo 66 — Disposizioni generali

Articolo 67 — Campo di applicazione

Articolo 68 — Esclusioni dal campo di applicazione

Articolo 69 — Bandi e avvisi

Articolo 70 — Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione

Articolo 71 — Mezzi di comunicazione

Articolo 72 — Selezione dei concorrenti

Articolo 73 — Composizione della commissione giudicatrice

Articolo 74 — Decisioni della commissione giudicatrice

TITOLO V**Obblighi statistici, competenze d'esecuzione e disposizioni finali**

Articolo 75 — Obblighi statistici

Articolo 76 — Contenuto del prospetto statistico

Articolo 77 — Comitato consultivo

Articolo 78 — Revisione delle soglie

Articolo 79 — Modificazioni

Articolo 80 — Attuazione

Articolo 81 — Meccanismi di controllo

Articolo 82 — Abrogazioni

Articolo 83 — Entrata in vigore

Articolo 84 — Destinatari

ALLEGATI

Allegato I — Elenco delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

Allegato II — Servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d)

Allegato II A

Allegato II B

Allegato III	— Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 1, paragrafo 9, secondo comma
Allegato IV	— Autorità governative centrali
Allegato V	— Elenco dei prodotti di cui all'articolo 7 per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa
Allegato VI	— Definizione di alcune specifiche tecniche
Allegato VII	— Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi
Allegato VII A	— Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di appalti pubblici
Allegato VII B	— Informazioni che devono figurare nei bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici
Allegato VII C	— Informazioni che devono figurare nei bandi di gara del concessionario dei lavori che non è un'amministrazione aggiudicatrice
Allegato VII D	— Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi per i concorsi di progettazione di servizi
Allegato VIII	— Caratteristiche relative alla pubblicazione
Allegato IX	— Registri
Allegato IX A	— Appalti di lavori pubblici
Allegato IX B	— Appalti pubblici di forniture
Allegato IX C	— Appalti pubblici di servizi
Allegato X	— Requisiti relativi ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte/domande di partecipazione o dei piani/progetti nei concorsi
Allegato XI	— Termini di recepimento e di attuazione (articolo 80)
Allegato XII	— Tabella di corrispondenza

TITOLO I

DEFINIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni di cui ai paragrafi da 2 a 15.

2. a) Gli «appalti pubblici» sono contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ai sensi della presente direttiva.

b) Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui all'allegato I o di un'opera, oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica.

c) Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di cui alla lettera b) aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

Un appalto pubblico avente per oggetto la fornitura di prodotti e, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione è considerato un «appalto pubblico di forniture».

d) Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II.

Un appalto pubblico avente per oggetto tanto dei prodotti quanto dei servizi di cui all'allegato II è considerato un «appalto pubblico di servizi» quando il valore dei servizi in questione supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto.

Un appalto pubblico avente per oggetto dei servizi di cui all'allegato II e che preveda attività ai sensi dell'allegato I solo a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale dell'appalto è considerato un appalto pubblico di servizi.

3. La «concessione di lavori pubblici» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

4. La «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

5. Un «accordo quadro» è un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

6. Un «sistema dinamico di acquisizione» è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice, limitato nel tempo ed aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'onori.

7. Un'«asta elettronica» è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Di conseguenza appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.

8. I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una persona fisica o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento di tali persone e/o enti che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori e/o opere, prodotti o servizi.

Il termine «operatore economico» comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi. È utilizzato unicamente per semplificare il testo.

L'operatore economico che ha presentato un'offerta è designato con il termine di «offerente». Chi ha sollecitato un invito a

partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo è designato con il termine di «candidato».

9. Si considerano «amministrazioni aggiudicatrici»: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.

Per «organismo di diritto pubblico» s'intende qualsiasi organismo:

- a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale,
- b) dotato di personalità giuridica, e
- c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

Gli elenchi, non limitativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che soddisfano i criteri di cui al secondo comma, lettere a), b), e c), figurano nell'allegato III. Gli Stati membri notificano periodicamente alla Commissione le modificazioni intervenute nei loro elenchi.

10. Una «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che:

- acquista forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici, o
- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici.

11. a) Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.

b) Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta.

c) Il «dialogo competitivo» è una procedura alla quale qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare e nella quale l'amministrazione aggiudicatrice avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte.

Ai fini del ricorso alla procedura di cui al primo comma, un appalto pubblico è considerato «particolarmente complesso» quando l'amministrazione aggiudicatrice

— non è oggettivamente in grado di definire, conformemente all'articolo 23, paragrafo 3, lettere b), c) o d), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi, e/o

— non è oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica e/o finanziaria di un progetto.

d) Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

e) I «concorsi di progettazione» sono le procedure intese a fornire all'amministrazione aggiudicatrice, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.

12. I termini «scritto» o «per iscritto» designano un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale insieme può includere informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.

13. Un «mezzo elettronico» è un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.

14. Il «Vocabolario comune per gli appalti», in appresso CPV («Common Procurement Vocabulary»), designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti.

Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione della presente direttiva derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all'allegato I o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione provvisoria) di cui all'allegato II, avrà la

prevalenza rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.

15. Ai fini dell'articolo 13, dell'articolo 57, lettera a) e dell'articolo 68, lettera b), valgono le seguenti definizioni:

a) «rete pubblica di telecomunicazioni»: l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

b) «punto terminale della rete»: l'insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa;

c) «servizi pubblici di telecomunicazioni»: i servizi di telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno specificatamente affidato l'offerta, in particolare ad uno o più enti di telecomunicazioni;

d) «servizi di telecomunicazioni»: i servizi che consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione.

Articolo 2

Principi di aggiudicazione degli appalti

Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità, in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza.

Articolo 3

Concessione di diritti speciali o esclusivi: clausola di non discriminazione

Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI PUBBLICI

CAPO I

Disposizioni generali*Articolo 4***Operatori economici**

1. I candidati o gli offerenti che, in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione di cui trattasi non possono essere respinti soltanto per il fatto che, secondo la normativa dello Stato membro nel quale è aggiudicato l'appalto, essi avrebbero dovuto essere persone fisiche o persone giuridiche.

Tuttavia, per gli appalti pubblici di servizi e di lavori nonché per gli appalti pubblici di forniture che comportano anche servizi e/o lavori di posa in opera e di installazione, alle persone giuridiche può essere imposto d'indicare nell'offerta o nella domanda di partecipazione il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate di fornire la prestazione di cui trattasi.

2. I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare offerte o a candidarsi. Ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione le amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere che i raggruppamenti di operatori economici abbiano una forma giuridica specifica; tuttavia al raggruppamento selezionato può essere imposto di assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione dell'appalto.

*Articolo 5***Condizioni relative agli accordi conclusi in seno all'Organizzazione mondiale del commercio**

In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, gli Stati membri applicano nelle loro relazioni condizioni favorevoli quanto quelle che concedono agli operatori economici dei paesi terzi in applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (in prosieguo: «l'Accordo»). A tal fine gli Stati membri si consultano, in seno al comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 77, sulle misure da adottare a norma di tale Accordo.

*Articolo 6***Riservatezza**

Fatte salve le disposizioni della presente direttiva, in particolare quelle relative agli obblighi in materia di pubblicità sugli

appalti aggiudicati e di informazione dei candidati e degli offerenti, previsti rispettivamente all'articolo 35, paragrafo 4, e all'articolo 41, e conformemente alla legislazione nazionale cui è soggetta l'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima non rivela informazioni comunicate dagli operatori economici e da essi considerate riservate; tali informazioni comprendono in particolare segreti tecnici o commerciali, nonché gli aspetti riservati delle offerte.

CAPO II

Campo di applicazione

Sezione 1

Soglie

*Articolo 7***Importi delle soglie degli appalti pubblici**

La presente direttiva si applica agli appalti pubblici che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli 10 e 11 e degli articoli da 12 a 18 e il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) è pari o superiore alle soglie seguenti:

- a) 162 000 EUR, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b), terzo trattino, aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV; per quanto riguarda gli appalti pubblici di forniture aggiudicati da tali amministrazioni operanti nel settore della difesa, ciò vale esclusivamente per gli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato V;
- b) 249 000 EUR,
 - per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici diverse da quelle indicate nell'allegato IV,
 - per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate nell'allegato IV che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato V,
 - per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia amministrazione aggiudicatrice, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526 e/o servizi elencati nell'allegato II B;
- c) 6 242 000 EUR, per gli appalti pubblici di lavori.

Articolo 8

Appalti sovvenzionati in misura superiore al 50 % dalle amministrazioni aggiudicatrici

La presente direttiva si applica all'aggiudicazione:

- a) di appalti sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a 6 242 000 EUR,
 - quando tali appalti riguardano i lavori di genio civile definiti nell'allegato I;
 - quando tali appalti si riferiscono a lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi;
- b) di appalti di servizi sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 % da amministrazioni aggiudicatrici e il cui valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o superiore a 249 000 EUR allorché tali appalti sono connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a).

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le amministrazioni aggiudicatrici che concedono tali sovvenzioni facciano rispettare la presente direttiva qualora gli appalti siano aggiudicati da altri soggetti o rispettino la presente direttiva qualora aggiudichino esse stesse tali appalti in nome e per conto degli altri enti in parola.

Articolo 9

Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti pubblici degli accordi quadro e dei sistemi dinamici di acquisizione

1. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e di rinnovi eventuali del contratto.

Quando l'amministrazione aggiudicatrice prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto.

2. Detta stima deve essere valida al momento dell'invio del bando di gara, quale previsto all'articolo 35, paragrafo 2, o, nei casi in cui siffatto bando non è richiesto, al momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura di aggiudicazione dell'appalto.

3. Nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture e/o di

servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'applicazione della presente direttiva.

4. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell'importo dei lavori stessi nonché del valore complessivo stimato delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori, messe a disposizione dell'imprenditore dalle amministrazioni aggiudicatrici.

5. a) Quando un'opera prevista o un progetto di acquisto di servizi può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.

Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 7, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80 000 EUR per i servizi o a 1 milione EUR per i lavori, purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20 % del valore complessivo di tutti i lotti.

b) Quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dar luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti separati, per l'applicazione dell'articolo 7, lettere a) e b) si tiene conto del valore stimato della totalità di tali lotti.

Quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 7, la presente direttiva si applica all'aggiudicazione di ciascun lotto.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono tuttavia derogare a tale applicazione per i lotti il cui valore stimato al netto dell'IVA sia inferiore a 80 000 EUR e purché il valore cumulato di tali lotti non superi il 20% del valore complessivo della totalità dei lotti.

6. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:

a) se trattasi di appalto pubblico di durata determinata pari o inferiore a 12 mesi, il valore complessivo stimato per la durata dell'appalto o, se la durata supera i 12 mesi, il valore complessivo, ivi compreso l'importo stimato del valore residuo;

b) se trattasi di appalto pubblico di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per 48.

7. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è assunto come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:

- a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivamente conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale, oppure
- b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi conclusi nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio se questo è superiore a dodici mesi.

La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dal campo di applicazione della presente direttiva.

8. Per gli appalti pubblici di servizi il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è, a seconda dei casi, il seguente:

- a) per i tipi di servizi seguenti:
 - i) servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
 - ii) servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni, gli interessi e altre forme di remunerazione;
 - iii) appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
- b) per gli appalti di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
 - i) se trattasi di appalti di durata determinata pari o inferiore a 48 mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata;
 - ii) se trattasi di appalti di durata indeterminata o superiore a 48 mesi, il valore mensile moltiplicato per 48.

9. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.

Sezione 2

Situazioni specifiche

Articolo 10

Appalti nel settore della difesa

La presente direttiva si applica agli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa, fatto salvo l'articolo 296 del Trattato.

Articolo 11

Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che acquistano lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza nei casi di cui all'articolo 1, paragrafo 10, sono considerate in linea con la presente direttiva a condizione che detta centrale l'abbia rispettata.

Sezione 3

Appalti esclusi

Articolo 12

Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di cui alla direttiva 2004/17/CE che le amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 3 a 7 della medesima aggiudicano per tali attività, né agli appalti pubblici esclusi dal campo di applicazione di detta direttiva in forza del suo articolo 5, paragrafo 2 e dei suoi articoli 19, 26 e 30.

Tuttavia la presente direttiva continua ad applicarsi agli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più attività di cui all'articolo 5 bis della direttiva 2004/17/CE e che sono aggiudicati per tali attività, fin quando lo Stato membro interessato si avvale della facoltà di cui all'articolo 68, secondo comma di tale direttiva per differirne l'applicazione.

Articolo 13

Esclusioni specifiche nel settore delle telecomunicazioni

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o più servizi di telecomunicazioni.

Articolo 14

Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici che sono dichiarati segreti, quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro di cui trattasi o quando ciò è necessario ai fini della tutela di interessi essenziali di tale Stato membro.

Articolo 15

Appalti aggiudicati in base a norme internazionali

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici disciplinati da norme procedurali differenti e aggiudicati in base:

- a) ad un accordo internazionale, concluso in conformità del trattato, tra uno Stato membro e uno o più paesi terzi e riguardante forniture o lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento congiunti di un'opera da parte degli Stati firmatari o concernente servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari; ogni accordo è comunicato alla Commissione, che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 77;
- b) ad un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;
- c) alla particolare procedura di un'organizzazione internazionale.

Articolo 16

Esclusioni specifiche

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi:

- a) aventi per oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; tuttavia, i contratti di servizi finanziari conclusi anteriormente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione rientrano, a prescindere dalla loro forma, nel campo di applicazione della presente direttiva;
- b) aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di trasmissione;
- c) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione;
- d) concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvigionamento in denaro o capitale delle amministrazioni aggiudicatrici, nonché i servizi forniti da banche centrali;
- e) concernenti i contratti di lavoro;
- f) concernenti servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice perché li usi nell'esercizio della sua attività, a condizione che la prestazione del servizio sia interamente retribuita da tale amministrazione.

Articolo 17

Concessioni di servizi

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, la presente direttiva non si applica alle concessioni di servizi definite all'articolo 1, paragrafo 4.

Articolo 18

Appalti di servizi aggiudicati sulla base di un diritto esclusivo

La presente direttiva non si applica agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice a un'altra amministrazione aggiudicatrice o a un'associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purché tali disposizioni siano compatibili con il trattato.

Sezione 4

Regime particolare

Articolo 19

Appalti riservati

Gli Stati membri possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici a lavoratori protetti o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali.

Il bando di gara menziona la presente disposizione.

CAPO III

Norme applicabili agli appalti pubblici di servizi

Articolo 20

Appalti di servizi elencati nell'allegato II A

Gli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II A sono aggiudicati secondo gli articoli da 23 a 55.

Articolo 21

Appalti di servizi elencati nell'allegato II B

L'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell'allegato II B è disciplinata esclusivamente dall'articolo 23 e dall'articolo 35, paragrafo 4.

Articolo 22

Appalti misti di servizi elencati nell'allegato II A e di servizi elencati nell'allegato II B

Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell'allegato II A sia servizi elencati nell'allegato II B sono aggiudicati secondo gli articoli da 23 a 55 allorché il valore dei servizi elencati nell'allegato II A risulta superiore al valore dei servizi elencati nell'allegato II B. Negli altri casi sono aggiudicati conformemente all'articolo 23 e all'articolo 35, paragrafo 4.

CAPO IV

Disposizioni specifiche sul capitolato d'oneri e sui documenti dell'appalto

Articolo 23

Specifiche tecniche

1. Le specifiche tecniche definite al punto 1 dell'allegato VI figurano nei documenti dell'appalto quali i bandi di gara, il capitolato d'oneri o i documenti complementari. Ogniqualvolta ciò sia possibile tali specifiche tecniche dovrebbero essere definite in modo da tenere conto dei criteri di accessibilità per i portatori di handicap o di una progettazione adeguata per tutti gli utenti.

2. Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.

3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nella misura in cui sono compatibili con la normativa comunitaria le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti:

- a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell'allegato VI e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti. Ciascun riferimento contiene la menzione «o equivalente»;
- b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto;
- c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a) quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti;

d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche.

4. Quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche di cui al paragrafo 3, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un'offerta per il motivo che i prodotti e i servizi offerti non sono conformi alle specifiche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle amministrazioni aggiudicatrici, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni da lui proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione sulle prove eseguite da un organismo riconosciuto.

5. Quando si avvalgono della facoltà, prevista al paragrafo 3, di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le amministrazioni aggiudicatrici non possono respingere un'offerta di lavori, di prodotti o di servizi conformi ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o ad un riferimento tecnico elaborato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti.

Nella propria offerta l'offerente è tenuto a provare in modo ritenuto soddisfacente dall'amministrazione aggiudicatrice e con qualunque mezzo appropriato, che il lavoro, il prodotto o il servizio conforme alla norma ottempera alle prestazioni o ai requisiti funzionali o dell'amministrazione aggiudicatrice.

Può costituire un mezzo appropriato una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando prescrivono caratteristiche ambientali in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, quali sono contemplate al paragrafo 3, lettera b), possono utilizzare le specifiche dettagliate o, all'occorrenza, parti di queste, quali sono definite dalle ecoetichettature europee (multi)nazionali o da qualsiasi altra ecoetichettatura, purché:

- esse siano appropriate alla definizione delle caratteristiche delle forniture o delle prestazioni oggetto dell'appalto,
- i requisiti per l'etichettatura siano elaborati sulla scorta di informazioni scientifiche,
- le ecoetichettature siano adottate mediante un processo al quale possano partecipare tutte le parti interessate, quali gli enti governativi, i consumatori, i produttori, i distributori e le organizzazioni ambientali, e
- siano accessibili a tutte le parti interessate.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che i prodotti o servizi muniti di ecoetichettatura sono presunti conformi alle specifiche tecniche definite nel capitolato d'oneri; essi devono accettare qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

7. Per «organismi riconosciuti» ai sensi del presente articolo si intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi di ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili.

Le amministrazioni aggiudicatrici accettano i certificati rilasciati da organismi riconosciuti di altri Stati membri.

8. A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile applicando i paragrafi 3 e 4; una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall'espressione «o equivalente».

Articolo 24

Varianti

1. Laddove il criterio per l'aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni aggiudicatrici possono autorizzare gli offerenti a presentare varianti.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici precisano nel bando di gara se autorizzano o meno le varianti; in mancanza di indicazione, le varianti non sono autorizzate.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici che autorizzano le varianti menzionano nel capitolato d'oneri i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro presentazione.

4. Esse prendono in considerazione soltanto le varianti che rispondono ai requisiti minimi da esse prescritti.

Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato varianti non possono respingere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.

Articolo 25

Subappalto

Nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere o può essere obbligata da uno Stato membro a

chiedere all'offerente di indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi, nonché i subappaltatori proposti.

Tale comunicazione lascia impregiudicata la questione della responsabilità dell'operatore economico principale.

Articolo 26

Condizioni di esecuzione dell'appalto

Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto purché siano compatibili con il diritto comunitario e siano precisate nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Le condizioni di esecuzione di un appalto possono basarsi in particolare su considerazioni sociali e ambientali.

Articolo 27

Obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro

1. L'amministrazione aggiudicatrice può precisare o può essere obbligata da uno Stato membro a precisare nel capitolato d'oneri l'organismo o gli organismi dai quali i candidati o gli offerenti possono ottenere le pertinenti informazioni sugli obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro che sono in vigore nello Stato membro, nella regione o nella località in cui devono essere fornite le prestazioni e che si applicheranno ai lavori effettuati nel cantiere o ai servizi forniti nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

2. L'amministrazione aggiudicatrice che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 1 chiede agli offerenti o ai candidati in una procedura di aggiudicazione d'appalti di indicare di aver tenuto conto, in sede di preparazione della propria offerta, degli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro in vigore nel luogo in cui la prestazione dev'essere effettuata.

Il primo comma non osta all'applicazione dell'articolo 55 relative alla verifica delle offerte anormalmente basse.

CAPO V

Procedure

Articolo 28

Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate e al dialogo competitivo

Per aggiudicare gli appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici applicano le procedure nazionali adattate ai fini della presente direttiva.

Esse aggiudicano tali appalti pubblici mediante procedura aperta o mediante procedura ristretta. Alle condizioni specifiche espressamente previste all'articolo 29 le amministrazioni aggiudicatrici possano aggiudicare gli appalti pubblici mediante il dialogo competitivo. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previsti agli articoli 30 e 31, esse possono ricorrere a una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara.

Articolo 29

Dialogo competitivo

1. Nel caso di appalti particolarmente complessi gli Stati membri possono prevedere che l'amministrazione aggiudicatrice, qualora ritenga che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, possa avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente articolo.

L'unico criterio per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara in cui rendono noti le loro necessità e le loro esigenze, che definiscono nel bando stesso e/o in un documento descrittivo.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici avviano con i candidati selezionati conformemente alle disposizioni pertinenti degli articoli da 44 a 52 un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità. Nella fase del dialogo esse possono discutere con i candidati selezionati tutti gli aspetti dell'appalto.

Durante il dialogo le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento di tutti gli offerenti. In particolare esse non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni offerenti rispetto ad altri.

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel documento descrittivo.

5. L'amministrazione aggiudicatrice prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessità.

6. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici li invitano

a presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto.

Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi non possono avere l'effetto di modificare gli elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara la cui variazione rischi di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo e scelgono l'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 53.

A richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, l'offerente che risulta aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa può essere indotto a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che ciò non abbia l'effetto di modificare elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere premi o pagamenti ai partecipanti al dialogo.

Articolo 30

Aggiudicazione mediante procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle fattispecie seguenti:

a) in caso di offerte irregolari o di deposito di offerte inaccettabili secondo le disposizioni nazionali compatibili con le disposizioni degli articoli 4, 24, 25, 27 e quelle del capo VII, presentate in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono non pubblicare un bando di gara se includono nella procedura negoziata tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 45 a 52 che, nella procedura aperta o ristretta o nel dialogo competitivo precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di aggiudicazione;

b) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, forniture o di servizi la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi;

c) nel caso di servizi, e in particolare di servizi rientranti nella categoria 6 dell'allegato II A e di prestazioni di natura intellettuale quali la progettazione di opere, nella misura in cui la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche dell'appalto con una precisione sufficiente che permetta di aggiudicare l'appalto selezionando l'offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta;

d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per i lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli offerenti le offerte da questi presentate per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri e negli eventuali documenti complementari e per cercare l'offerta migliore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1.

3. Nel corso della negoziazione le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare, esse non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.

Articolo 31

Aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara

Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle fattispecie seguenti:

1) per gli appalti pubblici di lavori, forniture e di servizi:

a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non sia stata depositata alcuna candidatura in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché una relazione sia trasmessa alla Commissione a richiesta di quest'ultima;

b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le ammi-

nistrazioni aggiudicatrici in questione, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 30. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;

2) per gli appalti pubblici di forniture:

a) qualora i prodotti in questione siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo; in questa disposizione non rientra la produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate o al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può, come regola generale, superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga prevista nelle legislazioni o regolamentazioni nazionali;

3) per gli appalti pubblici di servizi, qualora l'appalto in questione faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso di progettazione. In quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;

4) per gli appalti pubblici di servizi e gli appalti pubblici di lavori:

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione né nel contratto iniziale, che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all'esecuzione dell'opera o del servizio quali ivi descritti, a condizione che siano aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera:

— qualora tali lavori o servizi o complementari non possano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto iniziale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione aggiudicatrice

oppure

- qualora tali lavori o servizi, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.

Tuttavia, l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori o servizi complementari non deve superare il 50% dell'importo dell'appalto iniziale;

- b) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo le procedure aperte o ristrette.

La possibilità di valersi di questa procedura è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici per l'applicazione dell'articolo 7.

Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla conclusione dell'appalto iniziale.

Articolo 32

Accordi quadro

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di concludere accordi quadro.

2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le amministrazioni aggiudicatrici seguono le regole di procedura previste dalla presente direttiva in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi dell'articolo 53.

Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste ai paragrafi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro.

In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al paragrafo 3.

La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare dall'oggetto dell'accordo quadro.

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

3. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro.

Per l'aggiudicazione di tali appalti, le amministrazioni aggiudicatrici possono consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.

4. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione e/o di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.

Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono essere aggiudicati:

- mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo, oppure,

- qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo la seguente procedura:

a) per ogni appalto da aggiudicare le amministrazioni aggiudicatrici consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;

b) le amministrazioni aggiudicatrici fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;

c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve restare riservato fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;

d) le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.

Articolo 33

Sistemi dinamici di acquisizione

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione.

2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione le amministrazioni aggiudicatrici seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all'attribuzione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di detto sistema. Tutti gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema; le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che esse restino conformi al capitolato d'oneri. Per l'istituzione del sistema e per l'aggiudicazione degli appalti nell'ambito del medesimo le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano esclusivamente mezzi elettronici conformemente all'articolo 42, paragrafi da 2 a 5.

3. Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione le amministrazioni aggiudicatrici:

- a) pubblicano un bando di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
- b) precisano nel capitolato d'oneri, tra l'altro, la natura degli acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione, l'attrezzatura elettronica utilizzata nonché i dettagli pratici e le specifiche tecniche di connessione;
- c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a conclusione del sistema, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a qualsiasi documento complementare e indicano nel bando di gara l'indirizzo Internet presso il quale è possibile consultare tali documenti.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici accordano a qualsivoglia operatore economico, per tutta la durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di presentare un'offerta indicativa allo scopo di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al paragrafo 2. Esse portano a termine la valutazione entro 15 giorni a decorrere dalla presentazione dell'offerta indicativa. Possono tuttavia prolungare il periodo di valutazione a condizione che nessun appalto sia messo in concorrenza nel frattempo.

L'amministrazione aggiudicatrice informa al più presto l'offerente di cui al primo comma in merito alla sua ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o al rigetto della sua offerta indicativa.

5. Ogni appalto specifico deve essere oggetto di un confronto concorrenziale. Prima di procedere a detto confronto concorrenziale, le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano un bando di gara semplificato e invitano tutti gli operatori economici interessati a presentare un'offerta indicativa, conformemente al paragrafo 4, entro un termine che non può essere inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara semplificato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono al confronto concorrenziale soltanto dopo aver terminato la

valutazione di tutte le offerte indicative introdotte entro questo termine.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano tutti gli offerenti ammessi nel sistema a presentare un'offerta per ogni appalto specifico da aggiudicare nel quadro del sistema. A tal fine essi fissano un termine sufficiente per la presentazione delle offerte.

Esse aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione. Detti criteri possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito menzionato nel primo comma.

7. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare quattro anni, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati.

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere a detto sistema in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema contributi di carattere amministrativo.

Articolo 34

Appalti pubblici di lavori: disposizioni specifiche sull'edilizia sociale

Nel caso di appalti pubblici riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso residenziale di edilizia sociale il cui piano, a causa dell'entità, della complessità e della durata presunta dei relativi lavori, dev'essere stabilito sin dall'inizio sulla base di una stretta collaborazione in seno a un gruppo che comprende i delegati delle amministrazioni aggiudicatrici, degli esperti e l'imprenditore che avrà l'incarico di eseguire l'opera, è possibile ricorrere a una speciale procedura di aggiudicazione, volta a scegliere l'imprenditore più idoneo a essere integrato nel gruppo.

In particolare, le amministrazioni aggiudicatrici inseriscono nel bando di gara una descrizione delle opere quanto più precisa possibile al fine di consentire agli imprenditori interessati di valutare correttamente il progetto da eseguire. Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici menzionano in tale bando di gara, conformemente ai criteri di selezione qualitativa di cui agli articoli da 45 a 52, i requisiti personali, tecnici, economici e finanziari che i candidati devono possedere.

Le amministrazioni aggiudicatrici, quando ricorrono a una siffatta procedura, applicano gli articoli 2, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 e gli articoli da 45 a 52.

CAPO VI

Disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza

Sezione 1

Pubblicazione di bandi e avvisi

Articolo 35

Bandi e avvisi

1. Le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto mediante un avviso di preinformazione pubblicato dalla Commissione o da esse stesse sul loro «profilo di committente», quale indicato all'allegato VIII, punto 2, lettera b):

a) per le forniture, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per gruppi di prodotti, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora il loro valore complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 7 e 9, sia pari o superiore a 750 000 EUR.

I gruppi di prodotti sono definiti dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante riferimento alle voci della nomenclatura CPV;

b) per i servizi, l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale importo complessivo stimato, tenuto conto degli articoli 7 e 9, sia pari o superiore a 750 000 EUR;

c) per i lavori, le caratteristiche essenziali degli appalti o degli accordi quadro che intendono aggiudicare ed i cui importi stimati siano pari o superiori alla soglia indicata all'articolo 7, tenuto conto dell'articolo 9.

Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) sono inviati alla Commissione o pubblicati sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'avvio dell'esercizio di bilancio.

L'avviso di cui alla lettera c) è inviato alla Commissione o pubblicato sul profilo di committente il più rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione che autorizza il programma in cui si inseriscono gli appalti di lavori o gli accordi quadro che le amministrazioni aggiudicatrici intendono aggiudicare.

Le autorità aggiudicatrici che pubblicano l'avviso di preinformazione sul loro profilo di committente inviano alla Commissione, per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato VIII, punto 3, una comunicazione in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un profilo di committente.

La pubblicazione degli avvisi di cui alle lettere a), b) e c) è obbligatoria solo se le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgono della facoltà di ridurre i termini di ricezione delle offerte conformemente all'articolo 38, paragrafo 4.

Il presente paragrafo non si applica alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante procedura aperta, procedura ristretta o, nei casi previsti dall'articolo 30, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, o, nei casi previsti dall'articolo 29, mediante dialogo competitivo, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono istituire un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione mediante un bando di gara.

Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico basato su un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione con un bando di gara semplificato.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno aggiudicato un appalto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione entro 48 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro.

Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità all'articolo 32, le amministrazioni aggiudicatrici sono esentate dall'invio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.

Le amministrazioni aggiudicatrici inviano un avviso relativo al risultato dell'aggiudicazione degli appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione entro 48 giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi 48 giorni dopo la fine di ogni trimestre.

Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati nell'allegato II B, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nell'avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione. Per tali appalti di servizi la Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, le norme relative all'elaborazione di relazioni statistiche basate su tali avvisi ed alla pubblicazione di tali relazioni.

Talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione dell'accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.

Articolo 36

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi

1. I bandi e gli avvisi contengono le informazioni indicate nell'allegato VII A e, se del caso, ogni altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione aggiudicatrice secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici trasmettono i bandi e gli avvisi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VIII, punto 3 o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 38, paragrafo 8, i bandi e gli avvisi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VIII, punto 3.

I bandi e gli avvisi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato VIII, punto 1, lettere a) e b).

3. I bandi e gli avvisi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VIII, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.

I bandi e gli avvisi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VIII, punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio o, nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 38, paragrafo 8, entro cinque giorni dal loro invio.

4. I bandi di gara sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dall'amministrazione aggiudicatrice; il testo pubblicato in tale lingua originale è l'unico facente fede. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

Le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi da parte della Commissione sono a carico della Comunità.

5. Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non possono essere pubblicati a livello nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione.

Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi alla Commissione o pubblicate su un profilo di committente conformemente all'articolo 35, paragrafo 1, primo comma, e devono menzionare la data della trasmissione dell'avviso o bando alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente.

Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato inviato alla Commissione l'avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione devono citare la data di tale trasmissione.

6. Il contenuto degli avvisi o bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato VIII, punto 3, è limitato a 650 parole circa.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi o bandi.

8. La Commissione rilascia all'amministrazione aggiudicatrice una conferma della pubblicazione dell'informazione trasmessa

sa in cui è citata la data della pubblicazione. Tale conferma vale come prova della pubblicazione.

Articolo 37

Pubblicazione non obbligatoria

Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare in conformità all'articolo 36 avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti all'obbligo di pubblicazione previsto dalla presente direttiva.

Sezione 2

Termini

Articolo 38

Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto, in particolare, della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti dal presente articolo.

2. Nelle procedure aperte, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 52 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 30 e nel dialogo competitivo:

a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 37 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;

b) nelle procedure ristrette il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 40 giorni dalla data dell'invio dell'invito.

4. Nei casi in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte ai sensi del paragrafo 2 e del paragrafo 3, lettera b), può essere ridotto, di norma, a 36 giorni e comunque mai a meno di 22 giorni.

Tale termine decorre dalla data di trasmissione del bando di gara nelle procedure aperte e dalla data di invio dell'invito a presentare un'offerta nelle procedure ristrette.

Il termine ridotto di cui al primo comma è ammesso a condizione che l'avviso di preinformazione contenesse tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato VII A, sempreché dette informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso e che tale avviso di preinformazione fosse stato inviato per la pubblicazione non meno di 52 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

5. Qualora i bandi siano redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati nell'allegato VIII, punto 3, i termini per la ricezione delle offerte di cui ai paragrafi 2 e 4, nelle procedure aperte, e il termine per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al paragrafo 3, lettera a), nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo possono essere ridotti di sette giorni.

6. Una riduzione di cinque giorni dei termini per la ricezione delle offerte di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3, lettera b), è possibile qualora l'amministrazione aggiudicatrice offra, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato VIII, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e ad ogni documento complementare precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile.

Detta riduzione è cumulabile con quella prevista al paragrafo 5.

7. Qualora, per qualunque motivo, il capitolato d'oneri e i documenti o le informazioni complementari, seppure richiesti in tempo utile, non siano stati forniti entro i termini di cui agli articoli 39 e 40 o qualora le offerte possano essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.

8. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 30, allorché l'urgenza renda impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire:

- a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a 15 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o a 10 giorni se il bando è trasmesso per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione di cui all'allegato VIII, punto 3;
- b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte, non inferiore a 10 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.

Articolo 39

Procedure aperte: capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari

1. Nelle procedure aperte, qualora l'amministrazione aggiudicatrice non offra per via elettronica conformemente all'articolo 38, paragrafo 6, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a ogni documento complementare, i capitolati d'oneri e i documenti complementari sono inviati agli operatori economici entro sei giorni dalla ricezione della loro

domanda purché questa sia stata presentata in tempo utile prima della data di presentazione delle offerte.

2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai servizi competenti almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

Sezione 3

Contenuto e mezzi di trasmissione delle informazioni

Articolo 40

Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare

1. Nel caso delle procedure ristrette, del dialogo competitivo e delle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara a norma dell'articolo 30, le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, in caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo.

2. L'invito ai candidati contiene:

- una copia del capitolato d'oneri, o del documento descrittivo e di ogni documento complementare,
- oppure l'indicazione dell'accesso al capitolato d'oneri e agli altri documenti di cui al primo trattino, quando sono messi a diretta disposizione per via elettronica conformemente all'articolo 38, paragrafo 6.

3. Qualora il capitolato d'oneri, il documento descrittivo e/o i documenti complementari siano disponibili presso un'entità diversa dall'amministrazione aggiudicatrice responsabile della procedura di aggiudicazione, l'invito precisa l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri, il documento descrittivo e detti documenti e, se del caso, il termine ultimo per la presentazione di tale richiesta, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma dovuta per ottenere detti documenti. I servizi competenti inviano senza indugio la documentazione in questione agli operatori economici non appena ricevuta la richiesta.

4. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sul documento descrittivo o sui documenti complementari sono comunicate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai servizi competenti almeno sei giorni prima del termine ultimo stabilito per la ricezione delle offerte. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate accelerate, tale termine è di quattro giorni.

5. Inoltre, l'invito a presentare un'offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare precisano come minimo quanto segue:

- a) un riferimento al bando di gara pubblicato;

- b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
- c) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l'indirizzo per l'inizio della fase della consultazione, nonché la lingua o le lingue utilizzate;
- d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato conformemente all'articolo 44, oppure ad integrazione delle informazioni previste da tale articolo e secondo le stesse modalità stabilite negli articoli 47 e 48;
- e) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, oppure, all'occorrenza, l'ordine decrescente di importanza di tali criteri, se essi non figurano nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo.

Tuttavia, per gli appalti aggiudicati a norma dell'articolo 29, le precisazioni di cui alla lettera b) del presente paragrafo non figurano nell'invito a partecipare al dialogo, bensì nell'invito a presentare un'offerta.

Articolo 41

Informazione dei candidati e degli offerenti

1. Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima possibile i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto o all'ammissione in un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi per i quali hanno rinunciato a concludere un accordo quadro, ad aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara e di riavviare la procedura o ad attuare di un sistema dinamico di acquisizione; tale informazione è fornita per iscritto se ne è fatta richiesta alle amministrazioni aggiudicatrici.
2. Su richiesta della parte interessata, l'amministrazione aggiudicatrice comunica quanto prima possibile:
 - a ogni candidato escluso i motivi del rigetto della sua candidatura,
 - ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 23, paragrafi 4 e 5, i motivi della sua decisione di non equivalenza o della sua decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali,
 - ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile le caratteristiche e i vantaggi relativi dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o delle parti dell'accordo quadro.

Il termine per tali comunicazioni non può in alcun caso essere superiore a quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta.

3. Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non divulgare talune informazioni relative all'aggiudica-

zione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione di cui al paragrafo 1, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.

Sezione 4

Comunicazioni

Articolo 42

Regole applicabili alle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni di cui al presente titolo possono avvenire, a scelta dell'amministrazione aggiudicatrice, per posta, mediante fax o per via elettronica, conformemente ai paragrafi 4 e 5, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al paragrafo 6 o mediante una combinazione di tali mezzi.
2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.
3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e da non consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
4. Gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso.
5. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:
 - a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione sono conformi ai requisiti dell'allegato X;
 - b) gli Stati membri possono, in conformità dell'articolo 5 della direttiva 1999/93/CE, esigere che le offerte presentate per via elettronica possano effettuarsi solo utilizzando una firma elettronica avanzata conforme al paragrafo 1 di detto articolo;

- c) gli Stati membri possono introdurre o mantenere sistemi di accreditamento facoltativo al fine di migliorare il livello della prestazione di servizi di certificazione relativamente ai suddetti dispositivi;
- d) gli offerenti o i candidati si impegnano a far sì che i documenti, i certificati e le dichiarazioni di cui agli articoli da 45 a 50 e all'articolo 52, se non sono disponibili in forma elettronica, siano presentati prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione.

6. Alla trasmissione delle domande di partecipazione si applicano le regole seguenti:

- a) le domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici possono essere presentate per iscritto o per telefono;
- b) qualora siano presentate per telefono, le domande di partecipazione devono essere confermate per iscritto prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione;
- c) le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che le domande di partecipazione presentate mediante fax siano confermate per posta o per via elettronica. In tal caso, esse indicano nel bando di gara tale esigenza ed il termine entro il quale deve essere soddisfatta.

Sezione 5

Verbali

Articolo 43

Contenuto dei verbali

Per ogni appalto, ogni accordo quadro e ogni istituzione di un sistema dinamico di acquisizione l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore dell'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;
- b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
- c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
- d) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;
- e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto o dell'accordo quadro che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
- f) nel caso di procedure negoziate, le circostanze di cui agli articoli 30 e 31 che giustificano il ricorso a siffatte procedure;

g) in caso di dialogo competitivo, le circostanze di cui all'articolo 29 che giustificano il ricorso a tale procedura;

h) se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha rinunciato ad aggiudicare un appalto, a concludere un accordo quadro o a istituire un sistema dinamico di acquisizione.

Le amministrazioni aggiudicatrici prendono gli opportuni provvedimenti per documentare lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici.

Il verbale o i suoi elementi principali sono comunicati alla Commissione qualora ne faccia richiesta.

CAPO VII

Svolgimento della procedura

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 44

Accertamento dell'idoneità e scelta dei partecipanti, aggiudicazione

1. L'aggiudicazione degli appalti avviene in base ai criteri di cui agli articoli 53 e 55, tenuto conto dell'articolo 24, previo accertamento dell'idoneità degli operatori economici non esclusi in forza degli articoli 45 e 46, effettuato dalle amministrazioni aggiudicatrici conformemente ai criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, alle conoscenze od alle capacità professionali e tecniche di cui agli articoli da 47 a 52 e, se del caso, alle norme ed ai criteri non discriminatori di cui al paragrafo 3.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere livelli minimi di capacità, conformemente agli articoli 47 e 48, che i candidati e gli offerenti devono possedere.

La portata delle informazioni di cui agli articoli 47 e 48 nonché i livelli minimi di capacità richiesti per un determinato appalto devono essere connessi e proporzionati all'oggetto dell'appalto.

Detti livelli minimi sono indicati nel bando di gara.

3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo, le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un'offerta, a negoziare od a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara i criteri o le norme obiettivi e non discriminatori che intendono applicare, il numero minimo di candidati che intendono invitare e, all'occorrenza, il numero massimo.

Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati è cinque. Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo il numero minimo di candidati è tre. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza.

Le amministrazioni aggiudicatrici invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi è inferiore al numero minimo, l'amministrazione aggiudicatrice può proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati in possesso delle capacità richieste. L'amministrazione aggiudicatrice non può includere in tale procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare, di cui all'articolo 29, paragrafo 4, e all'articolo 30, paragrafo 4, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo. Nella fase finale, tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di soluzioni o di candidati idonei.

Sezione 2

Criteri di selezione qualitativa

Articolo 45

Situazione personale del candidato o dell'offerente

1. È escluso dalla partecipazione ad un appalto pubblico il candidato o l'offerente condannato, con sentenza definitiva di cui l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza; per una o più delle ragioni elencate qui di seguito:

- a) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, dell'azione comune 98/773/GAI del Consiglio ⁽¹⁾;
- b) corruzione, quale definita rispettivamente all'articolo 3 dell'atto del Consiglio del 26 maggio 1997 ⁽²⁾ ed all'articolo 3, paragrafo 1, dell'azione comune 98/742/GAI del Consiglio ⁽³⁾;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee ⁽⁴⁾;
- d) riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all'articolo 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno 1991 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 351 del 29.1.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 358 del 31.12.1998, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU C 316 del 27.11.1995, p. 48.

⁽⁵⁾ GU L 166 del 28.6.1991, pag. 77. Direttiva modificata dalla direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 76).

Gli Stati membri precisano, in conformità del rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto comunitario, le condizioni di applicazione del presente paragrafo.

Essi possono prevedere una deroga all'obbligo di cui al primo comma per esigenze imperative di interesse generale.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, le amministrazioni aggiudicatrici chiedono, se del caso, ai candidati o agli offerenti di fornire i documenti di cui al paragrafo 3 e, qualora abbiano dubbi sulla situazione personale di tali candidati/offertenti, possono rivolgersi alle autorità competenti per ottenere le informazioni relative alla situazione personale dei candidati o offerenti che reputino necessarie. Se le informazioni riguardano un candidato o un offerente stabilito in uno Stato membro diverso da quello dell'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima può richiedere la cooperazione delle autorità competenti. In funzione del diritto nazionale dello Stato membro in cui sono stabiliti i candidati o gli offerenti, le richieste riguarderanno le persone giuridiche e/o le persone fisiche, compresi, se del caso, i dirigenti delle imprese o qualsiasi persona che eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo del candidato o dell'offerente.

2. Può essere escluso dalla partecipazione all'appalto ogni operatore economico:

- a) che si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione d'attività, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali;
- b) a carico del quale sia in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di liquidazione, di concordato preventivo oppure ogni altro procedimento della stessa natura previsto da leggi e regolamenti nazionali;
- c) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato conformemente alle disposizioni di legge dello Stato, per un reato che incida sulla sua moralità professionale;
- d) che, nell'esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'amministrazione aggiudicatrice;
- e) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;
- f) che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese dell'amministrazione aggiudicatrice;

g) che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste a norma della presente sezione o che non abbia fornito dette informazioni.

Gli Stati membri precisano, conformemente al rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto comunitario, le condizioni di applicazione del presente paragrafo.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano come prova sufficiente che attesta che l'operatore economico non si trova in nessuna delle situazioni di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b), c), e) e f) quanto segue:

- a) per i casi di cui al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b) e c), la presentazione di un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di questo, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa del paese d'origine o di provenienza, da cui risulti che tali requisiti sono soddisfatti;
- b) per i casi di cui al paragrafo 2, lettere e) o f), un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro in questione.

Qualora non siano rilasciati dal paese in questione o non menzionino tutti i casi previsti al paragrafo 1 e al paragrafo 2, lettere a), b) o c), i documenti o i certificati possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, da una dichiarazione solenne resa dalla persona interessata innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato del paese d'origine o di provenienza.

4. Gli Stati membri designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti, certificati o dichiarazioni di cui al paragrafo 3 e ne informano la Commissione. La comunicazione non pregiudica il diritto applicabile in materia di protezione dei dati.

Articolo 46

Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale

Ad ogni operatore economico che intenda partecipare ad un appalto pubblico può essere richiesto di comprovare la sua iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale o di presentare una dichiarazione giurata o un certificato, quali precisati all'allegato IX A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato IX B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato IX C per gli appalti pubblici di servizi, secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere loro di provare il possesso di tale auto-

rizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.

Articolo 47

Capacità economica e finanziaria

1. In linea di massima, la capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere provata mediante una o più delle seguenti referenze:

- a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;
- b) bilanci o estratti di bilanci, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese nel quale l'operatore economico è stabilito;
- c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su di tali fatturati siano disponibili.

2. Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso deve dimostrare alla amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell'impegno a tal fine di questi soggetti.

3. Alle stesse condizioni un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 4 può fare affidamento sulle capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici precisano, nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte, le referenze di cui al paragrafo 1 da esse scelte, nonché le altre eventuali referenze probanti che devono essere presentate.

5. L'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 48

Capacità tecniche e professionali

1. Le capacità tecniche e professionali degli operatori economici sono valutate e verificate secondo i paragrafi 2 e 3.

2. Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere provate in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi:

- a) i) presentazione dell'elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco è corredato di certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti. Tali certificati indicano l'importo, il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori e precisano se questi sono stati effettuati a regola d'arte e con buon esito; se del caso, questi certificati sono trasmessi direttamente all'amministrazione aggiudicatrice dall'autorità competente;
- ii) presentazione di un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Le forniture e le prestazioni di servizi sono provate:
- quando il destinatario era un'amministrazione aggiudicatrice, da certificati rilasciati o controfirmati dall'autorità competente;
 - quando il destinatario è stato un privato, da una attestazione dall'acquirente ovvero, in mancanza di tale attestazione, semplicemente da una dichiarazione dell'operatore economico;
- b) indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che fanno o meno parte integrante dell'operatore economico, e più particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera;
- c) descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore di servizi per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca di cui dispone;
- d) qualora i prodotti da fornire o i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o il prestatore dei servizi è stabilito, purché tale organismo acconsenta; la verifica verte sulle capacità di produzione del fornitore e sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché sulle misure adottate per garantire la qualità;
- e) indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell'imprenditore e/o dei dirigenti dell'impresa, in particolare del responsabile o dei responsabili della prestazione dei servizi o della condotta dei lavori;
- f) per gli appalti pubblici di lavori e di servizi e unicamente nei casi appropriati, indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;
- g) dichiarazione indicante l'organico medio annuo del prestatore dell'imprenditore o dell'imprenditore e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni;
- h) dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui l'imprenditore o il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;
- i) indicazione della parte di appalto che il prestatore di servizi intende eventualmente subappaltare;
- j) per i prodotti da fornire:
- i) campioni, descrizioni e/o fotografie la cui autenticità deve poter essere certificata a richiesta dall'amministrazione aggiudicatrice;
 - ii) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche o norme.
3. Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Deve, in tal caso, provare all'amministrazione aggiudicatrice che per l'esecuzione dell'appalto disporrà delle risorse necessarie ad esempio presentando l'impegno di tale soggetto di mettere a disposizione dell'operatore economico le risorse necessarie.
4. Alle stesse condizioni un raggruppamento di operatori economici di cui all'articolo 4 può fare assegnamento sulle capacità dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti.
5. Nelle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici aventi a oggetto forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, la fornitura di servizi e/o l'esecuzione di lavori, la capacità degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori può essere valutata con riferimento, in particolare, alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità.
6. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nel bando di gara o nell'invito a presentare offerte le referenze, fra quelle previste al paragrafo 2, di cui richiede la presentazione.

*Articolo 49***Norme di garanzia della qualità**

Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici.

*Articolo 50***Norme di gestione ambientale**

Qualora nei casi di cui all'articolo 48, paragrafo 2, lettera f), richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, le amministrazioni aggiudicatrici fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.

*Articolo 51***Documenti e informazioni complementari**

L'amministrazione aggiudicatrice può invitare gli operatori economici a integrare o chiarire i certificati e i documenti presentati ai sensi degli articoli da 45 a 50.

*Articolo 52***Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato**

1. Gli Stati membri possono instaurare elenchi ufficiali di imprenditori, di fornitori, o di prestatori di servizi riconosciuti oppure una certificazione da parte di organismi pubblici o privati.

Gli Stati membri adeguano le condizioni di iscrizione su tali elenchi nonché quelle del rilascio di certificati da parte degli organismi di certificazione all'articolo 45, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere da a) a d), e g), all'articolo 46, all'articolo 47, paragrafi 1, 4, e 5, all'articolo 48, paragrafi 1, 2, 5 e 6, e agli articoli 49 e, se del caso, 50.

Gli Stati membri le adeguano parimenti all'articolo 47, paragrafo 2 e all'articolo 48, paragrafo 3, per le domande di iscrizione o di certificazione presentate da operatori economici facenti parte di un gruppo che dispongono di mezzi forniti dalle altre società del gruppo. Detti operatori devono in tal caso dimostrare all'autorità che stabilisce l'elenco ufficiale o all'organismo di certificazione che disporranno di tali mezzi per tutta la durata di validità del certificato che attesta la loro iscrizione all'elenco o del certificato rilasciato dall'organismo di certificazione e che tali società continueranno a soddisfare, durante detta durata, i requisiti in materia di selezione qualitativa previsti agli articoli di cui al secondo comma di cui gli operatori si avvalgono ai fini della loro iscrizione.

2. Gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali o aventi un certificato possono, in occasione di ogni appalto, presentare alle amministrazioni aggiudicatrici un certificato di iscrizione rilasciato dalla competente autorità, o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione competente. Tali certificati indicano le referenze che hanno permesso l'iscrizione nell'elenco o/la certificazione nonché la relativa classificazione.

3. L'iscrizione in un elenco ufficiale, certificata dalle autorità competenti o il certificato rilasciato dall'organismo di certificazione, costituisce per le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri una presunzione di idoneità ai soli fini dell'articolo 45, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere da a) a d) e g), dell'articolo 46, dell'articolo 47, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell'articolo 48, paragrafo 2, lettere a)ii), b), e), g) e h) per gli imprenditori, paragrafo 2, lettere a)ii), b), c) d) e j) per i fornitori e paragrafo 2, lettere a)ii) e da c) a i) per i prestatori di servizi.

4. I dati risultanti dall'iscrizione negli elenchi ufficiali o dalla certificazione non possono essere contestati senza giustificazione. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali e il pagamento delle imposte e tasse, per ogni appalto, può essere richiesta un'attestazione supplementare ad ogni operatore economico.

Le amministrazioni aggiudicatrici degli altri Stati membri applicano il paragrafo 3 e il primo comma del presente paragrafo soltanto agli operatori economici stabiliti nello Stato membro che ha redatto l'albo ufficiale.

5. Per l'iscrizione degli operatori economici degli altri Stati membri in un elenco ufficiale, o per la loro certificazione da parte degli organismi di cui al paragrafo 1, non si possono esigere prove e dichiarazioni non richieste agli operatori economici nazionali e, in ogni caso, non previste dagli articoli da 45 a 49 e, se del caso, dall'articolo 50.

Tuttavia siffatta iscrizione o certificazione non può essere imposta agli operatori economici degli altri Stati membri in vista della loro partecipazione a un appalto pubblico. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti degli organismi stabiliti in altri Stati membri, e accettano anche altri mezzi di prova equivalenti.

6. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento la loro iscrizione in un elenco ufficiale o il rilascio del certificato. Essi devono essere informati entro un termine ragionevolmente breve della decisione dell'autorità che stabilisce l'elenco o dell'organismo di certificazione competente.

7. Gli organismi di certificazione di cui al paragrafo 1 sono organismi che rispondono alle norme europee in materia di certificazione.

8. Gli Stati membri che hanno elenchi ufficiali o organismi di certificazione di cui al paragrafo 1 comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'indirizzo dell'organismo presso il quale le domande possono essere presentate.

Sezione 3

Aggiudicazione dell'appalto

Articolo 53

Criteri di aggiudicazione dell'appalto

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla remunerazione di servizi specifici, i criteri sui quali si basano le amministrazioni aggiudicatrici per aggiudicare gli appalti pubblici sono:

a) o, quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell'amministrazione aggiudicatrice, diversi criteri collegati all'oggetto dell'appalto pubblico in questione, quali, ad esempio, la qualità, il prezzo, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, le caratteristiche ambientali, il costo d'utilizzazione, la redditività, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica, la data di consegna e il termine di consegna o di esecuzione; oppure

b) esclusivamente il prezzo più basso.

2. Fatte salve le disposizioni del terzo comma, nel caso previsto al paragrafo 1, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara o nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo, la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato.

L'amministrazione aggiudicatrice, qualora ritenga impossibile la ponderazione per ragioni dimostrabili, indica nel bando di gara o nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel documento descrittivo l'ordine decrescente d'importanza dei criteri.

Articolo 54

Ricorso alle aste elettroniche

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere ad aste elettroniche.

2. Nelle procedure aperte, ristrette o negoziate nel caso di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che l'aggiudicazione di un appalto pubblico sarà preceduta da un'asta elettronica quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa.

Alle stesse condizioni, possono ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, di cui all'articolo 32, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 33.

L'asta elettronica riguarda:

— unicamente i prezzi quando l'appalto viene attribuito al prezzo più basso;

— oppure i prezzi e/o i valori degli elementi dell'offerta indicati nel capitolato d'oneri quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici che decidono di ricorrere ad un'asta elettronica lo indicano nel bando di gara.

Il capitolato d'oneri comporta, tra l'altro, le seguenti informazioni:

a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali;

b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dalle specifiche dell'oggetto dell'appalto;

c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;

d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica;

e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;

f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche tecniche di collegamento.

4. Prima di procedere all'asta elettronica le amministrazioni aggiudicatrici effettuano una prima valutazione completa delle offerte conformemente al (ai) criterio(i) di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.

Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi e/o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione pertinente per il collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.

5. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 53, paragrafo 2, primo comma.

L'invito precisa altresì la formula matematica che determinerà, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o nel capitolato d'onere; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato.

Qualora siano autorizzate le varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.

6. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Esse possono anche comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati, purché sia previsto nel capitolato d'onere. Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla fase dell'asta; tuttavia in nessun caso esse possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:

- a) indicano nell'invito a partecipare all'asta la data e l'ora preventivamente fissate;
- b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi. In questo caso le amministrazioni aggiudicatrici precisano nell'invito a partecipare all'asta il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica;
- c) quando il numero di fasi dell'asta fissato nell'invito a partecipare all'asta è stato raggiunto.

Quando le amministrazioni aggiudicatrici hanno deciso di dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi della lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b), l'invito a partecipare all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta.

8. Dopo aver dichiarato conclusa l'asta elettronica, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano l'appalto ai sensi dell'articolo 53, in funzione dei risultati dell'asta elettronica.

Le amministrazioni aggiudicatrici non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, quale sottoposto a indizione di gara mediante la pubblicazione del bando di gara e quale definito nel capitolato d'onere.

Articolo 55

Offerte anormalmente basse

1. Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice, prima di poter respingere tali offerte, richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione.

Dette precisazioni possono riguardare in particolare:

- a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione dei prodotti o del metodo di prestazione del servizio;
- b) le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti o per prestare i servizi;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente;
- d) il rispetto delle disposizioni relative alla protezione e alle condizioni di lavoro vigenti nel luogo in cui deve essere effettuata la prestazione;
- e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato.

2. L'amministrazione aggiudicatrice verifica, consultando l'offerente, detti elementi costitutivi tenendo conto delle giustificazioni fornite.

3. L'amministrazione aggiudicatrice che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se consulta l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando l'amministrazione aggiudicatrice respinge un'offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI NEL SETTORE DELLE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI

CAPO I

Disposizioni applicabili alle concessioni di lavori pubblici

Articolo 56

Campo di applicazione

Il presente capo si applica a tutti i contratti di concessione di lavori pubblici stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici quando il valore di tali contratti sia pari o superiore a 6 242 000 EUR.

Detto valore è calcolato in base alle disposizioni applicabili agli appalti pubblici di lavori di cui all'articolo 9.

Articolo 57

Esclusioni dal campo di applicazione

Il presente titolo non si applica alle concessioni di lavori pubblici:

- a) che sono rilasciate nelle circostanze previste, relativamente agli appalti pubblici di lavori, agli articoli 13, 14 e 15 della presente direttiva;
- b) che sono rilasciate dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 3 a 7 della direttiva 2004/17/CE, quando sono rilasciate per l'esercizio di tali attività.

Tuttavia la presente direttiva continua ad applicarsi alle concessioni di lavori pubblici rilasciate da amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui all'articolo 6 della direttiva 2004/17/CE e rilasciate per tali attività, fintantoché lo Stato membro interessato si avvale della facoltà di cui all'articolo 71, secondo comma di tale direttiva per differirne l'applicazione.

Articolo 58

Pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono procedere alla concessione di lavori pubblici rendono nota tale intenzione mediante un bando.
2. I bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici contengono le informazioni indicate nell'allegato VII C ed, se del caso, ogni altra informazione ritenuta utile dall'amministrazione aggiudicatrice, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2.
3. Detti bandi sono pubblicati secondo l'articolo 36, paragrafi da 2 a 8.

4. Le disposizioni sulla pubblicazione dei bandi di cui all'articolo 37 si applicano anche alle concessioni di lavori pubblici.

Articolo 59

Termini

Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici procedano alla concessione di lavori pubblici, il termine per la presentazione delle candidature alla concessione non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando, salvo il caso previsto dall'articolo 38, paragrafo 5.

L'articolo 38, paragrafo 7, è applicabile.

Articolo 60

Subappalto

L'amministrazione aggiudicatrice può:

- a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale non inferiore al 30 % del valore globale dei lavori oggetto della concessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale; detta aliquota minima deve figurare nel contratto di concessione di lavori; oppure
- b) invitare i candidati concessionari a dichiarare essi stessi nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che intendono affidare a terzi.

Articolo 61

Aggiudicazione di lavori complementari al concessionario

La presente direttiva non si applica ai lavori complementari che non figurano nel progetto inizialmente previsto della concessione né nel contratto iniziale e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, per l'esecuzione dell'opera descritta, che l'amministrazione aggiudicatrice affida al concessionario, purché l'aggiudicatario sia l'operatore economico che esegue tale opera:

- qualora i lavori complementari non possano essere tecnicamente o economicamente separati dall'appalto iniziale senza gravi inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici, oppure
- qualora i lavori, quantunque separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.

Tuttavia l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per i lavori complementari non deve superare il 50 % dell'importo dell'opera iniziale oggetto della concessione.

CAPO II

Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 62

Disposizioni applicabili

Il concessionario che è un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, è tenuto, per i lavori che saranno eseguiti da terzi, a rispettare le disposizioni della presente direttiva per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.

CAPO III

Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 63

Disposizioni in materia di pubblicità: soglie ed eccezioni

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici applichino le disposizioni in materia di pubblicità di cui all'articolo 64 in sede di aggiudicazione di appalti a terzi, se il valore di tali appalti è pari o superiore a 6 242 000 EUR.

Non è richiesta alcuna pubblicità se un appalto di lavori rientra nelle fattispecie di cui all'articolo 31.

Il valore degli appalti è calcolato in base alle disposizioni applicabili agli appalti di lavori pubblici definite nell'articolo 9.

2. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate per ottenere la concessione, né le imprese a esse collegate.

Per «impresa collegata» si intende qualsiasi impresa su cui il concessionario può esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o qualsiasi impresa che può esercitare un'influenza dominante sul concessionario o che, come il concessionario, è soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa per motivi attinenti alla proprietà, alla partecipazione finanziaria o alle norme che disciplinano l'impresa stessa.

L'influenza dominante è presunta quando un'impresa si trova, direttamente o indirettamente, in una delle seguenti situazioni nei confronti di un'altra impresa:

- a) detiene la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa; oppure
- b) dispone della maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale dell'impresa; oppure
- c) può designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

L'elenco completo di tali imprese è unito alla candidatura per la concessione. L'elenco è aggiornato in funzione delle modificazioni intervenute nelle relazioni tra le imprese.

Articolo 64

Pubblicazione del bando

1. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici e che intendono aggiudicare un appalto di lavori a un terzo rendono nota tale intenzione mediante un bando.

2. I bandi contengono le informazioni indicate nell'allegato VII C ed eventualmente ogni altra informazione ritenuta utile dal concessionario di lavori pubblici, in base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2.

3. Il bando è pubblicato secondo l'articolo 36, paragrafi da 2 a 8.

4. Si applicano inoltre le disposizioni sulla pubblicazione volontaria dei bandi di cui all'articolo 37.

Articolo 65

Termini per la ricezione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte

Negli appalti di lavori banditi da concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, questi fissano un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a 37 giorni dalla data di spedizione del bando, e un termine per la ricezione delle offerte, non inferiore a 40 giorni dalla data di spedizione del bando o dell'invito a presentare un'offerta.

L'articolo 38, paragrafi 5, 6 e 7, è applicabile.

TITOLO IV**REGOLE SUI CONCORSI DI PROGETTAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI***Articolo 66***Disposizioni generali**

1. Le regole sull'organizzazione di un concorso di progettazione sono stabilite in conformità agli articoli da 66 a 74 e sono messe a disposizione degli interessati a partecipare al concorso.

2. L'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata:

- a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso;
- b) per il fatto che, secondo la legislazione dello Stato membro in cui si svolge l'appalto-concorso, i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.

*Articolo 67***Campo di applicazione**

1. I concorsi di progettazione sono indetti secondo il presente titolo:

- a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell'allegato IV come autorità governative centrali, a partire da una soglia pari o superiore a 162 000 EUR;
- b) dalle amministrazioni aggiudicatrici non designate nell'allegato IV, a partire da una soglia pari o superiore a 249 000 EUR;
- c) da tutte le amministrazioni aggiudicatrici, a partire da una soglia pari o superiore a 249 000 EUR quando i concorsi di progettazione hanno per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, e/o servizi elencati nell'allegato II B.

2. Il presente titolo si applica:

- a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;
- b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.

Nel caso di cui alla lettera a), la «soglia» è il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione e/o versamenti ai partecipanti.

Nel caso di cui alla lettera b), la «soglia» è il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto

dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, qualora l'amministrazione aggiudicatrice non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.

*Articolo 68***Esclusioni dal campo di applicazione**

Il presente titolo non si applica:

- a) né ai concorsi di progettazione di servizi ai sensi della direttiva 2004/17/CE indetti dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui agli articoli da 3 a 7 di detta direttiva per l'esercizio di tali attività, né ai concorsi di progettazione esclusi dal campo di applicazione di tale direttiva;

Tuttavia la presente direttiva continua ad applicarsi ai concorsi di progettazione di servizi indetti da amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o più attività di cui all'articolo 6 della direttiva 2004/17/CE e aggiudicati per tali attività, fintantoché lo Stato membro interessato si avvale della facoltà di cui all'articolo 71, secondo comma, di quest'ultima direttiva per differirne l'applicazione;

- b) ai concorsi di progettazione indetti nelle circostanze previste agli articoli 13, 14 e 15 della presente direttiva per gli appalti pubblici di servizi.

*Articolo 69***Bandi e avvisi**

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso in merito ai risultati del concorso in conformità all'articolo 36 e devono essere in grado di comprovare la data di invio.

Possono tuttavia non essere pubblicate le informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione la cui divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.

3. Le disposizioni sulla pubblicazione dei bandi di cui all'articolo 37 si applicano anche ai concorsi di progettazione.

*Articolo 70***Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione**

1. I bandi e gli avvisi di cui all'articolo 69 contengono le informazioni indicate nell'allegato VII D, in base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2.
2. Detti bandi ed avvisi sono pubblicati conformemente all'articolo 36, paragrafi da 2 a 8.

*Articolo 71***Mezzi di comunicazione**

1. L'articolo 42, paragrafi 1, 2 e 4, si applica a tutte le comunicazioni relative ai concorsi di progettazione.
2. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da garantire l'integrità dei dati e la riservatezza di qualsiasi informazione trasmessa dai partecipanti al concorso e da non consentire alla commissione giudicatrice di prendere visione del contenuto dei piani e dei progetti prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
3. Ai dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti si applicano le seguenti regole:
 - a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di piani e progetti per via elettronica, e ivi compresa la cifratura, devono essere messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti devono essere conformi ai requisiti dell'allegato X;
 - b) gli Stati membri possono introdurre o mantenere sistemi di accreditamento facoltativo al fine di migliorare il livello della prestazione di servizi di certificazione relativamente ai suddetti dispositivi.

*Articolo 72***Selezione dei concorrenti**

Quando ai concorsi di progettazione è ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, le amministrazioni

aggiudicatrici stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Per quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare, si deve comunque tener conto della necessità di garantire un'effettiva concorrenza.

*Articolo 73***Composizione della commissione giudicatrice**

La commissione giudicatrice è composta unicamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso di progettazione. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere la stessa qualifica o una qualifica equivalente.

*Articolo 74***Decisioni della commissione giudicatrice**

1. La commissione giudicatrice è autonoma nella sue decisioni e nei suoi pareri.
2. Essa esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima ed unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso.
3. Essa iscrive in un verbale, firmato dai suoi membri, le proprie scelte, effettuate secondo i meriti di ciascun progetto, nonché le proprie osservazioni e tutti i punti che richiedono di essere chiariti.
4. L'anonimato dev'essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice.
5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti.
6. È redatto un verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.

TITOLO V**OBBLIGHI STATISTICI, COMPETENZE D'ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 75***Obblighi statistici**

Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico redatto secondo l'articolo 76, che riguarda, separatamente, gli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'anno precedente.

*Articolo 76***Contenuto del prospetto statistico**

1. Per ciascuna amministrazione aggiudicatrice elencata nell'allegato IV, il prospetto statistico precisa almeno:
 - a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati disciplinati dalla presente direttiva;

b) il numero e il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtù di deroghe all'Accordo.

Nella misura del possibile, i dati di cui al primo comma, lettera a), sono articolati in base:

- a) alle procedure di aggiudicazione utilizzate;
- b) e, per ciascuna di tali procedure, ai lavori di cui all'allegato I, ai prodotti e ai servizi di cui all'allegato II individuati per categorie della nomenclatura CPV;
- c) alla nazionalità dell'operatore economico cui l'appalto è stato aggiudicato.

Nel caso di appalti aggiudicati mediante procedura negoziata, i dati di cui al primo comma, lettera a) sono inoltre articolati secondo le circostanze di cui agli articoli 30 e 31 e precisano il numero e il valore degli appalti aggiudicati per Stato membro e paese terzo di appartenenza degli aggiudicatari.

2. Per ciascuna categoria di amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell'allegato IV, il prospetto statistico precisa almeno:

- a) il numero e il valore degli appalti aggiudicati, articolati conformemente al paragrafo 1, secondo comma;
- b) il valore complessivo degli appalti aggiudicati in virtù di deroghe all'Accordo.

3. Il prospetto statistico precisa qualsiasi altra informazione statistica richiesta secondo l'Accordo.

Le informazioni di cui al primo comma sono determinate secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2.

Articolo 77

Comitato consultivo

1. La Commissione è assistita dal comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito dall'articolo 1 della decisione 71/306/CEE del Consiglio⁽¹⁾, in seguito denominato «il comitato».
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 78

Revisione delle soglie

1. La Commissione procede alla verifica delle soglie di cui all'articolo 7, primo comma, ogni due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva e procede, se necessario, alla

⁽¹⁾ GU L 185 del 16.8.1971, pag. 15. Decisione modificata dalla decisione 77/63/CEE (GU L 13 del 15.1.1977, pag. 15).

loro revisione secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2.

Il calcolo del valore di tali soglie è basato sulla media del valore giornaliero dell'euro espresso in diritti speciali di prelievo durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto dal 1° gennaio. Il valore delle soglie in tal modo rivedute è arrotondato, se necessario, al migliaio di euro inferiore al dato risultante da tale calcolo, per assicurare il rispetto delle soglie in vigore previste dall'Accordo che sono espresse in diritti speciali di prelievo.

2. In occasione della revisione prevista dal paragrafo 1, la Commissione allinea le seguenti soglie, secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2:

- a) le soglie previste all'articolo 8, primo comma, lettera a), all'articolo 56 e all'articolo 63, paragrafo 1, primo comma, alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di lavori,
- b) le soglie previste all'articolo 8, primo comma, lettera b), e all'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici elencate nell'allegato IV,
- c) le soglie previste all'articolo 67, paragrafo 1, lettere b) e c), alla soglia riveduta relativa agli appalti pubblici di servizi aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici non elencate nell'allegato IV.

3. Il controvalore delle soglie fissate conformemente al paragrafo 1 nella valuta nazionale degli Stati membri non partecipanti all'unione monetaria è soggetto, di regola, a revisione ogni due anni, a decorrere dal 1° gennaio 2004. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla media del valore giornaliero di tali valute espresso in euro durante i ventiquattro mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1° gennaio.

4. Le soglie rivedute di cui al paragrafo 1 e il loro controvalore nelle monete nazionali di cui al paragrafo 3 sono pubblicate dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* all'inizio del mese di novembre successivo alla loro revisione.

Articolo 79

Modificazioni

1. La Commissione può modificare, secondo la procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, quanto segue:

- a) le modalità tecniche dei metodi di calcolo di cui all'articolo 78, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 3;

- b) le modalità di redazione, di trasmissione, di ricezione, di traduzione, di raccolta e di distribuzione dei bandi e degli avvisi citati agli articoli 35, 58, 64 e 69, nonché dei prospetti statistici di cui all'articolo 35, paragrafo 4, quarto comma, e agli articoli 75 e 76;
- c) le modalità particolari di riferimento a voci specifiche della nomenclatura CPV nei bandi o negli avvisi;
- d) gli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico di cui all'allegato III, allorché ciò si renda necessario in base a quanto notificato dagli Stati membri;
- e) gli elenchi delle autorità governative centrali di cui all'allegato IV in funzione degli adeguamenti che sono necessari per dar seguito all'Accordo;
- f) i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all'allegato I, lasciando immutato il campo di applicazione «ratione materiae» della presente direttiva, e le modalità di riferimento a voci specifiche della suddetta nomenclatura negli avvisi o nei bandi;
- g) i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all'allegato II, lasciando immutato il campo di applicazione «ratione materiae» della presente direttiva, e le modalità di riferimento, nei bandi e negli avvisi, a posizioni specifiche della suddetta nomenclatura all'interno delle categorie di servizi elencate in detto allegato;
- h) le modalità di trasmissione e pubblicazione dei dati di cui all'allegato VIII, per motivi legati al progresso tecnico o di ordine amministrativo;
- i) le modalità e caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronico di cui alle lettere a), f) e g) dell'allegato X.

Articolo 80

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 gennaio 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono

corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 81

Meccanismi di controllo

Conformemente alla direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (¹), gli Stati membri assicurano l'applicazione della presente direttiva tramite meccanismi efficaci, accessibili e trasparenti.

A tal fine essi possono, tra l'altro, designare o istituire un'agenzia indipendente.

Articolo 82

Abrogazioni

La direttiva 92/50/CEE, ad eccezione dell'articolo 41, e le direttive 93/36/CEE e 93/37/CEE sono abrogate, a decorrere dalla data di cui all'articolo 80, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento e di attuazione di cui all'allegato XI.

I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tabella di concordanza di cui all'allegato XII.

Articolo 83

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(¹) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 33. Direttiva modificata dalla direttiva 92/50/CEE.

Articolo 84

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 31 marzo 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

D. ROCHE

ALLEGATO I

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA b) ⁽¹⁾

NACE ⁽¹⁾					
Codice CPV			SEZIONE F		COSTRUZIONI
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	
45			Costruzioni	Questa divisione comprende: — nuove costruzioni, restauri e riparazioni comuni	45000000
	45.1		Preparazione del cantiere edile		45100000
		45.11	Demolizione di edifici e sistemazione del terreno	Questa classe comprende: — la demolizione di edifici e di altre strutture — lo sgombero dei cantieri edili — il movimento terra: scavo, riporto, spianamento e rusatura dei cantieri edili, scavo di trincee, rimozione di roccia, abbattimento con l'esplosivo, ecc. — la preparazione del sito per l'estrazione di minerali: rimozione dei materiali di sterro e altri lavori di sistemazione e di preparazione dei terreni e siti minerari Questa classe comprende inoltre: — il drenaggio del cantiere edile — il drenaggio di terreni agricoli o forestali	45110000
		45.12	Trivellazioni e perforazioni	Questa classe comprende: — trivellazioni e perforazioni di sondaggio per le costruzioni edili, il genio civile e per fini analoghi, ad es. di natura geofisica o geologica Questa classe non comprende: — la trivellazione di pozzi di produzione di petrolio e di gas, cfr. 11.20 — la perforazione di pozzi d'acqua, cfr. 45.25 — lo scavo di pozzi, cfr. 45.25 — le prospezioni di giacimenti di petrolio e di gas, le prospezioni geofisiche, geologiche e sismiche, cfr. 74.20	45120000
	45.2		Costruzione completa o parziale di edifici; genio civile		45200000

⁽¹⁾ In caso di differenti interpretazioni tra CPV e NACE si applica la nomenclatura NACE.

NACE (1)					
Codice CPV			SEZIONE F		COSTRUZIONI
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	
		45.21	Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile	<p>Questa classe comprende:</p> <p>lavori di costruzione o edili di qualsiasi tipo</p> <p>la costruzione di opere di ingegneria civile: ponti, inclusi quelli per autostrade sopraelevate, viadotti, gallerie e sottopassaggi</p> <p>condotte, linee di comunicazione ed elettriche per grandi distanze</p> <p>condotte, linee di comunicazione ed elettriche urbane; lavori urbani ausiliari</p> <p>il montaggio e l'installazione in loco di opere prefabbricate</p> <p>Questa classe non comprende:</p> <p>le attività dei servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas, cfr. 11.20</p> <p>il montaggio di opere prefabbricate complete con elementi, non di calcestruzzo, fabbricati in proprio, cfr. divisioni 20, 26 e 28</p> <p>lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive, cfr. 45.23</p> <p>l'installazione dei servizi in un fabbricato, cfr. 45.3</p> <p>i lavori di completamento degli edifici, cfr. 45.4</p> <p>le attività in materia di architettura e di ingegneria, cfr. 74.20</p> <p>la gestione di progetti di costruzione, cfr. 74.20</p>	45210000
		45.22	Posa in opera di coperture e costruzione di ossature di tetti di edifici	<p>Questa classe comprende:</p> <p>la costruzione di tetti</p> <p>la copertura di tetti</p> <p>lavori d'impermeabilizzazione</p>	45220000
		45.23	Costruzione di autostrade, strade, campi di aviazione e impianti sportivi	<p>Questa classe comprende:</p> <p>la costruzione di strade, autostrade, strade urbane e altri passaggi per veicoli e pedoni</p> <p>la costruzione di strade ferrate</p> <p>la costruzione di piste di campi di aviazione</p> <p>lavori di costruzione, fabbricati esclusi, per stadi, piscine, palestre, campi da tennis, campi da golf ed altre installazioni sportive</p> <p>la segnaletica orizzontale per superfici stradali e la delineazione di zone di parcheggio</p> <p>Questa classe non comprende:</p> <p>i lavori preliminari di movimento terra, cfr. 45.11</p>	45230000

NACE (1)					
Codice CPV			SEZIONE F		COSTRUZIONI
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	
		45.24	Costruzione di opere idrauliche	<p>Questa classe comprende:</p> <p>la costruzione di:</p> <p>idrovie, porti ed opere fluviali, porticcioli per imbarcazioni da diporto, chiuse, ecc.</p> <p>dighe e sbarramenti</p> <p>lavori di dragaggio</p> <p>lavori sotterranei</p>	45240000
		45.25	Altri lavori speciali di costruzione	<p>Questa classe comprende:</p> <p>lavori di costruzione edili e di genio civile da parte di imprese specializzate in un aspetto comune a vari tipi di costruzione, che richiedono capacità o attrezzature particolari:</p> <p>lavori di fondazione, inclusa la palificazione</p> <p>perforazione e costruzione di pozzi d'acqua, scavo di pozzi</p> <p>posa in opera di elementi d'acciaio non fabbricati in proprio</p> <p>piegatura d'acciaio</p> <p>posa in opera di mattoni e pietre</p> <p>montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro, incluso il loro noleggio</p> <p>costruzione di camini e forni industriali</p> <p>Questa classe non comprende:</p> <p>il noleggio di ponteggi senza montaggio e smontaggio, cfr. 71.32</p>	45250000
	45.3		Installazione dei servizi in un fabbricato		45300000
		45.31	Installazione di impianti elettrici	<p>Questa classe comprende:</p> <p>l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di:</p> <p>cavi e raccordi elettrici</p> <p>sistemi di telecomunicazione</p> <p>sistemi di riscaldamento elettrico</p> <p>antenne d'uso privato</p> <p>impianti di segnalazione d'incendio</p> <p>sistemi d'allarme antifurto</p> <p>ascensori e scale mobili</p> <p>linee di discesa di parafulmini, ecc.</p>	45310000

NACE (1)					
Codice CPV			SEZIONE F		COSTRUZIONI
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	
		45.32	Lavori di isolamento	<p>Questa classe comprende:</p> <p>l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di materiali isolanti per l'isolamento termico, acustico o antivibrazioni</p> <p>Questa classe non comprende:</p> <p>i lavori d'impermeabilizzazione, cfr. 45.22</p>	45320000
		45.33	Installazione di impianti idraulico-sanitari	<p>Questa classe comprende:</p> <p>l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di:</p> <p>impianti idraulico-sanitari</p> <p>raccordi per il gas</p> <p>impianti e condotti di riscaldamento, ventilazione, refrigerazione o condizionamento dell'aria</p> <p>sistemi antincendio (sprinkler)</p> <p>Questa classe non comprende:</p> <p>l'installazione di impianti di riscaldamento elettrico, cfr. 45.31</p>	45330000
		45.34	Altri lavori di installazione	<p>Questa classe comprende:</p> <p>l'installazione di sistemi d'illuminazione e segnaletica per strade, ferrovie, aeroporti e porti</p> <p>l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di accessori ed attrezzature non classificati altrove</p>	45340000
	45.4		Lavori di completamento degli edifici		45400000
		45.41	Intonacatura	<p>Questa classe comprende:</p> <p>lavori d'intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di steccatura</p>	45410000
		45.42	Posa in opera di infissi in legno o in metallo	<p>Questa classe comprende:</p> <p>l'installazione, da parte di ditte non costruttrici, di porte, finestre, intelaiature di porte e finestre, cucine su misura, scale, arredi per negozi e simili, in legno o in altro materiale,</p> <p>complementi di interni come soffitti, rivestimenti murali in legno, pareti mobili, ecc.</p> <p>Questa classe non comprende:</p> <p>la posa in opera di parquet e altri pavimenti in legno, cfr. 45.43</p>	45420000

NACE ⁽¹⁾					
Codice CPV			SEZIONE F		COSTRUZIONI
Divisione	Gruppo	Classe	Descrizione	Note	
		45.43	Rivestimento di pavimenti e muri	<p>Questa classe comprende:</p> <p>la posa in opera, l'applicazione o l'installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di:</p> <p>piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti</p> <p>parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti</p> <p>moquette e rivestimenti di linoleum, gomma o plastica per pavimenti</p> <p>rivestimenti in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri</p> <p>carta da parati</p>	45430000
		45.44	Tinteggiatura e posa in opera di vetrate	<p>Questa classe comprende:</p> <p>la tinteggiatura interna ed esterna di edifici</p> <p>la verniciatura di strutture di genio civile</p> <p>la posa in opera di vetrate, specchi, ecc.</p> <p>Questa classe non comprende:</p> <p>la posa in opera di finestre, cfr. 45.42</p>	45440000
		45.45	Altri lavori di completamento degli edifici	<p>Questa classe comprende:</p> <p>l'installazione di piscine private</p> <p>la pulizia a vapore, la sabbatura, ecc. delle pareti esterne degli edifici</p> <p>altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a</p> <p>Questa classe non comprende:</p> <p>le pulizie effettuate all'interno di immobili ed altre strutture, cfr. 74.70</p>	45450000
	45.5		Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore		45500000
		45.50	Noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, con manovratore	Questa classe non comprende: il noleggio di macchine e attrezzature per la costruzione o la demolizione, senza manovratore, cfr. 71.32	

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1). Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1).

ALLEGATO II

SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2, LETTERA d)

ALLEGATO II A ⁽¹⁾

Categorie	Denominazione	Numero di riferimento CPC ⁽¹⁾	Numero di riferimento CPV
1	Servizi di manutenzione e riparazione	6112, 6122, 633, 886	da 50100000 a 50982000 (eccetto 50310000 a 50324200 e 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0)
2	Servizi di trasporto terrestre ⁽²⁾ , inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta	712(eccetto 71235), 7512, 87304	da 60112000-6 a 60129300-1 (eccetto 60121000 a 60121600, 60122200-1, 60122230-0), e da 64120000-3 a 64121200-2
3	Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta	73 (eccetto 7321)	da 62100000-3 a 62300000-5 (eccetto 62121000-6, 62221000-7)
4	Trasporto di posta per via terrestre ⁽³⁾ e aerea	71235, 7321	60122200-1, 60122230-0 62121000-6, 62221000-7
5	Servizi di telecomunicazione	752	da 64200000-8 a 64228200-2, 72318000-7, e da 72530000-9 a 72532000-3
6	Servizi finanziari: a) servizi assicurativi b) servizi bancari e finanziari ⁽⁴⁾	ex 81, 812, 814	da 66100000-1 a 66430000-3 e da 67110000-1 a 67262000-1 ⁽⁴⁾
7	Servizi informatici ed affini	84	da 50300000-8 a 50324200-4, da 72100000-6 a 72591000-4 (eccetto 72318000-7 e da 72530000-9 a 72532000-3)
8	Servizi di ricerca e sviluppo ⁽⁵⁾	85	da 73000000-2 a 73300000-5 (da 73200000-4, 73210000-7, 7322000-0)
9	Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili	862	da 74121000-3 a 74121250-0
10	Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica	864	da 74130000-9 a 74133000-0, e 74423100-1, 74423110-4
11	Servizi di consulenza gestionale ⁽⁶⁾ e affini	865, 866	da 73200000-4 a 73220000-0, da 74140000-2 a 74150000-5 (eccetto 74142200-8), e 74420000-9, 74421000-6, 74423000-0, 74423200-2, 74423210-5, 74871000-5, 93620000-0

⁽¹⁾ In caso di interpretazioni differenti fra CPV e CPC si applica la nomenclatura CPC.

Categorie	Denominazione	Numero di riferimento CPC ⁽¹⁾	Numero di riferimento CPV
12	Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi	867	da 74200000-1 a 74276400-8, e da 74310000-5 a 74323100-0, e 74874000-6
13	Servizi pubblicitari	871	da 74400000-3 a 74422000-3 (eccetto 74420000-9 e 74421000-6)
14	Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari	874, 82201 a 82206	da 70300000-4 a 70340000-6, e da 74710000-9 a 74760000-4
15	Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto	88442	da 78000000-7 a 78400000-1
16	Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi	94	da 90100000-8 a 90320000-6, e 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0

⁽¹⁾ Nomenclatura CPC (versione provvisoria), utilizzata per definire l'ambito di applicazione della direttiva 92/50/CEE.

⁽²⁾ Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

⁽³⁾ Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

⁽⁴⁾ Ad esclusione dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni aggiudicatrici per loro uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione di servizi sia interamente retribuita da dette amministrazioni.

⁽⁵⁾ Ad esclusione dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni aggiudicatrici per loro uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione di servizi sia interamente retribuita da dette amministrazioni.

⁽⁶⁾ Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.

ALLEGATO II B

Categorie	Denominazione	Numero di riferimento CPC	Numero di riferimento CPV
17	Servizi alberghieri e di ristorazione	64	da 55000000-0 a 55524000-9, e da 93400000-2 a 93411000-2
18	Servizi di trasporto per ferrovia	711	60111000-9, e da 60121000-2 a 60121600-8
19	Servizi di trasporto per via d'acqua	72	da 61000000-5 a 61530000-9, e da 63370000-3 a 63372000-7
20	Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti	74	62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 62450000-1, da 63000000-9 a 63600000-5 (eccetto 63370000-3, 63371000-0, 63372000-7), e 74322000-2, 93610000-7
21	Servizi legali	861	da 74110000-3 a 74114000-1
22	Servizi di collocamento e reperimento di personale ⁽¹⁾	872	da 74500000-4 a 74540000-6 (eccetto 74511000-4), e da 5000000-2 a 95140000-5
23	Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati	873 (eccetto 87304)	da 74600000-5 a 74620000-1
24	Servizi relativi all'istruzione, anche professionale	92	da 80100000-5 a 80430000-7
25	Servizi sanitari e sociali	93	74511000-4, e da 85000000-9 a 85323000-9 (eccetto 85321000-5 e 85322000-2)
26	Servizi ricreativi, culturali e sportivi	96	da 74875000-3 a 74875200-5, e da 92000000-1 a 92622000-7 (eccetto 92230000-2)
27	Altri servizi ⁽²⁾		

⁽¹⁾ Esclusi i contratti di lavoro.

⁽²⁾ Esclusi i contratti per l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi da parte di emittenti radiotelevisive e i contratti concernenti il tempo di trasmissione.

ALLEGATO III

ELENCO DEGLI ORGANISMI E DELLE CATEGORIE DI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 9, SECONDO COMMA

I - BELGIO

Organismi

A

- Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'Asile — Federaal Agentschap voor Opvang van Asielzoekers
- Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire — Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
- Agence fédérale de Contrôle nucléaire — Federaal Agentschap voor nucleaire Controle
- Agence wallonne à l'Exportation
- Agence wallonne des Télécommunications
- Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées
- Aquafin
- Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft
- Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces — Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën Astrid

B

- Banque nationale de Belgique — Nationale Bank van België
- Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft
- Berlaymont 2000
- Bibliothèque royale Albert Ier — Koninklijke Bibliotheek Albert I
- Bruxelles-Propreté - Agence régionale pour la Propreté — Net-Brussel - Gewestelijke Agentschap voor Netheid
- Bureau d'Intervention et de Restitution belge — Belgisch Interventie - en Restitutiebureau
- Bureau fédéral du Plan — Federaal Planbureau

C

- Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage — Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
- Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité — Hulpkas voor Ziekte - en Invaliditeitsverzekeringen
- Caisse de Secours et de Prévoyance en Faveur des Marins — Hulp - en Voorzorgskas voor Zeevarenden
- Caisse de Soins de Santé de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges — Kas der geneeskundige Verzorging van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
- Caisse nationale des Calamités — Nationale Kas voor Rampenschade
- Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Batellerie — Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart.
- Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises de Chargement, Déchargement et Manutention de Marchandises dans les Ports, Débarcadères, Entrepôts et Stations (appelée habituellement «Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales des Régions maritimes») — Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings - en Lossing-sondernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd „Bijzondere Compensatiekas voor Kindertoeslagen van de Zeevaartgewesten”)
- Centre d'Etude de l'Energie nucléaire — Studiecentrum voor Kernenergie
- Centre de recherches agronomiques de Gembloux
- Centre hospitalier de Mons

- Centre hospitalier de Tournai
- Centre hospitalier universitaire de Liège
- Centre informatique pour la Région de Bruxelles-Capitale — Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest
- Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme — Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
- Centre régional d'Aide aux Communes
- Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën
- Centrum voor landbouwkundig Onderzoek te Gent
- Comité de Contrôle de l'Electricité et du Gaz — Controlecomité voor Elektriciteit en Gas
- Comité national de l'Energie — Nationaal Comité voor de Energie
- Commissariat général aux Relations internationales
- Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openlucht recreatie
- Commissariat général pour les Relations internationales de la Communauté française de Belgique
- Conseil central de l'Economie — Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
- Conseil économique et social de la Région wallonne
- Conseil national du Travail — Nationale Arbeidsraad
- Conseil supérieur de la Justice — Hoge Raad voor de Justitie
- Conseil supérieur des Indépendants et des petites et moyennes Entreprises — Hoge Raad voor Zelfstandigen en de kleine en middelgrote Ondernemingen
- Conseil supérieur des Classes moyennes
- Coopération technique belge — Belgische technische Coöperatie

D

- Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung
- Dienst voor de Scheepvaart
- Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs
- Domus Flandria

E

- Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française
- Export Vlaanderen

F

- Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven
- Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector
- Fonds bijzondere Jeugdbijstand
- Fonds communautaire de Garantie des Bâtiments scolaires
- Fonds culturele Infrastructuur
- Fonds de Participation
- Fonds de Vieillessement — Zilverfonds
- Fonds d'Aide médicale urgente — Fonds voor dringende geneeskundige Hulp
- Fonds de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté française
- Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de Belgacom — Pensioenfondsen voor de Rustpensioenen van het statutair Personeel van Belgacom
- Fonds des Accidents du Travail — Fonds voor Arbeidsongevallen

- Fonds des Maladies professionnelles — Fonds voor Beroepsziekten
- Fonds d'Indemnisation des Travailleurs licenciés en Cas de Fermeture d'Entreprises — Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen Werknemers
- Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région de Bruxelles-Capitale — Woningfonds van de grote Gezinnen van het Brusselse hoofdstedelijk Gewest
- Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie
- Fonds Film in Vlaanderen
- Fonds national de Garantie des Bâtiments scolaires — Nationaal Warborgfonds voor Schoolgebouwen
- Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers — Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnenschade
- Fonds piscicole de Wallonie
- Fonds pour le Financement des Prêts à des Etats étrangers — Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten
- Fonds pour la Rémunération des Mousses — Fonds voor Scheepsjongens
- Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales — Brussels gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke Thesaurieën
- Fonds voor flankerend economisch Beleid
- Fonds wallon d'Avances pour la Réparation des Dommages provoqués par des Pompages et des Prises d'Eau souterraine

G

- Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten
- Grindfonds

H

- Herplaatsingfonds
- Het Gemeenschapsonderwijs
- Hulpfonds tot financieel Herstel van de Gemeenten

I

- Institut belge de Normalisation — Belgisch Instituut voor Normalisatie
- Institut belge des Services postaux et des Télécommunications — Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
- Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle
- Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement — Brussels Instituut voor Milieubeheer
- Institut d'Aéronomie spatiale — Instituut voor Ruimte - aëronomie
- Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises
- Institut des Comptes nationaux — Instituut voor de nationale Rekeningen
- Institut d'Expertise vétérinaire — Instituut voor veterinaire Keuring
- Institut du Patrimoine wallon
- Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen
- Institut géographique nationale — Nationaal geografisch Instituut
- Institution pour le Développement de la Gazéification souterraine — Instelling voor de Ontwikkeling van -ondergrondse Vergassing-
- Institution royale de Messine — Koninklijke Gesticht van Mesen
- Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté flamande — Universitaire instellingen van publiek recht afangende van de Vlaamse Gemeenschap

- Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté française — Universitaire instellingen van publiek recht afhankelijk van de Franse Gemeenschap
- Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité — Rijksinstituut voor Ziekte – en Invaliditeitsverzekering
- Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants — Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
- Institut national des Industries extractives — Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven
- Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail — Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden
- Institut national des Invalides de Guerre, anciens Combattants et Victimes de Guerre — Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers
- Institut national des Radioéléments — Nationaal Instituut voor Radio-Elementen
- Institut national pour la Criminologie et la Criminologie — Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
- Institut pour l'Amélioration des Conditions de Travail — Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden
- Institut royal belge des Sciences naturelles — Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
- Institut royal du Patrimoine culturel — Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
- Institut royal météorologique de Belgique — Koninklijk meteorologisch Instituut van België
- Institut scientifique de Service public en Région wallonne
- Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur — Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid – Louis Pasteur
- Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen
- Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
- Instituut voor het archeologisch Patrimonium
- Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome Hogescholen
- Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant

J

- Jardin botanique national de Belgique — Nationale Plantentuin van België

K

- Kind en Gezin
- Koninklijk Museum voor schone Kunsten te Antwerpen

L

- Loterie nationale — Nationale Loterij

M

- Mémorial national du Fort de Breendonk — Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk
- Musée royal de l'Afrique centrale — Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
- Musées royaux d'Art et d'Histoire — Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
- Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique — Koninklijke Musea voor schone Kunsten van België

O

- Observatoire royal de Belgique — Koninklijke Sterrenwacht van België
- Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense — Centrale Dienst voor sociale en culturele Actie van het Ministerie van Defensie
- Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi

- Office de Contrôle des Assurances — Controledienst voor de Verzekeringen
- Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de Mutualités — Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van Ziekenfondsen
- Office de la Naissance et de l'Enfance
- Office de Promotion du Tourisme
- Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer — Dienst voor de overzeese sociale Zekerheid
- Office for foreign Investors in Wallonie
- Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés — Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
- Office national de l'Emploi — Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
- Office national de Sécurité sociale — Rijksdienst voor sociale Zekerheid
- Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales — Rijksdienst voor sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten
- Office national des Pensions — Rijksdienst voor Pensioenen
- Office national des Vacances annuelles — Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie
- Office national du Ducroire — Nationale Delcrederedienst
- Office régional bruxellois de l'Emploi — Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
- Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture
- Office régional pour le Financement des Investissements communaux
- Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi
- Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Geel
- Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem
- Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest
- Orchestre national de Belgique — Nationaal Orkest van België
- Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles — Nationale Instelling voor radioactief Afval en Splijtstoffen

P

- Palais des Beaux-Arts — Paleis voor schone Kunsten
- Participatiemaatschappij Vlaanderen
- Pool des Marins de la Marine marchande — Pool van de Zeelieden der Koopvaardij

R

- Radio et Télévision belge de la Communauté française
- Régie des Bâtiments — Regie der Gebouwen
- Reproductiefonds voor de Vlaamse Musea

S

- Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale — Brusselse hoofdstedelijk Dienst voor Brandweer en dringende medische Hulp
- Société belge d'Investissement pour les pays en développement — Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden
- Société d'Assainissement et de Rénovation des Sites industriels dans l'Ouest du Brabant wallon
- Société de Garantie régionale
- Sociaal economische Raad voor Vlaanderen
- Société du Logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées — Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen
- Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement

- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois
- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon
- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut
- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Namur
- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Liège
- Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Luxembourg
- Société publique de Gestion de l'Eau
- Société wallonne du Logement et sociétés agréées
- Sofibail
- Sofibru
- Sofico

T

- Théâtre national
- Théâtre royal de la Monnaie — De Koninklijke Muntchouwborg
- Toerisme Vlaanderen
- Tunnel Liefkenshoek

U

- Universitair Ziekenhuis Gent

V

- Vlaams Commissariaat voor de Media
- Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
- Vlaams Egalisatie Rente Fonds
- Vlaamse Hogescholenraad
- Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen
- Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek
- Vlaamse interuniversitaire Raad
- Vlaamse Landmaatschappij
- Vlaamse Milieuholding
- Vlaamse Milieumaatschappij
- Vlaamse Onderwijsraad
- Vlaamse Opera
- Vlaamse Radio - en Televisieomroep
- Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit en Gasmarkt
- Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde
- Vlaams Fonds voor de Lastendelging
- Vlaams Fonds voor de Letteren
- Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van Personen met een Handicap
- Vlaams Informatiecentrum over Land - en Tuinbouw
- Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden
- Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie
- Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie

- Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen
- Vlaams Landbouwinvesteringsfonds
- Vlaams Promotiecentrum voor Agro - en Visserijmarketing
- Vlaams Zorgfonds
- Vlaams Woningenfonds voor de grote Gezinnen

II - DANIMARCA

Organismi

- Danmarks Radio
- Det landsdækkende TV2
- Danmarks Nationalbank
- Sund og Bælt Holding A/S
- A/S Storebælt
- A/S Øresund
- Øresundskonsortiet
- Ørestadsselskabet I/S
- Byfornyelsesselskabet København
- Hovedstadsområdets Sygehusfællesskab
- Statens og Kommunernes Indkøbsservice
- Post Danmark
- Arbejdsmarkedets Tillægspension
- Arbejdsmarkedets Feriefond
- Lønmodtagernes Dyrtidsfond
- Naviair

Categorie

- De Almene Boligorganisationer — (organismi per l'edilizia popolare),
- Lokale kirkelige myndigheder — (amministrazioni ecclesiastiche locali),
- Andre forvaltningssubjekter — (altri enti amministrativi).

III - GERMANIA

1. Categorie

Enti, istituti e fondazioni di diritto pubblico, costituiti dallo Stato, dai Länder o da enti locali, specie nei seguenti settori:

1.1. Enti

- Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften — (istituti di istruzione superiore scientifica e associazioni studentesche costituite statutariamente),
- berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und Apothekerkammern) — (associazioni di professioni liberali: ordini forensi, notari, di consulenti fiscali, revisori di conti, architetti, medici, farmacisti),
- Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, Handwerkschaften) — (associazioni di natura economica: camere dell'agricoltura, dell'artigianato, dell'industria e commercio, organismi dell'artigianato, cooperative artigiane),
- Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger) — (assicurazioni sociali: casse malattia, enti di assicurazione infortuni e pensioni),
- kassenärztliche Vereinigungen — (associazioni di medici delle casse malattia),
- Genossenschaften und Verbände — (cooperative e federazioni).

1.2. Istituti e fondazioni

Entità aventi carattere diverso da quello industriale e commerciale, soggette al controllo dello Stato e operanti nell'interesse generale, specie nei seguenti settori:

- Rechtsfähige Bundesanstalten — (enti federali dotati di personalità giuridica),
- Versorgungsanstalten und Studentenwerke — (enti di assistenza e opere universitarie e scolastiche),
- Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen — (fondazioni culturali, di beneficenza, di assistenza).

2. Persone giuridiche di diritto privato

Entità aventi carattere diverso da quello industriale o commerciale, soggette al controllo dello Stato e operanti nell'interesse generale, ivi comprese le «Kommunale Versorgungsunternehmen» (servizi pubblici dei comuni), specie nei seguenti settori:

- Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und Tierkörperbeseitigungsanstalten) — (sanitario: ospedali, case di cura, centri di ricerca medica, laboratori di analisi e sardigna),
- Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten) — (culturale: teatri pubblici, orchestre, musei, biblioteche, archivi, giardini zoologici e botanici),
- Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinder- und Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhauser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte) — (sociale: asili e giardini d'infanzia, convalescenziari, casa del bambino e dei giovani, centri di vacanza, case della collettività e del cittadino, della donna, dell'anziano, del senzatetto),
- Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) — (sportivo: piscine, impianti sportivi),
- Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) — (civile: pompieri, pronto intervento),
- Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volkshochschulen) — (educativo: centri di riqualificazione, perfezionamento, riciclaggio, università popolari),
- Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und Vereine, Wissenschaftsförderung) — (scientifico, della ricerca e sviluppo: grandi centri di ricerca, società e associazioni scientifiche, promozione della ricerca),
- Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) — (della nettezza urbana: pulizia strade, raccolta immondizie e smaltimento acque nere e bianche),
- Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen, soweit im Allgemeininteresse tätig, Wohnraumvermittlung) — (dell'edilizia e edilizia abitativa: urbanistica, sviluppo urbano, edilizia pubblica e assegnazione alloggi),
- Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) — (economico: società di promozione dello sviluppo economico),
- Friedhofs- und Bestattungswesen — (dei cimiteri e dell'inumazione),
- Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, Ausbildung) — (della cooperazione con i paesi in via di sviluppo: finanziamento, cooperazione tecnica, aiuti allo sviluppo, formazione).

IV. GRECIA

Categorie

- a) Le imprese pubbliche e gli enti pubblici.
- b) Le persone giuridiche di diritto privato, che appartengono allo Stato o che sono regolarmente sovvenzionate, secondo le disposizioni applicabili, da risorse pubbliche almeno per il 50 % del loro bilancio annuale o il cui capitale sociale è per almeno il 51 % di proprietà dello Stato.
- c) Le persone giuridiche di diritto privato che appartengono a persone giuridiche di diritto pubblico, a enti locali di qualsiasi livello, inclusa l'Associazione centrale degli enti locali greci (K.E.Δ.K.E.), ad associazioni locali dei comuni, nonché alle imprese e enti pubblici e alle persone giuridiche di cui alla lettera b) o regolarmente sovvenzionate dalle stesse, almeno per il 50 % del loro bilancio annuale, secondo le disposizioni applicabili o il proprio statuto, o le persone giuridiche sopraindicate che possiedono almeno il 51 % del capitale sociale di dette persone giuridiche di diritto pubblico.

V. SPAGNA

Categorie

- Gli organismi e gli enti di diritto pubblico soggetti alla — «Ley de Contratos de las Administraciones Públicas», — diversi da quelli che fanno parte — dell'Administración General del Estado — (amministrazione generale dello Stato).
- Gli organismi e gli enti di diritto pubblico soggetti alla — «Ley de Contratos de las Administraciones Públicas» — (legge sugli appalti delle amministrazioni pubbliche), diversi da quelli che fanno parte — dell'Administración de las Comunidades Autónomas — (amministrazione delle comunità autonome).
- Gli organismi e gli enti di diritto pubblico soggetti alla — «Ley de Contratos de las Administraciones Públicas» — (legge sugli appalti delle amministrazioni pubbliche), diversi da quelli che fanno parte — delle Corporaciones Locales — (enti locali).
- Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social — (gli enti di gestione e i servizi comuni della sicurezza sociale).

VI. FRANCIA

Organismi

- Collège de France
- Conservatoire national des arts et métiers
- Observatoire de Paris
- Institut national d'histoire de l'art (INHA)
- Centre national de la recherche scientifique (CNRS)
- Institut national de la recherche agronomique (INRA)
- Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM)
- Institut de recherche pour le développement (IRD)
- Agence nationale pour l'emploi (ANPE)
- Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)
- Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS)
- Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)
- Compagnies et établissements consulaires: chambres de commerce et d'industrie (CCI), chambres des métiers et chambres d'agriculture
- Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC)

Categorie1. *Enti pubblici nazionali:*

- Agences de l'eau — (autorità di bacino)
- Écoles d'architecture — (istituti di architettura)
- Universités — (università),
- Instituts universitaires de formation des maîtres (IUFM) — (Istituti universitari di formazione per gli insegnanti)

2. *Enti pubblici regionali, dipartimentali o locali a carattere amministrativo:*

- Collèges — (scuole secondarie),
- Lycées — (scuole secondarie: licei),
- Etablissements publics hospitaliers — (enti pubblici ospedalieri),
- Offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM) — (enti pubblici per le case popolari).

3. *Consorzi fra enti territoriali:*

- établissements publics de coopération intercommunale — (enti pubblici di cooperazione intercomunale),
- Institutions interdépartementales et interrégionales — (istituzioni interdipartimentali e interregionali).

VII. IRLANDA

Organismi

- Enterprise Ireland [Marketing, technology and enterprise development]
Forfás [Policy and advice for enterprise, trade, science, technology and innovation]
Industrial Development Authority
Enterprise Ireland
FÁS [Industrial and employment training]
Health and Safety Authority
Bord Fáilte Éireann — [Tourism development]
CERT [Training in hotel, catering and tourism industries]

Irish Sports Council
National Roads Authority
Údarás na Gaeltachta — [Authority for Gaelic speaking regions]
Teagasc [Agricultural research, training and development]
An Bord Bia — [Food industry promotion]
An Bord Glas — [Horticulture industry promotion]
Irish Horseracing Authority
Bord na gCon — [Greyhound racing support and development]
Marine Institute
Bord Iascaigh Mhara — [Fisheries Development]
Equality Authority
Legal Aid Board

Categorie

Regional Health Boards — (Consigli regionali ospedalieri)
Hospitals and similar institutions of a public character — (ospedali e istituzioni pubbliche simili)
Vocational Education Committees — (Comitati per l'istruzione tecnica e professionale)
Colleges and educational institutions of a public character — (collegi e istituti di istruzione pubblici)
Central and Regional Fisheries Boards — (enti centrali e regionali per la pesca)
Regional Tourism Organisations — (organismi regionali per il turismo)
National Regulatory and Appeals bodies [such as in the telecommunications, energy, planning etc. areas] — (Organismi nazionali di regolamentazione e ricorso, ad esempio nei settori delle telecomunicazioni, dell'energia, dell'urbanistica, ecc...)
Agencies established to carry out particular functions or meet needs in various public sectors [e.g. Healthcare Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer Services Board, Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority etc.] — (organismi creati per svolgere funzioni particolari o soddisfare bisogni di settori pubblici, Healthcare Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer Services Board, Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority etc.)
Other public bodies falling within the definition of a body governed by public law in accordance with Article 1 (7) of this Directive. — (Gli altri organismi di diritto pubblico che rientrano nella definizione di organismo di diritto pubblico di cui all'articolo 1, paragrafo 7 della presente direttiva)

VIII. ITALIA

Organismi

Società «Stretto di Messina»
Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo
Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC
Ente nazionale per l'assistenza al volo - ENAV
ANAS S.p.A

Categorie

— Enti portuali e aeroportuali,
— Consorzi per le opere idrauliche,
— Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università,
— Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza,

- Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici,
- Enti di ricerca e sperimentazione,
- Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza,
- Consorzi di bonifica,
- Enti di sviluppo e di irrigazione,
- Consorzi per le aree industriali,
- Comunità montane,
- Enti preposti a servizi di pubblico interesse,
- Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero,
- Enti culturali e di promozione artistica.

IX. LUSSEMBURGO

Categorie

- Établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement — (enti pubblici statali soggetti al controllo di un membro del governo).
 - Établissements publics placés sous la surveillance des communes — (enti pubblici soggetti al controllo dei comuni).
- Syndicats de communes créés en vertu de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes — (Consorzi intercomunali creati in virtù della legge del 23 febbraio 2001 relativa ai consorzi intercomunali).

X. PAESI BASSI

Organismi

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties — (Ministry of the Interior and Kingdom Relations)

- Nederlands Instituut voor Brandweer en rampenbestrijding (NIBRA) — (Netherlands Institute for the Fire Service and for Combating Emergencies)
- Nederlands Bureau Brandweer Examens (NBBE) — (Netherlands Fire Service Examination Board)
- Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP) — (National Institute for Selection and Education of Policemen)
- 25 afzonderlijke politieregio's — (25 individual police regions)
- Stichting ICTU — (ICTU Foundation)

Ministerie van Economische Zaken — (Ministry of Economic Affairs)

- Stichting Syntens — (Syntens)
- Van Swinden Laboratorium B.V. — (NMI van Swinden Laboratory)
- Nederlands Meetinstituut B.V. — (NMI Institute for Metrology and Technology)
- Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR) — (Netherlands Agency for Aerospace Programmes)
- Stichting Toerisme Recreatie Nederland (TRN) — (Netherlands Board of Tourism)
- Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) — (Cooperative Body of the provincial governments of the Northern Netherlands)
- Gelderse Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) — (Gelderland Development Company)

- Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij (OOM) — (OOM International Business Development)
- LIOF (Limburg Investment Development Company LIOF)
- Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) — (NOM Investment Development)
- Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) — (Brabant Development Agency)
- Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit — (Independent Post and Telecommunications Authority)

Ministerie van Financiën

- De Nederlandse Bank N.V. — (Netherlands Central Bank)
- Autoriteit Financiële Markten — (Netherlands Authority for the Financial Markets)
- Pensioen- & Verzekeringskamer — (Pensions and Insurance Supervisory Authority of the Netherlands)

Ministerie van Justitie

- Stichting Reclassering Nederland (SRN) — (Netherlands Rehabilitation Agency)
- Stichting VEDIVO — (VEDIVO Agency, Association for Managers in the (Family) Guardianship)
- Voogdij- en gezinsvoogdij instellingen — (Guardianship and Family Guardianship Institutions)
- Stichting Halt Nederland (SHN) — (Netherlands Halt (the alternative) Agency)
- Particuliere Internaten — (Private Boarding Institutions)
- Particuliere Jeugdinstellingen — (Penal Institutions for Juvenile Offenders)
- Schadefonds Geweldsmisdrijven — (Damages Fund for Violent Crimes)
- Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) — (Agency for the Reception of Asylum Seekers)
- Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) — (National Support and Maintenance Agency)
- Landelijke organisaties slachtofferhulp — (National Victim Compensation Organisations)
- College Bescherming Persoonsgegevens — (Netherlands Data Protection Authority)
- Stichting Studiecentrum Rechtspleging (SSR) — (Administration of Justice Study Centre Agency)
- Raden voor de Rechtsbijstand — (Legal Assistance Councils)
- Stichting Rechtsbijstand Asiel — (Asylum Seekers Legal Advice Centres)
- Stichtingen Rechtsbijstand — (Legal Assistance Agencies)
- Landelijk Bureau Racisme bestrijding (LBR) — (National Bureau against Racial Discrimination)
- Clara Wichman Instituut — (Clara Wichman Institute)
- Tolkencentra — (Interpreting Centres)

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

- Bureau Beheer Landbouwgronden — (Land Management Service)
- Faunafonds — (Fauna Fund)
- Staatsbosbeheer — (National Forest Service)
- Stichting Voorlichtingsbureau voor de Voeding — (Netherlands Bureau for Food and Nutrition Education)
- Universiteit Wageningen — (Wageningen University and Research Centre)
- Stichting DLO — (Agricultural Research Department)
- (Hoofd) productschappen — (Commodity Boards)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

A. Algemene omschrijvingen

- public schools or publicly funded private schools for primary education within the meaning of the Wet op het primair onderwijs (Law on Primary Education)

- public or publicly funded schools for special education, secondary special education or institutions for special and secondary education within the meaning of the Wet op de expertisecentra (Law on Resource Centres)
- public schools or publicly funded private schools or institutions for secondary education within the meaning of the Wet op het Voortgezet Onderwijs (Law on Secondary Education)
- public institutions or publicly funded private institutions within the meaning of the Wet Educatie en Beroepsonderwijs (Law on Education and Vocational Education)
- public schools or publicly funded private schools within the meaning of the Experimentenwet Onderwijs (Law on Experimental Education)
- publicly funded universities and higher education institutions, the Open University, and the university hospitals, within the meaning of the Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Law on Higher Education and Scientific Research), and institutions for international education where more than 50% of their budget comes from public funds.
- schools advisory services within the meaning of the Wet op het primair onderwijs (Law on Primary Education) or the Wet op de expertisecentra (Law on Resource Centres)
- national teachers' centres within the meaning of the Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Law on Subsidies for National Educational Support Activities)
- broadcasting organisations within the meaning of the Mediawet (Media Law)
- funds within the meaning of the Wet op het Specifiek Cultuurbeleid (Law on Specific Cultural Policy)
- national bodies for vocational education
- foundations within the meaning of the Wet Verzelfstandiging Rijksmuseum Diensten (Law on Privatisation of National Museum Services)
- other museums which receive more than 50% of their funds from the Ministry of Education, Cultural Affairs and Science
- other organisations and institutions in the field of education, culture and science which receive more than 50% of their funds from Ministry of Education, Cultural Affairs and Science

B. Nominatieve opsomming

- Informatie Beheer Groep
- Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs
- Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen/Kintent
- Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
- Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
- Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic)
- Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut
- Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
- Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek
- College van Beroep voor het hoger Onderwijs
- Vereniging van openbare bibliotheken NBLC
- Koninklijke Bibliotheek
- Stichting Muziek Centrum van de Omroep
- Stichting Ether Reclame
- Stichting Radio Nederland Wereldomroep
- Nederlandse Programma Stichting
- Nederlandse Omroep Stichting
- Commissariaat voor de Media
- Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties
- Stichting Lezen
- Dienst Omroepbijdragen
- Centrum voor innovatie en opleidingen

- Bedrijfsfonds voor de Pers
- Centrum voor innovatie van opleidingen
- Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito)
- Instituut voor Leerplanontwikkeling
- Landelijk Dienstverlenend Centrum voor Studie- en Beroepskeuzevoorlichting
- Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie
- Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs
- BVE-Raad
- Colo, Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven
- Stichting kwaliteitscentrum examinering beroepsonderwijs
- Vereniging Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs
- Combo Stichting Combinatie Onderwijsorganisatie
- Stichting Financiering Struktureel Vakbondsverlof Onderwijs
- Stichting Samenwerkende Centrales in het COPWO
- Stichting SoFoKles
- Europees Platform
- Stichting mobiliteitsfonds HBO
- Nederlands Audiovisueel Archiefcentrum
- Stichting minderheden Televisie Nederland
- Stichting omroep allochtonen
- Stichting multiculturele Activiteiten Utrecht
- School der Poëzie
- Nederlands Perscentrum
- Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum
- Bibliotheek voor varenden
- Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden
- Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken
- Nederlandse luister- en braillebibliotheek
- Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang
- Bibliotheek Le Sage Ten Broek
- Doe Maar Dicht Maar
- ElHizjra
- Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten
- Fund for Central and East European Book Projects
- Jongeren Onderwijs Media

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

- Sociale Verzekeringsbank — (Social Insurance Bank)
- Arbeidsvoorzieningsorganisatie — (Employment Service)
- Stichting Silicose Oud Mijnwerkers — (Foundation for Former Miners suffering from Silicosis)
- Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer — (Pensions and Insurance Supervisory Authority of the Netherlands)
- Sociaal Economische Raad (SER) — (Social and Economic Council in the Netherlands)

- Raad voor Werk en Inkomen (RWI) — (Council for Work and Income)
- Centrale organisatie voor werk en inkomen — (Central Organisation for Work and Income)
- Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen — (Implementing body for employee insurance schemes)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat — (Ministry of Transport Public Works and Watermanagement)

- RDW Voertuig informatie en toelating — (Vehicle information and administration service)
- Luchtverkeersbeveiligingsorganisatie (LVB) — (Air Traffic Control Agency)
- Nederlandse Loodsencorporatie (NLC) — (Netherlands maritime pilots association)
- Regionale Loodsencorporatie (RLC) — (Regional maritime pilots association)

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu

- Kadaster — (Public Registers Agency)
- Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting — (Central Housing Fund)
- Stichting Bureau Architectenregister — (Architects Register)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport — (Ministry for Health, Welfare and Sports)

- Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (COAR)
- College ter beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG) — (Medicines Evaluation Board)
- Commissies voor gebiedsaanwijzing
- College sanering Ziekenhuisvoorzieningen — (National Board for Redevelopment of Hospital Facilities)
- Zorgonderzoek Nederland (ZON) — (Health Research and Development Council)
- Inspection bodies under the Wet medische hulpmiddelen (Law on Medical Appliances) N.V. KEMA/Stichting TNO Certification — (KEMA/TNO Certification)
- College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ) — (National Board for Hospital Facilities)
- College voor Zorgverzekeringen (CVZ) — (Health Care Insurance Board)
- Nationaal Comité 4 en 5 mei — (National 4 and 5 May Committee)
- Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) — (Pension and Benefit Board)
- College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) — (Health Service Tariff Tribunal)
- Stichting Uitvoering Omslagregeling Wet op de Toegang Ziektekostenverzekering (SUO)
- Stichting tot bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (SVM) — (Foundation for the Advancement of Public Health and Environment)
- Stichting Facilitair Bureau Gemachtigden Bouw VWS
- Stichting Sanquin Bloedvoorziening — (Sanquin Blood Supply Foundation)
- College van Toezicht op de Zorgverzekeringen organen ex artikel 14, lid 2c, Wet BIG — (Supervisory Board of Health Care Insurance Committees for registration of professional health care practices)
- Ziekenfondsen — (Health Insurance Funds)
- Nederlandse Transplantatiestichting (NTS) — (Netherlands Transplantation Foundation)
- Regionale Indicatieorganen (RIO's) — (Regional bodies for Need Assessment).

XI. AUSTRIA

Tutti gli organismi soggetti al controllo finanziario della „Rechnungshof“ (Corte dei conti) non aventi carattere industriale o commerciale.

XII. PORTOGALLO

Categorie

- Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial — (istituti pubblici senza carattere commerciale o industriale),
- Serviços públicos personalizados — (Servizi pubblici dotati di personalità giuridica),
- Fundações públicas — (fondazioni pubbliche),
- Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde — (enti pubblici per l'insegnamento, la ricerca scientifica e la sanità),

XIII. FINLANDIA

Organismi o imprese pubbliche o soggetti al controllo pubblico non aventi carattere industriale o commerciale.

XIV. SVEZIA

Tutti gli organismi non commerciali i cui appalti pubblici sono soggetti al controllo dell'Ufficio nazionale degli appalti pubblici.

XV. REGNO UNITO

Organismi

- Design Council,
- Health and Safety Executive,
- National Research Development Corporation,
- Public Health Laboratory Service Board,
- Advisory, Conciliation and Arbitration Service,
- Commission for the New Towns,
- National Blood Authority,
- National Rivers Authority,
- Scottish Enterprise,
- Scottish Homes,
- Welsh Development Agency.

Categorie

- Maintained schools, — (scuole sovvenzionate),
 - Universities and Colleges financed for the most part by other contracting authorities, — (università e college finanziati prevalentemente da altre amministrazioni aggiudicatrici),
 - National Museums and Galleries, — (gallerie e musei nazionali),
 - Research Councils, — (consigli di ricerca),
 - Fire Authorities — (autorità competenti in caso di incendi),
 - National Health Service Strategic Health Authorities — (autorità sanitarie strategiche del servizio sanitario nazionale),
 - Police Authorities — (autorità di polizia),
 - New Town Development Corporations — (società di sviluppo di nuove città),
 - Urban Development Corporations — (società di sviluppo urbano).
-

ALLEGATO IV

AUTORITÀ GOVERNATIVE CENTRALI (*)

BELGIO

— l'Etat	— de Staat	— lo Stato
— les communautés	— de gemeenschappen	— le comunità
— les commissions communautaires	— de gemeenschapscommissies	— le commissioni comunitarie
— les régions	— de gewesten	— le regioni
— les provinces	— de provincies	— le province
— les communes	— de gemeenten	— i comuni
— les centres publics d'aide sociale	— de openbare centra voor maatschappelijk welzijn	— i centri pubblici di aiuto sociale
— les fabriques d'églises et les organismes chargés de la gestion du temporel des autres cultes reconnus	— de kerkfabrieken en de instellingen die belast zijn met het beheer van de temporalien van de erkende erediensten	— le fabbriche di chiese e gli organismi incaricati della gestione dei beni temporali degli altri culti riconosciuti
— les sociétés de développement régional	— de gewestelijke ontwikkeling-smaatschappijen	— le società di sviluppo regionale
— les polders et wateringues	— de polders en wateringues	— i polder e wateringues
— i comitati di ricomposizione rurale	— de ruilverkavelingscomités	
— le zone di polizia	— de politiezones	
— le associazioni formate da più autorità aggiudicatrici di cui sopra.	— de verenigingen gevormd door een of meerdere aanbestedende overheden hierboven.	

DANIMARCA

1. Folketinget — Il Parlamento danese	Rigsrevisionen — La Corte dei conti
2. Statsministeriet — Il Gabinetto del Primo Ministro	
3. Udenrigsministeriet — Ministero degli affari esteri	
4. Beskæftigelsesministeriet — Ministero dell'occupazione	5 styrelser og institutioner — 5 servizi e istituzioni
5. Domstolsstyrelsen — L'amministrazione giudiziaria	
6. Finansministeriet — Ministero delle finanze	5 styrelser og institutioner — 5 servizi e istituzioni
7. Forsvarsministeriet — Ministero della difesa	Adskillige institutioner — Varie istituzioni
8. Indenrigs- og Sundhedsministeriet — Ministero dell'interno e della sanità	Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut — Vari servizi e istituzioni tra cui lo Statens Serum Institut
9. Justitsministeriet — Ministero della giustizia	Rigspolitechefen, 2 direktorater samt et antal styrelser — Capo della polizia nazionale, 2 direzioni generali e alcuni servizi
10. Kirkeministeriet — Ministero dei culti	10 stiftsøvrigheder — 10 autorità diocesane
11. Kulturministeriet — Ministero della cultura	Departement samt et antal statsinstitutioner — Un servizio e alcune istituzioni
12. Miljøministeriet — Ministero dell'ambiente	6 styrelser — 6 servizi

(*) Ai fini della presente direttiva si intendono per «autorità governative centrali» le autorità che figurano a titolo indicativo nel presente allegato, e i soggetti giuridici che sono loro succeduti qualora siano stati apportati rettifiche, modificazioni o emendamenti a livello nazionale.

13. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration — Ministero per i rifugiati e gli immigrati e per l'integrazione	1 styrelse — 1 servizio
14. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri — Ministero dell'alimentazione, dell'agricoltura e della pesca	9 direktorater og institutioner — 9 direzioni generali e istituzioni
15. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og herunder Udvikling — Ministero delle scienze, della tecnologia e dello sviluppo	Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger — Vari servizi e istituzioni, tra cui il Laboratorio nazionale Risoe e gli istituti danesi di ricerca e di formazione
16. Skatteministeriet — Ministero delle imposte	1 styrelse og institutioner — 1 servizio e alcune istituzioni
17. Socialministeriet — Ministero degli affari sociali	3 styrelser og institutioner — 3 servizi e alcune istituzioni
18. Trafikministeriet — Ministero dei trasporti	12 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet — 12 servizi e istituzioni, tra cui l' Øresundsbrokonsortiet
19. Undervisningsministeriet — Ministero dell'istruzione	3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner — 3 servizi, 4 istituti di istruzione, 5 altre istituzioni
20. Økonomi — og Erhvervsministeriet - Ministero dell'economia, del commercio e dell'industria	Adskillige styrelser og institutioner — Vari servizi e istituzioni

REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA

Auswärtiges Amt	Ministero federale degli affari esteri
Bundesministerium des Innern (nur zivile Güter)	Ministero federale dell'interno (soltanto beni civili)
Bundesministerium der Justiz	Ministero federale della giustizia
Bundesministerium der Finanzen	Ministero federale delle finanze
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit	Ministero federale dell'economia e del lavoro
Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft	Ministero federale della protezione dei consumatori, dell'alimentazione e dell'agricoltura
Bundesministerium der Verteidigung (keine militärischen Güter)	Ministero federale della difesa (beni non militari)
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend	Ministero federale della famiglia, della terza età della condizione femminile e della gioventù
Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherheit	Ministero federale della sanità e della sicurezza sociale
Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen	Ministero federale dei trasporti, della costruzione e dell'edilizia abitativa
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit	Ministero federale dell'ambiente, della protezione della natura e della sicurezza dei reattori
Bundesministerium für Bildung und Forschung	Ministero federale dell'istruzione e della ricerca
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung	Ministero federale per la cooperazione economica e lo sviluppo

GRECIA

1. Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης	Ministero dell'interno, della pubblica amministrazione e della decentralizzazione
2. Υπουργείο Εξωτερικών	Ministero degli affari esteri
3. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών	Ministero dell'economia e delle finanze
4. Υπουργείο Ανάπτυξης	Ministero per lo sviluppo
5. Υπουργείο Δικαιοσύνης	Ministero della giustizia
6. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων	Ministero della pubblica istruzione e dei culti
7. Υπουργείο Πολιτισμού	Ministero della cultura

8. Υπουργείο Υγείας — Πρόνοιας	Ministero della sanità e della previdenza
9. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων	Ministero dell'ambiente, dell'assetto territoriale e dei lavori pubblici
10. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων	Ministero del lavoro e della sicurezza sociale
11. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών	Ministero dei trasporti e delle comunicazioni
12. Υπουργείο Γεωργίας	Ministero dell'agricoltura
13. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας	Ministero della marina mercantile
14. Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης	Ministero per la Macedonia e la Tracia
15. Υπουργείο Αιγαίου	Ministero del Mare Egeo
16. Υπουργείο Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης	Ministero della stampa e dei mezzi di comunicazione di massa
17. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς	Segretariato generale per la gioventù
18. Γενική Γραμματεία Ισότητας	Segretariato generale per la parità
19. Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων	Segretariato generale per la sicurezza sociale
20. Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού	Segretariato generale per i greci residenti all'estero
21. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας	Segretariato generale per l'industria
22. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας	Segretariato generale per la ricerca e la tecnologia
23. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού	Segretariato generale per lo sport
24. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων	Segretariato generale per i lavori pubblici
25. Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος	Istituto statistico nazionale
26. Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας	Ente nazionale di previdenza
27. Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας	Ente per l'edilizia popolare
28. Εθνικό Τυπογραφείο	Istituto poligrafico nazionale
29. Γενικό Χημείο του Κράτους	Laboratorio generale dello Stato
30. Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας	Fondo greco per le autostrade
31. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών	Università di Atene
32. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης	Università di Salonicco
33. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης	Università della Tracia
34. Πανεπιστήμιο Αιγαίου	Università dell'Egeo
35. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων	Università di Ioannina
36. Πανεπιστήμιο Πατρών	Università di Patrasso
37. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας	Università di Macedonia
38. Πολυτεχνείο Κρήτης	Politecnico di Creta
39. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελματιών	Scuola tecnica Sivitanidios
40. Αιγινήτειο Νοσοκομείο	Ospedale Eginitio
41. Αρεταίειο Νοσοκομείο	Ospedale Areteio
42. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης	Centro nazionale della pubblica amministrazione
43. Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού Α.Ε.	Ente per la gestione del materiale pubblico
44. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων	Ente per l'assicurazione degli agricoltori
45. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων	Ente per l'edilizia scolastica

46. Γενικό Επιτελείο Στρατού ⁽¹⁾	Stato maggiore dell'esercito
47. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού ⁽¹⁾	Stato maggiore della marina
48. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ⁽¹⁾	Stato maggiore dell'aeronautica
49. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας	Commissione greca per l'energia atomica
50. Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων	Segretariato generale per l'istruzione e la formazione continua

⁽¹⁾ Materiali non bellici di cui all'allegato V.

SPAGNA

Presidencia del Gobierno	Presidenza del Governo
Ministerio de Asuntos Exteriores	Ministero degli affari esteri
Ministerio de Justicia	Ministero della giustizia
Ministerio de Defensa	Ministero della difesa
Ministerio de Hacienda	Ministero delle finanze
Ministerio de Interior	Ministero dell'interno
Ministerio de Fomento	Ministero della promozione dello sviluppo
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes	Ministero dell'istruzione, della cultura e dello sport
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales	Ministero del lavoro e degli affari sociali
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación	Ministero dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione
Ministerio de la Presidencia	Ministero della Presidenza
Ministerio de Administraciones Públicas	Ministero della funzione pubblica
Ministerio de Sanidad y Consumo	Ministero della sanità e del consumo
Ministerio de Economía	Ministero dell'economia
Ministerio de Medio Ambiente	Ministero dell'ambiente
Ministerio de Ciencia y Tecnología	Ministero delle scienze e della tecnologia

FRANCIA

1. Ministeri

— Services du Premier ministre	— Servizi del Primo Ministro
— Ministère des affaires étrangères	— Ministero degli affari esteri
— Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité	— Ministero degli affari sociali, del lavoro e della solidarietà
— Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales	— Ministero dell'agricoltura, dell'alimentazione, della pesca e degli affari rurali
— Ministère de la culture et de la communication	— Ministero della cultura e della comunicazione
— Ministère de la défense 2	— Ministero della difesa ⁽¹⁾
— Ministère de l'écologie et du développement durable	— Ministero dell'ecologia e dello sviluppo sostenibile
— Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie	— Ministero dell'economia, delle finanze e dell'industria

— Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer	— Ministero dell'infrastruttura, dei trasporti, dell'edilizia abitativa, del turismo e del mare
— Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire	— Ministero della funzione pubblica, della riforma dello Stato e dell'assetto territoriale
— Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales	— Ministero dell'interno, della sicurezza interna e delle libertà locali
— Ministère de la justice	— Ministero della giustizia
— Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche	— Ministero della gioventù, della pubblica istruzione e della ricerca
— Ministère de l'outre-mer	— Ministero dell'oltremare
— Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées	— Ministero della sanità, della famiglia e dei disabili
— Ministère des sports	— Ministero dello sport

2. Enti pubblici nazionali

— Académie de France à Rome	— Accademia di Francia a Roma
— Académie de marine	— Accademia della marina
— Académie des sciences d'outre-mer	— Accademia delle scienze d'oltremare
— Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)	— Agenzia centrale degli organismi di sicurezza sociale (ACOSS)
— Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT)	— Agenzia nazionale per il miglioramento delle condizioni di lavoro (ANACT)
— Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH)	— Agenzia nazionale per il miglioramento dell'habitat (ANAH)
— Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM)	— Agenzia nazionale per l'indennizzo dei francesi d'oltremare (ANIFOM)
— Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA)	— Assemblea permanente delle camere d'agricoltura (APCA)
— Bibliothèque nationale de France	— Biblioteca nazionale di Francia
— Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg	— Biblioteca nazionale e universitaria di Strasburgo
— Bibliothèque publique d'information	— Biblioteca pubblica di informazione
— Caisse des dépôts et consignations	— Cassa depositi e prestiti
— Caisse nationale des autoroutes (CNA)	— Cassa nazionale delle autostrade (CNA)
— Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)	— Cassa nazionale militare di sicurezza sociale (CNMSS)
— Centre des monuments nationaux (CMN)	— Centro dei monumenti nazionali (CMN)
— Caisse de garantie du logement locatif social	— Cassa di garanzia degli alloggi sociali in affitto
— Casa de Velasquez	— Casa de Velasquez
— Centre d'enseignement zootechnique	— Centro di insegnamento zootecnico
— Centre d'études du milieu et de pédagogie appliquée du ministère de l'agriculture	— Centro studi dell'ambiente e di pedagogia applicata del ministero dell'agricoltura
— Centre d'études supérieures de sécurité sociale	— Centro studi superiori di sicurezza sociale

— Centres de formation professionnelle agricole	— Centro di formazione professionale agricola
— Centre national d'art et de culture Georges Pompidou	— Centro nazionale di arte e cultura Georges Pompidou
— Centre national de la cinématographie	— Centro nazionale di cinematografia
— Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée	— Centro nazionale di studi e di formazione per l'infanzia disadattata
— Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF)	— Centro nazionale studi e sperimentazione per la meccanizzazione agricola, il genio rurale, le acque e le foreste (CEMAGREF)
— Centre national des lettres	— Centro nazionale delle lettere
— Centre national de documentation pédagogique	— Centro nazionale di documentazione pedagogica
— Centre national des oeuvres universitaires et scolaires (CNOUS)	— Centro nazionale delle opere universitarie e scolastiche (CNOUS)
— Centre hospitalier des Quinze-Vingts	— Centro ospedaliero dei Quindici-Venti
— Centre national de promotion rurale de Marmilhat	— Centro nazionale di promozione rurale di Marmilhat
— Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS)	— Centro di istruzione popolare e sport (CREPS)
— Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)	— Centri regionali delle opere universitarie (CROUS)
— Centres régionaux de la propriété forestière	— Centri regionali della proprietà forestale
— Centre de sécurité sociale des travailleurs migrants	— Centro di sicurezza sociale dei lavoratori migranti
— Commission des opérations de bourse	— Commissione delle operazioni di borsa
— Conseil supérieur de la pêche	— Consiglio superiore della pesca
— Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres	— Conservatorio del litorale e delle rive lacustri
— Conservatoire national supérieur de musique de Paris	— Conservatorio nazionale superiore di musica di Parigi
— Conservatoire national supérieur de musique de Lyon	— Conservatorio nazionale superiore di musica di Lione
— Conservatoire national supérieur d'art dramatique	— Conservatorio nazionale superiore di arte drammatica
— École centrale — Lyon	— Scuola centrale — Lione
— École centrale des arts et manufactures	— Scuola centrale delle arti e manifatture
— Ecole du Louvre	— Scuola del Louvre
— École française d'archéologie d'Athènes	— Scuola francese d'archeologia di Atene
— École française d'Extrême-Orient	— Scuola francese d'Estremo Oriente
— École française de Rome	— Scuola francese di Roma
— École des hautes études en sciences sociales	— Scuola di altri studi in scienze sociali
— École nationale d'administration	— Scuola nazionale di amministrazione
— École nationale de l'aviation civile (ENAC)	— Scuola nazionale dell'aviazione civile (ENAC)
— École nationale des Chartes	— Scuola nazionale di diplomatica
— École nationale d'équitation	— Scuola nazionale di equitazione
— École nationale du génie rural des eaux et des forêts (ENGREF)	— Scuola nazionale del genio rurale delle acque e foreste (ENGREF)

— Écoles nationales d'ingénieurs	— Scuola nazionale di ingegneria
— École nationale d'ingénieurs des techniques des industries agricoles et alimentaires	— Scuola nazionale di ingegneria delle industrie agricole e alimentari
— Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles	— Scuola nazionale di ingegneria delle opere agricole
— École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg	— Scuola nazionale del genio dell'acqua e dell'ambiente di Strasburgo
— École nationale de la magistrature	— Scuola nazionale della magistratura
— Écoles nationales de la marine marchande	— Scuola nazionale della marina mercantile
— École nationale de la santé publique (ENSP)	— Scuola nazionale della salute pubblica (ENSP)
— École nationale de ski et d'alpinisme	— Scuola nazionale di sci e di alpinismo
— École nationale supérieure agronomique — Montpellier	— Scuola nazionale superiore di agronomia di Montpellier
— École nationale supérieure agronomique — Rennes	— Scuola nazionale superiore di agronomia di Rennes
— École nationale supérieure des arts décoratifs	— Scuola nazionale superiore di arti decorative
— École nationale supérieure des arts et industries — Strasbourg	— Scuola nazionale superiore delle arti e delle industrie — Strasburgo
— École nationale supérieure des arts et industries textiles — Roubaix	— Scuola nazionale superiore delle arti e delle industrie tessili — Roubaix
— Écoles nationales supérieures d'arts et métiers	— Scuole nazionali superiori di arti e mestieri
— École nationale supérieure des beaux-arts	— Scuola nazionale superiore delle belle arti
— École nationale supérieure des bibliothécaires	— Scuola nazionale superiore dei bibliotecari
— École nationale supérieure de céramique industrielle	— Scuola nazionale superiore di ceramica industriale
— École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA)	— Scuola nazionale superiore di elettronica e sue applicazioni (ENSEA)
— École nationale supérieure des industries agricoles alimentaires	— Scuola nazionale superiore delle industrie agricole alimentari
— École nationale supérieure du paysage	— Scuola nazionale superiore di paesaggistica
— Écoles nationales vétérinaires	— Scuole nazionali veterinarie
— École nationale de voile	— Scuola nazionale di vela
— Écoles normales nationales d'apprentissage	— Scuole normali nazionali di apprendistato
— Écoles normales supérieures	— Scuole normali superiori
— École polytechnique	— Scuola politecnica
— École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)	— Scuola tecnica professionale agricola e forestale di Meymac (Corrèze)
— École de sylviculture — Croigny (Aube)	— Scuola di silvicoltura — Croigny (Aube)
— École de viticulture et d'oenologie de la Tour-Blanche (Gironde)	— Scuola di viticoltura e di enologia di la Tour-Blanche (Gironde)
— École de viticulture — Avize (Marne)	— Scuola di viticoltura — Avize (Marne)
— Hôpital national de Saint-Maurice	— Ospedale nazionale di Saint-Maurice
— Établissement national des invalides de la marine (ENIM)	— Ente nazionale degli invalidi della marina (ENIM)

— Établissement national de bienfaisance Koenigswarter	— Ente nazionale di beneficenza Koenigswarter
— Établissement de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (EMOC)	— Ente di committenza per le opere culturali (EMOC)
— Établissement public du musée et du domaine national de Versailles	— Ente pubblico del museo e della proprietà demaniale di Versailles
— Fondation Carnegie	— Fondazione Carnegie
— Fondation Singer-Polignac	— Fondazione Singer-Polignac
— Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations	— Fondo d'azione e sostegno per l'integrazione e la lotta contro la discriminazione
— Institut de l'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux (IEMVPT)	— Istituto dell'allevamento e di medicina veterinaria dei paesi tropicali (IEMVPT)
— Institut français d'archéologie orientale du Caire	— Istituto francese di archeologia orientale del Cairo
— Institut français de l'environnement	— Istituto francese dell'ambiente
— Institut géographique national	— Istituto geografico nazionale
— Institut industriel du Nord	— Istituto industriale del Nord
— Institut national agronomique de Paris-Grignon	— Istituto nazionale agronomico di Parigi-Grignon
— Institut national des appellations d'origine (INAO)	— Istituto nazionale delle denominazioni di origine (INAO)
— Institut national d'astronomie et de géophysique (INAG)	— Istituto nazionale di astronomia e geofisica (INAG)
— Institut national de la consommation (INC)	— Istituto nazionale del consumo (INC)
— Institut national d'éducation populaire (INEP)	— Istituto nazionale di istruzione popolare (INEP)
— Institut national d'études démographiques (INED)	— Istituto nazionale di studi demografici (INED)
— Institut national des jeunes aveugles — Paris	— Istituto nazionale dei giovani ciechi — Parigi
— Institut national des jeunes sourds — Bordeaux	— Istituto nazionale dei giovani sordi — Bordeaux
— Institut national des jeunes sourds — Chambéry	— Istituto nazionale dei giovani sordi — Chambéry
— Institut national des jeunes sourds — Metz	— Istituto nazionale dei giovani sordi — Metz
— Institut national des jeunes sourds — Paris	— Istituto nazionale dei giovani sordi — Parigi
— Institut national du patrimoine	— Istituto nazionale del patrimonio
— Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N2.P3)	— Istituto nazionale di fisica nucleare e fisica delle particelle (I.N2.P3)
— Institut national de la propriété industrielle	— Istituto nazionale della proprietà industriale
— Institut national de recherches archéologiques préventives	— Istituto nazionale di ricerche archeologiche preventive
— Institut national de recherche pédagogique (INRP)	— Istituto nazionale di ricerca pedagogica (INRP)
— Institut national des sports et de l'éducation physique	— Istituto nazionale degli sport e dell'educazione fisica
— Instituts nationaux polytechniques	— Istituti nazionali politecnici
— Instituts nationaux des sciences appliquées	— Istituti nazionali di scienze applicate
— Institut national supérieur de chimie industrielle de Rouen	— Istituto nazionale di chimica industriale di Rouen

— Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)	— Istituto nazionale di ricerca in informatica e automazione (INRIA)
— Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)	— Istituto nazionale di ricerca sui trasporti e loro sicurezza (INRETS)
— Instituts régionaux d'administration	— Istituti regionali di amministrazione
— Institut supérieur des matériaux et de la construction mécanique de Saint-Ouen	— Istituto superiore dei materiali e della costruzione meccanica di Saint-Ouen
— Musée Auguste-Rodin	— Museo Auguste-Rodin
— Musée de l'armée	— Museo dell'esercito
— Musée Gustave-Moreau	— Museo Gustave-Moreau
— Musée du Louvre	— Museo del Louvre
— Musée du quai Branly	— Museo del quai Branly
— Musée national de la marine	— Museo nazionale della marina
— Musée national J.-J.-Henner	— Museo nazionale J.-J.-Henner
— Musée national de la Légion d'honneur	— Museo nazionale della Legione d'onore
— Muséum national d'histoire naturelle	— Museo nazionale di storia naturale
— Office de coopération et d'accueil universitaire	— Ufficio di cooperazione e di accoglienza universitaria
— Office français de protection des réfugiés et apatrides	— Ufficio francese di protezione dei profughi e apolidi
— Office national de la chasse et de la faune sauvage	— Ufficio nazionale della caccia e della fauna selvatica
— Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP)	— Ufficio nazionale di informazione sugli insegnamenti e le professioni (ONISEP)
— Office des migrations internationales (OMI)	— Ufficio delle migrazioni internazionali (OMI)
— Office universitaire et culturel français pour l'Algérie	— Ufficio universitario e culturale francese per l'Algeria
— Palais de la découverte	— Palazzo della scoperta
— Parcs nationaux	— Parchi nazionali
— Syndicat des transports parisiens d'Ile-de-France	— Sindacato dei trasporti parigini dell'Ile-de-France
— Thermes nationaux — Aix-les-Bains	— Terme nazionali — Aix-les-Bains

3. Altri enti pubblici nazionali

— Union des groupements d'achats publics (UGAP)	— Unione delle associazioni di acquisti pubblici (UGAP)
---	---

(¹) Materiali non bellici.

IRLANDA

President's Establishment	Presidenza della Repubblica
Houses of the Oireachtas [Parliament] and European Parliament	Camera del Parlamento [Oireachtas] e Parlamento europeo
Department of the Taoiseach [Prime Minister]	Gabinetto del Primo Ministro [Taoiseach]
Central Statistics Office	Ufficio Centrale di Statistica

Department of Finance	Ministero delle Finanze
Office of the Comptroller and Auditor General	Ufficio del Controllore e Revisore Generale dei Conti
Office of the Revenue Commissioners	Amministrazione Fiscale e Tributaria
Office of Public Works	Ufficio dei Lavori Pubblici
State Laboratory	Laboratorio di Stato
Office of the Attorney General	Ufficio del Procuratore Generale
Office of the Director of Public Prosecutions	Ufficio del Direttore della Pubblica Accusa
Valuation Office	Ufficio «Stime»
Civil Service Commission	Commissione della Funzione Pubblica
Office of the Ombudsman	Ufficio del Mediatore
Chief State Solicitor's Office	Ufficio dell'Avvocato Generale dello Stato
Department of Justice, Equality and Law Reform	Ministero della Giustizia, della Parità e delle Riforme legislative
Courts Service	Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria
Prisons Service	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests	Ufficio «Lasciti e Donazioni a scopo di Beneficenza»
Department of the Environment and Local Government	Ministero dell'Ambiente e degli Enti Locali
Department of Education and Science	Ministero dell'Istruzione e delle Scienze
Department of Communications, Marine and Natural Resources	Ministero delle Comunicazioni, degli Affari Marittimi e delle Risorse Naturali
Department of Agriculture and Food	Ministero dell'Agricoltura e dell'Alimentazione
Department of Transport	Ministero dei Trasporti
Department of Health and Children	Ministero della Sanità e dell'Infanzia
Department of Enterprise, Trade and Employment	Ministero per le Imprese, il Commercio e l'Occupazione
Department of Arts, Sports and Tourism	Ministero delle Arti, dello Sport e del Turismo
Department of Defence	Ministero della Difesa
Department of Foreign Affairs	Ministero degli Affari Esteri
Department of Social and Family Affairs	Ministero degli Affari sociali e della Famiglia
Department of Community, Rural and Gaeltacht [Gaelic speaking regions] Affairs	Ministero degli Affari Comunitari e Rurali e della regione di espressione Gaelica
Arts Council	Consiglio delle Arti
National Gallery	Galleria Nazionale

ITALIA

1. Enti acquirenti

1. Presidenza del Consiglio dei ministri
2. Ministero degli affari esteri
3. Ministero dell'interno
4. Ministero della giustizia
5. Ministero della difesa
6. Ministero dell'economia e delle finanze (ex Ministero del tesoro e Ministero delle finanze)
7. Ministero delle attività produttive (ex Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e Ministero del commercio estero)
8. Ministero delle comunicazioni (ex Ministero delle poste e delle telecomunicazioni)
9. Ministero delle politiche agricole e forestali (ex Ministero delle risorse agricole)
10. Ministero dell'ambiente e tutela del territorio
11. Ministero delle infrastrutture e trasporti (ex Ministero dei trasporti e Ministero dei lavori pubblici)
12. Ministero del lavoro e delle politiche sociali (ex Ministero del lavoro e della previdenza sociale)
13. Ministero della salute
14. Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
15. Ministero per i beni e le attività culturali

2. Altri enti pubblici nazionali:

CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) ⁽¹⁾

LUSSEMBURGO

- | | |
|--|--|
| 1. Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural: Administration des services techniques de l'agriculture. | Ministero dell'Agricoltura, della Viticoltura e dello Sviluppo rurale: Amministrazione dei servizi tecnici dell'agricoltura. |
| 2. Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur, de la Coopération et de la Défense: Armée. | Ministero degli Affari esteri e del Commercio con l'estero, della Cooperazione e della Difesa: Esercito. |
| 3. Ministère de l'Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports: Lycées d'enseignement secondaire et d'enseignement secondaire technique. | Ministero della Pubblica istruzione, della Formazione professionale e dello Sport: Scuole medie secondarie e tecniche. |
| 4. Ministère de l'Environnement: Administration de l'environnement. | Ministero dell'Ambiente: Amministrazione dell'ambiente. |
| 5. Ministère d'Etat, département des Communications: Entreprise des P et T (Postes seulement). | Ministero di Stato, dipartimento delle Comunicazioni: Azienda PT (solamente Poste). |
| 6. Ministère de la Famille, de la Solidarité sociale et de la Jeunesse: Maisons de retraite de l'Etat, Homes d'enfants. | Ministero della Famiglia, della Solidarietà sociale e della Gioventù: Case di riposo statali, brefotrofi. |

⁽¹⁾ Questo ente pubblico nazionale funge da centrale di acquisto per tutti i ministeri e, su richiesta, per altri enti pubblici in base a una convenzione o a un accordo quadro.

- | | |
|---|--|
| 7. Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative: Centre informatique de l'Etat, Service central des imprimés et des fournitures de bureau de l'Etat. | Ministero della Funzione pubblica e della Riforma amministrativa: Centro informatico dello Stato, Servizio centrale stampe e forniture per uffici dello Stato. |
| 8. Ministère de la Justice: Etablissements pénitentiaires. | Ministero della Giustizia: Penitenziari. |
| 9. Ministère de l'Intérieur: Police grand-ducale, Service national de la protection civile. | Ministero dell'Interno: Polizia granducale, Servizio nazionale della protezione civile. |
| 10. Ministère des Travaux publics: Administration des bâtiments publics; Administration des ponts et chaussées. | Ministero dei Lavori pubblici: Amministrazione degli edifici pubblici, Amministrazione ponti e strade. |

PAESI BASSI

Ministerie van Algemene Zaken (Ministero degli affari generali)

- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)
- Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Consiglio consultivo sulla politica governativa)
- Rijksvoorlichtingsdienst: (Servizio d'informazione governativo dei Paesi Bassi)

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministero dell'interno e delle relazioni tra le diverse parti del Regno)

- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)
- Agentschap Informatievoorziening Overheidspersoneel (IVOP) (Servizio di informazione dei funzionari pubblici)
- Centrale Archiefsselectiedienst (CAS) (Servizio centrale di selezione della documentazione)
- Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) (Servizio generale di informazione e di sicurezza)
- Beheerorganisatie GBA (Servizio documenti di viaggio e documentazione del personale)
- Organisatie Informatie- en communicatietechnologie OOV (ITO) (Organismo per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione)
- Korps Landelijke Politiediensten (Corpo nazionale dei servizi di polizia)

Ministerie van Buitenlandse Zaken (Ministero degli affari esteri)

- Directoraat Generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC) (Direzione generale per la politica regionale e gli affari consolari)
- Directoraat Generaal Politieke Zaken (DGPZ) (Direzione generale per gli affari politici)
- Directoraat Generaal Internationale Samenwerking (DGIS) (Direzione generale per la cooperazione internazionale)
- Directoraat Generaal Europese Samenwerking (DGES) (Direzione generale per la cooperazione europea)
- Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) (Centro per la promozione delle importazioni dai paesi in via di sviluppo)
- Centrale diensten ressorterend onder P/PlvS (servizi di sostegno di competenza del Segretario generale e del Segretario generale aggiunto)
- Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk) (le varie missioni estere)

Ministerie van Defensie (Ministero della difesa)

- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)
- Staf Defensie Interservice Commando (DICO) (Stato maggiore, comando interservizio della difesa per i servizi di sostegno)
- Defensie Telematica Organisatie (DTO) (Organismo per la telematica della difesa)
- Centrale directie van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (Servizio infrastrutture della difesa, direzione generale)
- De afzonderlijke regionale directies van de Dienst Gebouwen, Werken en Terreinen (Servizio infrastrutture della difesa, direzioni regionali)

- Directie Materieel Koninklijke Marine (Direzione del materiale, Marina reale olandese)
- Directie Materieel Koninklijke Landmacht (Direzione del materiale, Esercito reale olandese)
- Directie Materieel Koninklijke Luchtmacht (Direzione del materiale, Aeronautica reale olandese)
- Landelijk Bevoorradingbedrijf Koninklijke Landmacht (LBBKL) (Servizio nazionale di approvvigionamento dell'Esercito reale olandese)
- Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) (Organismo per la rete di rifornimento per la difesa)
- Logistiek Centrum Koninklijke Luchtmacht (Centro logistico, Aeronautica reale olandese)
- Koninklijke Marine, Marinebedrijf (Marina reale olandese, stabilimento di manutenzione)

Ministerie van Economische Zaken (Ministero dell'economia)

- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)
- Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (Ufficio centrale olandese di statistica)
- Centraal Planbureau (CPB) (Ufficio centrale della pianificazione)
- Bureau voor de Industriële Eigendom (BIE) (Ufficio della proprietà industriale)
- Senter (Senter)
- Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) (Controllo statale delle miniere)
- Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) (Autorità olandese garante della concorrenza)
- Economische Voorlichtingsdienst (EVD) (Servizio olandese per il commercio estero)
- Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu BV (Novem) (Servizio per l'energia e l'ambiente)
- Agentschap Telecom (Agenzia telecomunicazioni)

Ministerie van Financiën (Ministero delle finanze)

- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)
- Belastingdienst Automatiseringscentrum (Centro informatico fiscale e doganale)
- Belastingdienst (Amministrazione fiscale e doganale):
 - de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (le varie direzioni dell'amministrazione fiscale e doganale presenti sul territorio olandese)
 - Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst (ECD) (Servizio di informazione e indagine fiscale (incluso il servizio di indagine economica)
 - Belastingdienst Opleidingen (Centro di formazione fiscale e doganale)
- Dienst der Domeinen (Servizio per i beni demaniali)

Ministerie van Justitie (Ministero della giustizia)

- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)
- Dienst Justitiële Inrichtingen (Servizio per gli istituti penitenziari)
- Raad voor de Kinderbescherming (Servizio per l'assistenza e la protezione dell'infanzia)
- Centraal Justitie Incasso Bureau (Servizio centrale di riscossione delle multe)
- Openbaar Ministerie (Ufficio del pubblico ministero)

- Immigratie en Naturalisatiedienst (Servizio per l'immigrazione e la naturalizzazione)
- Nederlands Forensisch Instituut (Istituto olandese di scienza forense)
- Raad voor de Rechtspraak (Consiglio consultivo e direttivo giudiziario)

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Ministero dell'agricoltura, della gestione del patrimonio naturale e della pesca)

- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)
- Agentschap Landelijke Service bij Regelingen (LASER) (Servizio nazionale per l'attuazione della normativa) (Agenzia)
- Agentschap Plantenziekte kundige Dienst (PD) (Servizio fitosanitario) (Agenzia)
- Algemene Inspectiedienst (AID) (Servizio ispettivo generale)
- De afzonderlijke Regionale Beleidsdirecties (servizi per la politica regionale)
- Agentschap Bureau Heffingen (Ufficio per i prelievi fiscali) (Agenzia)
- Dienst Landelijk Gebied (DLG) (Servizio governativo per lo sviluppo rurale sostenibile)
- De afzonderlijke Regionale Beleidsdirecties (le varie direzioni regionali)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministero dell'istruzione, della cultura e delle scienze)

- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)
- Inspectie van het Onderwijs (Ispettorato dell'istruzione)
- Inspectie Cultuurbezit (Ispettorato del patrimonio culturale)
- Centrale Financiën Instellingen (Servizio centrale di finanziamento delle istituzioni)
- Nationaal archief (Archivi nazionali)
- Rijksdienst voor de archeologie (Ispettorato nazionale per l'archeologia)
- Rijksarchiefinspectie (Ispettorato degli archivi pubblici)
- Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (Consiglio consultivo per la politica scientifica e tecnologica)
- Onderwijsraad (Consiglio dell'istruzione)
- Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (Istituto nazionale per la documentazione bellica)
- Instituut Collectie Nederland (Istituto olandese del patrimonio culturale)
- Raad voor Cultuur (Consiglio della cultura)
- Rijksdienst voor de Monumentenzorg (Servizio olandese per la conservazione dei monumenti)
- Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek (Servizio nazionale per il patrimonio archeologico)

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministero degli affari sociali e dell'occupazione)

- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Ministero dei trasporti, delle comunicazioni e dei lavori pubblici)

- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)
- Directoraat-Generaal Luchtvaart (Direzione generale per l'aviazione civile)

- Directoraat-Generaal Goederenvervoer (Direzione generale per il trasporto di merci)
- Directoraat-Generaal Personenvervoer (Direzione generale per il trasporto di persone)
- Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (Direzione generale per i lavori pubblici e le comunicazioni)
 - Hoofdkantoor Directoraat-Generaal Rijks Waterstaat (Ufficio centrale per i lavori pubblici e le comunicazioni)
 - De afzonderlijke regionale directies van Rijkswaterstaat (ciascun servizio regionale della Direzione generale per i lavori pubblici e le comunicazioni)
 - De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (ciascun servizio specializzato della Direzione generale per i lavori pubblici e le comunicazioni)
- Directoraat-Generaal Water (Direzione generale delle acque)
- Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Ispettore generale, Ispettorato olandese per i trasporti e le comunicazioni)
 - Divisie Luchtvaart van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Sezione aviazione civile dell'Ispettore generale, Ispettorato olandese per i trasporti e le comunicazioni)
 - Divisie Vervoer van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Sezione trasporti terrestri dell'Ispettore generale, Ispettorato olandese per i trasporti e le comunicazioni)
 - Divisie Scheepvaart van de Inspecteur-Generaal, Inspectie Verkeer en Waterstaat (Sezione trasporti marittimi dell'Ispettore generale, Ispettorato olandese per i trasporti e le comunicazioni)
- Centrale Diensten (Servizi centrali)
- Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) (Istituto meteorologico reale olandese)

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Ministero dell'edilizia abitativa, dell'assetto territoriale e dell'ambiente)

- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)
- Directoraat-Generaal Wonen (Direzione generale per l'edilizia abitativa)
- Directoraat-Generaal Ruimte (Direzione generale per l'assetto territoriale)
- Directoraat General Milieubeheer (Direzione generale per la tutela dell'ambiente)
- Rijksgebouwendienst (Servizio per gli edifici pubblici)
- VROM inspectie (Ispettorato)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministero della sanità, del benessere e dello sport)

- Bestuursdepartement (servizi centrali per le politiche e il personale)
- Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken (Ispettorato per la tutela della salute e la sanità pubblica nel settore veterinario)
- Inspectie Gezondheidszorg (Ispettorato per l'assistenza sanitaria)
- Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming (Ispettorato per i servizi e la protezione della gioventù)
- Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (Istituto nazionale della sanità pubblica e dell'ambiente)
- Sociaal en Cultureel Planbureau (Ufficio di programmazione sociale e culturale)
- Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (Agenzia della commissione di valutazione dei medicinali)

Tweede Kamer der Staten-Generaal (Seconda Camera degli Stati generali)

Eerste Kamer der Staten-Generaal (Prima Camera degli Stati generali)

Raad van State (Consiglio di Stato)

Algemene Rekenkamer (Corte dei conti olandese)

Nationale Ombudsman (Ombudsman nazionale)

Kanselarij der Nederlandse Orden (Cancelleria dell'Ordine olandese)

Kabinet der Koningin (Gabinetto della Regina)

AUSTRIA

1. Bundeskanzleramt	Cancelleria federale
2. Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten	Ministero federale degli affari esteri
3. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur	Ministero federale dell'istruzione, delle scienze e della cultura
4. Bundesministerium für Finanzen	Ministero federale delle finanze
5. Bundesministerium für Gesundheit und Frauen	Ministero federale della salute e delle donne
6. Bundesministerium für Inneres	Ministero federale dell'interno
7. Bundesministerium für Justiz	Ministero federale della giustizia
8. Bundesministerium für Landesverteidigung	Ministero federale della difesa
9. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft	Ministero federale dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e delle risorse idriche
10. Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz	Ministero federale della sicurezza sociale, delle questioni generazionali e della tutela dei consumatori
11. Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie	Ministero federale dei trasporti, dell'innovazione e della tecnologia
12. Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit	Ministero federale dell'economia e del lavoro
13. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen	Ufficio federale per la taratura e la misurazione
14. Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H	Arsenal s.r.l., centro austriaco per la ricerca e le prove
15. Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge	Istituto federale per le prove sui veicoli a motore
16. Bundesbeschaffung GmbH	Appalti federali srl
17. Bundesrechenzentrum GmbH	Centro federale per il trattamento dei dati srl

PORTOGALLO

— Presidência do Conselho de Ministros;	Presidenza del Governo
— Ministério das Finanças;	Ministero delle finanze
— Ministério da Defesa Nacional; ⁽¹⁾	Ministero della difesa

— Ministério dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas;	Ministro degli affari esteri e delle comunità portoghesi all'estero
— Ministério da Administração Interna;	Ministero dell'interno
— Ministério da Justiça;	Ministero della giustizia
— Ministério da Economia;	Ministero dell'economia
— Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas;	Ministero dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca
— Ministério da Educação;	Ministero dell'istruzione
— Ministério da Ciência e do Ensino Superior;	Ministero delle scienze e dell'istruzione superiore
— Ministério da Cultura;	Ministero della cultura
— Ministério da Saúde;	Ministero della sanità
— Ministério da Segurança Social e do Trabalho;	Ministero della previdenza sociale e del lavoro
— Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação;	Ministero dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'edilizia abitativa
— Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente.	Ministero dei centri urbani, dell'assetto territoriale e dell'ambiente

(¹) Materiali non bellici di cui all'allegato V.

FINLANDIA

Oikeuskanslerinvirasto – Justitiekanslersämbetet	Ufficio del cancelliere della giustizia
Kauppa- ja teollisuusministeriö – Handels- och industriministeriet	Ministero del commercio e dell'industria
Kuluttajavirasto – Konsumentverket	Agenzia dei consumatori finlandese
Kilpailuvirasto – Konkurrensverket	Autorità finlandese garante della concorrenza
Kuluttajavalituslautakunta – Konsumentklagonämnden	Commissione per i reclami dei consumatori
Patentti- ja rekisterihallitus – Patent- och registerstyrelsen	Commissione nazionale dei brevetti e delle registrazioni
Liikenne- ja viestintäministeriö – Kommunikationsministeriet	Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni
Viestintävirasto – Kommunikationsverket	Autorità finlandese di regolamentazione in materia di comunicazioni
Maa- ja metsätalousministeriö – Jord- och skogsbruksministeriet	Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste
Elintarvikevirasto – Livsmedelsverket	Agenzia nazionale per i prodotti alimentari
Maanmittauslaitos – Lantmäteriverket	Agrimensura nazionale della Finlandia
Oikeusministeriö – Justitieministeriet	Ministero della giustizia
Tietosuojavaltuutetun toimisto – Dataombudsmannens byrå	Ufficio dell'Ombudsman sulla protezione dei dati
Tuomioistuimet – domstolar	Tribunali ordinari
Korkein oikeus – Högsta domstolen	Corte suprema
Korkein hallinto-oikeus – Högsta förvaltningsdomstolen	Corte amministrativa suprema
Hovioikeudet – hovrätter	Corti d'appello
Käräjäoikeudet – tingsrätter	Tribunali distrettuali
Hallinto-oikeudet –förvaltningsdomstolar	Tribunali amministrativi

Markkinaoikeus - Marknadsdomstolen	Tribunale economico
Työtuomioistuin - Arbetsdomstolen	Tribunale del lavoro
Vakuutusoiikeus - Försäkringsdomstolen	Tribunali competenti in materia di previdenza sociale
Vankeinhoitolaitos - Fångvårdsväsendet	Amministrazione penitenziaria
Opetusministeriö - Undervisningsministeriet	Ministero dell'istruzione
Opetushallitus - Utbildningsstyrelsen	Commissione nazionale dell'Istruzione
Valtion elokuvataarkastamo - Statens filmgranskningsbyrå	Commissione nazionale per la classificazione dei film
Puolustusministeriö - Försvarsministeriet	Ministero della Difesa
Puolustusvoimat ⁽¹⁾ - Försvarsmakten	Forze della difesa finlandesi
Sisäasiainministeriö - Inrikesministeriet	Ministero dell'Interno
Väestökisterikeskus - Befolkningsregistercentralen	Centro anagrafico
Keskusrikospoliisi - Centralkriminalpolisen	Ufficio investigativo nazionale
Liikkuva poliisi - Rörliga polisen	Polizia stradale nazionale
Rajavartiolaitos ⁽¹⁾ - Gränsbevakningsväsendet	Guardia di frontiera
Sosiaali- ja terveystieteiden ministeriö	Ministero degli Affari Sociali e della Sanità
Työttömyysturvalautakunta - Arbetslöshetsnämnden	Commissione di ricorso per la disoccupazione
Tarkastuslautakunta - Prövningsnämnden	Tribunale di ricorso
Lääkelaitos - Läkemedelsverket	Agenzia nazionale per i medicinali
Terveystieteiden tutkimuskeskus - Rättsskyddscentralen för hälsovården	Autorità nazionale per le questioni medico-legali
Tapaturmavirasto - Olycksfallsverket	Ufficio nazionale di indennizzo degli infortuni
Säteilyturvakeskus - Strålsäkerhetscentralen	Autorità per la sicurezza nucleare
Työministeriö - Arbetsministeriet	Ministero del Lavoro
Valtakunnansovittelijain toimisto - Riksförlikningsmännens byrå	Ufficio nazionale dei conciliatori
Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset - Statliga förläggningar för asylsökande	Centri nazionali di accoglienza per i richiedenti asilo
Työneuvosto - Arbetsrådet i Finland	Consiglio del lavoro
Ulkoasiainministeriö - Utrikesministeriet	Ministero degli Affari Esteri
Valtiovarainministeriö - Finansministeriet	Ministero delle Finanze
Valtionalouden tarkastusvirasto - Statens revisionsverk	Corte dei conti
Valtiokonttori - Statskontoret	Tesoreria dello Stato
Valtion työmarkkinalaitos - Statens arbetsmarknadsverk	Ufficio del mercato del lavoro statale
Verohallinto - Skatteförvaltningen	Amministrazione tributaria
Tullilaitos - Tullverket	Dogane
Valtion vakuusrahassto - Statsgarantifonden	Fondo nazionale di garanzia
Ympäristöministeriö - Miljöministeriet	Ministero dell'Ambiente

⁽¹⁾ Materiali non bellici.

SVEZIA

A

Akademien för de fria konsterna	Accademia reale di belle arti
Alkoholinspektionen	Commissione nazionale per l'alcol
Alkoholsortimentsnämnden	Commissione nazionale sulla gamma di bevande alcoliche
Allmänna pensionsfonden	Fondo pensionistico nazionale svedese
Allmänna reklamationsnämnd	Commissione nazionale per i reclami dei consumatori
Ambassader	Ambasciate
Arbetsdomstolen	Tribunale del lavoro
Arbetsgivarverk, statens	Ente nazionale dei datori di lavoro pubblici
Arbetslivsfonden	Fondo per la vita lavorativa
Arbetslivsinstitutet	Istituto nazionale per la vita lavorativa
Arbetsmarknadsstyrelsen	Direzione nazionale del mercato del lavoro
Arbetsmiljöfonden	Fondo per l'ambiente di lavoro
Arbetsmiljöinstitutet	Istituto nazionale per la salute sul lavoro
Arbetsmiljönämnd, statens	Commissione per la sicurezza e la salute sul lavoro dei dipendenti pubblici
Arbetsmiljöverket	Ente svedese per l'ambiente di lavoro
Arkitekturmuseet	Museo svedese di architettura
Arrendenämnder (12)	Tribunali regionali delle locazioni (12)

B

Banverket	Amministrazione ferroviaria nazionale
Barnombudsmannen	Ufficio dell'Ombudsman per l'infanzia
Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens	Comitato nazionale per la valutazione tecnologica dell'assistenza sanitaria
Besvärnämnden för rätts hjälp	Commissione per i ricorsi di patrocinio gratuito
Biografbyrå, statens	Commissione nazionale dei censori cinematografici
Biografiskt lexikon, svenskt	Dizionario biografico svedese
Birgittaskolan	Scuola Birgitta
Blekinge tekniska högskola	Istituto di tecnologia di Blekinge
Bokföringsnämnden	Commissione nazionale dei principi contabili
Bostadskreditnämnd, statens (BKN)	Commissione nazionale per la garanzia dei crediti edilizi
Boverket	Commissione nazionale per le abitazioni, le costruzioni e la pianificazione
Brottsförebyggande rådet	Consiglio nazionale per la prevenzione del crimine
Brottsoffermyndigheten	Autorità di sostegno e risarcimento alle vittime del crimine
Brottsskadenämnden	Commissione per il risarcimento dei danni causati da reati
Byggnadsnämnden	Consiglio per la ricerca edilizia

C

Centrala försöksdjursnämnden	Commissione centrale per gli animali da laboratorio
Centrala studiestödsnämnden	Commissione nazionale degli aiuti agli studenti
Centralnämnden för fastighetsdata	Commissione centrale per i dati immobiliari

D

Danshögskolan	Istituto universitario di danza
Datainspektionen	Commissione per l'ispezione dei dati
Delegationen för utländska investeringar Sverige, ISA	Agenzia per gli investimenti stranieri in Svezia
Departementen	Ministeri
Domstolsverket	Amministrazione giudiziaria nazionale
Dramatiska institutet	Istituto universitario di cinematografia, radiotelevisione e teatro

E

Ekeskolan	Scuola Eke
Ekobrottsmyndigheten	Ufficio della criminalità economica
Ekonomistyrningsverket	Autorità nazionale di gestione finanziaria
Elsäkerhetsverket	Commissione nazionale per la sicurezza elettrica
Energimyndigheten, statens	Amministrazione nazionale svedese per l'energia
EU/FoU-rådet	Consiglio svedese per la R&S dell'UE
Exportkreditnämnden	Commissione per la garanzia dei crediti all'esportazione
Exportråd, Sveriges	Consiglio svedese per gli scambi con l'estero

F

Fastighetsmäklarnämnden	Commissione di controllo degli agenti immobiliari
Fastighetsverk, statens	Ente nazionale degli immobili
Fideikommissnämnden	Consiglio del patrimonio inalienabile
Finansinspektionen	Autorità di vigilanza finanziaria
Fiskeriverket	Ente nazionale della pesca
Flygmedicincentrum	Centro medico aereo
Flygtekniska försöksanstalten	Istituto per la ricerca aeronautica
Folkhälsoinstitut, statens	Istituto della sanità pubblica
Fonden för fukt-och mögelskador	Organismo nazionale per l'aiuto ai proprietari di piccoli edifici privati
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas	Consiglio svedese di ricerca per l'ambiente, le scienze agricole e l'assetto territoriale
Fortifikationsverket	Ente nazionale delle fortificazioni
Förlikningsmannae Expedition, statens	Ufficio nazionale dei conciliatori
Försvarets forskningsanstalt	Istituto nazionale di ricerca della difesa
Försvarets materielverk	Amministrazione del materiale della difesa
Försvarets radioanstalt	Istituto nazionale di sorveglianza radio della difesa
Försvarshistoriska museer, statens	Musei nazionali svedesi di storia militare

Försvarshögskolan	Accademia nazionale della difesa
Försvarsmakten	Forze armate svedesi
Försäkringskassorna (21)	Uffici delle assicurazioni sociali (21)
G	
Gentekniknämnden	Commissione consultiva svedese di ingegneria genetica
Geologiska undersökning, Sveriges	Rilevamento geologico della Svezia
Geotekniska institut, statens	Istituto geotecnico svedese
Giftinformationscentralen	Centro svedese di informazione sui veleni
Glesbygdswerket	Ente nazionale per lo sviluppo delle zone rurali
Grafiska institutet och institutet för högre kommunikation- och reklamutbildning	Istituto grafico e Scuola superiore delle comunicazioni
Granskningsnämnden för radio och TV	Commissione svedese della radiodiffusione
Göteborgs universitet	Università di Göteborg
H	
Handelsflottans kultur-och fritidsråd	Servizio svedese dei marittimi pubblici
Handelsflottans pensionsanstalt	Istituto pensionistico della marina mercantile
Handikappombudsmannen	Ufficio dell'ombudsman sulla disabilità
Handikappråd, statens	Consiglio nazionale dei disabili
Haverikommission, statens	Commissione per le indagini sugli incidenti
Historiska museer, statens	Musei di storia naturale
Hjälpmedelsinstitutet	Istituto svedese sull'handicap
Hovrätterna (6)	Corti d'appello (6)
Hyresnämnder (12)	Tribunali regionali per le locazioni (12)
Häkterna (30)	Case di correzione (30)
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd	Comitato sulla responsabilità medica
Högskolan Dalarna	Istituto universitario di Dalarna
Högskolan i Borås	Istituto universitario di Borås
Högskolan i Gävle	Istituto universitario di Gävle
Högskolan i Halmstad	Istituto universitario di Halmstad
Högskolan i Kalmar	Istituto universitario di Kalmar
Högskolorna Karlskrona/Ronneby	Istituto universitario di Karlskrona/Ronneby
Högskolan i Kristianstad	Istituto universitario di Kristianstad
Högskolan i Skövde	Istituto universitario di Skövde
Högskolorna Trollhättan/Uddevalla	Istituto universitario di Trollhättan/Uddevalla
Högskolan på Gotland	Istituto universitario di Gotland
Högskoleverket	Ente nazionale per l'istruzione superiore
Högsta domstolen	Corte suprema

I

Idrottshögskolan i Stockholm	Istituto universitario dell'educazione fisica e dello sport di Stoccolma
Inspektionen för strategiska produkter	Ispettorato nazionale dei prodotti strategici
Institut för byggnadsforskning, statens	Istituto della ricerca edilizia
Institut för ekologisk hållbarhet, statens	Istituto svedese per la sostenibilità ecologica
Institut för kommunikationsanalys, statens	Istituto svedese dell'analisi dei trasporti e delle comunicazioni
Institut för psykosocial miljömedicin, statens	Istituto nazionale dei fattori psicosociali e della salute
Institut för särskilt utbildningsstöd	Servizio nazionale svedese di assistenza alla formazione
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering	Ufficio per la valutazione delle politiche del mercato del lavoro
Institutet för rymdfysik	Istituto svedese di fisica spaziale
Institutionsstyrelse, Statens	Commissione nazionale dell'assistenza in istituti
Insättningsgarantinämnden	Commissione per la garanzia dei depositi
Integrationsverket	Ente nazionale per l'integrazione
Internationella adoptionsfrågor, Statens nämnd för	Commissione nazionale per le adozioni internazionali
Internationella programkontoret för utbildningsområdet	Ufficio del programma internazionale per l'istruzione e la formazione

J

Jordbruksverk, statens	Ente nazionale per l'agricoltura
Justitiekanslern	Ufficio del Cancelliere della giustizia
Jämställhetsombudsmannen	Ufficio dell'ombudsmannen per le pari opportunità

K

Kammarkollegiet	Agenzia dei servizi giuridici, finanziari e amministrativi
Kammarrätterna (4)	Corti d'appello amministrative (4)
Karlstads universitet	Università di Karlstad
Karolinska Institutet	Istituto Karolinska
Kemikalieinspektionen	Ispettorato nazionale delle sostanze chimiche
Kommerskollegium	Commissione nazionale degli scambi
Koncessionsnämnden för miljöskydd	Commissione nazionale della franchigia per la protezione ambientale
Konjunkturinstitutet	Istituto nazionale della ricerca economica
Konkurrensverket	Ente nazionale per la concorrenza
Konstfack	Accademia di arti, mestieri e design
Konsthögskolan	Accademia delle belle arti
Konstmuseer, statens	Musei nazionali d'arte
Konstnärsnämnden	Commissione delle sovvenzioni per l'arte
Konstråd, statens	Consiglio nazionale dell'arte
Konsulat	Consolati
Konsumentverket	Ente nazionale consumatori
Kriminaltekniska laboratorium, statens	Laboratorio nazionale di scienza forense
Kriminalvårdens regionkanslier (4)	Uffici correzionali regionali (4)

Kriminalvårdsanstalterna (35)	Istituti penitenziari nazionali/locali (35)
Kriminalvårdsstyrelsen	Amministrazione nazionale penitenziaria e di sorveglianza
Kristinaskolan	Scuola Kristina
Kronofogdemyndigheterna (10)	Servizi di esecuzione (10)
Kulturråd, statens	Consiglio nazionale degli affari culturali
Kungl. Biblioteket	Biblioteca reale
Kungl. Konsthögskolan	Istituto universitario reale di belle arti
Kungl. Musikhögskolan	Istituto universitario reale di musica di Stoccolma
Kungl. Tekniska högskolan	Reale Politecnico
Kustbevakningen	Guardia costiera nazionale
Kvalitets-och kompetensråd, statens	Consiglio nazionale per la qualità e lo sviluppo
Kärnkraftinspektion, statens	Ispettorato nazionale dell'energia nucleare
L	
Lagrådet	Consiglio sulla legislazione
Lantbruksuniversitet, Sveriges	Università svedese di scienze agricole
Lantmäteriverket	Ente nazionale per l'agrimensura
Linköpings universitet	Università di Linköping
Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet	Arsenale reale
Livsmedelsverk, statens	Ente nazionale dell'alimentazione
Ljud- och bildarkiv, statens	Archivio nazionale delle immagini e dei suoni
Lotteriinspektionen	Commissione nazionale delle lotterie
Luffartsverket	Ente per l'aviazione civile
Luleå tekniska universitet	Università di tecnologia di Luleå
Lunds universitet	Università di Lund
Läkemedelsverket	Ente per i prodotti medicinali
Länsarbetsnämnderna (20)	Commissioni provinciali del lavoro (20)
Länsrätterna (23)	Tribunali amministrativi provinciali (23)
Länsstyrelserna (21)	Direzioni amministrative provinciali (21)
Lärarhögskolan i Stockholm	Istituto universitario di scienze dell'educazione di Stoccolma
M	
Malmö högskola	Università di Malmö
Manillaskolan	Scuola Manilla, scuola speciale per bambini sordi o sordisti
Marknadsdomstolen	Tribunal economico
Medlingsinstitutet	Ufficio nazionale di mediazione
Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges	Istituto meteorologico e idrologico svedese
Migrationsverket	Ente nazionale per la migrazione
Militärhögskolor	Accademie militari
Mtthögskolan	Università della Svezia centrale
Moderna museet	Museo moderno

Museer för världskultur, statens	Musei nazionali della cultura mondiale
Musiksamlingar, statens	Biblioteca musicale nazionale
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning	Autorità svedese per la formazione professionale avanzata
Myndigheten för Sveriges nätuniversitet	Autorità svedese per l'istruzione a distanza
Mälardalens högskola	Istituto universitario di Mälardalen
N	
Nationalmuseum	Museo nazionale delle belle arti
Nationellt centrum för flexibelt lärande	Centro nazionale per l'apprendimento flessibile
Naturhistoriska riksmuseet	Museo di storia naturale
Naturvårdsverket	Ente nazionale di protezione dell'ambiente
Nordiska Afrikainstitutet	Istituto nordico di studi africani
Notarienämnden	Commissione dei notai
Nämnden för offentlig upphandling	Commissione nazionale degli appalti pubblici
O	
Ombudsmannen mot diskriminering på grundav sexuell läggning	Ufficio dell'ombudsman contro le discriminazioni fondate sulle tendenze sessuali
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering	Ufficio dell'ombudsman contro le discriminazioni fondate sull'origine etnica
Operahögskolan i Stockholm	Istituto universitario della lirica di Stoccolma
P	
Patent- och registreringsverket	Ufficio di registrazione e brevetti
Patentbesvärsrätten	Tribunale dei ricorsi sui brevetti
Pensionsverk, statens	Ente nazionale delle pensioni dei dipendenti pubblici
Person- och adressregisternämnd, statens	Commissione nazionale dell'anagrafe
Pliktverk, Totalförsvarets	Amministrazione nazionale del servizio militare e civile
Polarforskningssekretariatet	Segretariato svedese per la ricerca sul polo
Polismyndigheter (21)	Autorità di polizia (21)
Post- och telestyrelsen	Servizio nazionale di poste e telecomunicazioni
Premiepensionsmyndigheten	Autorità per le pensioni a premio
Presstödsnämnden	Commissione delle sovvenzioni alla stampa
R	
Radio- och TV-verket	Ente della radiotelevisione
Regeringskansliet	Uffici governativi
Regeringsrätten	Corte suprema amministrativa
Revisorsnämnden	Commissione di controllo dei commercialisti
Riksantikvarieämbetet	Commissione centrale dei beni culturali
Riksarkivet	Archivi nazionali
Riksbanken	Banca di Svezia

Riksdagens förvaltningskontor	Dipartimento amministrativo del Parlamento svedese
Riksdagens ombudsmän	Ombudsman parlamentari
Riksdagens revisorer	Revisori dei conti parlamentari
Riksförsäkringsverket	Ente nazionale delle assicurazioni sociali
Riksgäldskontoret	Ufficio del debito nazionale
Rikspolisstyrelsen	Direzione nazionale di polizia
Riksrevisionsverket	Ente nazionale della revisione contabile
Riksskatteverket	Ente nazionale tributario
Rikstrafiken	Ente nazionale dei trasporti pubblici
Riksställningar, Stiftelsen	Servizio delle esposizioni itineranti
Riksåklagaren	Ufficio del pubblico ministero
Rymdstyrelsen	Commissione nazionale dello spazio
Råd för byggnadsforskning, statens	Consiglio nazionale per la ricerca edilizia
Rådet för grundläggande högskoleutbildning	Consiglio per l'istruzione universitaria di base
Räddningsverk, statens	Ente nazionale dei servizi di soccorso
Rättshjälpsmyndigheten	Autorità nazionale per il patrocinio gratuito
Rättsmedicinalverket	Ente nazionale della medicina legale
S	
Sameskolstyrelsen och sameskolor	Direzione scolastica sami e scuole sami
Sametinget	Parlamento sami
Sjöfartsverket	Ente nazionale marittimo
Sjöhistoriska museer, statens	Musei nazionali marittimi
Skattemyndigheterna (10)	Uffici tributari (10)
Skogsstyrelsen	Direzione nazionale delle foreste
Skolverk, statens	Ente nazionale per l'istruzione
Smittskyddsinstitutet	Istituto svedese per il controllo delle malattie infettive
Socialstyrelsen	Direzione nazionale della salute e del benessere
Specialpedagogiska institutet	Istituto svedese per l'istruzione collegata a esigenze specifiche
Specialskolemyndigheten	Autorità nazionale per le scuole speciali per sordi e sordastri
Språk- och folkminnesinstitutet	Istituto di dialettologia, onomastica e ricerca sul folklore
Sprängämnesinspektionen	Ispettorato nazionale sulle sostanze esplosive e infiammabili
Statens personregisternämnd, SPAR-nämnden	Commissione nazionale dell'anagrafe
Statistiska centralbyrån	Istituto nazionale di statistica
Statskontoret	Ufficio nazionale per la gestione pubblica
Stockholms universitet	Università di Stoccolma
Strålskyddsinstitut, statens	Istituto nazionale per la protezione radiologica
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll	Direzione nazionale per l'accreditamento e la valutazione della conformità
Styrelsen för internationell utvecklings- samarbete, SIDA	Direzione nazionale per la cooperazione internazionale allo sviluppo

Styrelsen för psykologiskt försvar	Direzione nazionale per la difesa psicologica
Svenska institutet	Istituto svedese
Säkerhetspolisen	Servizio svedese di sicurezza
Södertörns högskola	Istituto universitario di Stoccolma sud (Södertörn)
T	
Talboks- och punktskriftsbiblioteket	Biblioteca dei libri parlanti e delle pubblicazioni Braille
Teaterhögskolan	Istituto universitario di recitazione
Tekniska museet, stiftelsen	Museo nazionale della scienza e della tecnologia
Tingsrätterna (72)	Tribunali di primo grado (72)
Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet	Commissione per le proposte di nomina di giudici
Totalförsvarets forskningsinstitut	Istituto nazionale di ricerca per la difesa
Transportforskningsberedningen	Comitato di ricerca per i trasporti
Transportrådet	Consiglio dei trasporti
Tullverket	Amministrazione doganale
Turistdelegationen	Autorità svedese per il turismo
U	
Umeå universitet	Università di Umeå
Ungdomsstyrelsen	Direzione nazionale della gioventù
Uppsala universitet	Università di Uppsala
Utlänningsnämnden	Commissione per gli stranieri
Utsädeskontroll, statens	Istituto nazionale di certificazione e analisi delle sementi
V	
Valmyndigheten	Autorità elettorale
Vatten- och avloppsnämnd, statens	Commissione nazionale per l'approvvigionamento idrico e le acque reflue
Vattenöverdomstolen	Corte d'appello per i diritti in materia di acque
Verket för högskoleservice (VHS)	Ente nazionale per l'istruzione superiore
Verket för innovationssystem (VINNOVA)	Ente nazionale per i sistemi innovativi
Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)	Ente nazionale per lo sviluppo delle imprese
Vetenskapsrådet	Consiglio nazionale delle ricerche
Veterinärmedicinska anstalt, statens	Istituto nazionale veterinario
Vägverket	Amministrazione nazionale delle strade
Vänerskolan	Scuola del Väner
Växjö universitet	Università di Växjö
Växsortsnämnd, statens	Commissione nazionale delle varietà vegetali

Å	
Åklagarmyndigheterna	Uffici regionali del pubblico ministero (6)
Åsbackaskolan	Scuola di Åsbacka
Ö	
Örebro universitet	Università di Örebro
Östervångsskolan	Scuola di Östervång
Överbefälhavaren	Comandante supremo delle forze armate
Överstyrelsen för civil beredskap	Direzione nazionale della pianificazione civile di emergenza

REGNO UNITO

— Cabinet Office	— Gabinetto del Primo Ministro
Civil Service College	Scuola superiore di pubblica amministrazione
Office of the Parliamentary Counsel	Ufficio legislativo
— Central Office of Information	— Ufficio centrale Informazioni
— Charity Commission	— Commissione per il riconoscimento delle fondazioni benefiche
— Crown Prosecution Service	— Pubblica accusa
— Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only)	— Commissariato per il Demanio della Corona (solo voto della spesa)
— HM Customs and Excise	— Amministrazione delle dogane e delle accise
— Department for Culture, Media and Sport	— Ministero della cultura, dei mezzi di comunicazione e dello sport
British Library	Biblioteca Britannica
British Museum	Museo Britannico
Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)	Commissione per gli edifici e monumenti storici in Inghilterra (Patrimonio nazionale inglese)
Imperial War Museum	Museo imperiale della guerra
Museums and Galleries Commission	Commissione per i musei e le gallerie
National Gallery	Galleria nazionale
National Maritime Museum	Museo marittimo nazionale
National Portrait Gallery	Galleria nazionale dei ritratti
Natural History Museum	Museo di storia naturale
Royal Commission on Historical Manuscripts	Regia Commissione per i manoscritti storici
Royal Commission on Historical Monuments of England	Regia Commissione per i monumenti storici dell'Inghilterra
Royal Fine Art Commission (England)	Regia Commissione per le belle arti (Inghilterra)
Science Museum	Museo della scienza
Tate Gallery	Galleria Tate
Victoria and Albert Museum	Museo Vittoria e Alberto
Wallace Collection	Collezione Wallace

— Department for Education and Skills	— Ministero dell'istruzione e delle specializzazioni professionali
Higher Education Funding Council for England	Consiglio per il finanziamento dell'istruzione superiore in Inghilterra
— Department for Environment, Food and Rural Affairs	— Ministero dell'ambiente, dell'alimentazione e delle questioni rurali
Agricultural Dwelling House Advisory Committees	Comitati consultivi per gli abitati agricoli
Agricultural Land Tribunals	Tribunali agrari
Agricultural Wages Board and Committees	Commissione e Comitati per i salari agricoli
Cattle Breeding Centre	Centro per la riproduzione del bestiame
Countryside Agency	Agenzia rurale
Plant Variety Rights Office	Ufficio dei ritrovati vegetali
Royal Botanic Gardens, Kew	Orti botanici reali, Kew
Royal Commission on Environmental Pollution	Regia Commissione per l'inquinamento ambientale
— Department of Health	— Ministero della sanità
Central Council for Education and Training in Social Work	Consiglio centrale dell'istruzione e formazione ai lavori sociali
Dental Practice Board	Consiglio di odontoiatria
National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for England	Consiglio nazionale per le professioni infermieristiche e ostetriche e per l'attività professionale dei paramedici stranieri in Inghilterra
National Health Service Strategic Health Authorities and Trusts	Autorità d'indirizzo sanitario e trust del Servizio sanitario nazionale
Prescription Pricing Authority	Autorità per la fissazione dei prezzi dei farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale
Public Health Service Laboratory Board	Consiglio di vigilanza sui laboratori del Servizio sanitario nazionale
UK Central Council for Nursing, Midwifery and Health Visiting	Consiglio centrale del Regno Unito per le professioni infermieristiche e ostetriche e per l'attività professionale dei paramedici stranieri
— Department for International Development	— Ministero per lo sviluppo internazionale
— Department for National Savings	— Dipartimento del risparmio nazionale
— Department for Transport	— Ministero dei trasporti
Maritime and Coastguard Agency	Agenzia per la sicurezza marittima e la Guardia costiera
— Department for Work and Pensions	— Ministero del lavoro e delle pensioni
Disability Living Allowance Advisory Board	Commissione consultiva per i sussidi d'invalidità
Independent Tribunal Service	Servizio indipendente di assistenza per i ricorsi
Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)	Commissioni mediche e medici legali (pensioni di guerra)
Occupational Pensions Regulatory Authority	Autorità di regolamentazione per le pensioni integrative
Regional Medical Service	Servizio medico regionale
Social Security Advisory Committee	Commissione consultiva per la sicurezza sociale
— Department of the Procurator General and Treasury Solicitor	— Dipartimento del Procuratore Generale e dell'Avvocato del Tesoro
Legal Secretariat to the Law Officers	Segreteria legale degli Avvocati della Corona

— Department of Trade and Industry	— Ministero del commercio e dell'industria
Central Transport Consultative Committees	Commissioni consultive centrali per i trasporti
Competition Commission	Autorità garante per la concorrenza
Electricity Committees	Commissioni per l'energia elettrica
Employment Appeal Tribunal	Tribunale d'appello in materia di lavoro
Employment Tribunals	Tribunali del lavoro
Gas Consumers' Council	Consiglio dei consumatori di gas
National Weights and Measures Laboratory	Laboratorio metrologico nazionale
Office of Manpower Economics	Ufficio per la retribuzione della forza lavoro
Patent Office	Ufficio Brevetti
— Export Credits Guarantee Department	— Dipartimento per la garanzia dei crediti all'esportazione
— Foreign and Commonwealth Office	— Ministero degli affari esteri e del Commonwealth
Wilton Park Conference Centre	Centro conferenze di Wilton Park
— Government Actuary's Department	— Dipartimento dell'Attuario del Governo
— Government Communications Headquarters	— Quartiere generale per le comunicazioni del Governo
— Home Office	— Ministero dell'interno
Boundary Commission for England	Commissione sulle circoscrizioni elettorali in Inghilterra
Gaming Board for Great Britain	Autorità per lotterie, scommesse e case da gioco in Gran Bretagna
Inspectors of Constabulary	Ispettorato per le forze di polizia
Parole Board and Local Review Committees	Organo consultivo sulle liberazioni condizionali e Commissioni locali di riesame
— House of Commons	— Camera dei Comuni
— House of Lords	— Camera dei Pari del Regno
— Inland Revenue, Board of	— Consiglio dell'Amministrazione fiscale
— Lord Chancellor's Department	— Ufficio del Lord Cancelliere
Circuit Offices and Crown, County and Combined Courts (England and Wales)	Uffici dei circuiti giudiziari e tribunali penali locali, tribunali civili locali e tribunali misti (Inghilterra e Galles)
Combined Tax Tribunal	Tribunale fiscale congiunto
Council on Tribunals	Consiglio di vigilanza sui tribunali
Court of Appeal — Criminal	Corte penale d'appello
Immigration Appellate Authorities	Autorità d'appello in materia d'immigrazione
Immigration Adjudicators	Primi giudici d'appello in materia d'immigrazione
Immigration Appeals Tribunal	Tribunali d'appello in materia d'immigrazione
Lands Tribunal	Tribunale degli espropri per pubblica utilità
Law Commission	Commissione di riforma della legge
Legal Aid Fund (England and Wales)	Fondo per il patrocinio a spese dello Stato (Inghilterra e Galles)
Office of the Social Security Commissioners	Commissariato di sicurezza sociale
Pensions Appeal Tribunals	Tribunali d'appello in materia pensionistica

Public Trust Office	Ufficio pubblico di amministrazione sotto tutela dei beni degli incapaci
Supreme Court Group (England and Wales)	Raggruppamento della Corte suprema (Inghilterra e Galles)
Transport Tribunal	Tribunale dei trasporti
— Ministry of Defence	— Ministero della difesa
Meteorological Office	Ufficio meteorologico
Defence Procurement Agency	Agenzia degli acquisti per la difesa
— National Assembly for Wales	— Assemblea nazionale del Galles
Higher Education Funding Council for Wales	Consiglio per il finanziamento dell'istruzione superiore in Galles
Local Government Boundary Commission for Wales	Commissione sulle circoscrizioni elettorali del Governo locale in Galles
Royal Commission for Ancient and Historical Monuments in Wales	Regia Commissione per i monumenti archeologici e storici in Galles
Valuation Tribunals (Wales)	Tribunali d'appello in materia d'imposte immobiliari (Galles)
Welsh National Health Service Authorities and Trusts	Autorità e trust del Servizio sanitario nazionale gallese
Welsh Rent Assessment Panels	Comitati di valutazione dei canoni di locazione in Galles
Welsh National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting	Consiglio nazionale gallese per le professioni infermieristiche e ostetriche e per l'attività professionale dei paramedici stranieri
— National Audit Office	— Ufficio nazionale di revisione dei conti
— National Investment and Loans Office	— Ufficio nazionale Investimenti e prestiti
— Northern Ireland Assembly Commission	— Commissione dell'Assemblea dell'Irlanda del Nord
— Northern Ireland Court Service	— Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria dell'Irlanda del Nord
Coroners Courts	Organi giudiziari di mero accertamento dei fatti
County Courts	Tribunali civili locali
Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland	Corte d'appello e Alta Corte di giustizia dell'Irlanda del Nord
Crown Court	Tribunali penali locali
Enforcement of Judgements Office	Ufficio per l'esecuzione delle sentenze
Legal Aid Fund	Fondo per il patrocinio a spese dello Stato
Magistrates Courts	Tribunali penali con parziali competenze civili
Pensions Appeals Tribunals	Tribunali d'appello in materia pensionistica
— Northern Ireland, Department for Employment and Learning	— Ministero dell'occupazione e dell'istruzione dell'Irlanda del Nord
— Northern Ireland, Department for Regional Development	— Ministero dello sviluppo regionale dell'Irlanda del Nord
— Northern Ireland, Department for Social Development	— Ministero dello sviluppo sociale dell'Irlanda del Nord
— Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development	— Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale dell'Irlanda del Nord
— Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure	— Ministero della cultura, delle arti e delle attività ricreative dell'Irlanda del Nord
— Northern Ireland, Department of Education	— Ministero dell'istruzione dell'Irlanda del Nord
— Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment	— Ministero dell'impresa, del commercio e dell'investimento dell'Irlanda del Nord
— Northern Ireland, Department of the Environment	— Ministero dell'ambiente dell'Irlanda del Nord
— Northern Ireland, Department of Finance and Personnel	— Ministero delle finanze e del personale dell'amministrazione dell'Irlanda del Nord
— Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety	— Ministero della salute, dei servizi sociali e dell'igiene pubblica dell'Irlanda del Nord

— Northern Ireland, Department of Higher and Further Education, Training and Employment	— Ministero dell'università e dell'insegnamento superiore, della formazione e dell'occupazione dell'Irlanda del Nord
— Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister	— Gabinetto del Primo Ministro e del Vice Primo Ministro dell'Irlanda del Nord
— Northern Ireland Office	— Ufficio per l'Irlanda del Nord
Crown Solicitor's Office	Ufficio dell'Avvocato della Corona
Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland	Dipartimento del Direttore della Pubblica accusa per l'Irlanda del Nord
Forensic Science Agency of Northern Ireland	Agenzia di scienze forensi dell'Irlanda del Nord
Office of Chief Electoral Officer for Northern Ireland	Ufficio del Commissario elettorale per l'Irlanda del Nord
Police Service of Northern Ireland	Corpo di polizia dell'Irlanda del Nord
Probation Board for Northern Ireland	Organo consultivo sulla libertà vigilata per l'Irlanda del Nord
State Pathologist Service	Ufficio di medicina legale dello Stato
— Office of Fair Trading	— Ufficio per le pratiche commerciali leali
— Office for National Statistics	— Ufficio nazionale di statistica
National Health Service Central Register	Registro centrale del Servizio sanitario nazionale
Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners	Ufficio del Mediatore parlamentare per i rapporti con l'Amministrazione e dei Mediatori per i rapporti con il Servizio sanitario
— Office of the Deputy Prime Minister	— Gabinetto del Vice Primo Ministro
Rent Assessment Panels	Comitati di valutazione dei canoni di locazione
— Paymaster General's Office	Ragioneria di Stato
— Postal Business of the Post Office	— Divisione postale della Posta
— Privy Council Office	— Consiglio privato della Corona
— Public Record Office	— Archivio di Stato
— Royal Commission on Historical Manuscripts	— Regia Commissione sui manoscritti storici
— Royal Hospital, Chelsea	— Regio ospedale, Chelsea
— Royal Mint	— Zecca del Regno
— Rural Payments Agency	— Agenzia per i pagamenti rurali
— Scotland, Auditor-General	— Revisore generale dei conti della Scozia
— Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service	— Ufficio della Pubblica accusa della Scozia
— Scotland, General Register Office	— Ufficio centrale dell'Anagrafe in Scozia
— Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer	— Amministratore dei lasciti alla Corona in Scozia
— Scotland, Registers of Scotland	— Conservatoria dei registri in Scozia
— The Scotland Office	— Dipartimento per la Scozia
— The Scottish Executive Corporate Services	— Segreteria dell'Esecutivo scozzese
— The Scottish Executive Education Department	— Ministero dell'istruzione dell'Esecutivo scozzese
National Galleries of Scotland	Gallerie nazionali della Scozia
National Library of Scotland	Biblioteca nazionale della Scozia
National Museums of Scotland	Musei nazionali della Scozia
Scottish Higher Education Funding Council	Consiglio per il finanziamento dell'istruzione superiore in Scozia
— The Scottish Executive Development Department	— Ministero dello sviluppo dell'Esecutivo scozzese
— The Scottish Executive Enterprise and Lifelong Learning Department	— Ministero per le imprese e la formazione permanente dell'Esecutivo scozzese
— The Scottish Executive Finance	— Ministero delle finanze dell'Esecutivo scozzese
— The Scottish Executive Health Department	— Ministero della sanità dell'Esecutivo scozzese
Local Health Councils	Consigli sanitari locali

National Board for Nursing, Midwifery and Health Visiting for Scotland	Consiglio nazionale per le professioni infermieristiche e ostetriche e per l'attività professionale dei paramedici stranieri in Scozia
Scottish Council for Postgraduate Medical Education	Consiglio scozzese per i corsi di specializzazione medica postuniversitaria
Scottish National Health Service Authorities and Trusts	Autorità e trust del Servizio sanitario nazionale scozzese
— The Scottish Executive Justice Department	— Ministero della giustizia dell'Esecutivo scozzese
Accountant of Court's Office	Ufficio di vigilanza sull'amministrazione sotto tutela dei beni degli incapaci
High Court of Justiciary	Alta Corte di giustizia
Court of Session	Corte di Sessione
HM Inspectorate of Constabulary	Ispettorato di SM per le forze di polizia
Lands Tribunal for Scotland	Tribunale degli espropri per pubblica utilità in Scozia
Parole Board for Scotland and Local Review Committees	Organo consultivo sulle liberazioni condizionali in Scozia e Commissioni locali di riesame
Pensions Appeal Tribunals	Tribunali d'appello in materia pensionistica
Scottish Land Court	Tribunale agrario della Scozia
Scottish Law Commission	Commissione scozzese di riforma della legge
Sheriff Courts	Tribunali delle circoscrizioni sceriffali
Scottish Criminal Record Office	Casellario giudiziale scozzese
Scottish Crime Squad	Polizia criminale scozzese
Scottish Fire Service Training Squad	Corpo scozzese di addestramento dei vigili del fuoco
Scottish Police College	Accademia scozzese di polizia
Social Security Commissioners' Office	Commissariato scozzese di sicurezza sociale
— The Scottish Executive Rural Affairs Department	— Ministero delle questioni rurali dell'Esecutivo scozzese
Crofters Commission	Commissione per gli affittuari agricoli
Red Deer Commission	Commissione per il cervo rosso
Rent Assessment Panel and Committees	Comitato e Commissioni di valutazione dei canoni di locazione
Royal Botanic Garden, Edinburgh	Orto botanico reale, Edimburgo
Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland	Regia Commissione per i monumenti archeologici e storici in Scozia
Royal Fine Art Commission for Scotland	Regia Commissione per le belle arti della Scozia
— The Scottish Executive Secretariat	— Segreteria dell'Esecutivo scozzese
— The Scottish Parliamentary Body Corporate	— Segreteria del Parlamento scozzese
— Scottish Record Office	— Archivio di Stato scozzese
— HM Treasury	— Tesoreria di SM
— Office of Government Commerce	— Ufficio per l'attività commerciale del Governo
— The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales)	— Ufficio per il Galles (Ufficio del Sottosegretario di Stato per il Galles)

ALLEGATO V

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 7 PER QUANTO RIGUARDA GLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NEL SETTORE DELLA DIFESA ⁽¹⁾

- Capitolo 25: Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi
- Capitolo 26: Minerali metallurgici, scorie e ceneri
- Capitolo 27: Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
eccettuati:
ex 27.10: Carburanti speciali
- Capitolo 28: Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi
eccettuati:
ex 28.09: Esplosivi
ex 28.13: Esplosivi
ex 28.14: Gas lacrimogeni
ex 28.28: Esplosivi
ex 28.32: Esplosivi
ex 28.39: Esplosivi
ex 28.50: Prodotti tossicologici
ex 28.51: Prodotti tossicologici
ex 28.54: Esplosivi
- Capitolo 29: Prodotti chimici organici
eccettuati:
ex 29.03: Esplosivi
ex 29.04: Esplosivi
ex 29.07: Esplosivi
ex 29.08: Esplosivi
ex 29.11: Esplosivi
ex 29.12: Esplosivi
ex 29.13: Prodotti tossicologici
ex 29.14: Prodotti tossicologici
ex 29.15: Prodotti tossicologici
ex 29.21: Prodotti tossicologici
ex 29.22: Prodotti tossicologici
ex 29.23: Prodotti tossicologici
ex 29.26: Esplosivi
ex 29.27: Prodotti tossicologici
ex 29.29: Esplosivi

⁽¹⁾ Questa lista è quella che figura nell'allegato I, punto 3, dell'accordo sugli appalti pubblici concluso in seguito ai negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994).

- Capitolo 30: Prodotti farmaceutici
- Capitolo 31: Concimi
- Capitolo 32: Estratti per conca e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri
- Capitolo 33: Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati
- Capitolo 34: Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e «cere per l'odontoiatria»
- Capitolo 35: Sostanze albuminoidi; colle; enzimi
- Capitolo 37: Prodotti per la fotografia e per la cinematografia
- Capitolo 38: Prodotti vari delle industrie chimiche
eccettuati:
ex 38.19: prodotti tossicologici
- Capitolo 39: Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze
eccettuati:
ex 39.03: esplosivi
- Capitolo 40: Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori
eccettuati:
ex 40.11: Pneumatici per automobili
- Capitolo 41: Pelli e cuoio
- Capitolo 42: Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna e simili con tenitori; lavori di budella
- Capitolo 43: Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali
- Capitolo 44: Legno, carbone di legna e lavori di legno
- Capitolo 45: Sughero e suoi lavori
- Capitolo 46: Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio
- Capitolo 47: Materie occorrenti per la fabbricazione della carta
- Capitolo 48: Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone:
- Capitolo 49: Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche:
- Capitolo 65: Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti eccettuati
- Capitolo 66: Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti
- Capitolo 67: Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
- Capitolo 68: Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili
- Capitolo 69: Prodotti ceramici
- Capitolo 70: Vetro e lavori di vetro

- Capitolo 71: Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia
- Capitolo 73: Ghisa, ferro e acciaio
- Capitolo 74: Rame
- Capitolo 75: Nichel
- Capitolo 76: Alluminio
- Capitolo 77: Magnesio, berillio (glucinio)
- Capitolo 78: Piombo
- Capitolo 79: Zinco
- Capitolo 80: Stagno
- Capitolo 81: Altri metalli comuni
- Capitolo 82: Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni
eccettuati:
ex 82.05: Utensili
ex 82.07: Pezzi per utensili
- Capitolo 83: Lavori diversi di metalli comuni
- Capitolo 84: Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici
eccettuati:
ex 84.06: Motori
ex 84.08: Altri propulsori
ex 84.45: Macchine
ex 84.53: Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione
ex 84.55: Pezzi della voce 84.53
ex 84.59: Reattori nucleari
- Capitolo 85: Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici
eccettuati:
ex 85.13: Telecomunicazioni
ex 85.15: Apparecchi di trasmissione
- Capitolo 86: Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione
eccettuati:
ex 86.02: Locomotive blindate
ex 86.03: Altre locomotive blindate
ex 86.05: Vetture blindate
ex 86.06: Carri officine
ex 86.07: Carri

- Capitolo 87: Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri eccettuati:
ex 87.08: Carri da combattimento e autoblinde
ex 87.01: Trattori
ex 87.02: Veicoli militari
ex 87.03: Veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne
ex 87.09: Motocicli
ex 87.14: Rimorchi
- Capitolo 89: Navigazione marittima e fluviale eccettuati:
ex 89.01A: Navi da guerra
ex 89.03: Congegni galleggianti
- Capitolo 90: Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici eccettuati:
ex 90.05: Binocoli
ex 90.13: Strumenti vari, laser
ex 90.14: Telemetri
ex 90.28: Strumenti di misura elettrici o elettronici
ex 90.11: Microscopi
ex 90.17: Strumenti per la medicina
ex 90.18: Apparecchi di meccanoterapia
ex 90.19: Apparecchi di ortopedia
ex 90.20: Apparecchi a raggi X (tranne che per l'Austria e per la Svezia)
- Capitolo 91: Orologeria
- Capitolo 92: Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi
- Capitolo 94: Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili eccettuati:
ex 94.01A: Sedili per aerodine
- Capitolo 95: Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori)
- Capitolo 96: Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci
- Capitolo 98: Lavori diversi
-

ALLEGATO VI

DEFINIZIONE DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) a) «specifiche tecniche», nel caso di appalti pubblici di lavori, l'insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei capitolati d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale, la concezione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilità per i disabili) e la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura nonché i processi e i metodi di produzione. Esse comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere nonché i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice può prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione alle opere finite ed ai materiali o alle parti che la compongono;
- b) «specifiche tecniche», nel caso di appalti pubblici di forniture o di servizi, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli della prestazione ambientale, la concezione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilità per i disabili) la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformità;
- 2) «norma», la specifica tecnica, approvata da un organismo di normalizzazione, la cui osservanza non è obbligatoria, ai fini di un'applicazione ripetuta o continua e che rientri in una delle seguenti categorie:
 - norma internazionale: una norma adottata da un organismo internazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico,
 - norma europea: una norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e disponibile al pubblico,
 - norma nazionale: una norma adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e disponibile al pubblico;
- 3) «omologazione tecnica europea», la valutazione tecnica favorevole dell'idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, in funzione delle caratteristiche intrinseche del prodotto e di determinate condizioni d'applicazione e di impiego. L'omologazione tecnica europea è rilasciata dall'organismo designato a tale scopo dallo Stato membro;
- 4) «specifica tecnica comune», una specifica tecnica stabilita conformemente ad una procedura riconosciuta dagli Stati membri e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
- 5) «riferimento tecnico», qualsiasi prodotto elaborato dagli organismi europei di normalizzazione, diverso dalle norme ufficiali, secondo procedure adattate all'evoluzione delle esigenze di mercato.

ALLEGATO VII

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI

ALLEGATO VII A

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI APPALTI PUBBLICI

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI PREINFORMAZIONE SUL PROFILO DI COMMITTENTE

1. Paese dell'amministrazione aggiudicatrice
2. Nome dell'amministrazione aggiudicatrice
3. Indirizzo Internet del «profilo di committente» (URL)
4. Numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV

AVVISO DI PREINFORMAZIONE

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diversi, del servizio presso il quale possono essere richieste informazioni complementari, nonché – per gli appalti di servizi e di lavori – dei servizi, ad esempio il pertinente sito internet governativo, presso i quali possono essere richieste informazioni sul quadro normativo generale vigente nel luogo in cui l'appalto deve essere eseguito in materia di fiscalità, protezione dell'ambiente, tutela dei lavoratori e condizioni di lavoro.
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata nell'ambito di programmi di occupazione protetti.
3. Per gli appalti pubblici di lavori: natura ed entità dei lavori, luogo di esecuzione; nel caso in cui l'opera sia ripartita in più lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera; se disponibile, stima dell'importo minimo e massimo dei lavori previsti; numero(i) di riferimento alla nomenclatura.

Per gli appalti pubblici di forniture: natura e quantità o valore dei prodotti da fornire, numero di riferimento della nomenclatura, numero(i) di riferimento alla nomenclatura.

Per gli appalti pubblici di servizi: importo complessivo previsto delle commesse per ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato II A; numero(i) di riferimento alla nomenclatura.

4. Date provvisoriamente previste per l'avvio delle procedure d'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti, nel caso degli appalti pubblici di servizi per categoria.
5. Se del caso, indicazione che si tratta di un accordo quadro.
6. Se del caso, altre informazioni.
7. Data di spedizione dell'avviso oppure di spedizione dell'avviso di pubblicazione del presente avviso sul profilo di committente.
8. Indicare se l'appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell'Accordo.

BANDO DI GARA

Procedure aperte, ristrette, dialogo competitivo, procedure negoziate.

1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata nell'ambito di programmi di occupazione protetti.
3. a) Procedura di aggiudicazione prescelta.
b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata (in caso di procedure ristrette e negoziate).
c) Eventualmente, indicazione se si tratta di un accordo quadro.

- d) Eventualmente, indicare se si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.
- e) Eventualmente, ricorso a un'asta elettronica (in caso di procedure aperte, ristrette o negoziate, come previsto all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a).
4. Forma dell'appalto.
5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi.
6. a) Appalti pubblici di lavori:
- natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera. Specificare, in particolare, le opzioni per lavori complementari e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni, così come il numero di eventuali rinnovi del contratto. Se l'opera o l'appalto sono suddivisi in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti; numero(i) di riferimento alla nomenclatura,
 - indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti,
 - nel caso di accordi quadro, indicare anche la durata prevista dell'accordo, il valore complessivo stimato dei lavori per l'intera durata dell'accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare.
- b) Appalti pubblici di forniture:
- Natura dei prodotti da fornire, specificando in particolare gli scopi per i quali le offerte sono richieste, se per l'acquisto, il leasing, la locazione o l'acquisto a riscatto, oppure per una combinazione di tali scopi; numero di riferimento alla nomenclatura. Quantità dei prodotti da fornire, specificando eventuali opzioni per ulteriori commesse e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni e il numero di eventuali rinnovi del contratto, numero(i) di riferimento alla nomenclatura.
 - Nel caso di appalti regolari o di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, fornire altresì, se noto, il calendario dei successivi appalti pubblici di forniture previsti.
 - Nel caso di accordi quadro indicare anche la durata prevista dell'accordo quadro, il valore complessivo stimato delle forniture per l'intera durata dell'accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare.
- c) Appalti pubblici di servizi:
- categoria del servizio e sua descrizione. Numero(i) di riferimento della nomenclatura. Quantità dei servizi da prestare. Specificare eventuali opzioni per ulteriori commesse e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni e il numero di eventuali rinnovi del contratto. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, fornire una indicazione di massima del calendario, se noto, dei successivi appalti pubblici di servizi previsti.
- Nel caso di accordi quadro indicare anche la durata prevista dell'accordo quadro, il valore complessivo stimato delle prestazioni per l'intera durata dell'accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare,
- indicazione se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione.
- Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione,
- menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
7. Se l'appalto è suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno, per più e/o per l'insieme dei lotti.
8. Termine ultimo per la realizzazione dei lavori, per il completamento delle forniture o per la prestazione dei servizi o durata dell'appalto di lavori/forniture/servizi; per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori, per la consegna delle forniture o per la prestazione dei servizi.
9. Ammissione o divieto di varianti.
10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto.

11. Nel caso delle procedure aperte:
 - a) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere il capitolato d'oneri e i documenti complementari;
 - b) eventualmente, termine ultimo per la presentazione di tale domanda;
 - c) eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti.
12. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerte indicative quando si tratta dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (procedure aperte);
 - b) termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione (procedure ristrette e negoziate);
 - c) indirizzo cui devono essere trasmesse;
 - d) lingua o lingue in cui devono essere redatte.
13. Nel caso delle procedure aperte:
 - a) persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte;
 - b) data, ora e luogo di tale apertura.
14. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.
15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
16. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto.
17. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportarne l'esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l'esclusione. Criteri di selezione e informazioni riguardanti la situazione personale dell'operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti.
18. Per gli accordi quadro: numero ed eventualmente numero massimo previsto di operatori economici che ne faranno parte, durata dell'accordo quadro previsto precisando, se del caso, i motivi che giustificano una durata dell'accordo quadro superiore a quattro anni.
19. Per il dialogo competitivo e le procedure negoziate con pubblicazione di bando di gara indicare, se del caso, il ricorso a una procedura che si svolge in più fasi successive, al fine di ridurre gradualmente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare.
20. Per le procedure ristrette, il dialogo competitivo e le procedure negoziate con pubblicazione di bando di gara, quando ci si avvale della facoltà di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare: numero minimo ed, se del caso, numero massimo previsto di candidati e criteri oggettivi da applicare per la scelta di tale numero di candidati.
21. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte).
22. Se del caso, nome e indirizzo degli operatori economici già selezionati dall'amministrazione aggiudicatrice (procedure negoziate).
23. Criteri di cui all'articolo 53 che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e la loro ponderazione vanno menzionati qualora non figurino nel capitolato d'oneri ovvero, nel caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo.

24. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.
25. Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione conformemente alle specifiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato VIII o menzione della sua mancata pubblicazione.
26. Data di spedizione del bando di gara.
27. Indicare se l'appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell'Accordo.

AVVISO DI GARA SEMPLIFICATO NELL'AMBITO DI UN SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

1. Paese dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. Nome e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. Riferimento della pubblicazione del bando di gara sul sistema dinamico di acquisizione.
4. Indirizzo elettronico in cui sono disponibili il capitolato d'oneri e i documenti complementari relativi al sistema dinamico di acquisizione.
5. Oggetto dell'appalto: descrizione mediante il(i) numero(i) di riferimento alla nomenclatura «CPV» e quantità o entità dell'appalto da aggiudicare.
6. Termine per la presentazione delle offerte indicative.

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta; nel caso di procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura (articolo 28).
3. Appalti pubblici di lavori: natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera.
Appalti pubblici di forniture: natura e quantità dei prodotti forniti, eventualmente, per fornitore; numero di riferimento della nomenclatura.
Appalti pubblici di servizi: categoria del servizio e sua descrizione; numero di riferimento della nomenclatura; quantità di servizi oggetto della commessa.
4. Data di aggiudicazione dell'appalto.
5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto.
6. Numero di offerte ricevute.
7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari.
8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.
9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto o offerta massima e offerta minima prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione.
10. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi.
11. Data di pubblicazione del bando di gara in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato VIII.
12. Data d'invio del presente avviso.
13. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l'introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.

ALLEGATO VII B

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. a) Luogo di esecuzione
b) Oggetto della concessione; natura ed entità delle prestazioni.
3. a) Termine ultimo per la presentazione delle candidature.
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.
c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
4. Requisiti personali, tecnici e finanziari che i candidati devono possedere.
5. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto.
6. Eventualmente, percentuale minima dei lavori affidati a terzi.
7. Data di spedizione del bando.
8. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l'introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.

ALLEGATO VII C

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI DI GARA DEL CONCESSIONARIO DEI LAVORI CHE NON È UN'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

1. a) Luogo di esecuzione.
b) Natura ed entità delle prestazioni e caratteristiche generali dell'opera.
2. Termine di esecuzione eventualmente imposto.
3. Nome e indirizzo dell'organismo presso il quale si possono richiedere i capitolati d'onori e i documenti complementari.
4. a) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione e/o delle offerte.
b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.
c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.
5. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.
6. Requisiti di carattere economico e tecnico che l'imprenditore deve possedere.
7. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto.
8. Data di spedizione del bando.

ALLEGATO VII D

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI PER I CONCORSI DI SERVIZI

BANDO DI CONCORSO

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice e del servizio presso il quale possono essere richiesti i documenti complementari.
2. Descrizione del progetto.
3. Natura del concorso: aperto o ristretto.
4. Nel caso di concorsi aperti: termine ultimo per la presentazione dei progetti.
5. Nel caso di concorsi ristretti:
 - a) numero previsto di partecipanti;
 - b) se del caso, nomi dei partecipanti già selezionati;
 - c) criteri di selezione dei partecipanti;
 - d) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.
6. Se del caso, indicare se la partecipazione è riservata a una particolare professione.
7. Criteri che verranno applicati in sede di valutazione dei progetti.
8. Se del caso, nomi dei membri della commissione giudicatrice selezionati.
9. Indicare se la decisione della commissione giudicatrice è vincolante o meno per l'amministrazione aggiudicatrice.
10. Se del caso, numero e valore dei premi.
11. Se del caso, indicazione degli importi pagabili a tutti i partecipanti.
12. Indicare se gli appalti conseguenti al concorso saranno o non saranno affidati al(ai) vincitore(i) del concorso.
13. Data di spedizione del bando.

AVVISO RELATIVO AI RISULTATI DI UN CONCORSO

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.
 2. Descrizione del progetto.
 3. Numero complessivo dei partecipanti.
 4. Numero di partecipanti stranieri.
 5. Vincitore o vincitori del concorso.
 6. Se del caso, premi assegnati.
 7. Riferimento del bando di concorso.
 8. Data di spedizione dell'avviso.
-

ALLEGATO VIII

CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE

1. Pubblicazione di bandi e avvisi

- a) I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 35, 58, 64 e 69 sono trasmessi dalle amministrazioni aggiudicatrici all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nella forma richiesta dalla direttiva 2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001, relativa all'utilizzazione di modelli uniformi per la pubblicazione di bandi e avvisi di appalti pubblici⁽¹⁾. Anche gli avvisi di preinformazione previsti all'articolo 35, paragrafo 1, primo comma, pubblicati sul profilo di committente quale previsto al punto 2, lettera b), rispettano questa forma, come l'avviso che annuncia tale pubblicazione.
- b) I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 35, 58, 64 e 69 sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee o dalle amministrazioni aggiudicatrici qualora si tratti di avvisi di preinformazione pubblicati sul profilo di committente ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, primo comma.
- Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre divulgare tali informazioni tramite Internet, pubblicando il loro «profilo di committente» come specificato al punto 2, lettera b).
- c) L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee conferma all'amministrazione aggiudicatrice la pubblicazione di cui all'articolo 36, paragrafo 8.

2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive

- a) Le amministrazioni aggiudicatrici sono incoraggiate a pubblicare integralmente il capitolato d'oneri e i documenti complementari su Internet.
- b) Il profilo di committente può contenere avvisi di preinformazione, di cui all'articolo 35, paragrafo 1, primo comma, informazioni sugli appalti in corso, sulle commesse programmate, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonché ogni altra informazione generale utile come persone da contattare, numeri di telefono e di fax, indirizzi postali ed elettronici (e-mail).

3. Forma e modalità di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica

La forma e le modalità di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica sono accessibili all'indirizzo Internet: «<http://simap.eu.int>».

⁽¹⁾ GU L 285 del 29.10.2001, pag. 1.

ALLEGATO IX

REGISTRI ⁽¹⁾

(¹) Ai fini dell'articolo 46 s'intendono per «registri» quelli che figurano nel presente allegato e, qualora siano apportate modifiche a livello nazionale, i registri che li hanno sostituiti.

ALLEGATO IX A

APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti per ogni Stato membro sono:

- per il Belgio, «Registre du Commerce», «Handelsregister»,
- per la Danimarca, «Erhvervs-og Selskabsstyrelsen»
- per la Germania, «Handelsregister» e «Handwerksrolle»,
- per la Grecia, «Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων» - MEFTT del Ministero dell'ambiente, dell'assetto del territorio e dei lavori pubblici (ΥΠΕΧΩΔΕ),
- per la Spagna, «Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda»,
- per la Francia, «Registre du commerce et des sociétés» e «Repertoire des métiers»,
- per l'Irlanda, l'imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o del «Registrar of Friendly Societies» o, in mancanza, una attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.
- per l'Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato»,
- per il Lussemburgo, «Registre aux firmes» e «Rôle de la chambre des métiers»,
- per i Paesi Bassi, «Handelsregister»,
- per l'Austria, «Firmenbuch», «Generberegister» e «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»,
- per il Portogallo, «Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário»,
- per la Finlandia, «Kaupparekisteri»/«Handelregistret»,
- per la Svezia, «aktiebolags-, handels - eller föreningsregistren».
- per il Regno Unito, l'imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o, in mancanza, una attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.

ALLEGATO IX B

APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE

I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti:

- per il Belgio, «Registre du Commerce», «Handelsregister»,
 - per la Danimarca, «Erhvervs-og Selskabsstyrelsen»,
 - per la Germania, «Handelsregister» e «Handwerksrolle»,
 - per la Grecia, il «Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο»,
 - per la Spagna, «Registro Mercantil» oppure, nel caso delle persone fisiche non iscritte, un'attestazione che specifichi che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la professione in questione,
 - per la Francia, «Registre du commerce et des sociétés» e «Repertoire des métiers»,
 - per l'Irlanda, l'imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o del «Registrar of Friendly Societies» o, in mancanza, una attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata,
 - per l'Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato», e «Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato»,
 - per il Lussemburgo, «Registre aux firmes» e «Rôle de la chambre des métiers»,
 - per i Paesi Bassi, «Handelsregister»,
 - per l'Austria, «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»,
 - per il Portogallo, «Registo Nacional das Pessoas Colectivas»,
 - per la Finlandia, «Kaupparekisteri»/«Handelregistret»,
 - per la Svezia, «aktiebolags-, handels - eller föreningsregistren».
 - per il Regno Unito, l'imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» che individui che l'attività del fornitore è «incorporated» o «registered» o, in mancanza, una attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.
-

ALLEGATO IX C

APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti sono:

- per il Belgio, «Registre du Commerce», «Handelsregister», e «Ordres professionnels - Beroepsorden»,
 - per la Danimarca, «Erhvervs - og Selskabstyrelsen»,
 - per la Germania, «Handelsregister» «Handwerksrolle», «Vereinsregister», «Partnerschaftsregister» e «Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder»,
 - per la Grecia, il prestatore di servizi può essere invitato a produrre una dichiarazione giurata resa innanzi a un notaio, riguardante l'esercizio dell'attività professionale in questione; nei casi previsti dalla legislazione nazionale vigente, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui all'allegato I A, registro professionale «Μητρώο Μελετητών» nonché «Μητρώο Γραφείων Μελετών»,
 - per la Spagna, «Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de Hacienda»,
 - per la Francia, «Registre du commerce et des sociétés» e «Repertoire des métiers»,
 - per l'Irlanda, l'imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o del «Registrar of Friendly Societies» o, in mancanza, un'attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata,
 - per l'Italia, «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato», e «Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato», o il «Consiglio nazionale degli ordini professionali»,
 - per il Lussemburgo, «Registre aux firmes» e «Rôle de la chambre des métiers»,
 - per i Paesi Bassi, «Handelsregister»,
 - per l'Austria, «Firmenbuch», «Gewerberegister», «Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern»,
 - per il Portogallo, «Registro Nacional das Pessoas Colectivas»,
 - per la Finlandia, «Kaupparekisteri»/«Handelregistret»,
 - per la Svezia, «aktiebolags-, handels - eller föreningsregistren».
 - per il Regno Unito, l'imprenditore può essere invitato a produrre un certificato del «Registrar of Companies» o, in mancanza, un'attestazione che precisi che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.
-

ALLEGATO X

REQUISITI RELATIVI AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA DELLE OFFERTE, DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE O DEI PIANI E PROGETTI NEI CONCORSI

I dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione e dei piani e progetti devono garantire, mediante procedure e mezzi tecnici appropriati, almeno che:

- a) le firme elettroniche relative alle offerte, alle domande di partecipazione e all'invio di piani e progetti siano conformi alle disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva 1999/93/CE;
 - b) l'ora e la data esatte della ricezione delle offerte, delle domande di partecipazione e dei piani e progetti possano essere stabilite con precisione;
 - c) si possa ragionevolmente assicurare che nessuno possa avere accesso ai dati trasmessi in base ai presenti requisiti prima della scadenza dei termini specificati;
 - d) in caso di violazione di questo divieto di accesso, si possa ragionevolmente assicurare che la violazione sia chiaramente rilevabile;
 - e) solo le persone autorizzate possano fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti;
 - f) solo l'azione simultanea delle persone autorizzate possa permettere l'accesso alla totalità o a una parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura di aggiudicazione dell'appalto o del concorso;
 - g) l'azione simultanea delle persone autorizzate possa dare accesso ai dati trasmessi solo dopo la data specificata;
 - h) i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti resti non accessibili solo alle persone autorizzate a prenderne conoscenza.
-

ALLEGATO XI

TERMINI DI RECEPIMENTO E DI ATTUAZIONE (Articolo 80)

Direttiva	Termini di recepimento e di attuazione
92/50/CEE (GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1) Austria, Finlandia, Svezia (*)	1° luglio 1993 1° gennaio 1995
93/36/CEE (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1) Austria, Finlandia, Svezia (*)	13 giugno 1994 1° gennaio 1995
93/37/CEE (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54) codificazione delle direttive: — 71/305/CEE (GU L 185 del 16.8.1971, pag. 5): — CE - 6 — DK, IRL, UK — Grecia — Spagna, Portogallo — Austria, Finlandia, Svezia (*) — 89/440/CEE (GU L 210 del 21.7.1989, pag. 1): — CE - 9 — Grecia, Spagna, Portogallo — Austria, Finlandia, Svezia (*)	30 luglio 1972 1° gennaio 1973 1° gennaio 1981 1° gennaio 1986 1° gennaio 1995 19 luglio 1990 1° marzo 1992 1° gennaio 1995
97/52/CE (GU L 328 del 28.11.1997, pag. 1)	13 ottobre 1998

(*) SEE: 1° gennaio 1994

ALLEGATO XII

TAVOLA DI CONCORDANZA ⁽¹⁾

Presente direttiva	Direttiva 93/37/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 92/50/CEE	Altri atti	
Art. 1, par. 1	Art. 1, prima riga, adattato	Art. 1, prima riga, adattato	Art. 1, prima riga, adattato		
Art. 1, par. 2, lettera a)	Art. 1, lettera a), prima parte di frase	Art. 1, lettera a), prima e ultima parte della prima frase	Art. 1, lettera a)		Modificato
Art. 1, par. 2, lettera b)	Art. 1, lettera a) e lettera c), adattato	—	—		
Art. 1, par. 2, lettera c), primo comma	—	Art. 1, lettera a), seconda parte della prima frase e seconda frase, adattato	—		
Art. 1, par. 2, lettera c), secondo comma	—	Art. 1, lettera a), adattato	—		
Art. 1, par. 2, lettera d), primo comma	—	—	—		Nuovo
Art. 1, par. 2, lettera d), secondo comma	—	—	Art. 2, adattato		
Art. 1, par. 2, lettera d), terzo comma	—	—	sedicesimo considerando adattato		
Art. 1, par. 3	Art. 1, lettera d)	—	—		
Art. 1, par. 4	—	—	—		Nuovo
Art. 1, par. 5	—	—	—		Nuovo
Art. 1, par. 6	—	—	—		Nuovo
Art. 1, par. 7	—	—	—		Nuovo
Art. 1, par. 8, primo comma	—	—	Art. 1, lettera c), prima frase adattato		
Art. 1, par. 8, secondo comma	—	—	—		Nuovo
Art. 1, par. 8, terzo comma	Art. 1, lettera h)	Art. 1, lettera c)	Art. 1, lettera c), seconda frase		Modificato

⁽¹⁾ La menzione «adattato» indica una nuova formulazione del testo che non modifica il contenuto del testo delle direttive abrogate. Le modifiche del contenuto delle disposizioni delle direttive abrogate sono evidenziate dalla menzione «modificato». Quest'ultima menzione figura nell'ultima colonna della tabella quando la modifica riguarda le disposizioni delle tre direttive abrogate e nella colonna della direttiva in questione quando, per contro, essa riguarda solo una o due delle direttive.

Presente direttiva	Direttiva 93/37/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 92/50/CEE	Altri atti	
Art. 1, par. 9	Art. 1, lettera b), adattato	Art. 1 lettera b), adattato	Art. 1, lettera b), adattato		
Art. 1, par. 10	—	—	—		Nuovo
Art. 1, par. 11, primo comma	Art. 1, lettera e), adattato	Art. 1, lettera d), adattato	Art. 1, lettera d), adattato		
Art. 1, par. 11, secondo comma	Art. 1, lettera f), adattato	Art. 1, lettera e), adattato	Art. 1, lettera e), adattato		
Art. 1, par. 11, terzo comma	—	—	—		Nuovo
Art. 1, par. 11, quarto comma	Art. 1, lettera g), adattato	Art. 1, lettera f), adattato	Art. 1, lettera f), adattato		
Art. 1, par. 11, quinto comma	—	—	Art. 1, lettera g), adattato		
Art. 1, par. 12	—	—	—		Nuovo
Art. 1, par. 13	—	—	—		Nuovo
Art. 1, par. 14	—	—	—		Nuovo
Art. 1, par. 15	—	—	—		Nuovo
Art. 2	Art. 6, par. 6	Art. 5, par. 7	Art. 3, par. 2		Modificato
Art. 3	—	Art. 2, par. 2	—		
Art. 4, par. 1	Nuovo	Nuovo	Art. 26, par. 2 e 3, adattato		
Art. 4, par. 2	Art. 21 modificato	Art. 18 adattato	Art. 26, par. 1 modificato		
Art. 5	Art. 33 bis adattato	Art. 28 modificato	Art. 38 bis adattato		
Art. 6	—	Art. 15, par. 2	—		Modificato
Art. 7, lettere a) e b)	—	Art. 5, par. 1, lettera a), adattato	Art. 7, par. 1, lettera a), adattato		
Art. 7, lettera c)	Art. 6, par. 1, lettera a), adattato	—	—		
Art. 8	Art. 2 e art. 6, par. 1, lettera b), adattato	—	Art. 3, par. 3 e art. 7, par. 1, lettera a), adattato		
Art. 9, par. 1, primo comma	—	Art. 5, par. 5	Art. 7, par. 2 e 7		Modificato

Presente direttiva	Direttiva 93/37/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 92/50/CEE	Altri atti	
Art. 9, par. 1, secondo comma	—	—	—		Nuovo
Art. 9, par. 2	—	Art. 5, par. 1, lettera b)	—		Modificato
Art. 9, par. 3	Art. 6, par. 4	Art. 5, par. 6	Art. 7, par. 3, seconda parte di frase		
Art. 9, par. 4	Art. 6, par. 5, adattato				
Art. 9, par. 5, lettera a)	Art. 6, par. 3, adattato	—	Art. 7, par. 4, terzo comma, adattato		
Art. 9, par. 5, lettera b)	—	Art. 5, par. 4	—		Modificato
Art. 9, par. 6	—	Art. 5, par. 2	—		
Art. 9, par. 7	—	Art. 5, par. 3	Art. 7, par. 6		
Art. 9, par. 8, lettera a)	—	—	Art. 7, par. 4,		Modificato
Art. 9, par. 8, lettera b)	—	—	Art. 7, par. 5,		Modificato
Art. 9, par. 9	—	—	—		Nuovo
Art. 10	Nuovo	Art. 3 adattato	Art. 4, par. 1 adattato		
Art. 11	—	—	—		Nuovo
Art. 12	Art. 4, lettera a)	Art. 2, lettera a)	Art. 1, lettera a) ii)		Modificato
Art. 13	—	—	—		Nuovo
Art. 14	Art. 4, lettera b)	Art. 2, par. 1, lettera b)	Art. 4, par. 2		
Art. 15, lettera a)	Art. 5, lettera a) adattato	Art. 4, lettera a) adattato	Art. 5, lettera a) adattato		
Art. 15, lettere b) e c)	Art. 5, lettere b) e c)	Art. 4, lettere b) e c)	Art. 5, lettere b) e c)		
Art. 16	—	—	Art. 1, lettera a), da iii) a ix), adattato		
Art. 17	—	—	—		Nuovo
Art. 18	—	—	Art. 6		Modificato
Art. 19	—	—	—		Nuovo
Art. 20	—	—	Art. 8		
Art. 21			Art. 9		

Presente direttiva	Direttiva 93/37/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 92/50/CEE	Altri atti	
Art. 22	—	—	Art. 10		
Art. 23	Art. 10	Art. 8	Art. 14		Modificato
Art. 24, par. da 1 a 4, primo comma	Art. 19	Art. 16, par. 1,	Art. 24, par. 1		Modificato
Art. 24, par. 4, secondo comma	—	Art. 16, par. 2, adattato	Art. 24, par. 2, adattato		
Art. 25, primo comma	Art. 20, primo comma	Art. 17, primo comma	Art. 25, primo comma		Modificato
Art. 25, secondo comma	Art. 20, secondo comma	Art. 17, secondo comma	Art. 25, secondo comma		
Art. 26	—	—	—		Nuovo
Art. 27, primo comma	Art. 23, par. 1	—	Art. 28, par. 1		Modificato
Art. 27, secondo e terzo comma	Art. 23, par. 2	—	Art. 28, par. 2		
Art. 28, primo comma	Art. 7, par. 1 adattato	Art. 6, par. 1 adattato	Art. 11, par. 1 adattato		
Art. 28, secondo comma	Art. 7, par. 4	Art. 6, par. 4	Art. 11, par. 4		Modificato
Art. 29	—	—	—		Nuovo
Art. 30, par. 1, lettera a)	Art. 7, par. 2, lettera a)	Art. 6, par. 2	Art. 11, par. 2, lettera a)		
Art. 30, par. 1, lettera b)	Art. 7, par. 2, lettera c)	Nuovo	Art. 11, par. 2, lettera b)		
Art. 30, par. 1, lettera c)		—	Art. 11, par. 2, lettera c)		
Art. 30, par. 1, lettera d)	Art. 7, par. 2, lettera b)	—	—		
Art. 30, paragrafi 2, 3 e 4	—	—	—		Nuovo
Art. 31, punto 1), lettera a)	Art. 7, par. 3 lettera a)	Art. 6, par. 3, lettera a)	Art. 11, par. 3, lettera a)		
Art. 31, punto 1), lettera b)	Art. 7, par. 3, lettera b)	Art. 6, par. 3, lettera c)	Art. 11, par. 3, lettera b)		
Art. 31, punto 1), lettera c)	Art. 7, par. 3, lettera c)	Art. 6, par. 3, lettera d)	Art. 11, par. 3, lettera d)		
Art. 31, punto 2), lettera a)	—	Art. 6, par. 3, lettera b)	—		

Presente direttiva	Direttiva 93/37/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 92/50/CEE	Altri atti	
Art. 31, punto 2), lettera b)	—	Art. 6, par. 3, lettera e)	—		
Art. 31, punto 2, lettera c)	—	Nuovo	—		
Art. 31, punto 2), lettera d)	—	Nuovo	—		
Art. 31, punto 3)	—	—	Art. 11, par. 3, lettera c)		
Art. 31, punto 4), lettera a)	Art. 7, par. 3, lettera d)	—	Art. 11, par. 3, lettera e)		
Art. 31, punto 4, lettera b)	Art. 7, par. 3, lettera e)	—	Art. 11, par. 3, lettera f)		
Art. 32	—	—	—		Nuovo
Art. 33	—	—	—		Nuovo
Art. 34, primo e secondo comma	Art. 9, primo e secondo comma	—	—		
Art. 34, terzo comma	Art. 9, terzo comma				Modificato
Art. 35, par. 1, primo comma, lettera a), primo comma	—	Art. 9, par. 1, primo comma	—		
Art. 35, par. 1, primo comma, lettera a), secondo comma	—	Art. 9, par. 1, secondo comma, prima frase	—		Modificato
Art. 35, par. 1, primo comma, lettera b)	—	—	Art. 15, par. 1		
Art. 35, par. 1, primo comma, lettera c)	Art. 11, par. 1	—	—		
Art. 35, par. 1, secondo comma	—	Art. 9, par. 5, secondo comma	Art. 17, par. 2, secondo comma		Modificato
Art. 35, par. 1, terzo comma	Art. 11, par. 7, secondo comma	—	—		Modificato
Art. 35, par. 1, quarto, quinto e sesto comma	—	—	—		Nuovo
Art. 35, par. 2	Art. 11, par. 2	Art. 9, par. 2	Art. 15, par. 2		Modificato
Art. 35, par. 3	—	—	—		Nuovo

Presente direttiva	Direttiva 93/37/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 92/50/CEE	Altri atti	
Art. 35, par. 4, primo comma	Art. 11, par. 5, prima frase	Art. 9, par. 3, prima frase	Art. 16, par. 1		Modificato
Art. 35, par. 4, secondo e terzo comma	—	—	—		Nuovo
Art. 35, par. 4, quarto comma			Art. 16, par. 3 e 4		
Art. 35, par. 4, quinto comma	Art. 11, par. 5, seconda frase	Art. 9, par. 3, seconda frase	Art. 16, par. 5		Modificato
Art. 36, par. 1	Art. 11, par. 6, primo comma, adattato	Art. 9, par. 4, prima frase, adattato	Art. 17, par. 1, prima frase, adattato		
Art. 36, par. 2, primo comma	Art. 11, par. 7, prima frase	Art. 9, par. 5, primo comma	Art. 17, par. 2, primo comma		Modificato
Art. 36, par. 2, secondo comma	—	—	—		Nuovo
Art. 36, par. 3	Art. 11, par. 10	Art. 9, par. 8	Art. 17, par. 5		Modificato
Art. 36, par. 4	Art. 11, par. 8 e 13	Art. 9, par. 6 e 11	Art. 17, par. 4 e 8		Modificato
Art. 36, par. 5	Art. 11, par. 11, adattato	Art. 9, par. 9, adattato	Art. 17, par. 6, adattato		
Art. 36, par. 6	Art. 11, par. 13, seconda frase	Art. 9, par. 11, seconda frase	Art. 17, par. 8, seconda frase		Modificato
Art. 36, par. 7, primo comma	Art. 11, par. 12	Art. 9, par. 10	Art. 17, par. 7		
Art. 36, par. 7, secondo comma	—	—	—		Nuovo
Art. 37	Art. 17	Art. 13	Art. 21		Modificato
Art. 38, par. 1	—	—	—		Nuovo
Art. 38, par. 2	Art. 12, par. 2, adattato	Art. 10, par. 1, adattato	Art. 18, par. 1, adattato		
Art. 38, par. 3	Art. 13, par. 1 e 3, adattato	Art. 11, par. 1 e 3, adattato	Art. 19, par. 1 e 3, adattato		Modificato
Art. 38, par. 4	Art. 12, par. 2 e art. 13, par. 4, adattati	Art. 10, par. 1 bis e art. 11, par. 3 bis, adattati	Art. 18, par. 2 e art. 19, par. 4, adattati		
Art. 38, par. 5 e 6	—	—	—		Nuovo
Art. 38, par. 7	Art. 12, par. 5	Art. 10, par. 4	Art. 18, par. 5		Modificato

Presente direttiva	Direttiva 93/37/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 92/50/CEE	Altri atti	
Art. 38, par. 8	Art. 14, par. 1	Art. 12, par. 1	Art. 20, par. 1		Modificato
Art. 39	Art. 12, par. 3 e 4, art. 13, par. 6, e art. 14, par. 2 adattati	Art. 10, par. 2 e 3, art. 11, par. 5, e art. 12, par. 2 adattati	Art. 18, par. 3 e 4, art. 19, par. 6 e art. 20, par. 2 adattati		
Art. 40	Art. 13, par. 2, e art. 14, par. 3	Art. 11, par. 2, e art. 12, par. 3	Art. 19, par. 2, e art. 20, par. 3		Modificato
Art. 41, par. 1	Art. 8, par. 2, prima frase, adattato	Art. 7, par. 2, prima frase, adattato	Art. 12, par. 2, prima frase, adattato		
Art. 41, par. 2	Art. 8, par. 1, primo comma, adattato	Art. 7, par. 1, primo comma, adattato	Art. 12, par. 1, primo comma, adattato		
Art. 41, par. 3	Art. 8, par. 1, secondo comma, adattato	Art. 7, par. 1, secondo comma, adattato	Art. 12, par. 1, secondo comma, adattato		
	Art. 8, par. 2, ultima frase	Art. 7, par. 2, ultima frase	Art. 12, par. 2, ultima frase		Soppresso
Art. 42, par. 1, 3 e 6	Art. 13, par. 5, e art. 18, par. 2	Art. 11, par. 4, e art. 15, par. 3	Art. 19, par. 5, e art. 23, par. 2		Modificato
Art. 42, par. 2, 4 e 5	—	—	—		Nuovo
Art. 43	Art. 8, par. 3	Art. 7, par. 3	Art. 12, par. 3		Modificato
Art. 44, par. 1	Art. 18, par. 1 adattato	Art. 15, par. 1 adattato	Art. 23, par. 1 adattato		Modificato
Art. 44, par. 2	—	—	—		Nuovo
Art. 44, par. 3	Art. 22	Art. 23, par. 3	Art. 32, par. 4		Modificato
Art. 44, par. 4	—	—	—		Nuovo
Art. 45, par. 1	—	—	—		Nuovo
Art. 45, par. 2, primo comma	Art. 24, primo comma, adattato	Art. 20, par. 1, adattato	Art. 29, primo comma, adattato		
Art. 45, par. 2, secondo comma	—	—	—		Nuovo
Art. 45, par. 3	Art. 24, secondo e terzo comma, adattato	Art. 20, par. 2 e 3 adattato	Art. 29, secondo e terzo comma, adattato		
Art. 45, par. 4	Art. 24, quarto comma	Art. 20, par. 4	Art. 29, quarto comma		Modificato
Art. 46, primo comma	Art. 25, prima frase modificato	Art. 21, par. 1 e par. 2, prima frase, adattato	Art. 30, par. 1 e 3, prima frase, adattato		

Presente direttiva	Direttiva 93/37/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 92/50/CEE	Altri atti	
Art. 46, secondo comma	—	—	Art. 30, par. 2		
Art. 47, par. 1, lettere a) e b)	Art. 26, par. 1, lettere a) e b), adattato	Art. 22, par. 1, lettere a) e b), adattato	Art. 31, par. 1, lettere a) e b), adattato		
Art. 47, par. 1, lettera c)	Art. 26, par. 1, lettera c)	Art. 22, par. 1, lettera c)	Art. 31, par. 1, lettera c)		Modificato
Art. 47, par. 2 e 3	—	—	—		Nuovo
Art. 47, par. 4 e 5	Art. 26, par. 2 e 3, adattato	Art. 22, par. 2 e 3, adattato	Art. 31, par. 2 e 3, adattato		Modificati
Art. 48, par. 1 e par. 2, lettere da a) a e) e da g) a j)	Art. 27, par. 1, adattato	Art. 23, par. 1, adattato	Art. 32, par. 2, adattato		
Art. 48, par. 2, lettera f)	—		—		Nuovo
Art. 48, par. 3 e 4	—	—	—		Nuovo
Art. 48, par. 5	Nuovo	Nuovo	Art. 32, par. 1, adattato		
Art. 48, par. 6	Art. 27, par. 2	Art. 23, par. 2	Art. 32, par. 3		
Art. 49	Nuovo	Nuovo	Art. 33		Modificato
Art. 50	—	—	—		Nuovo
Art. 51	Art. 28	Art. 24	Art. 34		
Art. 52	Art. 29	Art. 25	Art. 35		Modificato
Art. 53, par. 1	Art. 30, par. 1 adattato	Art. 26, par. 1 adattato	Art. 36, par. 1 adattato		
Art. 53, par. 2	Art. 30, par. 2	Art. 26, par. 2	Art. 36, par. 2		Modificato
	Art. 30, par. 3	—	—		Soppresso
Art. 54	—	—	—		Nuovo
Art. 55	Art. 30, par. 4, primo e secondo comma	Art. 27, primo e secondo comma	Art. 37, primo e secondo comma		Modificato
—	Art. 30, par. 4, terzo comma	Art. 27, terzo comma	Art. 37, terzo comma		Soppresso
—	Art. 30, par. 4, quarto comma	—	—		Soppresso
—	Art. 31	—	—		Soppresso

Presente direttiva	Direttiva 93/37/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 92/50/CEE	Altri atti	
—	Art. 32	—	—		Soppresso
Art. 56	Art. 3, par. 1, adattato				
Art. 57	—				Nuovo
Art. 58	Art. 11 par. 3, da par. 6 a par. 11 e par. 13				Modificato
Art. 59	Art. 15	—	—		
Art. 60	Art. 3, par. 2	—	—		
Art. 61	Nuovo	—	—		
Art. 62	Art. 3, par. 3				
Art. 63	Art. 3, par. 4				Modificato
Art. 64	Art. 11, par. 4, par. 6, primo comma, par. 7, primo comma, e par. 9	—	—		Modificato
Art. 65	Art. 16				
Art. 66	—	—	Art. 13, par. 3 e 4		
Art. 67, par. 1	—	—	Art. 13, par. 1, primo comma e par. 2, primo comma		
Art. 67, par. 2			Art. 13, par. 1, trattini da 1 a 3 e par. 2, trattini da 1 a 3		Modificato
Art. 68	—	—	Nuovo		
Art. 69, par. 1	—	—	Art. 15, par. 3		
Art. 69, par. 2, primo comma	—	—	Art. 16, par. 1 e par. 2, secondo trattino		Modificato
Art. 69, par. 2, secondo comma e par. 3	—	—	Nuovo		
Art. 70	—	—	Art. 17, par. 1, par. 2, primo e terzo comma, da par. 3 a par. 6 e par. 8		Modificato
Art. 71	—	—	Nuovo		
Art. 72	—	—	Art. 13, par. 5		

Presente direttiva	Direttiva 93/37/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 92/50/CEE	Altri atti	
Art. 73	—	—	Art. 13, par. 6, primo comma		
Art. 74	—	—	Art. 13, par. 6, secondo comma		Modificato
	Art. 33	Art. 30	Art. 38		Soppresso
Art. 75	Art. 34, par. 1, adattato	Art. 31, par. 1, adattato	Art. 39, par. 1, adattato		
Art. 76	Art. 34, par. 2	Art. 31, par. 2	Art. 39, par. 2		Modificato
			Art. 39, par. 2, lettera d), secondo comma		Soppresso
Art. 77, par. 1	—	Art. 32, par. 1	Art. 40, par. 1		
Art. 77, par. 2	Art. 35, par. 3	Art. 32, par. 2	Art. 40, par. 3		Modificato
	—	—	Art. 40, par. 2		Soppresso
Art. 77, par. 3	—	Art. 32, par. 3	Art. 40, par. 4		Modificato
Art. 78, par. 1 e 2					Nuovo
Art. 78, par. 3 e 4	Art. 6, par. 2, lettera a),	Art. 5, par. 1, lettera d)	Art. 7, par. 1, lettera c)		Modificato
Art. 79, lettera a)	Art. 6, par. 1, lettera b), adattato	Art. 5, par. 1, lettera c), secondo comma, adattato	Art. 7, par. 1, lettera b), secondo comma, adattato		
Art. 79, lettera b)	Art. 35, par. 2	—	Art. 16, par. 4		Modificato
Art. 79, lettera c)	—	—	—		Nuovo
Art. 79, lettera d)	Art. 35, par. 1, adattato	—	—		
Art. 79, lettera e)		Art. 29, par. 3, adattato	—		
Art. 79, lettera f)	Art. 35, par. 2 adattato	—	—		Nuovo
Art. 79, lettera g)	—	—	—		
Art. 79, lettere h) e l)	—	—	—		Nuovo
Art 80					
Art 81					
Art 82					
Art. 83					

Presente direttiva	Direttiva 93/37/CEE	Direttiva 93/36/CEE	Direttiva 92/50/CEE	Altri atti	
Art. 84					
Allegato I	Allegato II				Modificato
Allegati II A e II B	—	—	Allegati I A e I B		Modificato
Allegato III	Allegato I	—	—	Atti relativi all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	Adattato
Allegato IV	—	Allegato I	—	Atti relativi all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	Adattato
Allegato V	—	Allegato II	—		Modificato
Allegato VI	Allegato III	Allegato III	Allegato II		Modificato
Allegato VII A, B, C e D	Allegati IV, V e VI	Allegato IV	Allegati III e IV		Modificato
Allegato VIII	—	—	—		Nuovo
Allegato IX					Adattato
Allegato IX A	—	Art. 21, par. 2	—	Atti relativi all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	
Allegato IX B	—	—	Art. 30, par. 3	Atti relativi all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	
Allegato IX C	Art. 25, adattato	—	—	Atti relativi all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	
Allegato X					Nuovo
Allegato XI					Nuovo
Allegato XII					Nuovo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 27.1.2011
COM(2011) 15 definitivo

LIBRO VERDE

**sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici
Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti**

INDICE

1.	L'ambito di applicazione delle norme sugli appalti pubblici.....	6
1.1.	Attività di acquisto	6
1.2.	Appalti pubblici.....	7
1.3.	Acquirenti pubblici.....	11
2.	Migliorare gli strumenti a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici.....	13
2.1.	Modernizzare le procedure.....	14
2.2.	Strumenti specifici per amministrazioni aggiudicatrici più piccole.....	20
2.3.	Cooperazione pubblico-pubblico	22
2.4.	Strumenti adeguati per l'aggregazione della domanda e gli appalti comuni	25
2.5.	Affrontare i problemi relativi all'esecuzione dell'appalto	26
3.	Un mercato europeo degli appalti più accessibile.....	29
3.1.	Migliorare l'accesso delle PMI e delle imprese in fase di avviamento (<i>start-up</i>)	30
3.2.	Garantire una concorrenza equa ed effettiva.....	32
3.3.	Appalto nel caso di concorrenza inesistente/diritti esclusivi	35
4.	Uso strategico degli appalti pubblici in risposta alle nuove sfide.....	36
4.1.	“Come acquistare” per realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020	38
4.2.	“Che cosa acquistare” a sostegno degli obiettivi previsti dalla strategia Europa 2020	44
4.3.	Innovazione	48
4.4.	Servizi sociali	51
5.	Garanzia di procedure corrette	52
5.1.	Prevenire i conflitti di interessi	53
5.2.	Lotta contro i favoritismi e la corruzione.....	54
5.3.	Esclusione degli offerenti “scorretti”	56
5.4.	Come evitare indebiti vantaggi	57
6.	Accesso dei fornitori dei paesi terzi al mercato UE.....	58

LIBRO VERDE

sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di appalti pubblici Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli appalti

La strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva¹ illustra una visione dell'economia sociale di mercato competitiva dell'Europa per il prossimo decennio fondata su tre priorità interconnesse che si rafforzano a vicenda: sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione, promuovere un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse, a basse emissioni di carbonio e competitiva e incoraggiare un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale.

Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, giacché costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione dei suoi obiettivi. In particolare, la strategia Europa 2020 punta sugli appalti pubblici per:

- migliorare il contesto generale per l'innovazione nelle imprese, utilizzando integralmente le politiche incentrate sulla domanda²,
- favorire la transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio, ad esempio promuovendo un più ampio ricorso agli appalti pubblici “verdi”, e
- migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le PMI innovative.

La strategia Europa 2020 sottolinea inoltre che la politica in materia di appalti pubblici deve garantire il più efficiente uso dei fondi pubblici e che i mercati degli appalti pubblici vanno mantenuti aperti a livello UE. Nell'attuale contesto di gravi restrizioni di bilancio e di difficoltà economiche che hanno colpito molti Stati membri dell'UE, è cruciale ottenere risultati ottimali in materia di appalti, mediante procedure efficienti. Davanti a tali sfide, è sempre più necessario realizzare un mercato europeo degli appalti funzionante ed efficiente che possa raggiungere questi obiettivi ambiziosi.

Molte parti in causa hanno espresso l'esigenza di una revisione del sistema UE degli appalti pubblici per accrescerne l'efficienza e l'efficacia. Nell'atto per il mercato unico³ la Commissione ha pertanto annunciato l'intenzione di avviare ampie consultazioni per presentare entro l'inizio del 2012 proposte legislative destinate a semplificare e aggiornare la normativa europea sugli appalti pubblici per rendere più flessibile la procedura di

¹ Cfr. la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010, COM(2010) 2020.

² Questo punto viene ripreso anche nella comunicazione della Commissione dal titolo “L'Unione dell'innovazione” (SEC(2010) 1161), una delle iniziative faro della strategia Europa 2020, che tratta l'uso strategico degli appalti pubblici per promuovere la ricerca e l'innovazione. Essa invita gli Stati membri a destinare alla ricerca e all'innovazione parte dei bilanci per gli appalti e rende noto che la Commissione formulerà orientamenti e fornirà meccanismi di sostegno alle amministrazioni aggiudicatrici.

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo “Verso un atto per il mercato unico – Per un'economia sociale di mercato altamente competitiva” del 27 ottobre 2010, COM(2010) 608.

aggiudicazione degli appalti pubblici e permettere un uso migliore degli appalti pubblici a sostegno di altre politiche.

L'attuale generazione di direttive sugli appalti pubblici, ossia le direttive 2004/17/CE⁴ e 2004/18/CE⁵, rappresenta l'ultima fase di una lunga evoluzione iniziata nel 1971 con l'approvazione della direttiva 71/305/CEE⁶. Mediante procedure trasparenti e non discriminatorie, queste direttive mirano soprattutto ad assicurare che gli operatori economici possano beneficiare appieno delle libertà fondamentali nel campo degli appalti pubblici. Le direttive vigenti citano inoltre una serie di obiettivi concernenti l'integrazione di altre politiche in tale contesto, quali la tutela dell'ambiente e gli standard sociali⁷ oppure la lotta contro la corruzione⁸.

In considerazione del ruolo fondamentale degli appalti pubblici per affrontare le sfide odierne, è necessario ammodernare gli strumenti e i metodi esistenti per renderli più idonei alla costante evoluzione del contesto politico, sociale ed economico. Occorre conseguire diversi obiettivi complementari.

Il primo obiettivo è una maggiore efficienza della spesa pubblica. Da un lato, ricercando i migliori risultati in materia di appalti (miglior rapporto qualità/prezzo). Per conseguire questo obiettivo è essenziale creare condizioni di forte concorrenza per gli appalti pubblici aggiudicati nel mercato interno. Gli offerenti devono avere la possibilità di competere in condizioni di parità e occorre evitare distorsioni della concorrenza. Allo stesso tempo, è fondamentale accrescere l'efficienza delle stesse procedure di appalto: procedure d'appalto più flessibili con misure mirate di semplificazione, per soddisfare le specifiche esigenze delle amministrazioni aggiudicatrici più piccole, potrebbero aiutare i committenti pubblici a ottenere i migliori risultati possibili in materia di appalti con i minori investimenti possibili in termini di tempo e denaro pubblico. La maggiore efficienza delle procedure andrà a vantaggio di tutti gli operatori economici e favorirà la partecipazione delle PMI e degli offerenti transfrontalieri. In effetti, la partecipazione transfrontaliera alle procedure di appalti pubblici nell'UE rimane bassa⁹. Il confronto con il settore privato, nel quale gli scambi transfrontalieri

⁴ Direttiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1177/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti (GU L 314 del 1.12.2009, pag. 64).

⁵ Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114). Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1177/2009 della Commissione. Il testo seguente prenderà come punto di partenza le disposizioni della direttiva 2004/18/CE; tuttavia, salvo altrimenti specificato, si può interpretare, *mutatis mutandis*, come riferito alle corrispondenti disposizioni della direttiva 2004/17/CE. Il termine "amministrazione aggiudicatrice" si può quindi interpretare sia come riferito a organismi i cui appalti siano soggetti alla direttiva 2004/18/CE sia a "enti aggiudicatori" ai sensi della direttiva 2004/17/CE.

⁶ Direttiva 71/305/CEE, del 26 luglio 1971, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (GU L 185 del 16.8.1971, pag. 5).

⁷ Cfr. considerando 5 e 46 della direttiva 2004/18/CE e considerando 12 e 55 della direttiva 2004/17/CE.

⁸ Cfr. il considerando 43 della direttiva 2004/18/CE e il corrispondente considerando 40 della direttiva 2004/17/CE.

⁹ Secondo studi recenti, soltanto l'1,6% degli appalti pubblici viene aggiudicato a operatori di altri Stati membri. La partecipazione transfrontaliera indiretta – attraverso controllate o partner situati nello Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice – è più frequente. Tuttavia, anche il tasso di aggiudicazione transfrontaliera indiretta rimane relativamente basso (11%).

sono molto più elevati, dimostra che il potenziale da sfruttare è ancora considerevole. Questo obiettivo di garantire appalti pubblici più efficienti viene affrontato soprattutto attraverso le domande della parte 2 (Migliorare gli strumenti a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici) e della parte 3 (Un mercato europeo degli appalti più accessibile) del Libro verde.

Un altro obiettivo complementare è far sì che i committenti facciano un miglior uso degli appalti pubblici a sostegno di obiettivi sociali comuni: fra questi la tutela dell'ambiente, una maggiore efficienza energetica e sotto il profilo delle risorse, la lotta contro i cambiamenti climatici, la promozione dell'innovazione e dell'inclusione sociale e infine la garanzia delle migliori condizioni possibili per la fornitura di servizi pubblici di elevata qualità. Il perseguimento di questo obiettivo potrebbe anche contribuire al conseguimento del primo obiettivo di accrescere l'efficienza della spesa pubblica a lungo termine, ad esempio spostando l'accento dal prezzo iniziale più basso al costo del ciclo di vita più basso¹⁰. La parte 4 del Libro verde (Uso strategico degli appalti pubblici) tratta le questioni relative a questo obiettivo.

Si potrebbe anche considerare la possibilità di sviluppare ulteriormente il diritto UE degli appalti pubblici per tener conto di questioni importanti che finora non sono state trattate in maniera adeguata, come la necessità di prevenire e combattere la corruzione e i favoritismi (parte 5) e il modo per migliorare l'accesso delle imprese europee ai mercati dei paesi terzi (parte 6). Inoltre, anche il riesame del quadro legislativo sarà un'occasione per considerare l'opportunità di perfezionare alcuni concetti e nozioni fondamentali per garantire una maggiore certezza giuridica alle amministrazioni aggiudicatrici e alle imprese (parte 1). In tale contesto, il riesame potrebbe offrire l'opportunità di accrescere la convergenza tra l'applicazione delle norme UE in materia di appalti pubblici e l'applicazione delle norme UE in materia di aiuti di Stato.

Il Libro verde illustra alcune idee sul modo migliore per raggiungere i vari obiettivi. Non si deve però ignorare che potrebbero insorgere conflitti tra i diversi obiettivi (ad esempio tra la semplificazione delle procedure e la necessità di tener conto di altri obiettivi politici). Questi obiettivi diversi si traducono talvolta in opzioni politiche che possono puntare in direzioni diverse e che imporranno una scelta ponderata in una fase successiva.

Inoltre, la possibilità di introdurre modifiche della normativa non è illimitata; tali modifiche devono infatti essere coerenti con gli impegni internazionali dell'UE, in caso contrario possono rendere necessario l'avvio di negoziati *ad hoc* con tutti i partner interessati su eventuali richieste di compensazioni. Pertanto, l'effetto di tali impegni, definiti in un accordo multilaterale¹¹ e in sette accordi bilaterali¹², potrebbe essere quello di limitare l'ambito di applicazione di eventuali modifiche normative. Questo riguarda in particolare le soglie per l'applicazione delle norme UE in materia di appalti pubblici, la definizione di attività di acquisto e di acquirenti pubblici e talune questioni procedurali, quali la fissazione delle specifiche tecniche e delle scadenze.

¹⁰ Un esempio classico è quello della mancata realizzazione di investimenti redditizi nel settore dell'efficienza energetica a causa del fatto che le spese per investimenti e le spese operative sono gestite separatamente nel quadro di procedure di bilancio distinte.

¹¹ Accordo sugli appalti pubblici sottoscritto nell'ambito dell'OMC (GPA), cfr. http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/international_en.htm.

¹² Per gli accordi commerciali bilaterali, cfr.: <http://ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/>.

La presente consultazione non tratta le concessioni, che sono state oggetto di precedenti consultazioni e valutazioni dell'impatto distinte. La Commissione intende presentare una proposta legislativa volta a garantire una maggiore certezza del diritto alle autorità regionali e locali e agli operatori economici di tutt'Europa, nonché a favorire lo sviluppo di partenariati pubblico-privato. Le questioni relative agli appalti elettronici vengono affrontate in uno specifico Libro verde pubblicato il 18 ottobre 2010¹³.

Parallelamente al presente Libro verde, la Commissione ha avviato un'ampia valutazione dell'impatto e dell'efficacia sotto il profilo dei costi della politica UE in materia di appalti pubblici. Tale valutazione raccoglierà prove oggettive basate sui dati del mercato in relazione al funzionamento della vigente normativa sugli appalti, per consentire un'analisi empirica dei settori in cui sono necessari miglioramenti. I risultati di questa nuova ricerca saranno resi pubblici nell'estate 2011.

Assieme ai risultati della valutazione, i contributi delle parti interessate al presente Libro verde alimenteranno la riflessione sulla futura riforma delle norme UE in materia di appalti pubblici, che sfocerà in una proposta di riforma della normativa.

1. L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME SUGLI APPALTI PUBBLICI

Al momento di decidere sulla spesa del denaro pubblico, gli acquirenti pubblici devono soppesare incentivi diversi rispetto agli imprenditori privati che corrono il rischio di subire perdite e in ultima analisi di fallire, e sono inoltre direttamente controllati dalle forze del mercato.

Per questi motivi, le norme sugli appalti pubblici prevedono specifiche procedure di aggiudicazione degli appalti per garantire che gli acquisti pubblici vengano effettuati nella maniera più razionale, trasparente ed equa possibile. Si offrono garanzie per compensare la potenziale carenza di disciplina commerciale negli acquisti pubblici, e per scongiurare costosi trattamenti preferenziali a favore di operatori economici locali o nazionali.

Le norme UE in materia di appalti pubblici si applicano pertanto a tutti gli appalti pubblici potenzialmente interessanti per gli operatori nell'ambito del mercato interno, garantendo parità di accesso e di concorrenza per gli appalti pubblici all'interno del mercato europeo degli appalti.

1.1. Attività di acquisto

Essenzialmente, le norme sugli appalti pubblici sono state concepite per regolamentare le attività di acquisto delle amministrazioni aggiudicatrici. Le direttive UE sugli appalti pubblici, tuttavia, non limitano esplicitamente il loro ambito di applicazione ad acquisti che riguardino le specifiche esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice¹⁴. Tutto questo ha suscitato un dibattito sull'applicabilità delle direttive nei casi in cui le autorità pubbliche concludano accordi che prevedono obblighi giuridicamente vincolanti a fini non connessi con le loro esigenze di acquisto.

¹³ Libro verde sull'estensione dell'uso degli appalti elettronici nell'UE, SEC(2010) 1214 del 18.10.2010.

¹⁴ Cfr. sentenza del 18.11.2004 nella causa C-126/03, Commissione/Germania, punto 18.

Ciò riguarda, ad esempio, i casi in cui l'accordo di concessione di un aiuto prevede l'obbligo giuridicamente vincolante a carico del beneficiario di fornire specifici servizi. Tali obblighi sono di norma previsti per assicurare l'uso appropriato dei fondi pubblici; non sono destinati a soddisfare le esigenze in termini di appalti pubblici dell'autorità pubblica che concede l'aiuto.

Le autorità degli Stati membri e altre parti interessate hanno lamentato la mancanza di certezza giuridica in relazione all'ambito di applicazione delle norme sugli appalti pubblici in tali situazioni, e hanno chiesto un chiarimento sulla finalità delle norme. Nella giurisprudenza più recente, la Corte di giustizia europea afferma che il concetto di appalto pubblico prevede che i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto siano eseguiti *nell'interesse economico diretto* dell'amministrazione aggiudicatrice¹⁵.

Domanda

1. Ritenete che l'ambito di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici debba essere limitato ad attività di acquisto? Le eventuali limitazioni dovrebbero semplicemente codificare il criterio dell'interesse economico diretto elaborato dalla Corte o dovrebbero invece stabilire condizioni e concetti supplementari/alternativi?

1.2. Appalti pubblici

L'attuale classificazione degli appalti pubblici – appalti di lavori, forniture e servizi – è in parte il risultato dello sviluppo storico. La necessità di classificare gli appalti pubblici in una di queste categorie fin dall'inizio può dar luogo ad alcune difficoltà, ad esempio nel caso di appalti per l'acquisto di applicazioni *software* che possono essere considerati come appalti di forniture o di servizi a seconda delle circostanze. La direttiva 2004/18/CE contiene norme specifiche per appalti misti che sono state ulteriormente sviluppate dalla giurisprudenza. La Corte ritiene che, qualora un appalto contenga elementi riguardanti tipi diversi, sia l'oggetto principale dell'appalto a determinare le norme applicabili.

La semplificazione della struttura attuale consentirebbe di evitare alcuni di questi problemi. È possibile ad esempio prevedere soltanto due tipi di appalti pubblici, come avviene nel sistema dell'accordo sugli appalti pubblici sottoscritto nell'ambito dell'OMC (GPA), che distingue esclusivamente tra appalti di forniture e appalti di servizi, considerando i lavori una forma di servizio ("appalto di servizi del settore della costruzione"). Si potrebbe anche prevedere la possibilità di ricorrere ad un concetto unificato di appalto pubblico, differenziando a seconda della materia soltanto qualora sia strettamente necessario (ad esempio, nelle disposizioni sulle soglie).

Domanda

2. Ritenete adeguata l'attuale struttura dell'ambito di applicazione materiale, e la sua suddivisione in appalti di lavori, forniture e servizi? In caso contrario, quale struttura alternativa proporreste?

Indipendentemente dalla possibile riorganizzazione dei tipi di appalto, potrebbe risultare necessario riesaminare e semplificare le definizioni vigenti per i vari tipi di appalto.

¹⁵ Sentenze del 25.3.2010 nella causa C-451/08, Helmut Müller GmbH, punti 47-54, e del 15 luglio 2010, Commissione/Germania, punto 75.

Ciò riguarda in particolare la definizione di “appalti pubblici di lavori” contenuta nell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/18/CE, che indica tre condizioni alternative complesse e parzialmente sovrapposte. Il concetto di appalti pubblici di lavori comprende l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l’esecuzione di lavori specifici di cui all’allegato della direttiva, l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l’esecuzione di un lavoro secondo la definizione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva e infine, “l’esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione aggiudicatrice”. L’ultima condizione è stata aggiunta per garantire che la definizione comprenda i casi in cui i lavori siano effettuati non dall’imprenditore stesso ma da terzi che agiscono per conto dell’imprenditore.

Si potrebbe anche considerare la possibilità di semplificare la definizione, sostituendo alla struttura vigente una serie assai più semplice e chiara di condizioni che comprenda tutti i tipi di attività di costruzione, indipendentemente dalle loro caratteristiche e finalità, incluse le attività connesse alla realizzazione di lavori specifici, eventualmente da parte di terzi.

Domanda

3. Ritenete che la definizione di “appalti di lavori” debba essere riesaminata e semplificata? In caso affermativo, proporreste di omettere il riferimento ad un elenco specifico allegato alla direttiva? Quali elementi dovrebbe contenere la nuova definizione?

Servizi A e servizi B

Una questione ancora più importante riguarda l’ambito di applicazione degli appalti di servizi.

L’attuale direttiva distingue tra i cosiddetti “servizi A”¹⁶ e “servizi B”¹⁷. Mentre i servizi A sono soggetti integralmente alle procedure previste dalle direttive, l’aggiudicazione degli appalti per i servizi B dovrà rispettare unicamente le disposizioni sulle specifiche tecniche e sulla trasmissione di un avviso relativo al risultato dell’aggiudicazione degli appalti¹⁸. Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, le amministrazioni aggiudicatrici che aggiudichino appalti per i servizi B sono tenute a rispettare le norme fondamentali del diritto primario dell’Unione, in particolare i principi generali di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, nel caso in cui gli appalti in questione presentino un interesse transfrontaliero certo¹⁹. Ciò implica l’obbligo di garantire pubblicità sufficiente per consentire agli operatori economici interessati di altri Stati membri di decidere se manifestare il proprio interesse per l’appalto.

Inizialmente, l’intenzione del legislatore era di limitare, per un periodo transitorio, l’applicazione integrale della direttiva ad alcuni specifici appalti di servizi che si riteneva potessero offrire un maggiore potenziale di crescita degli scambi transfrontalieri²⁰. Non si può ignorare che, in considerazione del carattere aperto dell’elenco dei “servizi B” (cfr. categoria 27: “Altri servizi”), l’applicazione integrale delle direttive ai servizi

¹⁶ Servizi elencati nell’allegato II A della direttiva 2004/18/CE o nell’allegato XVII A della direttiva 2004/17/CE.

¹⁷ Servizi elencati nell’allegato II B della direttiva 2004/18/CE o nell’allegato XVII B della direttiva 2004/17/CE.

¹⁸ Cfr. articoli 20 e 21 della direttiva 2004/18/CE e articoli 31 e 32 della direttiva 2004/17/CE.

¹⁹ Cfr. sentenza del 13.11.2007 nella causa C-507/03, Commissione/Irlanda, punti 24-31.

²⁰ Cfr. considerando 19 della direttiva 2004/18/CE.

rappresenta in effetti un'eccezione, mentre il loro trattamento quali "servizi B" rappresenta la norma.

Esistono alcuni dubbi sull'opportunità di tale prassi alla luce degli sviluppi economici e giuridici che hanno interessato il mercato interno. Per alcuni dei servizi menzionati esplicitamente nell'elenco "B", come i servizi di trasporto per via d'acqua, i servizi alberghieri, i servizi di collocamento e di fornitura del personale o i servizi di sicurezza, sembra in effetti difficile presumere che essi presentino un minore interesse transfrontaliero rispetto ai servizi dell'elenco "A".

Inoltre, la distinzione tra servizi "A" e "B" è fonte di difficoltà e possibili errori nell'applicazione delle norme. Come per la classificazione degli appalti, ci sono i problemi legati a situazioni limite e appalti misti²¹. Inoltre, una tale distinzione non esiste nei sistemi della maggior parte dei partner commerciali. Pertanto, l'attuale situazione giuridica rende più difficile ottenere l'impegno dei partner commerciali ad un maggiore accesso ai loro mercati, dato che l'UE non è in grado di offrire contropartite, in special modo per i servizi diventati pertinenti per il mercato interno e gli scambi transfrontalieri.

La soluzione più logica sarebbe quella di eliminare la distinzione tra gli attuali servizi "B" e "A" e di applicare il regime ordinario a tutti gli appalti di servizi²², con il vantaggio di semplificare le norme vigenti. Se la presente consultazione dimostrasse la necessità di semplificare il regime generale, tale semplificazione renderebbe più facile l'abolizione del vigente regime speciale per i servizi B.

Domande

4. Ritenete opportuno riesaminare la distinzione tra servizi A e B?
5. Credete che le direttive sugli appalti pubblici debbano applicarsi a tutti i servizi, eventualmente sulla base di un regime ordinario più flessibile? In caso contrario, si prega di indicare per quale servizio (o per quali servizi) sarebbe necessario continuare a seguire il regime attualmente operativo per i servizi B, e per quali motivi.

Soglie

Al momento le soglie definite nelle direttive sono considerate troppo basse da alcune parti in causa, che di conseguenza ne chiedono l'aumento in ragione del fatto che l'interesse transfrontaliero viene considerato troppo limitato per giustificare gli oneri amministrativi di una procedura di aggiudicazione degli appalti per appalti di valore relativamente basso attualmente rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive.

Tuttavia, in seguito all'aumento delle soglie un maggior numero di appalti sarebbe esente dall'obbligo di pubblicare il bando di gara in tutta l'UE, riducendo le opportunità economiche per le imprese di tutta l'Europa.

²¹ Cfr. articolo 22 della direttiva 2004/18/CE.

²² Per i servizi sociali, cfr. infra la sezione 4.4.

In ogni caso, occorre notare che tutti gli impegni internazionali assunti dall'UE comprendono soglie fissate esattamente allo stesso valore delle direttive vigenti, eccezion fatta per i cosiddetti servizi B (e in particolare i servizi sociali)²³. Tali soglie determinano le opportunità di accesso al mercato e rappresentano uno degli elementi più importanti in tutti questi accordi. Qualsiasi aumento delle soglie applicabili nell'UE comporterebbe automaticamente un aumento corrispondente in tutti gli accordi conclusi dall'UE (e quindi non soltanto nel quadro del GPA, ma anche in tutti gli altri accordi internazionali). Questa situazione, a sua volta, potrebbe dare luogo a richieste di compensazione, anche considerevoli, da parte dei nostri partner.

Domanda

6. Sareste favorevoli a innalzare le soglie per l'applicazione delle direttive UE, nonostante le conseguenze, descritte in precedenza, che ciò comporterebbe a livello internazionale?

Esclusioni

La sezione sugli “appalti esclusi” della direttiva 2004/18/CE²⁴ è piuttosto eterogenea: alcune delle esclusioni si basano su eccezioni/limitazioni dell'ambito di applicazione del trattato (articolo 14) o su considerazioni di coerenza con l'ordine giuridico internazionale (articolo 15) o ancora con altre discipline giuridiche (articolo 16, lettere c) ed e)), mentre altre sono il risultato di scelte politiche (articolo 16, lettere a), b), d), f), e articolo 17). Diventa quindi difficile applicare un concetto omnicomprensivo al momento di valutare la necessità di rivedere tali disposizioni. In ogni caso, il riesame di tali esclusioni deve essere considerato alla luce degli impegni internazionali assunti dall'Europa che attualmente riflettono le eccezioni e le deroghe comprese nelle direttive. L'introduzione di ogni nuova esclusione sarebbe certamente fonte di preoccupazione da questo punto di vista. Gli impegni internazionali lasciano comunque spazio all'aggiornamento o al chiarimento dei contenuti e della presentazione delle esclusioni. Sarebbe anche possibile prendere in considerazione la possibilità di abolire le esclusioni che potrebbero non essere più necessarie in seguito a sviluppi giuridici, politici o economici.

Domande

7. Ritenete adeguate le attuali disposizioni sugli appalti esclusi? Stimete opportuno riorganizzare la sezione pertinente o chiarire le singole esclusioni?
8. Ritenete necessario abolire, riconsiderare o aggiornare alcune esclusioni? In caso affermativo, quali? Che cosa proporreste?

²³ Per i servizi sociali, cfr. infra la sezione 4.4.

²⁴ Articoli 12-18, della direttiva 2004/18/CE.

1.3. Acquirenti pubblici

Appalto da parte di soggetti che appartengono alla sfera statale

La direttiva 2004/18/CE si applica agli appalti aggiudicati dallo Stato (e da ciascuna delle sue suddivisioni), da enti pubblici territoriali, da organismi di diritto pubblico e dalle associazioni costituite da uno o più di tali soggetti²⁵.

Mentre i concetti di “Stato” e di “enti pubblici territoriali” sono relativamente semplici, il concetto di “organismi di diritto pubblico” è più complesso, e abbraccia soggetti giuridicamente indipendenti che abbiano stretti legami con lo Stato e agiscano essenzialmente come enti statali. Tra questi si annoverano ad esempio gli organismi radiotelevisivi pubblici, le università, le casse di assicurazione malattia e le aziende di servizi municipali.

La definizione fornita dalla direttiva 2004/18/CE è stata oggetto di una serie di sentenze della Corte di giustizia europea. Sulla base di tale giurisprudenza, le relative condizioni possono essere sintetizzate come segue:

- (1) l’organismo è stato istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale;
- (2) è dotato di personalità giuridica (sia in regime di diritto pubblico che di diritto privato);
- (3) la sua attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la sua gestione o supervisione è soggetta al controllo di questi ultimi (cfr. le condizioni precise dell’articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettera c)).

L’adeguata applicazione di tali elementi richiede un’accurata analisi caso per caso, che tenga conto di fattori quali il grado di concorrenza nel mercato e il fatto che l’organismo persegua uno scopo di lucro, sostenga le perdite e si assuma i rischi connessi alla propria attività.

Domanda

9. Ritenete adeguato l’approccio attualmente adottato per definire i committenti pubblici? In particolare, ritenete necessario chiarire e aggiornare il concetto di “organismo di diritto pubblico” sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia europea? In caso affermativo, che tipo di aggiornamento riterreste idoneo?

Imprese di servizio pubblico

Secondo il vigente regime degli appalti pubblici, è la direttiva 2004/17/CE a regolamentare specificatamente gli appalti nei settori dell’acqua, dell’energia, dei servizi di trasporto e dei servizi postali. Questi settori hanno alcune caratteristiche comuni: sono industrie in rete, ossia richiedono l’utilizzo di una rete fisica o “virtuale” (ad esempio, condotte, reti elettriche, infrastrutture postali, linee ferroviarie, ecc.), oppure sfruttano alcune aree geografiche, solitamente su base esclusiva, per fornire terminali o effettuare attività di prospezione al fine di estrarre minerali (petrolio, gas, carbone, ecc.).

²⁵ Per i soggetti obbligati ad applicare la direttiva 2004/17/CE, cfr. infra il punto 7.

Un'altra caratteristica di questi settori è che le attività in questione sono svolte non solo da amministrazioni pubbliche, ma anche – e in alcuni Stati membri soprattutto – da società commerciali, pubbliche o private, operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi. Un motivo importante per introdurre norme sugli appalti pubblici in questi settori è stata la natura chiusa dei mercati in cui agiscono gli operatori, data l'esistenza di diritti speciali o esclusivi concessi dagli Stati membri in materia di approvvigionamento delle reti, di fornitura o di gestione delle stesse per erogare il servizio in questione. Si è ritenuto necessario estendere la disciplina sugli appalti pubblici ai gestori di servizi (commerciali) pubblici e privati in ragione del fatto che le amministrazioni nazionali possono influire sul comportamento di questi organismi in vari modi, anche decidendo di concedere (o no) diritti speciali o esclusivi o mediante la partecipazione al capitale e la rappresentanza negli organi di amministrazione, direzione o vigilanza degli organismi.

In altre parole, in mancanza di una sufficiente pressione competitiva, la disciplina realizzata con l'applicazione delle norme procedurali della direttiva sui servizi di pubblica utilità è stata ritenuta necessaria per garantire che l'appalto per lo svolgimento delle attività in questione si realizzasse in maniera trasparente e non discriminatoria. In mancanza di norme apposite, si temeva che le decisioni in materia di appalti da parte dei gestori di servizi potessero essere influenzate da favoritismi, preferenze locali o altri fattori.

Da allora, sia a livello UE che a livello nazionale, si sono realizzati processi di liberalizzazione per molti di questi settori (ad esempio, per l'elettricità e il gas, l'esplorazione e lo sfruttamento di idrocarburi, i servizi postali, ecc.). L'esperienza tuttavia dimostra che la "liberalizzazione", ossia il processo teso a ottenere libero accesso all'attività in questione, non genera necessariamente né automaticamente una forte concorrenza; i "gestori tradizionali" infatti conservano spesso cospicue quote di mercato, e in alcuni Stati membri la presenza di imprese di proprietà statale può anche distorcere il funzionamento del mercato.

La direttiva vigente contiene una disposizione, l'articolo 30, che consente alla Commissione di escludere alcuni appalti dall'ambito di applicazione della direttiva laddove il livello di concorrenza (nei mercati che godono di accesso illimitato) sia tale che la pressione competitiva garantisca la necessaria trasparenza e non discriminazione negli appalti per lo svolgimento di tali attività. Fino a oggi la Commissione ha adottato sedici decisioni di questo tipo relative a nove diversi Stati membri, e una domanda è stata ritirata. I settori interessati finora sono stati quelli dell'elettricità (produzione e vendita), del gas (vendita), del petrolio e del gas (naturale), nonché varie sezioni del settore postale (in particolare logistica, pacchi e servizi finanziari).

Un ultimo punto da considerare è che un crescente numero di soggetti privati sta ottenendo il diritto di operare in esito a procedure aperte e trasparenti, e quindi non gode di diritti speciali o esclusivi ai sensi della direttiva.

Si deve altresì notare che la portata effettiva della direttiva sui servizi di pubblica utilità è stata sancita a livello internazionale, nel GPA o in accordi bilaterali. Eventuali restrizioni dell'ambito di applicazione potrebbero modificare gli impegni internazionali assunti dall'UE, il che potrebbe dare origine a richieste di compensazioni.

Domande

10. Ritenete che le norme dell'UE in materia di appalti pubblici in questi settori siano ancora necessarie? Motivate la vostra risposta.
- 10.1. In caso affermativo: ritenete opportuno escludere alcuni settori attualmente rientranti nell'ambito di applicazione o, al contrario, credete che anche altri settori debbano essere assoggettati alle disposizioni in materia? Specificate quali settori devono rientrare nel campo di applicazione e motivate la vostra risposta.
11. Attualmente l'ambito di applicazione della direttiva è definito sulla base delle attività svolte dai soggetti, del loro status giuridico (pubblico o privato) e, se sono privati, dell'esistenza o assenza di diritti speciali o esclusivi. Ritenete che questi criteri siano pertinenti o si dovrebbero utilizzare criteri diversi? Motivate la vostra risposta.
12. Si può presumere che il perseguimento di uno scopo di lucro o l'etica commerciale delle aziende private siano sufficienti a garantire appalti aggiudicati in maniera obiettiva ed equa da parte di tali soggetti (anche quando operano sulla base di diritti speciali o esclusivi)?
13. La vigente disposizione contenuta nell'articolo 30 della direttiva costituisce uno strumento efficace per adeguare l'ambito di applicazione della direttiva all'evoluzione dei modelli di normativa e concorrenza nell'ambito dei mercati pertinenti (nazionali e settoriali)?

2. MIGLIORARE GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI

Le amministrazioni aggiudicatrici talvolta lamentano il fatto che gli strumenti normativi previsti dalle norme dell'UE non sono del tutto adatti a soddisfare le loro esigenze in materia di acquisti. In particolare, esse sostengono la necessità di procedure più flessibili e/o sensibili. Sostengono inoltre che, in certi casi, l'applicazione integrale delle norme non è praticabile (in particolare nel caso di appalti aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici molto piccole); altre situazioni (alcune forme di cooperazione pubblico-pubblico) devono essere del tutto escluse dall'applicazione di tali norme. Ci sono anche alcuni settori di acquisti pubblici in cui gli strumenti forniti dalle norme dell'UE in materia di appalti pubblici potrebbero essere insufficienti (appalti comuni, problemi specifici che emergono dopo l'aggiudicazione dell'appalto).

Questi aspetti verranno analizzati nella sezione successiva. Le informazioni fornite dagli operatori economici dimostrano la necessità di alcuni obblighi fondamentali sanciti da norme UE per garantire condizioni di parità a livello europeo, mentre si potrebbero riesaminare alcune norme più dettagliate delle direttive vigenti. È opportuno osservare, però, che lo snellimento delle norme UE si scontrerà con alcuni limiti. Alcuni obblighi procedurali derivano direttamente dal GPA e dagli accordi bilaterali firmati dall'UE, quali le scadenze per procedure diverse, le condizioni da rispettare per ricorrere ad una procedura negoziata senza pubblicazione o alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione dell'appalto. Non sarebbe possibile rinunciare a questi requisiti o modificarli senza rinegoziare gli obblighi internazionali dell'UE. È altresì necessario tener presente che le norme UE sono integrate da un corpus di norme nazionali o regionali. Un regolamento abrogato a livello UE può essere

sostituito ad altri livelli, generando il rischio di accrescere la diversificazione della legislazione a livello nazionale e anche di un più frequente ricorso alla sovraregolamentazione nazionale (il cosiddetto *gold-plating*)²⁶. Un eventuale riesame delle norme procedurali dovrà essere effettuato anche tenendo conto dell'obiettivo di assicurare il massimo grado di coerenza possibile tra la normativa in materia di appalti pubblici e altre materie disciplinate dal diritto UE, quale il controllo degli aiuti di Stato.

Domande

14. Ritenete adeguato l'attuale livello di dettaglio delle norme UE in materia di appalti pubblici? In caso contrario, i dettagli forniti sono troppi o troppo pochi?

2.1. Modernizzare le procedure

Uno dei principali temi del dibattito pubblico è se le procedure contemplate dalle direttive sono ancora in grado di soddisfare le esigenze delle amministrazioni aggiudicatrici e degli operatori economici, o se debbano essere modificate, e in caso affermativo, in che senso, soprattutto al fine di ridurre la complessità e gli oneri amministrativi, garantendo allo stesso tempo pari condizioni di concorrenza per gli appalti pubblici e risultati ottimali in materia di appalti.

Procedure generali

Le direttive vigenti prevedono un'ampia serie di strumenti e procedure. Sia la direttiva 2004/17/CE che la direttiva 2004/18/CE offrono ai committenti la possibilità di scegliere tra la procedura aperta²⁷ e la procedura ristretta²⁸. La situazione è leggermente diversa quando si tratta di procedura negoziata previa pubblicazione²⁹ del bando di gara. La direttiva sui servizi di pubblica utilità offre maggiore flessibilità³⁰, e di conseguenza le imprese di servizio possono decidere liberamente di aggiudicare i propri appalti mediante procedura negoziata, a condizione di aver pubblicato il bando di gara. D'altro canto, ai sensi della direttiva 2004/18/CE, le procedure negoziate senza previa pubblicazione possono essere utilizzate esclusivamente nelle specifiche circostanze elencate nell'articolo 30. In entrambe le direttive il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara è limitato a

²⁶ Con "*gold-plating*" si intende l'aggiunta mediante la legislazione nazionale di norme o obblighi supplementari agli standard previsti dalle pertinenti norme UE.

²⁷ Nella procedura aperta, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano un bando di gara, sulla base del quale tutte le parti interessate possono presentare la propria offerta. Tra gli offerenti che soddisfano i criteri della selezione qualitativa, l'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'offerta che soddisfa al meglio il criterio di aggiudicazione indicato nel bando di gara (il prezzo più basso o l'offerta economicamente più vantaggiosa). Questa procedura si applica in circa 3/4 di tutte le procedure nell'ambito di applicazione delle direttive.

²⁸ Nella procedura ristretta, tutti gli operatori economici possono rispondere al bando di gara manifestando il proprio interesse a partecipare, ma soltanto alcuni candidati, scelti sulla base dei criteri indicati nel bando, saranno invitati a presentare le proprie offerte.

²⁹ Nella procedura negoziata, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori consultano gli operatori economici di propria scelta e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Nella procedura aperta o ristretta non è possibile negoziare le condizioni dell'offerta.

³⁰ La maggiore flessibilità consentita dalla direttiva sui servizi di pubblica utilità è dovuta al fatto che essa si applica non soltanto alle amministrazioni pubbliche ma anche ad aziende commerciali, indipendentemente dal fatto che siano imprese pubbliche o private che svolgono la propria attività sulla base di diritti speciali o esclusivi. Le sue procedure quindi mirano ad avvicinarsi alle pratiche commerciali, in modo però da garantire un minimo di trasparenza e parità di trattamento.

situazioni eccezionali, che vengono esaurientemente elencate³¹ e sono oggetto di un'interpretazione restrittiva.

Nel settore dei servizi, i committenti possono utilizzare anche i concorsi di progettazione³². Nel 2004 sono stati introdotti nelle direttive numerosi strumenti e opzioni procedurali specifici, come il dialogo competitivo³³, i sistemi dinamici di acquisizione³⁴ o le aste elettroniche³⁵. L'ulteriore flessibilità procedurale introdotta nel 2004 comprende la possibilità di centralizzare l'appalto facendo ricorso ad una centrale di committenza³⁶ oppure mediante l'aggiudicazione di accordi quadro³⁷. Inoltre, nel contesto della crisi finanziaria, la Commissione ha ritenuto giustificato l'utilizzo di una procedura accelerata³⁸ per realizzare importanti progetti di investimenti pubblici nel 2009 e nel 2010.

Occorre ora esaminare se questa più ampia gamma di opzioni procedurali per accertare se le procedure previste dalla vigente direttiva siano ancora lo strumento migliore per garantire appalti efficienti, anche in vista della crescente importanza dei partenariati pubblico-privato. Sia l'articolazione dei diversi tipi di procedure in quanto tali che i vari requisiti imposti dalle direttive per le varie fasi della procedura³⁹ devono essere attentamente analizzati in relazione alla loro efficienza per garantire i migliori risultati in materia di appalti con il minor onere amministrativo⁴⁰.

³¹ Articolo 31 della direttiva 2004/18/CE, articolo 40, paragrafo 3, della direttiva 2004/17/CE.

³² I concorsi di progettazione sono procedure che consentono all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara: ad esempio un concorso per raccogliere idee sulla progettazione di un centro pubblico in un quartiere di cui si prevede il riassetto urbano. I concorsi di progettazione possono essere utilizzati anche in altri settori, ad esempio per acquisire piani per eventuali future strutture di una rete di comunicazione tra amministrazioni a diversi livelli.

³³ Secondo questa procedura che si applica per appalti particolarmente complessi, le condizioni dettagliate dell'appalto si possono determinare attraverso un dialogo tra l'amministrazione aggiudicatrice e i candidati; articolo 29 della direttiva 2004/18/CE (soltanto nella direttiva 2004/18/CE). Secondo statistiche recenti, il dialogo competitivo tuttavia è stato utilizzato in meno dello 0,4% delle procedure.

³⁴ Articolo 33 della direttiva 2004/18/CE.

³⁵ Articolo 54 della direttiva 2004/18/CE.

³⁶ Articolo 11 della direttiva 2004/18/CE.

³⁷ Al riguardo, è stata introdotta una nuova flessibilità soltanto nella direttiva 2004/18/CE (cfr. articolo 32), giacché le disposizioni vigenti (e diverse) della direttiva sui servizi di pubblica utilità (articolo 14) sono state ritenute soddisfacenti nello specifico contesto degli appalti in materia di servizi di pubblica utilità.

³⁸ Questa procedura è prevista dall'articolo 38, paragrafo 8, della direttiva 2004/18/CE nei casi in cui l'urgenza renda impossibile rispettare i termini minimi previsti. Cfr. comunicato stampa IP/08/2040 del 19 dicembre 2008.

³⁹ Ad esempio, le norme concernenti la pubblicazione di bandi, il contenuto del bando di gara, i termini per la procedura, i dati oggettivi per i criteri di selezione, documentazione e comunicazione con gli offerenti.

⁴⁰ Naturalmente, le più recenti tecnologie dell'informazione e della comunicazione presentano notevoli potenzialità di aumento delle procedure per tutte le parti e contribuiscono a ridurre la burocrazia, in particolare per quanto riguarda la raccolta e l'emissione di certificati. Questo aspetto del dibattito sulla modernizzazione non è però trattato nel presente Libro verde, in quanto rientra in una diversa consultazione relativa al Libro verde sull'estensione dell'uso degli appalti elettronici nell'UE (SEC(2010) 1214 del 18.10.2010).

Domande

15. Ritenete che le procedure fissate nelle direttive vigenti consentano alle amministrazioni aggiudicatrici di ottenere i migliori risultati in materia di appalti? In caso contrario, come è possibile migliorare le procedure per alleviare gli oneri amministrativi/ridurre i costi delle operazioni e la durata delle procedure e garantire allo stesso tempo che le amministrazioni aggiudicatrici ottengano il miglior rapporto qualità/prezzo?
16. Quali altri tipi di procedure, tra quelli non disponibili ai sensi delle direttive vigenti, potrebbero, secondo voi, aumentare l'efficienza sotto il profilo dei costi delle procedure in materia di appalti pubblici?
17. Ritenete che le procedure e gli strumenti previsti dalla direttiva per soddisfare esigenze specifiche e favorire la partecipazione privata agli investimenti pubblici mediante partenariati pubblico-privato (ad esempio il sistema dinamico di acquisizione, il dialogo competitivo, le aste elettroniche e i concorsi di progettazione) debbano essere conservati nella loro forma attuale, essere modificati (e in tal caso, in che modo) o essere aboliti?
18. Sulla base dell'esperienza acquisita con la procedura accelerata nel 2009 e nel 2010, sareste favorevoli a generalizzare la possibilità di abbreviare i termini in determinate circostanze? Ritenete che ciò sarebbe possibile senza mettere a rischio la qualità delle offerte?

Maggiore attività negoziale

Le parti interessate menzionano spesso la necessità di procedure d'appalto più flessibili e, in particolare, di garantire alle amministrazioni aggiudicatrici la facoltà di negoziare le condizioni dell'appalto con i potenziali offerenti.

L'uso dei negoziati è consentito nell'ambito del GPA, a condizione che ciò sia comunicato nel bando di gara. Questa possibilità quindi potrebbe essere concessa nell'ambito della normativa generale dell'UE in materia di appalti pubblici, a condizione di rispettare i principi che garantiscono procedure eque e non discriminatorie. In tal modo le amministrazioni aggiudicatrici potrebbero godere di maggiore flessibilità per ottenere risultati più adatti alle proprie esigenze in materia di appalti.

Questa opzione dovrà essere discussa approfonditamente con tutte le parti interessate, le amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici. I possibili vantaggi derivanti da una maggiore flessibilità e dalla potenziale semplificazione devono essere ponderati con i maggiori rischi di favoritismi e, più in generale, di decisioni eccessivamente soggettive derivanti dalla più ampia discrezionalità di cui godono le amministrazioni aggiudicatrici nella procedura negoziata. Tale soggettività renderebbe a sua volta più difficile dimostrare che l'appalto che ne risulta non configura un aiuto di Stato. Inoltre, la concessione di un più ampio spazio di manovra alle amministrazioni aggiudicatrici produrrà risultati utili soltanto se queste dispongono dell'esperienza tecnica, delle conoscenze del mercato e delle competenze necessarie per negoziare buone condizioni con i fornitori.

Infine, è necessario valutare attentamente il tipo e l'entità degli appalti per i quali i negoziati sarebbero più idonei. Le parti in causa affermano spesso che i negoziati sarebbero particolarmente idonei per l'aggiudicazione di appalti di minore valore. D'altro canto, potrebbero anche essere utili per gli appalti di progetti su vasta scala, in particolare mediante partenariati pubblico-privato. Data la complessità degli appalti per tali progetti, potrebbe rivelarsi ancora più necessario disporre di procedure particolarmente flessibili e ampi margini di negoziazione, nonché di esperienza tecnica da parte dell'amministrazione aggiudicatrice per condurre i negoziati.

Domande

19. Sareste favorevoli a consentire un maggior grado di negoziazione nelle procedure degli appalti pubblici e/o a generalizzare l'utilizzo della procedura negoziata previa pubblicazione?
20. Quanto alla seconda possibilità, ritenete che questa dovrebbe essere concessa per tutti i tipi di appalti/tutti i tipi di amministrazioni aggiudicatrici o soltanto a determinate condizioni?
21. Siete d'accordo nel ritenere che l'uso generalizzato della procedura negoziata potrebbe comportare alcuni rischi di abusi/discriminazioni? Oltre alle garanzie già previste dalle direttive per la procedura negoziata, ritereste necessario aggiungere altri strumenti per tutelare i principi di trasparenza e di non-discriminazione così da compensare il più alto livello di discrezionalità? In caso affermativo, quali potrebbero essere questi strumenti supplementari di tutela?

Beni e servizi commerciali

Il GPA prevede alcune norme speciali per "qualsiasi bene o servizio generalmente venduto o offerto in un contesto commerciale ad acquirenti non pubblici e da questi abitualmente acquistato ad un fine non pubblico". Si ritiene che i beni e i servizi commerciali siano reperibili sul mercato in forma standardizzata e quindi l'appalto di tali beni e servizi è semplificato dal fatto che prezzo, qualità e condizioni sono diffusamente consolidate nei mercati. Potrebbe essere opportuno introdurre procedure semplificate per l'acquisto di tali beni e servizi (ad esempio, procedure più flessibili con limiti di tempo più brevi).

Domanda

22. Ritenete opportuno prevedere procedure semplificate per l'acquisto di beni e servizi commerciali? In caso affermativo, quali forme di semplificazione proporreste?

Selezione e aggiudicazione

Ai sensi delle direttive vigenti, la scelta dell'aggiudicatario deve essere effettuata in due fasi. Durante la fase di selezione, l'amministrazione aggiudicatrice valuta la capacità e l'idoneità degli operatori economici. Ciò avviene sulla base di criteri di esclusione e conformemente ai criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, alle conoscenze od alle capacità professionali e tecniche. Nella fase di aggiudicazione, l'amministrazione aggiudicatrice esamina le offerte e sceglie la migliore; ciò avviene sulla base di criteri oggettivi connessi alla qualità dei prodotti e dei servizi proposti.

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea⁴¹, alle amministrazioni aggiudicatrici si chiede di operare una rigorosa distinzione tra criteri di selezione e criteri di aggiudicazione. La decisione di aggiudicazione di un appalto deve basarsi esclusivamente su criteri relativi ai prodotti e ai servizi offerti. Considerazioni legate alla capacità dell'offerente di realizzare l'appalto, alla sua esperienza, alla manodopera e alle attrezzature non sono consentite.

Anche il GPA distingue tra la selezione e la decisione di aggiudicazione di un appalto. Tale distinzione tuttavia è meno rigorosa rispetto a quella prevista dalla giurisprudenza summenzionata, dal momento che il GPA non proibisce esplicitamente la possibilità di tener conto, nella fase di aggiudicazione, di criteri che non siano connessi ai beni e ai servizi offerti, e consente quindi di prendere in considerazione criteri connessi all'offerente.

Le amministrazioni aggiudicatrici talvolta lamentano gli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di verificare i criteri di selezione per tutti i candidati e gli offerenti prima di poter esaminare i criteri di aggiudicazione. Esse affermano che, in alcune circostanze, la possibilità di esaminare prima i criteri di aggiudicazione consentirebbe loro di accelerare la procedura, dal momento che i criteri di selezione dovrebbero essere esaminati soltanto in relazione all'aggiudicatario.

Sotto questo aspetto, potrebbe quindi essere opportuno riconsiderare l'organizzazione e la sequenza dell'esame dei criteri di selezione e di aggiudicazione nell'ambito del quadro procedurale; un'indicazione a riguardo ci giunge dalla più recente giurisprudenza della Corte di giustizia europea, secondo la quale le direttive sugli appalti pubblici "non esclud[ono], in teoria, che l'accertamento dell'idoneità degli offerenti e l'aggiudicazione dell'appalto possano avvenire contemporaneamente", a condizione che "tali operazioni costituisc[ano] due operazioni distinte e s[iano] disciplinate da norme diverse"⁴². Da ciò si evince che non è importante tanto la sequenza delle fasi procedurali, quanto la distinzione fondamentale tra criteri di selezione e criteri di aggiudicazione.

Sarebbe opportuno esaminare con attenzione l'adeguatezza di questa possibilità. Un effettivo alleggerimento degli oneri amministrativi è concepibile soltanto in determinate circostanze. Esaminare i criteri di selezione dopo aver esaminato i criteri di aggiudicazione avrebbe senso soltanto se fosse possibile valutare rapidamente e facilmente i criteri di aggiudicazione per tutte le offerte. Questo potrebbe valere soprattutto per l'aggiudicazione di appalti concernenti l'acquisto di beni standard al prezzo più basso. Inoltre, sarebbe difficile adottare tale approccio in una procedura ristretta o negoziata, in cui i candidati da invitare a presentare un'offerta o a negoziare sono normalmente scelti sulla base di criteri di selezione qualitativa, e nel caso in cui si utilizzino sistemi di qualificazione.

Alcune parti interessate presentano proposte di più ampia portata che mettono in discussione la distinzione fondamentale tra criteri di selezione e di aggiudicazione. Esse affermano infatti che la possibilità di tener conto di criteri legati all'offerente, come l'esperienza e la qualificazione, quali criteri di aggiudicazione potrebbe contribuire a migliorare i risultati degli appalti.

⁴¹ Cfr. sentenze del 20.9.1988 nella causa 31/87 Beentjes, punti 15-19, del 24.1.2008 nella causa C-532/06 Lianakis, punto 30, e del 12.11.2009 nella causa C-199/07 Commissione/Grecia, punti 51-55.

⁴² Cfr. sentenze Lianakis, punto 27, e Commissione/Grecia, punto 51.

Non si può tuttavia ignorare che concedere questa possibilità modificherebbe sensibilmente il sistema procedurale previsto dalle direttive sugli appalti pubblici. La distinzione tra criteri di selezione e criteri di aggiudicazione garantisce l'equità e l'obiettività al momento del confronto delle offerte. Consentire l'inclusione di criteri legati all'offerente, come l'esperienza e la qualificazione, quali criteri di aggiudicazione potrebbe minare la comparabilità dei fattori da considerare e in ultima analisi violare il principio della parità di trattamento. Pertanto, la dipendenza da criteri relativi all'offerente potrebbe potenzialmente portare a distorsioni della concorrenza. Le proposte in tal senso quindi dovrebbero applicarsi, eventualmente, solo in circostanze limitate, ad esempio per tipi specifici di appalti, in cui le qualificazioni e i CV del personale disponibile siano di particolare rilevanza.

In ogni caso, qualsiasi cambiamento che influisca sul principio di separazione tra selezione e aggiudicazione dovrebbe essere considerato con estrema cautela. Potrebbe rivelarsi necessario fornire garanzie supplementari per tutelare l'equità e l'obiettività delle procedure.

Domande

23. Sareste favorevoli ad un approccio più flessibile all'organizzazione e alla sequenza dell'esame dei criteri di selezione e di aggiudicazione, nell'ambito della procedura di appalto? In caso affermativo, ritenete possibile esaminare i criteri di aggiudicazione prima dei criteri di selezione?
24. Pensate che potrebbe essere giustificato, in casi eccezionali, consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di tener conto di criteri legati all'offerente nella fase di aggiudicazione? In caso affermativo, in quali circostanze ciò sarebbe possibile, e quali garanzie supplementari sarebbero necessarie secondo voi per garantire l'equità e l'obiettività della decisione di aggiudicazione in un sistema di questo tipo?

Valutazione dei risultati passati

Secondo le parti interessate, le direttive vigenti non prevedono gli strumenti più adatti a tener conto delle esperienze precedenti che l'amministrazione aggiudicatrice potrebbe aver acquisito in relazione alla prestazione degli offerenti. È vero che tener conto di tali esperienze potrebbe fornire utili orientamenti sulla qualità dell'offerente e del suo lavoro futuro. Questa possibilità però comporterebbe ovvi rischi di discriminazione tra gli offerenti. Sarebbe perciò necessario mettere in atto adeguate garanzie per assicurare parità di trattamento tra gli offerenti, trasparenza e una procedura equa.

Domanda

25. Ritenete che la direttiva debba esplicitamente consentire la possibilità di tener conto delle esperienze maturate in precedenza con uno o più degli offerenti? In caso affermativo, quali garanzie si renderebbero necessarie per prevenire pratiche discriminatorie?

Strumenti specifici per i servizi di pubblica utilità

Gli strumenti procedurali della direttiva sui servizi di pubblica utilità differiscono sostanzialmente da quelli della direttiva 2004/18/CE in vari punti. Per cominciare, essi sono caratterizzati da una maggiore flessibilità procedurale per gli enti aggiudicatori. Oltre alla libera scelta, menzionata in precedenza, di una procedura negoziata con indizione di gara, i

gestori dei servizi di pubblica utilità hanno due strumenti specifici a disposizione per organizzare gli appalti, ossia i sistemi di qualificazione⁴³ e gli avvisi periodici indicativi⁴⁴..

Ai sensi della vigente direttiva sui servizi di pubblica utilità, gli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione possono essere utilizzati come mezzo per indire una gara in relazione ad appalti per qualsiasi tipo di lavori, forniture o servizi da appaltare per la durata del sistema di qualificazione, indipendentemente dal numero delle singole procedure di appalto che verranno utilizzate a tale scopo. Se l'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione è il mezzo scelto per indire la gara, l'appalto o gli appalti specifici in questione potranno essere aggiudicati soltanto mediante procedura ristretta o negoziata nella quale i partecipanti vengono scelti tra coloro – e soltanto tra coloro – che sono già qualificati conformemente alle norme che regolano il sistema in questione. I sistemi di qualificazione potrebbero essere uno strumento utile per l'appalto di lavori, forniture o servizi tecnicamente complessi⁴⁵, le cui procedure di qualificazione⁴⁶, per gli operatori economici, sono così lunghe che risulta vantaggioso per tutte le parti in causa utilizzare la stessa procedura di qualificazione per un certo numero di singole procedure di appalto, piuttosto che dover ripetere la procedura di qualificazione per ogni procedura di appalto.

Gli avvisi periodici indicativi possono essere utilizzati come mezzo per indire una gara in relazione ad appalti per qualsiasi tipo di lavori, forniture o servizi da appaltare per un periodo di dodici mesi, indipendentemente dal numero di singole procedure d'appalto che saranno utilizzate a tale scopo. Se l'avviso periodico indicativo è il mezzo scelto per indire la gara, l'appalto o gli appalti specifici non potranno essere aggiudicati mediante procedura aperta, ma soltanto mediante procedura ristretta o negoziata nella quale i partecipanti vengono scelti tra coloro – e soltanto tra coloro – che hanno manifestato il proprio interesse in risposta all'avviso periodico indicativo. Gli avvisi periodici indicativi vengono spesso utilizzati come mezzo per indire una gara per acquisti ripetuti di beni, servizi o lavori simili e uniformi e possono quindi favorire l'attività quotidiana dei gestori dei servizi di pubblica utilità.

Domanda

26. Ritenete necessarie norme specifiche per gli appalti realizzati da gestori di servizi di pubblica utilità? Le diverse norme che si applicano ai gestori di servizi di pubblica utilità e alle imprese pubbliche tengono adeguatamente conto delle specifiche caratteristiche degli appalti di servizi di pubblica utilità?

2.2. Strumenti specifici per amministrazioni aggiudicatrici più piccole

In particolare le amministrazioni aggiudicatrici più piccole lamentano spesso il fatto che l'applicazione del regime integrale delle norme procedurali e delle garanzie per l'aggiudicazione dei propri appalti (di valore relativamente ridotto) richiede una quantità sproporzionata di tempo e di lavoro. Per gli appalti di valore inferiore alle soglie previste dalle direttive, esse lamentano inoltre l'incertezza giuridica in relazione alla necessità di rispettare o no gli obblighi derivanti dal diritto primario. Entrambe queste preoccupazioni potrebbero essere affrontate come segue.

⁴³ Cfr. in particolare l'articolo 53.

⁴⁴ Cfr. l'articolo 42, paragrafo 3.

⁴⁵ Ad esempio materiale rotabile ferroviario, condotte ad alta pressione per gas ecc.

⁴⁶ In alcuni casi, più di sei mesi.

Un quadro procedurale più leggero per le amministrazioni aggiudicatrici locali e regionali per l'aggiudicazione di appalti di valore superiore alle soglie previste dalle direttive

Potrebbe essere opportuno istituire un quadro procedurale più snello per le amministrazioni aggiudicatrici locali e regionali, in modo da sfruttare appieno le flessibilità disponibili ai sensi del GPA per le amministrazioni subcentrali e i gestori dei servizi di pubblica utilità senza compromettere l'esigenza di trasparenza. Le vigenti direttive prevedono tali flessibilità soltanto per i gestori dei servizi di pubblica utilità, ma non per le amministrazioni aggiudicatrici locali e regionali; questo sistema differenziato darebbe alle amministrazioni locali maggiore libertà nell'attività relativa agli appalti e ridurrebbe gli oneri amministrativi nei settori in cui potrebbero essere sproporzionati. D'altro canto, l'istituzione di diversi livelli di obblighi procedurali potrebbe aumentare la complessità del quadro giuridico complessivo, con conseguenti difficoltà di recepimento e di applicazione pratica, in particolare per quanto riguarda l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato⁴⁷.

Un elemento di un tale quadro procedurale più snello potrebbe essere la definizione di requisiti di pubblicazione meno rigorosi: ai sensi del GPA, un'amministrazione aggiudicatrice subcentrale può aggiudicare un appalto senza pubblicare uno specifico bando di gara, purché annunci la propria intenzione e pubblici informazioni specifiche in un avviso periodico indicativo o un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione⁴⁸. Grazie a questa possibilità, si potrebbero ridurre drasticamente gli oneri amministrativi sostenuti dalle amministrazioni aggiudicatrici. Un potenziale svantaggio potrebbe essere la minore accessibilità agli appalti per gli operatori economici, e di conseguenza una minore concorrenza per i singoli appalti.

Un'altra possibilità potrebbe essere quella di consentire l'uso generalizzato della procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara. Nella sezione 2.1 è stata già trattata la possibilità di consentire negoziati in generale; occorre esaminare con attenzione l'opportunità di concedere tale possibilità alle amministrazioni aggiudicatrici locali e regionali. Potrebbe essere utile adeguare l'appalto per tener conto delle esigenze e degli interessi specifici di tali amministrazioni. D'altro canto, non è sicuro che le amministrazioni aggiudicatrici più piccole dispongano del potere negoziale e delle competenze tecniche necessari per condurre negoziati con gli offerenti in condizioni di parità.

Domande

27. Ritenete che il regime integrale degli appalti pubblici sia adeguato o al contrario inadatto alle esigenze delle amministrazioni aggiudicatrici più piccole? Motivate la vostra risposta.
28. In caso affermativo, sareste favorevoli ad un regime di appalti semplificato per le aggiudicazioni di appalti di valore relativamente ridotto da parte di amministrazioni aggiudicatrici locali e regionali? Secondo voi, quali dovrebbero essere le caratteristiche di un simile regime semplificato?

⁴⁷ Le norme sugli aiuti di Stato vertono sulla compensazione accordata piuttosto che sulle dimensioni dell'amministrazione aggiudicatrice. Ogni possibile revisione nel senso di un quadro procedurale più snello deve lasciare impregiudicata l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato.

⁴⁸ Per maggiori chiarimenti su questi strumenti, cfr. la sezione 2.1.

Maggiore certezza giuridica per gli appalti di valore inferiore alle soglie previste dalle direttive

Molti degli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici locali e regionali più piccole sono di valore inferiore alle soglie previste dalle direttive. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, tuttavia, l'aggiudicazione di tali appalti deve rispettare i principi fondamentali del diritto UE, ossia la trasparenza e la non discriminazione, se gli appalti presentano un interesse transfrontaliero. La Commissione ha espresso la propria opinione sugli obblighi derivanti dalla giurisprudenza della Corte nella *comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici"*⁴⁹.

Molte amministrazioni aggiudicatrici affermano che il chiarimento fornito dalla comunicazione potrebbe non essere sempre sufficiente in termini pratici, soprattutto quando si tratti di determinare se l'appalto presenta un interesse transfrontaliero. L'impossibilità di sapere con certezza se sia necessario rispettare i principi fondamentali in alcuni casi specifici darebbe luogo a difficoltà, soprattutto per le amministrazioni aggiudicatrici più piccole. L'importanza della questione risulta evidente anche dalle misure adottate a riguardo dagli Stati membri, nel contesto della crisi finanziaria.

Anche se gli appalti di valore inferiore alle soglie non sarebbero molto probabilmente coperti da una futura proposta legislativa, si potrebbe considerare l'opportunità di fornire ulteriori orientamenti per assistere le amministrazioni aggiudicatrici nel valutare l'eventuale esistenza di un interesse transfrontaliero certo in casi specifici.

Domanda

29. Ritenete che la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, alla luce delle spiegazioni fornite dalla comunicazione interpretativa della Commissione, offra sufficiente certezza giuridica per aggiudicare appalti di valore inferiore alle soglie previste dalle direttive? O ritenete invece necessario fornire ulteriori orientamenti, ad esempio in merito all'eventuale esistenza di un interesse transfrontaliero, o adottare altre iniziative a livello UE? Su quali punti ritenete che ciò sia pertinente o necessario?

2.3. Cooperazione pubblico-pubblico

Un'altra questione che è stata oggetto di un controverso dibattito negli ultimi decenni riguarda la necessità di definire se, e in che misura, le norme sugli appalti pubblici debbano applicarsi agli appalti conclusi tra amministrazioni pubbliche.

Il principio di una concorrenza equa e aperta impedisce di escludere *automaticamente* gli appalti conclusi tra amministrazioni pubbliche dal campo di applicazione delle direttive UE in materia di appalti pubblici. È vero però che l'applicazione di queste norme non è adatta ad

⁴⁹ Comunicazione interpretativa della Commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive "appalti pubblici" del 1.8.2006 (GU C 179 del 1.8.2006, pag. 2). Cfr. anche la sentenza del Tribunale del 20 maggio 2010 nella causa T-258/06 Germania/Commissione.

alcune forme di cooperazione tra le amministrazioni pubbliche, e quindi la Corte di giustizia europea non ritiene che tali forme di cooperazione si possano considerare appalti pubblici.

Essenzialmente, è necessario tracciare una linea di separazione tra gli accordi conclusi fra le amministrazioni aggiudicatrici per adempiere le proprie funzioni nell'ambito del proprio diritto di autorganizzazione, da un lato, e le attività di appalto che devono poter beneficiare di concorrenza aperta tra operatori economici, dall'altro. La Corte di giustizia europea distingue in modo particolare tra due scenari di cooperazione pubblico-pubblico non coperti dalle direttive UE in materia di appalti pubblici:

“Cooperazione interna”. Gli appalti aggiudicati ad un ente pubblico non vengono considerati appalti pubblici se tale ente è soggetto ad un controllo delle amministrazioni aggiudicatrici analogo al controllo da esse esercitato sui propri servizi e se il detto ente realizza la parte più importante della sua attività con le amministrazioni aggiudicatrici⁵⁰. Molte amministrazioni aggiudicatrici possono utilizzare lo stesso ente interno soggetto a controllo congiunto (cooperazione verticale/istituzionalizzata). La giurisprudenza della Corte tuttavia lascia in sospeso varie questioni, ad esempio l'esatto significato di “controllo analogo”, l'aggiudicazione di appalti dall'ente controllato all'ente/agli enti madre o ad un ente sorella interno (ossia un ente controllato dallo stesso ente madre).

“Cooperazione orizzontale”. In una sentenza⁵¹ più recente, la Corte ha concluso che l'utilizzo di enti interni a controllo congiunto non è l'unico modo per realizzare una cooperazione pubblico-pubblico, e che tale cooperazione può restare a livello puramente contrattuale (cooperazione orizzontale/non istituzionalizzata). Questo tipo di organizzazione non è coperto dalle norme UE in materia di appalti pubblici, nel caso di adempimento congiunto di una funzione pubblica esclusivamente da parte di enti pubblici, utilizzando risorse proprie, per un obiettivo comune e comportando diritti e obblighi reciproci che vanno al di là dell'“adempimento di una funzione a titolo oneroso” nel perseguimento dell'interesse pubblico.

A parte queste due forme di cooperazione, è necessario ricordare un altro caso, che non riguarda la “cooperazione” in senso stretto tra diverse amministrazioni aggiudicatrici, ma piuttosto il trasferimento di competenze di una funzione pubblica da un'amministrazione ad un'altra. Questo trasferimento di competenze non rientra nell'ambito di applicazione delle direttive UE in materia di appalti pubblici, se la responsabilità della funzione in quanto tale viene trasferita integralmente (invece di affidarne semplicemente l'adempimento effettivo ad un'altra amministrazione).

L'evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia europea ha dato luogo ad un complesso quadro di possibili eccezioni per la cooperazione pubblico-pubblico, e l'esperienza dimostra che non sempre le amministrazioni aggiudicatrici sanno esattamente se e a quali condizioni le proprie relazioni rientrino nel campo di applicazione del diritto UE in materia di appalti pubblici, e a quali condizioni. Per rispondere a questa necessità di chiarimenti nel breve periodo, i servizi della Commissione forniranno orientamenti sull'interpretazione della giurisprudenza con un documento di lavoro dei servizi della Commissione che sarà pubblicato nel 2011.

⁵⁰ Cfr. ad esempio le cause C-107/98, Teckal; C-324/07, Coditel e C-573/07, Sea.

⁵¹ Causa C-480/06 Commissione/Germania.

Si tratta soprattutto di decidere se e in che modo affrontare il problema con norme legislative che fornirebbero in particolare una chiara definizione delle forme di cooperazione esterne all'ambito di applicazione delle direttive UE in materia di appalti pubblici.

Potrebbe essere utile analizzare se sia possibile elaborare un concetto che contenga alcuni criteri comuni per i regimi di cooperazione pubblico-pubblico esclusi. Un tale concetto deve essere articolato in modo da distinguere chiaramente tra le moderne forme di organizzazione dell'adempimento (congiunto) delle funzioni pubbliche da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, che sono guidate esclusivamente da considerazioni di interesse pubblico (ossia non sono regolate da norme in materia di appalti pubblici) da un lato; e dall'altro le operazioni puramente commerciali di vendita e di acquisto di beni e servizi nel mercato (regolate dalle norme). È perciò necessario esaminare con attenzione il modo in cui tale distinzione può essere attuata praticamente, anche in considerazione del contenuto delle recenti sentenze della Corte di giustizia europea. In tale contesto, gli aspetti seguenti sembrano particolarmente importanti.

In primo luogo, sembra evidente, sulla base della giurisprudenza della Corte⁵² che qualsiasi forma di cooperazione pubblico-pubblico esclusa dall'ambito di applicazione delle norme UE in materia di appalti pubblici dovrà rimanere puramente pubblica. Pertanto, in caso di partecipazione di capitale privato ad uno degli enti cooperanti, la cooperazione non potrà essere esentata in quanto tale dall'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici.

Un altro elemento che sembra importante è il criterio della “vocazione commerciale limitata” degli enti in questione, che più recentemente è stato elaborato dalla Corte di giustizia europea⁵³. Se gli enti in questione hanno una vocazione commerciale, sono attivi nel mercato in diretta concorrenza con gli operatori privati, perseguono gli stessi obiettivi od obiettivi commerciali simili e utilizzano gli stessi strumenti. La cooperazione che è esclusa dall'ambito di applicazione delle norme in materia di appalti e che mira ad adempiere una funzione pubblica non dovrebbe, in linea di principio, comprendere tali enti. I fornitori interni con una vocazione commerciale potrebbero anche sollevare dubbi sotto il profilo della concorrenza e degli aiuti di Stato.

Infine, vi è la questione del tipo di rapporto che sussiste tra gli enti cooperanti. Nell'ambito della cooperazione istituzionalizzata, è la presenza di un controllo interno (congiunto) che potrebbe portare a escludere dall'ambito di applicazione del regime degli appalti pubblici anche un accordo che normalmente vi sarebbe assoggettato. In mancanza di tale controllo, e per distinguere la cooperazione non istituzionalizzata da un normale appalto pubblico, sembra importante che detta cooperazione comporti diritti e obblighi reciproci che vadano al di là dell'“adempimento di una funzione a titolo oneroso” e che il principale obiettivo della cooperazione non sia di natura commerciale.

⁵² Causa C-26/03 Stadt Halle.

⁵³ Causa C-573/07 SEA, punto 73. L'obbligo contenuto nella sentenza C-480/06, per cui “l'attuazione di tale cooperazione è retta unicamente da considerazioni e prescrizioni connesse al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e [...] viene salvaguardato il principio della parità di trattamento degli interessati” va nella stessa direzione.

Domande

30. In considerazione di quanto sopra, ritenete utile adottare norme legislative a livello UE concernenti la portata e i criteri della cooperazione pubblico-pubblico?
31. Siete d'accordo nel ritenere necessaria l'elaborazione di un concetto dotato di alcuni criteri comuni per le forme di cooperazione pubblico-pubblico escluse? Quali sarebbero, a vostro parere, gli elementi importanti di tale concetto?
32. Preferireste piuttosto norme specifiche per diverse forme di cooperazione, sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia europea (ad esempio cooperazione orizzontale e interna)? In caso affermativo, motivate la vostra risposta e definite esattamente il tipo di norme auspicato.
33. Ritenete opportuno che le norme UE regolino anche i trasferimenti di competenze? Motivate la vostra risposta.

2.4. Strumenti adeguati per l'aggregazione della domanda e gli appalti comuni

Una delle questioni per cui le parti interessate deplorano spesso ciò che considerano una carenza di strumenti a livello UE è l'aggregazione della domanda e il coordinamento degli appalti pubblici tra le amministrazioni aggiudicatrici.

Coloro che sono favorevoli a tale aggregazione della domanda mettono in evidenza i considerevoli effetti positivi per fornitori e amministrazioni aggiudicatrici, che comprendono: economie di scala, minori costi di produzione a vantaggio delle imprese e dei contribuenti europei, maggiore potere di acquisto da parte delle amministrazioni pubbliche e possibilità per queste ultime di condividere competenze ed esperienze nonché costi e rischi correlati. In particolare la condivisione di costi e rischi favorirebbe anche l'appalto strategico di prodotti e servizi nuovi e innovativi, incoraggiando così lo sviluppo di nuovi prodotti e mercati⁵⁴.

Soprattutto la cooperazione transfrontaliera fra le amministrazioni aggiudicatrici dei diversi Stati membri potrebbe contribuire all'ulteriore integrazione dei mercati degli appalti, contrastando la frammentazione dei mercati europei lungo i confini nazionali e creando così una concreta base industriale europea competitiva a livello internazionale.

Le direttive vigenti offrono già una serie di strumenti per l'aggregazione della domanda, fra cui le centrali di committenza⁵⁵. Ci sono altri strumenti che non sono specificamente concepiti per aggregare la domanda, ma possono essere utilizzati a tale scopo, ad esempio la possibilità di concludere contratti quadro a cui partecipano varie amministrazioni aggiudicatrici. Naturalmente, le amministrazioni aggiudicatrici possono anche coordinare le proprie attività di appalto semplicemente condividendo le proprie esperienze o coordinando alcune fasi della procedura di appalto.

⁵⁴ Per questa ragione l'iniziativa faro "L'Unione dell'innovazione" (SEC(2010) 1161), intesa a rilanciare le politiche europee della ricerca e dell'innovazione nell'ambito della strategia Europea 2020, invita ad adottare un'iniziativa a livello UE per gli appalti comuni.

⁵⁵ Cfr. articolo 1, paragrafo 10, della direttiva 2004/18/CE.

È necessario tuttavia discutere la frequente richiesta di ulteriori e specifici strumenti a livello UE per aggregare la domanda, tra cui in particolare l'appalto comune transfrontaliero. Tali strumenti e meccanismi dovrebbero individuare il giusto equilibrio tra una più forte aggregazione della domanda nei settori strategici e la necessità di non limitare la concorrenza nei mercati degli appalti (in particolare a danno delle PMI), ad esempio dividendo gli appalti in lotti.

Per quanto riguarda gli appalti pubblici comuni transfrontalieri, potrebbero esserci altre questioni giuridiche da affrontare, ad esempio: la definizione della legislazione nazionale applicabile alla procedura di appalto pubblico e all'appalto stesso, la capacità delle amministrazioni aggiudicatrici di applicare una legislazione nazionale diversa dalla propria, la decisione in merito all'organismo competente nonché le norme applicabili per il riesame delle decisioni in materia di appalti, ecc.

Domande

34. In generale siete favorevoli ad una più forte aggregazione della domanda e ad un maggiore ricorso agli appalti comuni? Secondo voi, quali sono i benefici e/o gli svantaggi?
35. A vostro avviso, ci sono ostacoli che impediscono che l'aggregazione della domanda e agli appalti comuni possano effettuarsi in maniera efficiente? Ritenete che gli strumenti previsti da queste direttive per aggregare la domanda (centrali di committenza, contratti quadro) siano efficaci e sufficienti? In caso contrario, come si dovrebbero modificare tali strumenti? Quali altri strumenti o disposizioni sarebbero necessari secondo voi?
36. Ritenete che una più forte aggregazione della domanda e un maggiore ricorso agli appalti comuni potrebbero comportare rischi in termini di limitazioni della concorrenza e di ostacoli all'accesso delle PMI agli appalti pubblici? In caso affermativo, come sarebbe possibile ridurre i rischi?
37. Ritenete che gli appalti pubblici comuni sarebbero più adatti per alcune specifiche categorie di prodotti? In caso affermativo, specificate alcune di queste categorie e motivate la vostra risposta.
38. Ritenete che esistano problemi specifici per gli appalti comuni transfrontalieri (ad esempio in termini di legislazione applicabile e procedure di ricorso)? In particolare, ritenete che il diritto nazionale del vostro paese consentirebbe di assoggettare un'amministrazione aggiudicatrice ad una procedura di ricorso in un altro Stato membro?

2.5. Affrontare i problemi relativi all'esecuzione dell'appalto

Le vigenti direttive impongono la trasparenza preventiva per quanto riguarda le clausole di esecuzione dell'appalto (indicazione nel bando di gara o nelle specifiche) ma non disciplinano l'esecuzione dell'appalto. Alcuni problemi che si verificano durante la fase di esecuzione dell'appalto possono tuttavia avere gravi conseguenze in relazione alla non discriminazione degli offerenti e in relazione alla solidità degli acquisti pubblici in generale. Si tratta di decidere se le norme UE debbano fornire strumenti normativi più specifici per affrontare questi problemi in modo più efficace.

Modifiche sostanziali

Una questione particolarmente complessa è il problema dei successivi sviluppi che influiscono sull'appalto stesso o sulla sua esecuzione.

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, le modifiche apportate alle disposizioni di un appalto pubblico in corso di validità costituiscono una nuova aggiudicazione di appalto, quando presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle dell'appalto iniziale⁵⁶.

La Corte ha già fornito alcune indicazioni sui casi in cui le modifiche debbano essere considerate sostanziali. Questo avviene in particolare quando esse introducano condizioni che avrebbero consentito la partecipazione o il successo di altri offerenti, allorché estendano l'appalto in modo considerevole oppure alterino l'equilibrio economico contrattuale⁵⁷. Le amministrazioni aggiudicatrici tuttavia hanno indicato che per alcuni tipi di modifiche la giurisprudenza non sembra stabilire con sufficiente chiarezza la necessità di una nuova procedura di appalto.

La presente consultazione mira ad accertare la necessità di un chiarimento giuridico a livello UE per definire le condizioni in cui la modifica dell'appalto imponga una nuova procedura di appalto. Tale chiarimento potrebbe anche affrontare le possibili conseguenze di tali modifiche (ad esempio prevedere una procedura di appalto più snella per l'aggiudicazione dell'appalto modificato)⁵⁸.

Domande

39. Ritenete opportuno che la direttiva sugli appalti pubblici regoli la questione delle modifiche sostanziali di un appalto mentre questo è ancora in vigore? In caso affermativo, quali elementi chiarificatori proporreste?
40. Qualora si renda necessario organizzare una nuova procedura competitiva in seguito alla modifica di una o più condizioni essenziali, ritereste giustificata l'applicazione di una procedura più flessibile? Che tipo di procedura proporreste?

Modifiche concernenti il contraente e risoluzione dell'appalto

Questioni complesse emergono inoltre in relazione alle modifiche concernenti il contraente scelto. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, la sostituzione della controparte contrattuale alla quale l'amministrazione aggiudicatrice aveva originariamente attribuito l'appalto con una nuova costituisce una modifica sostanziale, e pertanto richiede una nuova aggiudicazione di appalto a meno che tale sostituzione non sia contemplata nelle condizioni dell'appalto originario, ad esempio a titolo di subappalto. Ciò non si applica, tuttavia, nei casi in cui un appalto sia trasferito ad un altro contraente

⁵⁶ Cfr. sentenze del 5.10.2000 nella causa C-337/98 Commissione/Francia, punti 44 e 46, del 19.6.2008 nella causa C-454/06 presstext Nachrichtenagentur, punti 34-37, e del 13.4.2010 nella causa C-91/08 Wall AG, punti 37.

⁵⁷ Cfr. sentenza presstext Nachrichtenagentur, punti 35-37.

⁵⁸ L'articolo 31, paragrafo 4, della direttiva 2004/18/CE offre già una soluzione per alcune modifiche particolari, consentendo il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per l'esecuzione di lavori o servizi complementari in alcune circostanze.

appartenente allo stesso gruppo nell'ambito di una riorganizzazione interna⁵⁹. D'altro canto, in situazioni eccezionali la sostituzione del subappaltatore può essere considerata una modifica sostanziale dell'appalto, anche qualora la possibilità di sostituzione sia prevista dalle condizioni dell'appalto⁶⁰.

L'esperienza delle parti in causa induce a ritenere che non soltanto la sostituzione del contraente con altro soggetto giuridico, ma anche eventuali modifiche del suo status possono influire considerevolmente sull'equilibrio contrattuale o sulla buona esecuzione (ad esempio eventi che influiscano negativamente sulla capacità di eseguire l'appalto, come il fallimento, esperti cruciali per l'azienda che la abbandonano, ecc.).

Inoltre, sarebbe opportuno verificare se siano necessari strumenti a livello UE per assistere le amministrazioni aggiudicatrici nell'affrontare tali situazioni in maniera adeguata, ad esempio prevedendo il diritto delle amministrazioni aggiudicatrici di procedere alla risoluzione dell'appalto nel caso di sostanziali modifiche concernenti il contraente, e/o una nuova procedura semplificata per sostituire il precedente contraente in tali circostanze⁶¹.

La stessa possibilità concessa esplicitamente alle amministrazioni aggiudicatrici di procedere alla risoluzione dell'appalto potrebbe essere necessaria anche nei casi in cui la Corte di giustizia europea dichiara che un appalto specifico è stato aggiudicato in violazione delle norme UE in materia di appalti pubblici. Benché gli Stati membri siano obbligati a procedere alla risoluzione di appalti concessi in violazione delle norme UE⁶², alcune legislazioni nazionali non prevedono il diritto di risoluzione di tali appalti, il che rende difficile – se non di fatto impossibile – per le amministrazioni aggiudicatrici adottare le misure più adeguate per rispettare le sentenze della Corte nei casi di violazione.

Domande

41. Ritenete che le norme UE sulle modifiche, in relazione all'esecuzione dell'appalto, avrebbero un valore aggiunto? In caso affermativo, quale sarebbe il valore aggiunto di norme a livello UE? In particolare, le norme UE dovrebbero prevedere l'obbligo o il diritto esplicito delle amministrazioni aggiudicatrici di modificare il fornitore, di procedere alla risoluzione dell'appalto in alcune circostanze? In caso affermativo, in quali circostanze? Ritenete che l'UE debba adottare procedure specifiche secondo le quali il nuovo fornitore deve/può essere scelto?
42. Siete d'accordo nel ritenere che le direttive UE sugli appalti pubblici debbano imporre agli Stati membri di prevedere, nell'ambito della legislazione nazionale, il diritto di risoluzione degli appalti che siano stati aggiudicati in violazione della legislazione sugli appalti pubblici?

Più in generale, la normativa nazionale sull'attuazione degli appalti è piuttosto dettagliata in molti Stati membri e può essere fonte di oneri amministrativi (ad esempio, norme sulle garanzie di esecuzione, termini di consegna, rispetto dei termini, fatturazione degli

⁵⁹ Sentenza presstext Nachrichtenagentur, punto 40.

⁶⁰ Cfr. sentenza Wall AG, punto 39.

⁶¹ Tale procedura potrebbe anche offrire soluzioni intermedie, come la possibilità di conferire il mandato al secondo miglior offerente della procedura di appalto iniziale o di riaprire la gara soltanto per gli offerenti che hanno partecipato alla procedura iniziale, a condizione che non sia trascorso un periodo di tempo eccessivo dalla procedura iniziale.

⁶² Cfr. causa C-503/04 Commissione/Germania.

adeguamenti, ecc.). Sarebbe forse possibile ridurre il numero delle norme nazionali in questo settore introducendo standard comuni per alcuni aspetti a livello UE.

Domanda

43. Ritenete che alcuni aspetti dell'esecuzione dell'appalto debbano essere disciplinati a livello UE? Quali? Definite con precisione.

Subappalto

La normativa vigente contiene soltanto norme molto limitate in materia di subappalto. L'articolo 25 della direttiva 2004/18/CE prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possano obbligare l'offerente a indicare, nella sua offerta, le parti dell'appalto che intende subappaltare. Tuttavia, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia europea, in linea di principio un offerente ha il diritto di ricorrere a subappaltatori per l'esecuzione dell'appalto, anche nel caso in cui ciò significhi che gran parte dell'appalto o l'intero appalto verrà eseguito da subappaltatori. Il subappalto di parti essenziali dell'appalto può essere limitato o proibito nei casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice non sia in grado di controllare le capacità tecniche e finanziarie dei subappaltatori.

Alcune delle parti in causa chiedono maggiori restrizioni al subappalto per consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di esercitare maggiore influenza sull'esecuzione dell'appalto. Esse sostengono, ad esempio, la possibilità di escludere del tutto il subappalto o almeno per le sue parti essenziali, o comunque di limitarlo ad una certa percentuale dell'appalto, o ancora la possibilità di conferire all'amministrazione aggiudicatrice il diritto generale di respingere i subappaltatori proposti.

Domanda

44. Ritenete che le amministrazioni aggiudicatrici debbano avere maggiori opportunità di influire sui subappalti effettuati dall'aggiudicatario dell'appalto? In caso affermativo, quali strumenti proponete?

3. UN MERCATO EUROPEO DEGLI APPALTI PIÙ ACCESSIBILE

Uno dei principali obiettivi della normativa UE in materia di appalti pubblici è quello di consentire agli operatori economici di competere effettivamente per gli appalti pubblici in altri Stati membri. Al riguardo si sono ottenuti notevoli successi a partire dall'introduzione delle prime direttive sugli appalti pubblici risalenti agli anni '70. Sembra ancora possibile però migliorare la situazione per creare un vero mercato europeo degli appalti che sia pienamente accessibile a tutte le imprese europee; ciò riguarda soprattutto la possibilità di favorire l'accesso delle PMI e di aumentare la competitività dei mercati degli appalti in generale.

Domanda

45. Ritenete che le direttive vigenti consentano agli operatori economici di avvalersi appieno delle opportunità di appalto nel mercato interno? In caso contrario, quali disposizioni non ritenete adeguate alle esigenze degli operatori economici, e per quali motivi?

3.1. Migliorare l'accesso delle PMI e delle imprese in fase di avviamento (*start-up*)

L'obiettivo delle direttive sugli appalti pubblici è di aprire il mercato degli appalti pubblici a tutti gli operatori economici, indipendentemente dalle loro dimensioni. Si deve però prestare particolare attenzione alla questione dell'accesso delle piccole e medie imprese (PMI)⁶³ a questi mercati.

Le PMI vengono considerate la spina dorsale dell'economia dell'UE, e presentano grandi potenzialità di creazione di posti di lavoro, di crescita e di innovazione. Un accesso agevole ai mercati degli appalti può aiutarle a sfruttare queste potenzialità di crescita e di innovazione, esercitando allo stesso tempo un impatto positivo sull'economia europea. Inoltre, una forte partecipazione delle PMI agli appalti pubblici consente alle amministrazioni aggiudicatrici di ampliare considerevolmente la base potenziale dei fornitori, con effetti positivi di maggiore concorrenza per gli appalti pubblici e come contrappeso agli operatori dominanti.

Per favorire l'accesso delle PMI agli appalti pubblici di ogni valore la Commissione ha pubblicato nel 2008 il "Codice europeo di buone pratiche per facilitare l'accesso delle PMI agli appalti pubblici"⁶⁴. Il Codice mette in evidenza e sviluppa una serie di pratiche nell'ambito del quadro normativo dell'UE che ottimizzano le offerte per la partecipazione delle PMI e garantisce pari opportunità per questo gruppo di offerenti.

Secondo uno studio recente svolto su richiesta della Commissione europea⁶⁵, tra il 2006 e il 2008, nell'UE-27 la percentuale di PMI tra le aziende cui sono stati aggiudicati appalti pubblici *al di sopra delle soglie fissate dall'UE* oscillava tra il 58% e il 61%. In termini di valore complessivo degli appalti, secondo le stime le PMI si sono aggiudicate il 31%-38% degli appalti pubblici mentre la loro quota complessiva nell'economia, calcolata sulla base del loro fatturato combinato è pari al 52%.

Su queste basi, si può pensare di introdurre misure legislative a livello UE per garantire che le amministrazioni aggiudicatrici sfruttino appieno le potenzialità economiche e innovative delle PMI nelle loro operazioni di appalto.

Riduzione degli oneri amministrativi nella fase di selezione

Le informazioni fornite dalle PMI fanno pensare che i principali ostacoli alla loro partecipazione a gare pubbliche di appalto siano da ricercarsi nella fase di selezione. Da un lato, ciò riguarda le prove da fornire. Il gran numero di certificati che spesso vengono richiesti nella fase di selezione comporta un onere amministrativo che potrebbe essere difficile da sostenere per le PMI, soprattutto in un contesto transfrontaliero quando è anche necessario tradurre i certificati. Dall'altro, i criteri di selezione sono spesso così severi (ad esempio requisiti di fatturato o numero degli appalti di riferimento richiesti) che è praticamente impossibile per le PMI soddisfarli.

⁶³ Cfr. anche la richiesta rivolta dal Parlamento europeo alla Commissione di adoperarsi maggiormente per agevolare l'accesso delle PMI ai mercati degli appalti nella relazione sui nuovi sviluppi in materia di appalti pubblici ([2009/2175\(INI\)](#)).

⁶⁴ Documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC(2008) 2193.

⁶⁵ Valutazione dell'accesso delle PMI ai mercati degli appalti pubblici nell'Unione europea (aggiornamento 2009), realizzata nel settembre 2010. Commissionata dalla direzione generale Imprese e Industria. Società di consulenza: GHK.

Per quanto riguarda il primo punto (prove richieste per soddisfare i criteri di selezione), una soluzione che viene spesso proposta potrebbe essere quella di consentire in generale alle imprese di presentare in una prima fase soltanto una sintesi delle informazioni rilevanti per la selezione e/o fornire un'autocertificazione in cui si dichiara di soddisfare i criteri di selezione. In linea di principio, soltanto all'aggiudicatario o agli offerenti ammessi alla fase di aggiudicazione si chiederebbe di presentare i documenti giustificativi (certificati). L'amministrazione aggiudicatrice tuttavia avrebbe la possibilità di richiedere i documenti in qualsiasi momento durante o anche dopo la procedura di appalto ai fini della lotta antifrode. Questo permetterebbe di ridurre gli oneri amministrativi, soprattutto per le piccole e medie imprese, senza compromettere le garanzie necessarie per effettuare scelte corrette.

Per quanto riguarda il secondo punto (criteri di selezione troppo rigorosi) potrebbe essere opportuno introdurre nelle norme UE un limite a certi requisiti per la selezione qualitativa, soprattutto per quanto riguarda la capacità finanziaria. In tal modo si potrebbe evitare che le amministrazioni aggiudicatrici fissino criteri di selezione eccessivamente severi (ad esempio in merito al fatturato) che inevitabilmente escludono le PMI. Questa misura rafforzerebbe ulteriormente l'obbligo già vigente di applicare criteri di selezione proporzionati. D'altro canto però limiterebbe la libertà delle amministrazioni aggiudicatrici di determinare quali standard ritengano necessari per garantire l'adeguata esecuzione dell'appalto.

Altri suggerimenti

Anche le parti interessate talvolta hanno proposto di introdurre misure di discriminazione positiva per le PMI, come la fissazione anticipata di quote di appalto riservate esclusivamente alle PMI. A differenza di alcuni dei nostri partner commerciali che hanno introdotto tali misure, l'UE non è favorevole a riservare i mercati a specifiche imprese. Tali azioni sarebbero anche in contraddizione con il principio di parità di trattamento degli offerenti, un pilastro del regime degli appalti pubblici dell'UE, riconosciuto dalla Corte di giustizia come una delle libertà sancite dal trattato.

Tuttavia, le misure amministrative interne che esortano le amministrazioni aggiudicatrici a fare il possibile per migliorare l'accesso delle PMI ai loro appalti pubblici sarebbero un'altra opportunità da considerare. Si potrebbero fissare obiettivi di partecipazione delle PMI al complesso degli appalti. Questo sistema non comporterebbe la necessità di *riservare specifici appalti* alle PMI, ma si limiterebbe a offrire incentivi alle amministrazioni aggiudicatrici affinché ottimizzino l'impiego degli strumenti disponibili per garantire appalti che tengano conto delle esigenze delle PMI.

Un'altra opzione sarebbe quella di consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di richiedere all'aggiudicatario dell'appalto di subappaltare una certa quota del valore dell'appalto a terzi. Quest'obbligo è già sancito dalla direttiva 2004/18/CE per le concessioni di lavori pubblici (articolo 60) e dalla direttiva 2009/81/CE sugli appalti in materia di difesa e sicurezza (articolo 21).

Domande

46. Ritenete che le norme e la politica dell'UE in materia di appalti pubblici siano già sufficientemente attente alle necessità delle PMI? O in alternativa, ritenete che sia necessario rivedere alcune norme della direttiva o introdurre misure supplementari per favorire la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici? Motivate la vostra scelta.

47. Siete del parere che alcune delle misure previste dal Codice di buone pratiche debbano diventare obbligatorie per le amministrazioni aggiudicatrici, come la suddivisione in lotti (soggetta ad alcune condizioni)?
48. Ritenete che le norme concernenti la scelta dell'offerente comportino oneri amministrativi sproporzionati per le PMI? In caso affermativo, come si potrebbero alleggerire le norme senza mettere a rischio le garanzie di trasparenza, non discriminazione ed esecuzione degli appalti di elevata qualità?
49. Sareste favorevoli ad una soluzione che richieda la presentazione e la verifica di prove soltanto per i candidati preselezionati/l'aggiudicatario?
50. Ritenete che l'autocertificazione siano uno strumento adeguato per alleggerire gli oneri amministrativi in relazione alle prove richieste per i criteri di selezione, o che non siano sufficientemente attendibili per sostituire i certificati? In quali ambiti potrebbe essere utile l'autocertificazione (soprattutto per i fatti che rientrano nel raggio di azione dell'impresa stessa) e in quali invece non sarebbe utili?
51. Siete d'accordo nel ritenere che requisiti di fatturato eccessivamente rigorosi tesi a dimostrare la capacità finanziaria possano rappresentare un problema per le PMI? Ritenete che la normativa UE debba fissare un rapporto massimo per garantire la proporzionalità dei criteri di selezione (ad esempio: il fatturato massimo richiesto non può superare un certo multiplo del valore dell'appalto)? Avete altri strumenti da proporre per garantire che i criteri di selezione siano proporzionati al valore e all'oggetto dell'appalto?
52. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di un'opzione che preveda che gli Stati membri abbiano la facoltà di consentire o di richiedere alle rispettive amministrazioni aggiudicatrici di obbligare l'aggiudicatario dell'appalto a subappaltare a terzi una certa quota dell'appalto principale?

3.2. Garantire una concorrenza equa ed effettiva

I committenti pubblici acquistano spesso in mercati caratterizzati da strutture anticoncorrenziali⁶⁶. In questi mercati, l'obiettivo delle norme in materia di appalti pubblici – ossia una concorrenza aperta ed effettiva – potrebbe essere difficile da raggiungere applicando semplicemente le norme procedurali previste dalle vigenti direttive. Le decisioni in materia di appalti adottate senza considerare le strutture del mercato, benché siano del tutto conformi alle norme contenute nelle direttive, comportano il rischio di consolidare o addirittura di aggravare le strutture anticoncorrenziali. Questo vale in modo particolare nei casi in cui il valore dell'appalto sia particolarmente elevato e per i settori nei quali le amministrazioni pubbliche siano i principali clienti e la domanda privata non sia sufficiente a compensare l'impatto degli acquisti delle amministrazioni pubbliche sul mercato.

⁶⁶ In molti Stati membri il mercato dello smaltimento dei rifiuti è dominato da uno o due grandi operatori. Il settore edile, almeno per quanto riguarda i grandi progetti infrastrutturali, è oligopolistico e soggetto alla formazione di cartelli. Altri esempi sono le forniture IT, il mercato dell'elettricità in alcuni Stati membri, come illustrato dalle decisioni ex articolo 30 adottate per il mercato dell'elettricità nella Repubblica ceca, in Spagna e in Italia, e il mercato di alcuni servizi postali in alcuni Stati membri, come illustrato dalle decisioni ex articolo 30 adottate per il settore postale in Svezia, Finlandia e Austria.

Per garantire appalti intelligenti miranti a massimizzare la concorrenza in questi mercati, sarebbe necessario in primo luogo che i committenti conoscano la struttura dei mercati stessi. Inoltre, essi dovrebbero adeguare le proprie strategie di appalto (articolazione degli appalti e scelte procedurali). Ad esempio, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero evitare di bandire appalti che possano essere eseguiti soltanto da uno o pochi operatori di mercato, perché non si farebbe che consolidare le strutture oligopolistiche rendendo quasi impossibili nuovi accessi al mercato. Nel peggiore dei casi, l'amministrazione aggiudicatrice si ritroverebbe con un fornitore dominante che potrebbe dettare le condizioni e i prezzi dell'appalto.

Ovviamente la forma giusta degli appalti dipende dalla struttura del mercato pertinente. Se i concorrenti minori che operano sul mercato sono in grado di fornire il servizio o i prodotti in questione su scala più ridotta, un modo efficace per intensificare la concorrenza potrebbe essere la riduzione del volume/della durata degli appalti. Sarebbe altresì possibile assicurare una concorrenza efficiente dividendo l'appalto in lotti, eventualmente definendo il numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un unico offerente. Se tra le imprese minori non ci sono abbastanza concorrenti, un'alternativa per garantire una concorrenza efficiente potrebbe essere quella di raggruppare gli acquisti in un unico appalto, per attirare potenziali concorrenti da altri Stati membri.

Vengono menzionati spesso altri strumenti che possono assicurare un'efficiente concorrenza nei mercati degli appalti, e che potrebbero essere introdotti a livello UE quali scelte opzionali da offrire agli Stati membri o alle amministrazioni aggiudicatrici. Come si è detto, criteri di selezione meno esigenti normalmente fanno aumentare il numero di offerte valide⁶⁷. È possibile evitare appalti svantaggiosi imposti da fornitori dominanti previa definizione di un prezzo massimo di riserva, oltre il quale l'appalto non viene aggiudicato, oppure con la possibilità di cancellare la procedura se soltanto l'offerta (o le offerte) di un offerente passano la fase di selezione.

Più in generale, è opportuno prendere in considerazione misure volte a favorire la partecipazione degli offerenti di altri Stati membri, ogni qualvolta sia possibile. Come è già stato fatto notare, esiste un cospicuo potenziale da sfruttare per accrescere gli scambi intraeuropei nel settore degli appalti pubblici, al fine di creare un vero mercato europeo degli appalti. In tal modo si moltiplicherebbero le opportunità economiche per le imprese europee e si accrescerebbe allo stesso tempo la base potenziale dei fornitori per le amministrazioni aggiudicatrici. Tra le misure volte a favorire la partecipazione transfrontaliera si possono citare un migliore riconoscimento reciproco dei certificati (o addirittura la realizzazione di un sistema comune europeo di prequalificazione). Secondo alcune parti in causa per certi appalti di valore elevato, potrebbe essere utile redigere le specifiche dell'offerta in una seconda lingua o accettare le offerte in lingua straniera. Si potrebbe anche considerare l'utilizzo di un sistema di traduzione automatica – almeno per fornire informazioni preliminari – per alcune fasi della procedura.

Tutte le misure volte a garantire la concorrenza nei mercati degli appalti presuppongono che le amministrazioni aggiudicatrici dispongano di una buona conoscenza dei mercati sui quali effettuano i loro acquisti (ad esempio, realizzando studi sulla struttura e la conformazione del mercato scelto prima dell'effettivo appalto). Mettere in atto queste o altre garanzie richiederebbe uno sforzo ulteriore da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, che

⁶⁷ Requisiti meno severi in termini di fatturato favoriscono la partecipazione delle aziende minori, requisiti meno rigorosi in termini di esperienze precedenti favoriscono nuovi accessi al mercato, ecc.

probabilmente sarebbe giustificato solo per appalti di valore elevato con un notevole impatto potenziale sulla struttura del mercato.

Domande

53. Siete d'accordo nel ritenere che gli appalti pubblici possano esercitare una notevole influenza sulle strutture del mercato e che i committenti, ove possibile, debbano adeguare le proprie strategie di appalto per contrastare strutture anticoncorrenziali del mercato?
54. Ritenete che la politica e le norme UE in materia di appalti pubblici debbano prevedere strumenti (facoltativi) per incoraggiare simili strategie di appalto che favoriscono la concorrenza? In caso affermativo, quali strumenti proponete?
55. Nell'attuale contesto, ritenete necessari iniziative o strumenti più specifici per incoraggiare la partecipazione degli offerenti di altri Stati membri? In caso affermativo, specificare quali.
56. Ritenete necessario migliorare il reciproco riconoscimento dei certificati? Sareste favorevoli alla creazione di un sistema di prequalificazione su scala europea?
57. Come proponete di affrontare la questione delle barriere linguistiche? Siete del parere che le amministrazioni aggiudicatrici debbano essere obbligate a redigere le specifiche dell'offerta, per appalti di valore elevato, in una seconda lingua o ad accettare offerte in lingue straniere?
58. Quali strumenti potrebbero istituire le norme in materia di appalti pubblici per contrastare l'affermarsi di fornitori dominanti? Come si potrebbero tutelare maggiormente le amministrazioni aggiudicatrici dal potere dei fornitori dominanti?

Prevenire comportamenti anticoncorrenziali

Una questione correlata è il problema dei comportamenti anticoncorrenziali nei mercati degli appalti. I mercati degli appalti sembrano tra l'altro particolarmente soggetti a comportamenti collusivi dei partecipanti (turbativa d'asta, spartizione del mercato, ecc.)⁶⁸, tra l'altro a causa della stabilità e della prevedibilità della domanda pubblica. Alcuni analisti inoltre ritengono che sia la trasparenza del processo a provocare di fatto la formazione di cartelli.

Benché il numero delle violazioni della legge sulla concorrenza nelle procedure di appalti pubblici sia tutt'altro che marginale⁶⁹, le vigenti norme UE in materia di appalti pubblici non affrontano specificamente la questione. Finora, si riteneva possibile affrontare il problema con efficienza sulla base delle norme vigenti, ad esempio offrendo linee guida agli enti appaltanti sul modo di prevenire e individuare comportamenti collusivi.

Sarebbe però opportuno chiedersi se tali linee guida siano sufficienti a contrastare la collusione in maniera efficiente nell'ambito dei mercati degli appalti, o se invece siano

⁶⁸ Cfr. anche l'ampio lavoro dell'OCSE, ad esempio le linee guida per la lotta contro le turbative d'asta negli appalti pubblici: http://www.oecd.org/document/29/0,3343,en_2649_40381615_42230813_1_1_1_1,00.html

⁶⁹ Per alcuni "famosi" cartelli nei mercati degli appalti pubblici, cfr. ad esempio la causa relativa ai buoni mensa in Italia o la causa "Lycées de l'Ile-de-France" in Francia.

necessari specifici strumenti legislativi, quali regole di esclusione più severe in caso di turbativa d'asta; la possibilità di non divulgare alcune informazioni o l'uso obbligatorio della procedura negoziata in settori in cui la formazione di cartelli sia molto probabile; l'uso di certificati di determinazione indipendente delle offerte; l'obbligo per i committenti di consultare le autorità responsabili della concorrenza nel caso di offerte sospette, ecc.

L'esperienza acquisita induce a ritenere che potrebbe essere utile rendere "a prova di collusione" alcuni strumenti che sono particolarmente a rischio di abusi a fini collusivi. Ad esempio, il subappalto di alcune parti dell'appalto è un modo comune con cui l'aggiudicatario ricompensa i membri del cartello per aver rispettato l'accordo di cartello. Un modo per affrontare questo problema potrebbe essere di proibire, ad alcune condizioni, il subappalto a imprese che abbiano partecipato alla procedura di appalto⁷⁰.

È evidente che ulteriori garanzie volte a prevenire comportamenti anticoncorrenziali potrebbero contribuire al mantenimento di una solida concorrenza nei mercati degli appalti. Ancora una volta questo vantaggio deve essere considerato con attenzione rispetto agli oneri amministrativi supplementari che tali norme comporterebbero per committenti e imprese.

Domanda

59. Ritenete che nelle norme UE in materia di appalti pubblici sarebbe necessario introdurre maggiori garanzie per tutelarsi da comportamenti anticoncorrenziali nelle procedure di appalto? In caso affermativo, quali nuovi strumenti/disposizioni proporreste?

3.3. Appalto nel caso di concorrenza inesistente/diritti esclusivi

In pratica, le amministrazioni aggiudicatrici hanno spesso bisogno di rivolgersi ad uno specifico operatore economico per i propri acquisti perché esso detiene diritti esclusivi sulla produzione dei beni o l'erogazione dei servizi in questione. In simili casi, la normale concorrenza per gli appalti in questione è esclusa. Per questo motivo, le direttive sugli appalti pubblici consentono il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione "qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato"⁷¹.

È vero che, a causa dell'esistenza del diritto esclusivo, una gara di appalto sarebbe una pura formalità senza alcun valore pratico. È innegabile, tuttavia, che l'accesso all'appalto pubblico in questione sia stato bloccato dalla precedente attribuzione del diritto esclusivo, eliminando qualsiasi possibilità di concorrenza prima ancora dell'inizio della procedura di appalto.

La questione concernente le modalità di attribuzione del diritto esclusivo e in particolare se vi sia stata concorrenza equa nella fase di attribuzione del diritto esclusivo (che pregiudica la successiva decisione in materia di appalto), non viene affrontata nelle vigenti direttive sugli appalti pubblici per quanto riguarda gli appalti aggiudicati agli operatori privati.

⁷⁰ Tuttavia le restrizioni alla partecipazione degli offerenti in ragione di rischi di collusione sono consentite soltanto a condizioni relativamente rigorose. Cfr. la sentenza della Corte di giustizia europea del 19 maggio 2009 nella causa C-538/07 Assitur (concernente i raggruppamenti temporanei di imprese).

⁷¹ Articolo 31, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/18/CE.

La questione viene affrontata soltanto nel contesto della cooperazione pubblico-pubblico, laddove gli appalti di servizi pubblici tra le amministrazioni aggiudicatrici sono esclusi dall'applicazione della direttiva se vengono aggiudicati sulla base di un diritto esclusivo – purché tale diritto esclusivo sia compatibile con i principi del trattato⁷².

Questa specifica disposizione probabilmente non sarà più necessaria una volta che sia individuata una soluzione globale per le questioni connesse alla cooperazione pubblico-pubblico. È opportuno chiedersi tuttavia se, per favorire una solida concorrenza nei mercati degli appalti, non sia necessario generalizzare il concetto sotteso a questo articolo. Sulla base di tale principio, sarebbe possibile aggiudicare appalti senza una procedura competitiva sulla base di diritti esclusivi, a condizione che anche tali diritti esclusivi siano stati soggetti a procedura competitiva.

Domande

60. Secondo voi, l'attribuzione di diritti esclusivi mette a rischio la concorrenza equa nei mercati degli appalti?
61. In caso affermativo, quali strumenti proporreste per ridurre tali rischi/garantire la concorrenza equa? Ritenete che le norme UE in materia di appalti debbano consentire l'aggiudicazione di appalti senza una procedura di appalto sulla base di diritti esclusivi soltanto a condizione che il diritto esclusivo in questione sia stato attribuito nell'ambito di una procedura trasparente e competitiva?

4. USO STRATEGICO DEGLI APPALTI PUBBLICI IN RISPOSTA ALLE NUOVE SFIDE

Le amministrazioni pubbliche possono offrire un importante contributo alla realizzazione degli obiettivi della strategia Europa 2020⁷³, sfruttando il proprio potere di acquisto per appaltare beni e servizi a maggiore valenza “sociale” per favorire l'innovazione, rispettare l'ambiente e lottare contro i cambiamenti climatici, riducendo il consumo energetico, aumentando l'occupazione, migliorando la salute pubblica⁷⁴ e le condizioni sociali, e promuovendo l'uguaglianza e l'inclusione dei gruppi svantaggiati⁷⁵. La sensibile domanda di beni e servizi “più verdi”, a basse emissioni di carbonio, più innovativi e socialmente responsabili potrà anche orientare la produzione e le tendenze di consumo negli anni a venire. Ovviamente, la necessità di affrontare le sfide a valenza sociale non deve ridurre l'efficienza degli appalti pubblici. Pur tenendo conto di considerazioni di carattere politico nel contesto degli appalti pubblici, sarà necessario evitare la creazione di ulteriori e sproporzionati oneri amministrativi per le amministrazioni aggiudicatrici e la distorsione della concorrenza nei mercati degli appalti.

Ci sono due metodi possibili per utilizzare gli appalti pubblici al fine di realizzare gli obiettivi strategici previsti dalla strategia Europa 2020:

⁷² Articolo 18 della direttiva 2004/18/CE.

⁷³ Cfr. la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010, COM(2010) 2020.

⁷⁴ Cfr. conclusioni del Consiglio del 13 settembre 2010 sugli insegnamenti tratti dalla pandemia A/H1N1.

⁷⁵ Questa considerazione è in particolare in linea con l'articolo 9 del TFUE che invita l'Unione a tener conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale.

- fornire alle amministrazioni aggiudicatrici gli strumenti necessari per tener conto di tali obiettivi in conformità delle norme procedurali in materia di appalti pubblici (“come acquistare”);
- imporre requisiti obbligatori alle amministrazioni aggiudicatrici o prevedere incentivi capaci di orientare le loro decisioni in merito al tipo di beni e servizi da appaltare (“che cosa acquistare”).

Le direttive in materia di appalti pubblici creano un quadro comune per gli acquisti pubblici fissando norme procedurali su “come acquistare” e lasciano libere le amministrazioni aggiudicatrici nella decisione fondamentale su “che cosa acquistare”, per definire le caratteristiche dei lavori, dei prodotti o dei servizi che meglio si adattano alle loro esigenze e realizzare le condizioni che sono più adatte agli obiettivi strategici auspicati (purché trasparenti e non discriminatorie).

La normativa UE in materia di appalti pubblici consente inoltre incentivi per appalti conformi agli obiettivi della strategia Europa 2020, o l'imposizione di obblighi alle amministrazioni aggiudicatrici su “che cosa acquistare”, a livello europeo o a livello nazionale, per garantire che le strategie relative agli appalti pubblici siano coerenti con gli obiettivi strategici globali.

Negli ultimi anni sono già state varate alcune specifiche iniziative politiche, sia a livello europeo che a livello nazionale, per favorire l'uso degli appalti pubblici a sostegno dei summenzionati obiettivi strategici, come il lavoro attualmente in corso sulla promozione degli acquisti verdi della pubblica amministrazione (*Green public procurement – GPP*)⁷⁶, sulle considerazioni sociali negli appalti pubblici⁷⁷ e sull'innovazione⁷⁸.

In particolare, è da più di un decennio che gli Stati membri eseguono appalti pubblici verdi. La maggior parte degli Stati membri hanno adottato piani di azione nazionali per gli appalti pubblici verdi con obiettivi volontari o obbligatori e misure specifiche per muovere e attuare gli appalti pubblici verdi. L'UE ha sviluppato criteri per gli appalti pubblici verdi per 18 gruppi di servizi e prodotti⁷⁹, e altri seguiranno

⁷⁶ Cfr. comunicazione della Commissione dal titolo “Appalti pubblici per un ambiente migliore” (COM(2008) 400), che fissa obiettivi per la diffusione degli appalti pubblici verdi negli Stati membri e ha avviato il processo di elaborazione dei criteri europei volontari comuni per detti appalti. Cfr. anche “*Acquistare verde! Un manuale sugli appalti pubblici ecocompatibili*”, http://ec.europa.eu/environment/gpp/guideline_en.htm.

⁷⁷ Cfr. il manuale “*Buying social – A Guide to Taking Account of Social Considerations in Public Procurement*” (Acquisti ispirati a criteri sociali – Una guida per tener conto delle considerazioni sociali negli appalti pubblici), SEC(2010) 1258.

⁷⁸ In seguito all'impegno n. 17 della comunicazione “Unione dell'innovazione”, la Commissione europea attualmente sta monitorando uno studio (avviato nel novembre 2010 e che si concluderà nel novembre 2011) che intende sviluppare un nuovo meccanismo di supporto per gli appalti nel settore dell'innovazione. Questo schema fornirà orientamenti e creerà un meccanismo di supporto (finanziario) per aiutare le amministrazioni aggiudicatrici ad attuare tali appalti in maniera aperta e non discriminatoria, per mettere in comune la domanda, redigere specifiche comuni e promuovere l'accesso delle PMI. Sugli appalti pre-commerciali, cfr. la comunicazione della Commissione dal titolo “*Appalti pre-commerciali: promuovere l'innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa*” (COM(2007) 799).

⁷⁹ Cfr. comunicazione della Commissione dal titolo “Appalti pubblici per un ambiente migliore” (COM(2008) 400), che fissa obiettivi per l'adozione di GPP da parte degli Stati membri e ha avviato il processo di sviluppo dei criteri comuni volontari europei per il GPP. Cfr. anche “*Acquistare verde! Un manuale sugli appalti pubblici ecocompatibili*”, http://ec.europa.eu/environment/gpp/guideline_en.htm.

Nella sezione seguente si discute della necessità di apportare modifiche (e quali) alle norme UE in materia di appalti pubblici per garantire la coerenza e l'adeguatezza delle varie misure che vengono o potrebbero essere adottate a livello Ue e nazionale.

4.1. “Come acquistare” per realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020

Le considerazioni concernenti la tutela ambientale, l'inclusione sociale o la promozione dell'innovazione possono essere rilevanti in diverse fasi della procedura di appalto, a seconda della loro natura. Non è possibile tener conto di tutte le diverse considerazioni relative a questi obiettivi strategici in ogni fase. Nella sezione seguente si esamina il modo in cui si potrebbe tener conto di ognuno dei singoli obiettivi strategici nelle varie fasi di una procedura di appalto.

Descrivere l'oggetto dell'appalto e le specifiche tecniche

Conformemente alle vigenti norme UE in materia di appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici devono garantire una descrizione chiara e non discriminatoria dell'oggetto dell'appalto e definire le specifiche tecniche che non devono avere l'effetto di favorire determinate imprese.

I requisiti relativi a processo e metodi di produzione devono riguardare la fabbricazione del prodotto e contribuire alle sue caratteristiche, senza necessariamente essere visibili. In conformità alle norme vigenti, non è possibile richiedere un processo e metodi di produzione che non riguardino la fabbricazione del prodotto e non si riflettano nelle caratteristiche del prodotto stesso.

Le pubbliche amministrazioni e le parti interessate talvolta affermano che, per motivi ambientali e sanitari, sarebbe opportuno o necessario acquistare alcuni prodotti in loco. In tale contesto, occorre sottolineare che questi requisiti violano il diritto UE se comportano discriminazioni ingiustificate dirette o indirette tra fornitori. Possono essere giustificati soltanto in casi eccezionali, in cui esigenze legittime e obiettive che non sono associate a considerazioni di natura puramente economica possono essere soddisfatte soltanto dai prodotti di una certa regione.

Domande

62. Ritenete che le norme sulle specifiche tecniche consentano in misura sufficiente di introdurre considerazioni correlate ad altri obiettivi politici?
63. Siete d'accordo nel ritenere che la possibilità di definire specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali potrebbe consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di soddisfare meglio le proprie esigenze politiche rispetto ad una definizione basata su rigorosi e dettagliati requisiti tecnici? In caso affermativo, sareste favorevoli a rendere obbligatori i requisiti funzionali o quelli basati sulla prestazione a determinate condizioni?
64. Ad esempio, ritenete che le amministrazioni aggiudicatrici sfruttino abbastanza le opportunità offerte dall'articolo 23 della direttiva 2004/18/CE concernente i criteri di

accessibilità⁸⁰ per i portatori di handicap o una progettazione adeguata per tutti gli utenti? In caso contrario, che cosa sarebbe necessario fare?

65. Ritenete che alcune delle procedure previste dalle direttive vigenti⁸¹ (come il dialogo competitivo, i concorsi di progettazione) siano particolarmente adatte per tener conto delle politiche ambientali e sociali, e in materia di accessibilità e innovazione?
66. Quali modifiche proporreste di apportare alle procedure previste dalle direttive vigenti per tenere conto nel modo più completo possibile dei suddetti obiettivi politici, salvaguardando al contempo il rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza e garantendo condizioni di parità alle imprese europee? L'impiego di tecnologie innovative dell'informazione e della comunicazione potrebbe aiutare i committenti a realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020?
67. Ci sono casi in cui una limitazione ai soli fornitori locali o regionali potrebbe essere giustificata da motivi legittimi e obiettivi che non siano basati su considerazioni puramente economiche?
68. Ritenete che se si consentisse l'impiego della procedura negoziata previa pubblicazione come procedura standard sarebbe più facile tener conto di considerazioni politiche, come quelle di carattere ambientale, sociale, innovativo, ecc.? O il rischio di discriminazione e restrizione della concorrenza sarebbe invece troppo alto?

Imporre i criteri di selezione più pertinenti

Al momento di valutare la capacità dei candidati di eseguire l'appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono tener conto dell'esperienza specifica e delle competenze concernenti gli aspetti sociali e ambientali rilevanti per l'oggetto dell'appalto.

Domanda

69. Quali potrebbero essere a vostro avviso utili esempi di competenza tecnica o altri criteri di selezione tesi a favorire la realizzazione di obiettivi come la protezione dell'ambiente, la promozione dell'inclusione sociale, il miglioramento dell'accessibilità dei disabili e il sostegno all'innovazione?

Impiego dei criteri di aggiudicazione più adatti

Per garantire la concorrenza effettiva tra gli operatori economici ed evitare decisioni arbitrarie da parte delle amministrazioni pubbliche, le vigenti norme UE in materia di appalti pubblici prevedono che i criteri di aggiudicazione siano connessi all'oggetto dell'appalto, non possano conferire un'illimitata libertà di scelta all'amministrazione aggiudicatrice e debbano essere esplicitamente menzionati nel bando di gara.

Le amministrazioni aggiudicatrici sono libere di decidere la relativa importanza da attribuire ai singoli criteri utilizzati per individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa. In tal

⁸⁰ Accessibilità in questo contesto significa accessibilità di persone con limitazioni funzionali (disabilità).

⁸¹ Per la descrizione delle procedure, cfr. la precedente sezione 2.1.

modo, esse potranno indicare, nella valutazione, l'importanza che desiderano attribuire a criteri ambientali o sociali rispetto ad altri criteri, tra cui il prezzo.

Per beni e servizi standard, in molti casi è già possibile fissare elevati standard ambientali o sociali nelle specifiche tecniche o nelle condizioni di esecuzione dell'appalto e al contempo aggiudicare l'appalto secondo il criterio del prezzo più basso. In questo modo, le amministrazioni aggiudicatrici possono ottenere prodotti e servizi ai prezzi migliori e nel rispetto di elevati standard.

Tuttavia, l'impiego di criteri associati all'ambiente, all'efficienza energetica, all'accessibilità o all'innovazione nella fase di aggiudicazione piuttosto che soltanto nelle specifiche tecniche o come condizioni di esecuzione dell'appalto può avere il vantaggio di spingere le aziende a presentare offerte che vanno al di là dei livelli fissati nelle specifiche tecniche e quindi promuovere l'introduzione di prodotti innovativi sul mercato. Potrebbe anche essere utile applicare tali criteri nella fase di aggiudicazione, nei casi in cui vi sia incertezza in merito ai prodotti o servizi disponibili sul mercato.

Domande

70. Il criterio dell'offerta più vantaggiosa sembra il più adatto a realizzare altri obiettivi strategici. Ritenete che, per tener conto nel modo migliore di tali obiettivi, sarebbe utile modificare le norme vigenti (per alcuni tipi di appalti/alcuni settori specifici/in determinate circostanze):
- 70.1.1. per eliminare il criterio basato unicamente sul prezzo più basso;
 - 70.1.2. per limitare l'applicazione del criterio del prezzo o l'importanza che le amministrazioni aggiudicatrici possono attribuire al prezzo;
 - 70.1.3. per introdurre una terza possibilità tra i criteri di aggiudicazione oltre al prezzo più basso e all'offerta economicamente più vantaggiosa? In caso affermativo, quale criterio alternativo proporreste per realizzare altri obiettivi strategici con maggiore efficacia e per garantire condizioni paritarie e pari condizioni di concorrenza tra le imprese europee?
71. Ritenete che, in ogni caso, il punteggio attribuito ai criteri ambientali, sociali o innovativi, ad esempio, debba essere limitato ad un massimo fissato preventivamente, in modo che tale criterio non diventi più importante dei criteri basati sulla prestazione o sui costi?
72. Ritenete che la possibilità di includere criteri ambientali o sociali nella fase di aggiudicazione sia compresa e sfruttata? Pensate che la direttiva debba definirla con maggiore chiarezza?
73. A parer vostro dovrebbe essere obbligatorio tener conto dei costi del ciclo di vita al momento di determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, soprattutto nel caso dei grandi progetti? In caso affermativo, ritenete necessario/opportuno che i servizi della Commissione elaborino una metodologia per determinare i costi del ciclo di vita?

Imposizione di clausole sulla corretta esecuzione dell'appalto

In conformità delle vigenti norme UE in materia di appalti pubblici, le clausole sull'esecuzione dell'appalto devono essere correlate alle funzioni necessarie alla produzione e alla fornitura dei beni o servizi acquistati. Le condizioni concernenti l'esecuzione dell'appalto possono tener conto di altre considerazioni strategiche, come le tematiche sociali e ambientali⁸². Queste ultime potrebbero, ad esempio, consistere nell'obbligo di compensare le emissioni per l'acquisto di specifiche forniture che presentano un'impronta ecologica significativa. Alcuni Stati membri hanno esperienza di appalti per servizi di taxi o di trasporto, per i quali viene richiesto che i veicoli utilizzati per i servizi appartengano alle classi con i migliori livelli di efficienza. Le clausole sull'esecuzione dell'appalto possono anche essere utilizzate per stimolare l'innovazione durante l'esecuzione dell'appalto, ad esempio offrendo incentivi per sviluppare ulteriormente i prodotti o i servizi durante l'esecuzione dell'appalto.

In questa fase, le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre all'aggiudicatario dell'appalto alcuni obblighi che riguardano la realizzazione di diversi obiettivi ambientali o sociali, e che non possono essere imposti nelle prime fasi della procedura di appalto.

Domande

74. Le clausole sull'esecuzione dell'appalto costituiscono la fase più adeguata della procedura nella quale includere considerazioni sociali concernenti l'occupazione e le condizioni di lavoro dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'appalto. Siete d'accordo? In caso contrario, suggerite l'alternativa migliore.
75. Che tipo di clausole sull'esecuzione dell'appalto sarebbero particolarmente adeguate, a vostro parere, per tener conto di considerazioni sociali, ambientali e di efficienza energetica?
76. Ritenete che alcune clausole generali sull'esecuzione dell'appalto, in particolare quelle concernenti l'occupazione e le condizioni di lavoro dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dell'appalto, dovrebbero già essere specificate a livello UE?

Verifica dei requisiti

Le amministrazioni aggiudicatrici potrebbero specificare i requisiti ambientali o sociali al momento di redigere le specifiche tecniche, di individuare criteri di selezione/aggiudicazione o ancora di introdurre clausole sull'esecuzione dell'appalto. In simili casi, solitamente esse redigono un elenco delle informazioni dettagliate (certificazione/documentazione e/o impegno specifico) che i candidati o gli offerenti devono presentare per dimostrare la propria capacità di soddisfare i requisiti ambientali o sociali. Ai sensi delle norme vigenti, possono essere accettati quale strumento di prova sistemi di certificazione specifici (ad esempio, i sistemi di certificazione delle foreste, i certificati sociali, ecc.), ma si devono accettare anche strumenti equivalenti. Un problema generale che si riscontra negli appalti pubblici riguarda il modo di verificare tali requisiti lungo tutta la catena dell'approvvigionamento. La questione della verifica è particolarmente rilevante nei casi in cui parte della catena dell'approvvigionamento sia ubicata in un paese terzo.

⁸² Cfr. articolo 26 della direttiva 2004/18/CE.

Al momento di esaminare le domande di partecipazione e le offerte, le amministrazioni aggiudicatrici devono controllare se le informazioni e i documenti forniti dai candidati o dagli offerenti rispondono ai requisiti. Se mancano le informazioni richiesti, o se le informazioni fornite vengono ritenute insoddisfacenti, il candidato o l'offerente viene escluso dalla procedura.

Domande

77. Ritenete che il vigente quadro UE sugli appalti pubblici debba prevedere soluzioni specifiche per affrontare la questione della verifica dei requisiti lungo la catena dell'approvvigionamento? In caso affermativo, quali soluzioni proporreste per affrontare la questione?
78. Qual è il modo migliore per aiutare le amministrazioni aggiudicatrici a verificare i requisiti? Lo sviluppo di documentazione e regimi di valutazione di conformità "standardizzati", nonché di etichettature favorirebbe il loro lavoro? Se un tale approccio venisse adottato, cosa occorrerebbe fare per limitare gli oneri amministrativi?

Collegamento con l'oggetto/con l'esecuzione dell'appalto

Come indicato in precedenza, nel vigente quadro giuridico UE sugli appalti pubblici il collegamento con l'oggetto dell'appalto è una condizione fondamentale di cui si deve tener conto al momento di introdurre nella procedura di appalto pubblico qualsiasi considerazione connessa ad altre politiche. Questo vale anche per le fasi successive della procedura di appalto e per diversi aspetti (specifiche tecniche, criteri di selezione, criteri di aggiudicazione). Nel caso delle clausole sull'esecuzione dell'appalto, affinché la produzione/fornitura di beni/servizi venga appaltata è necessario che vi sia un collegamento con l'adempimento delle funzioni necessarie.

Requisiti meno restrittivi potrebbero consentire alle amministrazioni pubbliche di impegnarsi ancora più a fondo negli obiettivi previsti dalla strategia Europa 2020 mediante gli appalti pubblici. Tra l'altro, consentirebbe alle amministrazioni aggiudicatrici di influenzare il comportamento delle imprese indipendentemente dal prodotto o dal servizio acquistati, ad esempio per accrescere la responsabilità ambientale e l'attenzione alla responsabilità sociale delle imprese. Questo potrebbe dimostrarsi uno strumento molto efficace a sostegno degli obiettivi previsti dalla strategia Europa 2020.

Tuttavia, nel considerare tale opportunità, è necessario valutare attentamente i compromessi con altre considerazioni politiche. Grazie al collegamento con l'oggetto dell'appalto, l'acquisto rimane l'elemento centrale del processo nel quale si utilizza il denaro dei contribuenti. Questa è una garanzia importante che consente alle amministrazioni aggiudicatrici di ottenere la migliore offerta possibile mediante l'uso efficiente del denaro pubblico. Come si è detto, questo obiettivo viene messo in evidenza anche dalla strategia Europa 2020, nella quale si afferma che la politica sugli appalti pubblici deve garantire l'uso più efficiente dei fondi pubblici. Al contempo, questa garanzia di acquisti al prezzo migliore assicura una certa coerenza tra la politica UE in materia di appalti pubblici e le norme sugli aiuti di Stato, giacché accerta che non si attribuiscono indebiti vantaggi finanziari a operatori economici mediante l'aggiudicazione di appalti pubblici. Un collegamento meno rigoroso con l'oggetto dell'appalto potrebbe quindi comportare il rischio di distanziare l'applicazione delle norme UE in materia di appalti pubblici da quella delle norme sugli aiuti di Stato, e potrebbe

addirittura contrastare, nel tempo, l'obiettivo di una maggiore convergenza tra le norme sugli aiuti di Stato e le norme in materia di appalti pubblici.

Il collegamento con l'oggetto dell'appalto può anche contribuire a evitare che alcuni operatori economici di uno specifico paese possano potenzialmente essere favoriti a danno di quelli di altri Stati membri. Se da un lato questo è particolarmente rilevante per un certo tipo di considerazioni (ad esempio, alcuni requisiti sociali) che affondano più probabilmente le radici nelle realtà nazionali, regionali o addirittura locali, dall'altro ciò vale anche per altre considerazioni politiche come le tematiche ambientali. Ad esempio, nel caso della fornitura di beni, il requisito che gli edifici a uso ufficio utilizzati dagli offerenti debbano essere riscaldati esclusivamente da energia solare potrebbe favorire le imprese di Stati membri le cui condizioni meteorologiche siano favorevoli alla tecnologia solare.

Il collegamento tra le considerazioni di natura strategica e l'oggetto dell'appalto si propone di garantire certezza e prevedibilità alle imprese. Altrimenti, in mancanza di tale collegamento (e di requisiti armonizzati a livello UE), agli operatori economici si potrebbe chiedere di rispettare diversi requisiti (concernenti la percentuale di donne, il numero di disoccupati assunti, i servizi per l'infanzia riservati ai dipendenti, le misure ambientali o di gestione dei rifiuti, eco-etichette, ecc.) per ogni appalto o per ogni amministrazione aggiudicatrice.

La necessità di rispettare i diversi requisiti imposti dalle amministrazioni aggiudicatrici potrebbe rivelarsi particolarmente complessa per le PMI, che non sempre dispongono delle risorse economiche e umane necessarie per soddisfare un'ampia varietà di requisiti sociali a seconda dei casi.

Infine, i requisiti non connessi al prodotto né al servizio acquistato potrebbero ostacolare l'obiettivo della strategia Europa 2020 di promuovere l'innovazione, poiché la concorrenza tra le imprese non si realizzerebbe più al fine di sviluppare il migliore prodotto o servizio (eventualmente in termini di innovazione), ma sulla base della politica aziendale.

Domande

79. Alcune delle parti in causa propongono un'applicazione meno rigida o addirittura l'abbandono della condizione per cui i requisiti imposti dall'amministrazione aggiudicatrice devono essere collegati all'oggetto dell'appalto (in questo modo sarebbe possibile, ad esempio, richiedere agli offerenti una politica occupazionale che garantisca l'uguaglianza di genere sul posto di lavoro o l'assunzione di una certa quota di categorie specifiche di soggetti, come persone in cerca di lavoro, portatori di handicap, ecc.). Siete d'accordo con questa proposta? Quali potrebbero essere, a vostro parere, i vantaggi o gli svantaggi di un'applicazione meno rigida o dell'abbandono del collegamento con l'oggetto dell'appalto?
80. Se si decidesse di applicare meno rigidamente il requisito che prevede il collegamento con l'oggetto dell'appalto, quali meccanismi correttivi, eventualmente, dovrebbero essere inseriti per ridurre il rischio di discriminazioni e di restrizioni alla concorrenza?
81. Ritenete che le PMI possano avere difficoltà a rispettare i vari requisiti? In caso affermativo, come proponete di affrontare il problema?

82. Se ritenete che il collegamento con l'oggetto dell'appalto debba diventare meno rigido o addirittura essere eliminato, in quale delle fasi successive della procedura di appalto questo dovrebbe accadere?
- 82.1. Ritenete che nel definire le specifiche tecniche, sia opportuno applicare meno rigidamente il requisito per cui le specifiche concernenti processo e metodi di produzione devono essere connessi alle caratteristiche del prodotto, al fine di includere elementi che non si riflettono nelle caratteristiche del prodotto (ad esempio, per i suoi acquisti di caffè richiedere al fornitore di pagare ai produttori un premio da investire in attività volte a favorire lo sviluppo socioeconomico delle comunità locali)?
- 82.2. Credete che la normativa UE in materia di appalti pubblici debba consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di applicare criteri di selezione basati su caratteristiche dell'impresa che non siano legate all'oggetto dell'appalto (ad esempio richiedere agli offerenti una politica occupazionale che garantisca l'uguaglianza di genere sul posto di lavoro o in generale l'assunzione di una certa quota di categorie specifiche di soggetti, come persone in cerca di lavoro, portatori di handicap, ecc.)?
- 82.3. Ritenete che il collegamento con l'oggetto dell'appalto debba essere eliminato o reso meno rigoroso nella fase di aggiudicazione per tener conto di altre considerazioni strategiche (ad esempio si potrebbe attribuire un punteggio supplementare agli offerenti che assumano persone in cerca di lavoro o portatori di handicap)?
- 82.3.1. I criteri di aggiudicazione diversi dal prezzo più basso, dall'offerta economicamente più vantaggiosa, dai criteri non collegati all'oggetto dell'appalto potrebbero separare l'applicazione delle norme UE in materia di appalti pubblici da quella delle norme sugli aiuti di Stato, in quanto gli appalti aggiudicati sulla base di criteri diversi da quelli economici potrebbero configurare la concessione di aiuti di Stato, potenzialmente problematici ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato. Condividete questa preoccupazione? In caso affermativo, come proponete di affrontare il problema?
- 82.4. Ritenete che la normativa UE in materia di appalti pubblici debba consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di imporre clausole sull'esecuzione dell'appalto che non siano rigorosamente collegate alla fornitura dei beni e servizi in questione (ad esempio richiedendo che l'imprenditore istituisca servizi di assistenza all'infanzia per i propri dipendenti o eroghi parte della remunerazione a progetti sociali)?

4.2. “Che cosa acquistare” a sostegno degli obiettivi previsti dalla strategia Europa 2020

Un altro modo per realizzare obiettivi strategici mediante gli appalti pubblici potrebbe essere quello di imporre obblighi alle amministrazioni aggiudicatrici in relazione a “che cosa acquistare”. Ad esempio, si potrebbero imporre requisiti o criteri obbligatori per regolamentare le caratteristiche dei beni o servizi da fornire (ad esempio, livelli massimi di utilizzo dell'energia e delle risorse, sostanze nocive per l'ambiente, livelli minimi di

riciclaggio) o in alternativa fissare obiettivi (ad esempio, il 60% degli acquisti pubblici deve essere ecocompatibile)⁸³.

La normativa europea settoriale recentemente introdotta a livello UE:

- ha imposto alle amministrazioni aggiudicatrici di richiedere nei propri appalti pubblici un certo livello di efficienza energetica⁸⁴;
- ha imposto alle amministrazioni aggiudicatrici di tener conto dell'impatto energetico o di altri tipi di impatto ambientale nelle decisioni in materia di appalti pubblici⁸⁵;
- ha invitato il settore pubblico a svolgere un ruolo esemplare nel settore dell'efficienza energetica adottando un numero minimo di misure per promuovere l'efficienza energetica negli appalti⁸⁶ e promuovendo gli edifici pubblici efficienti sotto il profilo delle risorse (ad esempio, edifici con consumo di energia primaria ridotto o pari a zero⁸⁷);
- ha invitato le amministrazioni aggiudicatrici a fare in modo di appaltare unicamente i prodotti appartenenti alla classe più elevata di efficienza energetica⁸⁸.

Nella sua recente comunicazione dal titolo "Energia 2020 – Una strategia per un'energia competitiva, sostenibile e sicura"⁸⁹, la Commissione ha affermato che i criteri energetici (riguardanti l'efficienza, le fonti rinnovabili e le reti intelligenti) dovrebbero essere utilizzati in tutti gli appalti pubblici di lavori, servizi o forniture.

Per i prodotti, si potrebbe prevedere un uso più generalizzato della metodologia di calcolo sviluppata per la direttiva sui veicoli puliti⁹⁰. In effetti, l'obbligo di tener conto dei costi operativi del ciclo di vita nelle decisioni di acquisto di prodotti e servizi (in linea con l'obbligo già in vigore per i veicoli) potrebbe assicurare costi complessivi minori. Ciò richiederebbe tuttavia lo sviluppo di una metodologia generale applicabile a tutti i gruppi di prodotti.

Più in generale, l'introduzione di requisiti obbligatori nelle norme UE in materia di appalti pubblici mediante una normativa basata su atti delegati è stata invocata come un altro

⁸³ Ad esempio, nel settore degli appalti verdi, diversi Stati membri, quali Paesi Bassi, Finlandia, Slovenia, Austria o Belgio hanno fissato obiettivi ambiziosi in materia di appalti pubblici a livello nazionale.

⁸⁴ Regolamento (CE) n. 106/2008 (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1, cosiddetto regolamento *Energy Star* UE).

⁸⁵ Direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico.

⁸⁶ Direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici.

⁸⁷ Direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 140 del 05/06/2009, pag. 16) e direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

⁸⁸ Direttiva 2010/30/UE concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 6).

⁸⁹ COM(2010) 639.

⁹⁰ Per sostenere l'attuazione dell'obbligo imposto dalla direttiva di tener conto dei costi del ciclo di vita, la Commissione ha sviluppato il portale "*Clean Vehicle*" che fornisce tutte le informazioni necessarie per il calcolo del costo del ciclo di vita previsto dalla direttiva: <http://www.cleanvehicle.eu/>; http://ec.europa.eu/transport/urban/vehicles/directive/directive_en.htm.

strumento per promuovere l'innovazione o altri obiettivi previsti dalla strategia Europa 2020⁹¹.

Per quanto riguarda l'inclusione sociale, la nuova strategia europea sulla disabilità 2010-2020⁹² indica che la Commissione studierà l'eventuale vantaggio derivante dall'adozione di misure regolamentari che garantiscano l'accessibilità dei prodotti e dei servizi, tra cui misure destinate ad accrescere il ricorso agli appalti pubblici.

L'imposizione di tali obblighi può essere uno strumento molto efficace per realizzare gli obiettivi della strategia Europa 2020, favorendo la diffusione nel mercato di beni e servizi di alta valenza sociale. Inoltre, l'accentramento delle decisioni sulle strategie di acquisti può evitare la frammentazione delle politiche in materia di appalti e accrescere la prevedibilità, a vantaggio degli operatori economici. Ad esempio, nel campo degli appalti pubblici verdi, approcci divergenti degli Stati membri sugli appalti pubblici verdi potrebbero causare problemi ai fornitori, specialmente le PMI, che devono adattarsi a contesti diversi in paesi diversi, complicando in tal modo lo sviluppo e la vendita di prodotti e di servizi verdi.

D'altro canto, sono state espresse alcune preoccupazioni in merito agli obblighi su "che cosa acquistare".

Un aspetto importante da considerare è il rischio che l'introduzione di tali obblighi possa condurre a discriminazioni o limitare la concorrenza nei mercati degli appalti, il che porterebbe ad una diminuzione degli offerenti e ad un aumento dei prezzi, il che potrebbe essere problematico in periodi di difficoltà economiche e di restrizioni di bilancio per molti Stati membri. Per ridurre tale rischio, i requisiti e i criteri imposti devono essere obiettivi e non discriminatori, e il loro impiego deve essere limitato ai casi in cui il mercato dell'UE sia sufficientemente sviluppato per garantire una concorrenza effettiva. Occorre anche tener conto del fatto che alcuni obblighi dettati da una maggiore protezione dell'ambiente potrebbero generare a medio o lungo termine risparmi economici (ad esempio, nel settore dell'efficienza energetica).

Certi tipi di obblighi potrebbero esercitare un impatto ancora maggiore sulla concorrenza nei mercati degli appalti rispetto ad altri.

- Le specifiche tecniche concernenti i requisiti di prestazione probabilmente avranno un effetto meno limitante sulla concorrenza rispetto alle specifiche dettagliate sulle caratteristiche tecniche dei beni da appaltare
- Le prescrizioni obbligatorie sulle caratteristiche tecniche dei beni da appaltare potrebbero sensibilmente ridurre la scelta e la concorrenza nei mercati degli appalti, o anche eliminarle del tutto, laddove le disposizioni obbligatorie sulla scelta del criterio (o dei criteri) di aggiudicazione di cui tener conto (ad esempio efficienza energetica, determinazione dei costi del ciclo di vita, accessibilità) probabilmente avrebbero effetti meno limitanti sulla concorrenza nei mercati degli appalti.

Un altro effetto dell'imposizione di obblighi alle amministrazioni aggiudicatrici su "che cosa acquistare" è la riduzione del loro margine di manovra nelle procedure di appalto; ciò

⁹¹ Relazione di Mario Monti al presidente della Commissione europea dal titolo "Una nuova strategia per il mercato unico", del 9 maggio 2010, punto 3.4, pag. 78.

⁹² COM(2010) 636.

potrebbe influire sulla loro capacità di fornire beni e servizi del tutto adatti a soddisfare le specifiche esigenze delle singole amministrazioni aggiudicatrici. Questo rischio potrebbe essere attenuato fissando l'obbligo ad un livello adeguato.

Si sostiene inoltre che obblighi imposti a livello centrale su ciò che si deve acquistare creerebbero un ulteriore onere amministrativo a carico delle amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici, nonché un maggiore carico di lavoro per verificare che le imprese soddisfino i requisiti. Una maggiore istruzione e un'adeguata formazione, nonché strumenti dedicati⁹³ potrebbero aiutare le amministrazioni aggiudicatrici ad affrontare questo carico di lavoro in maniera efficiente. Inoltre, con l'introduzione di requisiti standardizzati a livello UE, ad esempio l'acquisto di prodotti che rientrino nelle classi con le prestazioni più elevate, le autorità aggiudicatrici non avrebbero più bisogno di possedere specifiche conoscenze tecniche per la redazione delle specifiche, il che semplificherebbe in alcuni casi il compito di tener conto di tali criteri a livello locale, regionale e nazionale.

Una soluzione di portata minore sarebbe quella di prevedere incentivi per gli appalti di determinati tipi di beni o servizi, senza tuttavia imporli. Tali incentivi potrebbero consistere in vantaggi finanziari a favore delle amministrazioni aggiudicatrici che indicano appalti per la fornitura di beni e servizi ecosostenibili, socialmente inclusivi o innovativi, meccanismi per lo scambio delle migliori pratiche tra amministrazioni aggiudicatrici o altri meccanismi di sostegno per le amministrazioni aggiudicatrici che intendono perseguire gli obiettivi della strategia Europa 2020 mediante i loro appalti.

Domande

83. Ritenete che gli obblighi a livello UE su “che cosa acquistare” siano uno strumento efficace per realizzare altri obiettivi strategici? Quali sarebbero i principali vantaggi e svantaggi di tale approccio? Per quali specifici gruppi di prodotti o servizi o per quali specifiche politiche ritereste utili gli obblighi su “che cosa acquistare”? Motivate la vostra scelta. Fornite esempi di prassi seguite dagli Stati membri in materia di appalti che potrebbero essere replicate a livello UE.
84. Ritenete che altri obblighi a livello di UE su “che cosa acquistare” dovrebbero essere sanciti da una normativa specifica (in materia sociale, di ambiente, di energia, di accessibilità, ecc) o piuttosto dovrebbero essere imposti da una normativa generale dell'UE in materia di appalti pubblici?
85. Ritenete che a livello nazionale sia necessario imporre obblighi su “che cosa acquistare”? Ritenete che tali obblighi nazionali possano provocare una potenziale frammentazione del mercato interno? In caso affermativo, quale sarebbe il modo più opportuno per ridurre tale rischio?
86. Ritenete che gli obblighi su “che cosa acquistare” debbano definire gli obblighi a carico delle amministrazioni aggiudicatrici relativamente al livello di diffusione (ad esempio degli appalti pubblici verdi), le caratteristiche dei beni/servizi/lavori che esse dovrebbero acquistare o specifici criteri di cui tener conto come uno di una serie di elementi dell'offerta?

⁹³ Quale il predetto portale “*Clean Vehicle*”.

- 86.1. Quale spazio di manovra sarebbe opportuno lasciare alle amministrazioni aggiudicatrici nel prendere decisioni in materia di acquisti?
- 86.2. I requisiti obbligatori dovrebbero fissare soltanto il livello minimo, affinché le singole amministrazioni aggiudicatrici possano definire requisiti più ambiziosi?
87. A vostro parere, quale sarebbe lo strumento migliore per gestire lo sviluppo tecnologico dal punto di vista della tecnologia più avanzata (ad esempio, affidare ad un soggetto il compito di monitorare quale tecnologia si sia sviluppata e abbia raggiunto la fase più avanzata, oppure richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici di tener conto della tecnologia più avanzata come uno dei criteri di aggiudicazione, o altri strumenti)?
88. L'introduzione di criteri od obiettivi obbligatori su "che cosa acquistare" non deve portare all'eliminazione della concorrenza nei mercati degli appalti. Come si può tener conto dell'esigenza di non eliminare la concorrenza al momento di definire tali criteri od obiettivi?
89. Ritenete che l'imposizione di obblighi su "che cosa acquistare" aumenterebbe gli oneri amministrativi, soprattutto per le piccole imprese? In caso affermativo, come si potrebbe ridurre tale rischio? Che tipo di misure attuative e/o orientamenti devono associarsi a tali obblighi?
90. Se non siete favorevoli a introdurre obblighi su "che cosa acquistare", ci sono altri strumenti (ad esempio raccomandazioni o altri incentivi) che ritenete adeguati?

4.3. Innovazione

L'Europa presenta grandi potenzialità non ancora sfruttate di guidare l'innovazione mediante gli appalti pubblici e di incoraggiare allo stesso tempo la concorrenza transfrontaliera, di promuovere un'economia a basse emissioni di carbonio e di ottenere il miglior rapporto qualità/prezzo per le autorità pubbliche. Gli appalti pubblici di prodotti e servizi innovativi sono fondamentali per migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici in periodi di restrizioni di bilancio.

Le vigenti direttive UE in materia di appalti pubblici adottano un approccio flessibile che consente alle amministrazioni aggiudicatrici di ricorrere ad appalti orientati all'innovazione che possono stimolare il settore a trovare nuove soluzioni avanzate.

I concorsi di progettazione⁹⁴ consentono alle amministrazioni aggiudicatrici di acquistare piani e progetti in settori quali l'architettura, l'ingegneria o l'elaborazione dei dati: nell'ambito di tale procedura, ai partecipanti si chiede di presentare progetti al di fuori del rigido quadro del capitolato d'oneri; sono quindi liberi di presentare idee innovative che potrebbero essere utilizzate in una futura procedura di appalto.

Nel caso di appalti particolarmente complessi, in cui le amministrazioni aggiudicatrici ritengono che l'uso della procedura aperta o ristretta non consentirà di aggiudicare l'appalto,

⁹⁴ Cfr. articoli dal 66 al 74 della direttiva 2004/18/CE.

la direttiva prevede un'altra procedura: il dialogo competitivo⁹⁵. In questa procedura le amministrazioni aggiudicatrici possono aprire un dialogo con i candidati per individuare e definire gli strumenti più adatti a soddisfare le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice. Ai partecipanti si chiede di proporre idee e soluzioni che vengono discusse con le amministrazioni aggiudicatrici.

L'obiettivo delle vigenti norme UE in materia di appalti pubblici è di tutelare le soluzioni innovative, benché non facciano parte dei diritti di proprietà intellettuale. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte né altre informazioni riservate senza il consenso dell'offerente⁹⁶.

Tuttavia, l'uso selettivo dei diritti di proprietà intellettuale o di soluzioni innovative viene considerato un motivo di preoccupazione, soprattutto in relazione al dialogo competitivo: se un partecipante rivela le caratteristiche specifiche della propria soluzione, gli altri candidati possono venire a conoscenza. Mentre le norme vigenti prevedono che tali informazioni debbano restare riservate, l'amministrazione aggiudicatrice si trova tuttavia in una situazione difficile, pressata tra l'obbligo di tutelare le informazioni riservate e la necessità di rivelare alcune informazioni per individuare le soluzioni più adatte a soddisfare le proprie esigenze. Le amministrazioni aggiudicatrici potrebbero essere tentate di esercitare pressioni sugli offerenti affinché accettino di rivelare tali informazioni. Inoltre, il fatto che la soluzione migliore (quella scelta dall'amministrazione aggiudicatrice) sia inevitabilmente presentata a tutti i partecipanti, che sono quindi invitati a presentare le proprie offerte sulla base di tale soluzione, potrebbe scoraggiare i partecipanti, i quali eviterebbero di proporre soluzioni altamente innovative, non potendo essere certi che l'aver ideato tali soluzioni frutterebbe loro l'aggiudicazione dell'appalto.

Al momento di preparare il bando di gara, le amministrazioni aggiudicatrici potrebbero anche decidere di autorizzare gli offerenti a presentare varianti. In tal caso, si potrebbero offrire beni o servizi che non corrispondono a quelli definiti dall'autorità aggiudicatrice, ma che soddisfano i requisiti tecnici minimi contenuti nel bando di gara. La possibilità di presentare offerte che differiscano dalle specifiche tecniche inizialmente definite dalle amministrazioni aggiudicatrici incoraggia gli operatori economici a proporre un maggior numero di servizi o prodotti innovativi, e quindi stimola la ricerca nel settore delle nuove tecnologie, consentendo agli utenti di sfruttare il progresso tecnologico.

Un altro modo importante per stimolare l'innovazione è la richiesta, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, di sviluppare prodotti o servizi che non sono ancora disponibili sul mercato. Secondo l'attuale quadro giuridico, ciò è possibile mediante il cosiddetto "appalto pre-commerciale"⁹⁷, ossia l'appalto di servizi di ricerca e sviluppo per lo

⁹⁵ Cfr. l'articolo 29 della direttiva 2004/18/CE e il considerando 31 della direttiva 2004/18/CE. Benché il dialogo competitivo non sia previsto dalla direttiva 2004/17/CE, nulla impedisce ad un'amministrazione aggiudicatrice che abbia optato per una procedura negoziata con pubblicazione preventiva del bando di gara di indicare nelle specifiche che la procedura sarà quella prevista dalla direttiva 2004/18/CE per il dialogo competitivo.

⁹⁶ Articolo 29, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE. Tale garanzia costituisce una norma supplementare aggiunta alla clausola di riservatezza prevista dall'articolo 6 della direttiva.

⁹⁷ Per maggiori orientamenti, cfr. la comunicazione della Commissione "Appalti pre-commerciali: promuovere l'innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa", e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che l'accompagna, rispettivamente COM(2007) 799 e SEC (2007) 1668. Per ulteriori informazioni sugli sviluppi più recenti e notizie sugli appalti pre-commerciali: http://cordis.europa.eu/fp7/ict/pcp/home_en.html

sviluppo di nuove soluzioni⁹⁸, al fine di acquistare il prodotto o il servizio finale mediante una normale procedura di appalto pubblico in una fase successiva. Tale approccio consente alle amministrazioni pubbliche di condividere con i fornitori i rischi e i benefici della progettazione, della realizzazione di prototipi e della sperimentazione su un volume limitato di nuovi prodotti e servizi, senza comportare aiuti di Stato.

L'appalto pre-commerciale può aiutare le amministrazioni aggiudicatrici a migliorare drasticamente la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici, creando mercati di punta e promuovendo lo sviluppo di nuove soluzioni innovative che possono soddisfare le richieste del settore pubblico di prodotti e servizi non ancora disponibili sul mercato.

Nonostante queste diverse possibilità di promuovere l'innovazione mediante gli appalti pubblici, le parti in causa sostengono che in Europa soltanto una quota molto bassa degli appalti pubblici mira a promuovere l'innovazione. Ciò è dovuto ad una serie di fattori quali: incentivi sbagliati che favoriscono soluzioni a basso rischio; mancanza di conoscenze e di capacità in merito a come effettuare con successo procedure di appalto di nuove tecnologie e innovazioni; l'assenza di connessione tra gli appalti pubblici e gli obiettivi politici e la mancanza di un approccio strategico. Di conseguenza, in risposta ad una necessità di orientamento individuata, occorre un dibattito sulle modalità di applicazione delle norme in materia di appalti pubblici ed eventuali ulteriori misure potrebbero aiutare le amministrazioni aggiudicatrici a promuovere l'innovazione. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alla misurazione delle prestazioni, fondamentale per valutare gli effetti degli appalti pubblici sull'innovazione, per migliorare le prestazioni e conseguire il vero obiettivo dell'innovazione.

Domande

91. Ritenete che vi sia la necessità di promuovere ulteriormente e di stimolare l'innovazione tramite gli appalti pubblici? Quali incentivi/misure sosterebbero e accelererebbero la diffusione delle innovazioni da parte degli organi pubblici?
92. Ritenete che il dialogo competitivo consenta una sufficiente protezione dei diritti di proprietà intellettuale e delle soluzioni innovative, tale da assicurare che gli offerenti non vengano privati dei benefici derivanti dalle loro idee innovative?
93. Ritenete che altre procedure potrebbero soddisfare meglio il requisito del sostegno all'innovazione tutelando soluzioni originali? In caso affermativo, quale tipo di procedure sarebbe più adeguato?
94. A vostro parere, l'approccio dell'appalto pre-commerciale, che prevede che le amministrazioni aggiudicatrici appaltino servizi di R&S per lo sviluppo di prodotti non ancora disponibili sul mercato, è adatto a stimolare l'innovazione? È necessario introdurre altre migliori prassi di condivisione e/o definizione di parametri per attività di appalto nel settore della R&S nei vari Stati membri con l'intento di favorire una più ampia diffusione dell'appalto pre-commerciale? Le amministrazioni aggiudicatrici potrebbero richiedere in altri modi non contemplati esplicitamente dal vigente quadro giuridico lo sviluppo di prodotti e servizi non ancora disponibili sul mercato? Ritenete che ci siano strumenti specifici con i quali le amministrazioni

⁹⁸ Appalto non coperto dalle direttive UE in materia di appalti pubblici, ai sensi dell'articolo 16, lettera f), della direttiva 2004/18/CE.

aggiudicatrici possano incoraggiare le PMI e le imprese in fase di avviamento (*start-up*) a partecipare ad appalti pre-commerciali?

95. Sono necessarie altre misure per favorire la capacità di innovazione delle PMI? In caso affermativo, che tipo di misure specifiche suggerireste?
96. Che tipo di misurazione delle prestazioni suggerireste per monitorare i progressi e l'impatto degli appalti pubblici innovativi? Quali dati sarebbero necessari per la misurazione delle prestazioni e in che modo possono essere raccolti senza imporre oneri aggiuntivi a carico delle amministrazioni aggiudicatrici e/o degli operatori economici?

4.4. Servizi sociali

I servizi sociali sono elencati nell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. Quindi, come si è detto in precedenza, gli appalti per i servizi sociali di valore superiore alle soglie per l'applicazione delle direttive sugli appalti pubblici sono soggetti soltanto ad alcune norme specifiche delle direttive (quelle concernenti le specifiche tecniche e la pubblicazione dei risultati della procedura di appalto) e ai principi fondamentali del diritto UE, come la non discriminazione e la trasparenza⁹⁹. Come si è detto in precedenza, gli appalti di valore inferiore alle soglie sono soggetti soltanto ai principi fondamentali del diritto UE, come la non discriminazione e la trasparenza, se presentano un interesse transfrontaliero.

Quindi, al momento di esternalizzare i servizi sociali mediante un appalto pubblico di servizi, le amministrazioni pubbliche godono già di notevole libertà in relazione alle procedure da seguire. Inoltre, le amministrazioni pubbliche possono introdurre requisiti concernenti in particolare la qualità, la completezza e la continuità del servizio in questione, nonché requisiti concernenti il coinvolgimento e la partecipazione degli utenti alla fornitura e alla valutazione dei servizi, oppure tali da garantire che i fornitori di servizi si familiarizzino con il contesto locale quando prestano il servizio¹⁰⁰.

Secondo alcune parti interessate, tuttavia, gli adeguamenti delle norme vigenti sono necessari per meglio tener conto delle specificità dei servizi sociali. In particolare ci sono richieste di soglie più alte per tali servizi. Si deve notare che, nel caso dei servizi sociali, un aumento delle soglie applicabili non produrrebbe una restrizione del campo di applicazione né delle possibili richieste di compensazioni nel quadro del GPA e di altri accordi internazionali, dal momento che i servizi B non sono coperti da tali strumenti.

⁹⁹ I servizi sociali figurano tra i servizi elencati nell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE, a cui si applicano soltanto norme limitate di tale direttiva (per la distinzione tra i servizi elencati nell'allegato II A e i servizi elencati nell'allegato II B, cfr. gli articoli 20 e 21 della direttiva).

¹⁰⁰ Orientamenti specifici sull'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici ai servizi sociali, tenendo conto della libertà di cui godono le amministrazioni pubbliche in questo campo, sono forniti nella "Guide on the application of the EU rules on State aid, public procurement and internal market to services of general economic interest and, in particular, to social services of general interest" - SEC(2010)1545 [Guida sull'applicazione delle norme UE in materia di aiuti di Stato, appalti pubblici e mercato interno ai servizi di interesse economico generale e, in particolare, ai servizi sociali di interesse generale] che ha aggiornato il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "Frequently Asked Questions concerning the application of public procurement rules to social services of general interest" [Domande e risposte sull'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici ai servizi sociali di interesse generale, SEC(2007) 1514 del 20.11.2007].

Domande

97. Ritenete che sarebbe opportuno dedicare maggiore attenzione alle specifiche caratteristiche dei servizi sociali nella normativa UE in materia di appalti pubblici? In caso affermativo, in che modo?
- 97.1. Ritenete che sia necessaria una maggiore regolamentazione, a livello UE, di alcuni aspetti concernenti l'appalto di servizi sociali, al fine di migliorare la qualità di tali servizi? In particolare:
- 97.1.1. opportuno che le direttive proibiscano il criterio del prezzo più basso per l'aggiudicazione di appalti, limitino l'uso del criterio del prezzo, limitino l'importanza che le amministrazioni aggiudicatrici possono attribuire al prezzo, introducano una terza possibilità per i criteri di aggiudicazione oltre al prezzo più basso e all'offerta economicamente più vantaggiosa?
- 97.1.2. è necessario che le direttive consentano la possibilità di riservare gli appalti in materia di servizi sociali a organizzazioni senza scopo di lucro? Sarebbe opportuno concedere altri privilegi a tali organizzazioni per quanto riguarda l'aggiudicazione di appalti in materia di servizi sociali?
- 97.1.3. misure intese ad alleggerire i criteri di aggiudicazione o riservare gli appalti a determinati tipi di organizzazione potrebbero compromettere la capacità delle procedure di appalto di assicurare l'acquisizione di tali servizi "al costo minore per la comunità" e pertanto presentare il rischio di appalti che comportino un aiuto di Stato. Condividete queste preoccupazioni?
- 97.2. Ritenete che altri aspetti dell'appalto di servizi sociali debbano essere meno regolamentati (ad esempio mediante soglie più alte o norme *de minimis* per tali servizi)? Quale sarebbe la giustificazione per il trattamento speciale riservato ai servizi sociali?

5. GARANZIA DI PROCEDURE CORRETTE

I rischi finanziari in gioco e la stretta interazione tra il settore pubblico e quello privato fanno degli appalti pubblici un'area in cui è particolarmente forte il rischio di prassi commerciali scorrette, come conflitti di interessi, favoritismi e corruzione. Secondo la stessa linea di pensiero, il programma di Stoccolma¹⁰¹ indica gli appalti pubblici come un'area di particolare attenzione nel contesto della lotta alla corruzione.

Si richiedono meccanismi efficaci per prevenire prassi commerciali scorrette negli appalti pubblici non soltanto per garantire pari condizioni di concorrenza e per assicurare l'uso efficiente del denaro dei contribuenti, ma anche per contribuire in modo significativo al successo della lotta globale contro la criminalità economica.

I requisiti fissati nelle direttive per quanto riguarda la trasparenza della procedura, volta a garantire parità di trattamento a tutti gli offerenti, hanno già ridotto al minimo il rischio di prassi commerciali scorrette. Le direttive vigenti tuttavia non includono norme più specifiche

¹⁰¹ Documento del Consiglio n.17024/09, adottato dal Consiglio europeo il 10/11 dicembre 2009.

per prevenire e sanzionare i conflitti di interessi, e contengono poche norme specifiche per penalizzare i favoritismi e la corruzione negli appalti pubblici. La legislazione nazionale tratta tali questioni con particolare attenzione, ma il livello di salvaguardie specifiche offerto dalla legislazione nazionale varia notevolmente da uno Stato membro all'altro.

L'aumento delle garanzie procedurali per contrastare prassi commerciali scorrette a livello UE potrebbe migliorare lo standard comune europeo di protezione nei confronti di tali prassi, aumentare l'equità complessiva delle procedure e rendere le procedure di appalto meno vulnerabili alle frodi e alla corruzione. Garanzie supplementari di questo tipo però comportano spesso oneri amministrativi supplementari a carico dei committenti e delle imprese, e il loro valore aggiunto nella lotta alle prassi commerciali scorrette deve essere attentamente ponderato rispetto ad un possibile impatto negativo sull'obiettivo globale di semplificare le procedure.

5.1. Prevenire i conflitti di interessi

Il conflitto di interessi si verifica quando i soggetti che partecipano alla decisione di aggiudicare l'appalto hanno obblighi professionali o personali contrastanti o ancora interessi personali o finanziari che potrebbero rendere loro difficile un adempimento equo e imparziale dei propri doveri, oppure quando un soggetto sia in grado di influire sul processo decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice per tutelare i propri interessi. Tale conflitto di interessi non genera necessariamente corruzione, ma può provocare un comportamento corrotto. Per scongiurare la frode è quindi indispensabile individuare e risolvere i conflitti di interessi. È opportuno ricordare che un conflitto di interessi rappresenta, obiettivamente e di per sé, una grave irregolarità indipendentemente dalle intenzioni delle parti interessate e dal fatto che esse agiscano in buona o cattiva fede¹⁰².

È necessario discutere dell'opportunità di disporre di norme di base a livello UE, come la definizione comune di situazioni inaccettabili in cui si verificano conflitti di interessi e alcune garanzie per prevenire o risolvere tali situazioni¹⁰³. Tali garanzie potrebbero includere la richiesta di dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi nonché un certo grado di trasparenza e responsabilità dei funzionari preposti agli appalti rispetto alla loro situazione personale, naturalmente nel pieno rispetto delle norme e degli standard sulla protezione dei dati. Ad esempio, le norme UE potrebbero imporre l'obbligo di rivelare i nomi dei membri della commissione di gara ad un organismo di controllo, oppure obbligare l'amministrazione aggiudicatrice a verificare l'assenza di conflitti di interessi al momento di istituire la commissione di gara.

¹⁰² Cfr. sentenza del 15 giugno 1999 nella causa T-277/97 *Ismeri Europa Srl c./Corte dei conti*, punto 123, in merito alle norme in materia di appalti delle istituzioni UE.

¹⁰³ Cfr., ad esempio, le norme previste per gli appalti aggiudicati dalle istituzioni UE: l'articolo 52 del regolamento del Consiglio n. 1605/2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, e la pertinente giurisprudenza, in particolare le sentenze del 9 luglio 2002 nella causa T-21/01 *Zavvos/Commissione*, e del 17 marzo 2005 nella causa T-160/03 *AFCon Management Consultants/Commissione*.

Domande

98. Sareste favorevoli a introdurre una definizione di conflitto di interessi a livello UE in materia di appalti pubblici? Quali attività/situazioni, che sono fonti di potenziale rischio, sarebbe opportuno affrontare (rapporti personali, interessi economici come partecipazioni, incompatibilità con attività esterne, ecc.)?
99. Ritenete necessario disporre di garanzie a livello UE che prevengano, individuino e risolvano efficacemente situazioni caratterizzate da conflitti di interessi? In caso affermativo, che tipo di garanzie ritenete utili?

5.2. Lotta contro i favoritismi e la corruzione

I mercati degli appalti, e in particolare i grandi progetti di lavori, sono spesso considerati un settore lucrativo per una potenziale corruzione. Bisogna ricordare inoltre che l'integrità del processo è messa a rischio non soltanto nel caso di corruzione, com'è ovvio, ma anche più in generale in tutti i casi di favoritismo, benché questo non implichi necessariamente comportamenti corrotti: si pensi ad esempio ai favoritismi nei confronti di un candidato locale. Gli scenari più comuni di corruzione che possono verificarsi nelle procedure di appalti pubblici sono il pagamento di bustarelle (ossia di somme per ricompensare un funzionario che ha influito sulla procedura di appalto), la manipolazione del bando di gara per favorire uno specifico offerente e il ricorso a società di copertura/interposte per coprire le attività illegali del funzionario corrotto.

In molti Stati membri le norme in materia di appalti contengono meccanismi specificamente concepiti per prevenire e combattere la corruzione e i favoritismi. Come per la questione del conflitto di interessi, è necessario valutare l'opportunità di integrare alcune garanzie specifiche nella normativa UE in materia di appalti pubblici, a condizione di non imporre oneri amministrativi sproporzionati. Si deve però tener presente che non soltanto la corruzione è una questione estremamente sensibile per gli Stati membri, ma anche che i problemi effettivi in questo campo e le potenziali soluzioni dipendono dalle culture amministrative ed economiche dei vari paesi, che sono assai divergenti. Di conseguenza, potrebbe essere difficile trovare una soluzione valida per tutti da attuare a livello UE.

Si propone spesso di affrontare il problema della corruzione negli appalti pubblici aumentando il livello di trasparenza concernente, in particolare, le decisioni assunte dai funzionari preposti agli appalti nel corso della procedura. Ciò consentirebbe ai candidati ed eventualmente ai cittadini di controllare le decisioni dei funzionari pubblici, fungendo in tal modo da efficace strumento di lotta contro la corruzione. Questa maggiore trasparenza potrebbe essere introdotta, ad esempio, per l'apertura delle offerte o la pubblicazione obbligatoria dei verbali che documentano la procedura di appalto. L'onere amministrativo supplementare di tale misura sarebbe relativamente limitato, giacché le amministrazioni aggiudicatrici sono già obbligate a redigere tali verbali¹⁰⁴. Allo stesso modo, la pubblicazione degli appalti conclusi (che comprende informazioni commerciali sensibili) potrebbe favorire un controllo più democratico delle decisioni in materia di appalti.

Si potrebbero anche prevedere strumenti specifici come il sistema di notifica delle frodi tramite internet o numero telefonico gratuito per incoraggiare i partecipanti o altre persone a fornire informazioni su irregolarità o reati. Il bando di gara, il sito web dell'amministrazione

¹⁰⁴ Articolo 43 della direttiva 2004/18/CE.

aggiudicatrice e altre modalità di pubblicazione potrebbero includere riferimenti al sistema mediante il quale l'amministrazione aggiudicatrice o l'autorità di controllo può ricevere informazioni da fonti anonime o identificate.

Bisogna incoraggiare il ricorso agli strumenti attualmente disponibili, che favoriscono una gestione efficace e trasparente dell'intero ciclo di appalto. In tale contesto potrebbe essere utile l'elaborazione di elenchi di indicatori di allerta per le amministrazioni aggiudicatrici, nonostante le note limitazioni¹⁰⁵. Per l'applicazione di prassi più efficaci di segnalazione, potrebbe essere utile promuovere norme precise sull'obbligo di segnalazione e sulla protezione di coloro che denunciano irregolarità. Il ricorso a controlli esterni (ad esempio esperti in materia di *governance*, ONG, ecc.) potrebbe aggiungere valore agli strumenti di controllo interno al momento di valutare la prestazione dei contraenti, e di individuare e segnalare casi sospetti.

Potrebbe anche essere utile considerare l'opportunità di utilizzare gli attuali meccanismi di valutazione per monitorare il rispetto degli strumenti internazionali pertinenti, tra cui le disposizioni in materia di corruzione negli appalti pubblici¹⁰⁶.

Infine, limitare la discrezionalità delle amministrazioni aggiudicatrici per alcuni aspetti potrebbe complicare l'attuazione di decisioni che non siano giustificate su basi obiettive e quindi prevenire i favoritismi (ad esempio, limitando la discrezionalità delle amministrazioni aggiudicatrici per l'annullamento delle procedure). Tali misure tuttavia non devono limitare il necessario margine di manovra di cui le amministrazioni aggiudicatrici hanno bisogno per acquistare beni e servizi adatti alle loro specifiche esigenze.

Domande

100. Condividete l'opinione che i mercati degli appalti siano esposti a rischi di corruzione e favoritismi? Ritenete che in questo settore l'azione dell'UE sia necessaria o piuttosto che debba essere lasciato alle competenze esclusive degli Stati membri?
101. Secondo voi, quali sono i principali rischi per l'integrità di ognuna delle varie fasi della procedura di appalto pubblico (definizione dell'oggetto dell'appalto, preparazione della gara, fase di selezione, fase di aggiudicazione, esecuzione dell'appalto)?
102. Quali tra i rischi individuati, a vostro parere, dovrebbero essere affrontati introducendo norme più specifiche/supplementari nelle direttive UE in materia di appalti pubblici, e in che modo (quali norme/garanzie)?
103. Quali strumenti supplementari potrebbero fornire le direttive per affrontare il problema della criminalità organizzata nell'ambito degli appalti pubblici? Sareste favorevoli, ad esempio, all'introduzione di un controllo *ex-ante* sui subappalti?

¹⁰⁵ World Bank Policy Research Paper n. 5243, 29 marzo 2010

¹⁰⁶ In particolare la Convenzione OCSE sulla lotta contro la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

5.3. Esclusione degli offerenti “scorretti”

L'esclusione degli offerenti colpevoli di corruzione e, più in generale, di colpa professionale (“provvedimento di esclusione”) costituisce un'arma potente per punire – e anche in una certa misura prevenire – comportamenti scorretti da parte delle imprese. L'articolo 45 della direttiva 2004/18/CE prevede già l'obbligo di escludere gli offerenti condannati per alcuni reati ivi elencati (in particolare la corruzione), nonché la possibilità di escludere gli offerenti per altri comportamenti scorretti (compreso il caso in cui “nell'esercizio della propria attività professionale, [l'offerente] abbia commesso un errore grave”).

Tuttavia, alcune questioni concernenti l'ambito di applicazione, l'interpretazione, il recepimento e l'applicazione pratica di questa disposizione rimangono aperte, e gli Stati membri e le amministrazioni aggiudicatrici hanno richiesto ulteriori chiarimenti.

In particolare, si tratta di capire se i casi di esclusione previsti dall'articolo 45 siano adeguati, sufficientemente chiari (soprattutto i casi di esclusione per “errore grave” nell'esercizio dell'attività professionale) e abbastanza esaurienti, o se sarebbe opportuno introdurre altri casi di esclusione. Sembra inoltre che le amministrazioni aggiudicatrici debbano far fronte a difficoltà pratiche, al momento di ottenere tutte le informazioni pertinenti sulla situazione personale degli offerenti e dei candidati stabiliti in altri Stati membri, nonché in merito alla loro ammissibilità conformemente al loro diritto nazionale.

Inoltre, sarà necessario chiarire la portata dell'applicazione della legislazione nazionale sui casi di esclusione. Se si attribuisse agli Stati membri la facoltà di introdurre altri casi di esclusione nella propria legislazione nazionale, essi potrebbero far fronte con maggiore efficacia ai problemi specifici generati da comportamenti commerciali scorretti connessi al contesto nazionale. D'altro canto, i specifici casi di esclusione nazionali comportano sempre un rischio di discriminazione nei confronti degli offerenti esteri e potrebbero minare il principio di condizioni di parità a livello europeo.

Una questione importante su cui le vigenti direttive UE non si pronunciano è quella concernente le cosiddette misure di “autodisciplina”, ossia le misure adottate dall'operatore economico per porre rimedio ad una situazione negativa che influisce sulla sua ammissibilità. La loro efficacia dipende dalla loro accettazione da parte dallo Stato membro. La questione delle misure di “autodisciplina” deriva dalla necessità di raggiungere un equilibrio tra l'attuazione dei casi di esclusione e il rispetto della proporzionalità e della parità di trattamento. La presa in considerazione delle misure di “autodisciplina” consentirebbe alle amministrazioni aggiudicatrici di effettuare una più completa e oggettiva valutazione della situazione individuale del candidato o dell'offerente e di decidere quindi in merito alla sua eventuale esclusione da una procedura di appalto.

L'articolo 45 consente agli Stati membri di tener conto delle misure di “autodisciplina” purché tali misure mostrino che le preoccupazioni per l'onestà professionale, la solvibilità e l'affidabilità del candidato o dell'offerente non sussistono più. Non esistono però norme uniformi sull'autodisciplina, sebbene le amministrazioni aggiudicatrici di alcuni Stati membri tengano conto delle misure adottate dall'operatore economico per porre rimedio all'esclusione.

Inoltre, ci si chiede se l'UE debba esplicitamente imporre sanzioni qualora si tenti di mettere a rischio la trasparenza e l'imparzialità della procedura di appalto (ad esempio, a carico di candidati od offerenti che cerchino di accedere a informazioni riservate o di influenzare

indebitamente l'attività dell'amministrazione aggiudicatrice, ad esempio nelle fasi di selezione e aggiudicazione). Tali sanzioni potrebbero consistere, ad esempio, nel respingere la candidatura o l'offerta, purché la decisione sia debitamente motivata.

Alcune gravi forme di comportamento illegale, come corruzione o conflitti di interessi deliberatamente non dichiarati, dovrebbero essere anch'essi sanzionati più pesantemente, ad esempio mediante sanzioni penali. Gli Stati membri sono già tenuti a prevedere sanzioni penali nei casi di corruzione dei loro pubblici ufficiali. L'opportunità di prevedere standard minimi in relazione alle sanzioni deve essere valutata alla luce della gravità del reato e dei principi di necessità, sussidiarietà e proporzionalità¹⁰⁷.

Domande

104. Ritenete che l'articolo 45 della direttiva 2004/18/CE concernente l'esclusione degli offerenti sia un utile strumento per sanzionare comportamenti commerciali scorretti? Quali meccanismi alternativi e/o miglioramenti di questo meccanismo proporreste?
105. Come sarebbe possibile rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici per ottenere informazioni sulla situazione personale dei candidati e degli offerenti?
106. Ritenete che la questione delle misure di "autodisciplina" debba essere trattata esplicitamente nell'articolo 45 oppure che essa vada disciplinata esclusivamente a livello nazionale?
107. La decisione motivata di respingere un'offerta o una candidatura può essere considerata una sanzione adeguata per migliorare il rispetto del principio di parità di trattamento?
108. Ritenete che alla luce del trattato di Lisbona, a livello UE debbano essere elaborati standard minimi per le sanzioni penali in particolari circostanze, quali corruzione o conflitti di interesse non dichiarati?

5.4. Come evitare indebiti vantaggi

Infine, potrebbero verificarsi situazioni in cui, pur in assenza di conflitti di interessi o di pratiche scorrette, l'equità della procedura potrebbe essere messa a rischio perché alcuni offerenti sono avvantaggiati. Ad esempio, il fatto che il candidato o l'offerente abbia in precedenza partecipato ad attività preparatorie connesse allo sviluppo del servizio da fornire (come la ricerca e/o la progettazione) potrebbe conferire notevoli vantaggi a tale offerente in termini di informazioni privilegiate e sollevare perplessità sul rispetto del principio di parità di trattamento¹⁰⁸.

Si tratta di capire in che misura sia possibile compensare i vantaggi senza discriminare l'offerente in questione. Limitarsi a escludere gli offerenti che abbiano partecipato alla preparazione del progetto sarebbe probabilmente una reazione spropositata, forse neanche fattibile dal punto di vista pratico, soprattutto quando, nel mercato in questione, vi sono pochi

¹⁰⁷ Sulle competenze funzionali dell'UE in materia di diritto penale, cfr. la causa C-440-05, Commissione/Consiglio, punto 66.

¹⁰⁸ Cfr. cause riunite C-21/03 e C-34/03, Fabricom.

concorrenti qualificati. Una compensazione significativa potrebbe consistere, ad esempio, nell'obbligo di rivelare a tutti gli offerenti concorrenti tutte le informazioni privilegiate che l'offerente avvantaggiato possa aver ottenuto da una precedente partecipazione al progetto.

Una questione ancora più delicata riguarda il problema dei vantaggi naturali degli offerenti già operanti sul mercato, che sono ancora più difficili da individuare chiaramente e da compensare. Ancora una volta, l'obbligo di rivelare alcune informazioni privilegiate potrebbe essere utile per ridurre i rischi di discriminazione, a condizione che le informazioni commerciali sensibili siano adeguatamente protette.

Domande

109. Sarebbe opportuno introdurre norme specifiche a livello UE per affrontare la questione che alcuni offerenti sono avvantaggiati dall'aver partecipato in precedenza all'elaborazione del progetto oggetto della gara di appalto? Quali garanzie proporreste?
110. Ritenete che il problema dei possibili vantaggi degli offerenti già operanti sul mercato debba essere affrontato a livello UE, e in caso affermativo in che modo?

6. ACCESSO DEI FORNITORI DEI PAESI TERZI AL MERCATO UE

Gli impegni internazionali assunti dall'UE in materia di appalti traspaiono in numerose disposizioni delle direttive.

Il considerando (7) della direttiva 2004/18/CE e il considerando (14) della direttiva 2004/17/CE fanno esplicito riferimento alla decisione del Consiglio 94/800/CE, che ha approvato l'accordo sugli appalti pubblici sottoscritto nell'ambito dell'OMC (GPA). Si afferma che *“il regime applicabile agli offerenti e ai prodotti dei paesi terzi firmatari è quello definito dall'Accordo”*. Inoltre, le condizioni concernenti il GPA sono contenute nell'articolo 5 della direttiva 2004/18/CE e nell'articolo 12 della direttiva 2004/17/CE. Di conseguenza, gli operatori economici originari dei paesi firmatari del GPA hanno diritto allo stesso trattamento degli operatori economici europei alle condizioni fissate dal GPA, in particolare l'appendice I relativa all'UE che comprende tutti gli impegni assunti dall'UE ai sensi dell'Accordo.

Inoltre, per i settori nei quali l'UE non ha assunto impegni a livello internazionale, l'articolo 58 della direttiva 2004/17/CE introduce una preferenza comunitaria per l'appalto di beni, e l'articolo 59 della stessa direttiva consente di limitare l'accesso al mercato UE degli appalti di servizi di pubblica utilità.

Recentemente, molte parti in causa hanno fatto notare che il mercato UE degli appalti è più aperto dei mercati degli appalti dei nostri partner internazionali. Di conseguenza, le imprese UE non competono sempre in condizioni di parità con le imprese estere. Inoltre, questa situazione ha un effetto negativo sulla posizione negoziale dell'UE nell'ambito di negoziati internazionali per un maggiore accesso al mercato. È quindi necessario riflettere sulla politica dell'UE in materia di appalti pubblici nei confronti dei paesi terzi e sull'utilizzo delle suddette disposizioni, nonché sui possibili miglioramenti.

Tutto questo rientra nel dibattito in corso sui possibili metodi per rafforzare l'influenza dell'UE nei negoziati internazionali, al fine di garantire un accesso più equilibrato e reciproco

ai mercati degli appalti esteri e dell'UE. La Commissione realizza al momento una valutazione dell'impatto per analizzare tutte le varie opzioni politiche possibili, sulla base del rispetto dei nostri impegni internazionali assunti ad esempio con l'accordo sugli appalti pubblici sottoscritto nell'ambito dell'OMC, nonché in relazione ai paesi terzi con cui l'UE non ha ancora concluso simili accordi.

Domande

111. Quali sono le vostre esperienze con i meccanismi di cui agli articoli 58 e 59 della direttiva 2004/17CE e/o qual è la vostra opinione al riguardo?
- 111.1. È necessario migliorare ulteriormente tali disposizioni? In caso affermativo, in che modo? Potrebbe essere opportuno estendere l'ambito di applicazione di tali disposizioni oltre il settore degli appalti di servizi di pubblica utilità?
112. Quali altri meccanismi proporreste per favorire una maggiore simmetria nell'accesso ai mercati degli appalti?

Il presente Libro verde affronta le questioni individuate dalla Commissione ha individuato come elementi importanti di una futura riforma della politica UE in materia di appalti pubblici. Potrebbero esserci anche altri temi chiave non trattati nel Libro verde. Inoltre, sarebbe interessante sapere dalle parti in causa quali delle suddette questioni ritengono più importanti, e quali sembrano meno pertinenti in vista di una futura riforma. Pertanto, tutte le parti in causa sono invitate a rispondere alle seguenti domande.

Domande

113. Ci sono altre questioni che a vostro avviso dovrebbero essere trattate in una futura riforma delle direttive UE in materia di appalti pubblici? Quali sono tali questioni, a quali problemi è necessario far fronte e quali potrebbero essere le soluzioni possibili?
114. Vi preghiamo di classificare per ordine di importanza le varie questioni sollevate nel presente Libro verde, e altre questioni che ritenete importanti. Se doveste scegliere tre questioni prioritarie da affrontare in primo luogo, quali scegliereste? Motivate la vostra scelta.

La Commissione invita tutte le parti interessate a trasmettere contributi, prima del 18 aprile 2011, preferibilmente in formato Word, tramite posta elettronica all'indirizzo: MARKT-CONSULT-PP-REFORM@ec.europa.eu.

Non è necessario rispondere a tutte le domande formulate nel presente documento. I contributi possono limitarsi unicamente alle domande che presentano un interesse particolare per voi. Vi preghiamo di indicare chiaramente gli aspetti a cui fanno riferimento i vostri contributi.

I contributi ricevuti e l'identità dell'autore, saranno pubblicati su internet, a meno che l'autore non si opponga alla pubblicazione dei dati personali perché la pubblicazione potrebbe ledere i suoi interessi legittimi. In tal caso, il contributo potrà essere pubblicato in forma anonima. In linea di principio, se il contributo non sarà pubblicato, il suo contenuto non verrà preso in considerazione.